Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/142/61
(VOL. I)

TRANSLATIONS OF E
JAN. - MAY 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10000/142/61
(VOL. I)

TRANSLATIONS OF EXTRACTS FROM GAZZETTA UFFICIALE, YEAR 1944
JAN. - MAY 1944

R.I.P. HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-commission
APO 394

ACC/4010/L

5 May 1944

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 22 of 26 April 1944.

TO : See distribution list.

The above issue of G.U. contains the following legislation:

(a) R. Decree Law 13 April 1944, No. 112. Modification of Art. 3 of R. Decree Law No. 31 of 11 February 1944.

Art. 3 of R.D.L. No. 31 is modified as follows: "Whosoever within the territories restored to Italian administration commits any hostile act or offence against property to the prejudice of the Allied armed forces or of any member thereof or of officials, representatives or agents of the United Nations or is guilty of any seditious demonstration against the Allied Forces or of any action whatsoever that impedes the prosecution of the war or aids the enemy, shall be tried by the Italian Courts according to the Italian penal laws.

However the jurisdiction of the Allied Military Tribunals is acknowledged in all cases which they shall decide to retain for their own jurisdiction. In such cases the Allied Military Tribunals will follow their own procedure but will apply the Italian penal laws.

In such cases as set out in the first paragraph any member of the Allied Armed Forces may arrest any person when there are reasonable grounds for suspecting him to be implicated in any act therein set out, save only in the case of an Italian officer or high Italian official.

In such a case except in matters of special urgency the Italian Government and the competent superior local authority shall be requested to take all necessary steps."

(b) R. Decree Law 13 April 1944, No. 113. Concession of daily assistance to the needy families of civilians carried off by the Germans, of a temporary increase of the aforesaid assistance and of that due to needy families of soldiers recalled to or retained in military service. Modifications of Law 22 Jan. 1934, No. 115 and subsecuent modifications.

(c) R. Decree 13 April 1944. Appointment of a High Commissioner for Prisoners of War (General of Army Pietro GAZZERA, Senator of the Kingdom).

(d) Decree of the Chief of Government 13 Feb. 1944. Appointment of a Commissioner for the ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO for liberated territory. (Ing. Aldo S.CURRERI).

11

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 22 of 26 April 1944.

TO : See distribution list.

The above issue of G.U. contains the following legislation:

(a) R. Decree Law 15 April 1944, No. 112. Modification of Art. 3 of R. Decree Law No. 31 of 11 February 1944.

Art. 3 of R.D.L. No. 31 is modified as follows: "Whosoever within the territories restored to Italian administration commits any hostile act or offence against property to the prejudice of the Allied armed forces or of any member thereof or of officials, representatives or agents of the United Nations or is guilty of any seditious demonstration against the Allied Forces or of any action whatsoever that impedes the prosecution of the war or aids the enemy, shall be tried by the Italian Courts according to the Italian penal laws.

However the jurisdiction of the Allied Military Tribunals is acknowledged in all cases which they shall decide to retain for their own jurisdiction. In such cases the Allied Military Tribunals will follow their own procedure but will apply the Italian penal laws.

In such cases as set out in the first paragraph any member of the Allied Armed Forces may arrest any person when there are reasonable grounds for suspecting him to be implicated in any act therein set out, save only in the case of an Italian officer or high Italian official.

In such a case except in matters of special urgency the Italian Government and the competent superior local authority shall be requested to take all necessary steps."

(b) R. Decree Law 15 April 1944, No. 113. Concession of daily assistance to the needy families of civilians carried off by the Germans, of a temporary increase of the aforesaid assistance and of that due to needy families of soldiers recalled to or retained in military service. Modifications of Law 22 Jan. 1934, No. 115 and subsequent modifications.

(c) R. Decree 15 April 1944. Appointment of a High Commissioner for prisoners of war (General of Army Pietro GAZZERA, Senator of the Kingdom).

(d) Decree of the Chief of Government 13 Feb. 1944. Appointment of a Commissioner for the ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO for liberated territory. (Ing. Aldo S.CHIRONI).

(e) Ministerial Decree 31 March 1944. Authorization for the Chief Engineer of the Office of Mines of Iglesias to issue permits for prospecting for silicate hydrates of aluminum.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours Monday, 8 May 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. R. UPJOHN, Colonel
Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE
Anno 85° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, mercoledì 26 aprile 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero — Abbonamento annuo — L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 5/B della Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale, pubblicato il 18 dicembre 1943, alla seconda riga dell'art. 1, del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, anzichè « Istituti di Credito e di diritto pubblico » *deve leggersi* « Istituti di Credito di diritto pubblico ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 112.
Modifiche all'art. 3 del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31. Pag. 145

R. DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 113.
Concessione di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei civili deportati dai tedeschi, di un'integrazione temporanea su detti soccorsi e su quelli dovuti alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. Modifiche alla legge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive modificazioni. Pag. 146

R. DECRETO 13 aprile 1944.
Nomina dell'Alto Commissario per i prigionieri di guerra. Pag. 147

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 febbraio 1944.
Nomina di un Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato per i territori liberati Pag. 147

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1944.
Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario di Iglesias della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati di alluminio Pag. 148

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 112.
Modifiche all'art. 3 del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-Legge 11 febbraio 1944, n. 30;
Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'art. 3 del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, è sostituito dal seguente:

« Chiunque entro il territorio restituito all'Amministrazione Italiana compia atti ostili o commetta delitti centro il patrimonio in danno delle forze militari alleate o dei membri di esse o dei funzionari, rappresentanti ed agenti delle Nazioni Unite, o compia manifestazioni sediziose contro le Forze Alleate o atti che comunque ostacolino lo sforzo bellico o aiutino il nemico, è giudicato dall'autorità giudiziaria italiana, a norma delle leggi penali italiane.

119

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« E' però riconosciuta la competenza dei Tribunali « Militari Alleati nei casi in cui essi ritengano di « dovere avocare a sè la cognizione di tali giudizi. In « detta ipotesi, i Tribunali Militari Alleati seguono la « propria procedura, ma applicano le leggi penali « italiane.

« Nella ipotesi di cui al primo comma, qualsiasi « membro delle Forze Armate Alleate potrà procedere « all'arresto di ogni persona che si abbia ragionevole « motivo di ritenere implicata nei fatti ivi previsti, « tranne che si tratti di un ufficiale o di un alto fun- « zionario italiano.

« In tal caso, salvo ragioni di speciale urgenza, il « Governo Italiano o la competente superiore Autorità « locale viene richiesta di provvedere a quanto sia « necessario ».

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG - ORLANDO

DE COURTEN - SANDALLI

Visto,

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, n. 113.

Concessione di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei civili deportati dai tedeschi, di un'integrazione temporanea su detti soccorsi e sui quelli dovuti alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. Modifiche alla legge 22 gennaio 1934, n 115, e successive modificazioni

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 27 giugno 1935, n. 1658;

Visto il R. decreto-legge 1° ottobre 1936, n. 2087;

Vista la legge 11 luglio 1942, n. 1134;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli Affari Esteri, di intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica e delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1° marzo 1944 è concessa un'integrazione temporanea del settanta per cento sui sussidi, a titolo di soccorso giornaliero, spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, alle famiglie bisognose dei militari alle armi.

Gli importi risultanti dall'applicazione della integrazione di cui al precedente comma sono arrotondati a centesimi cinquanta per eccesso.

La integrazione di cui al primo comma non si applica ai soccorsi giornalieri dovuti alle famiglie residenti all'estero di militari alle armi.

Art. 2

Il soccorso giornaliero di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 115 e successive modificazioni, con la integrazione di cui all'art. 1 del presente decreto, può essere concesso anche ai congiunti dei civili deportati dai tedeschi, quando il deportato sia il capo-famiglia o costituisca sostegno di famiglia.

Per la corresponsione di detto soccorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 6 e seguenti della detta legge 22 gennaio 1934, n. 115 e successive modifiche.

Art. 3

L'articolo 10 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, modificato dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1942, n 1134, è sostituito dal seguente:

« La concessione dei soccorsi è deliberata dagli Enti Comunali di Assistenza integrati per tale compito:

« — dal sindaco del comune o da un suo delegato, presidente;

« — dal comandante dell'Arma dei Carabinieri Reali nella cui giurisdizione si trova il comune;

« — da un delegato dell'intendente di finanza nei comuni sedi di uffici finanziari;

« — da un cittadino ex combattente residente nel comune da designarsi dagli organi provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti ».

Art. 4

L'articolo 12 della suddetta legge 22 gennaio 1934, n. 115, modificato dall'articolo unico del R. decreto-legge 1 ottobre 1936, n. 2087, e, successivamente, dall'art. 3 della legge 11 luglio 1942, n. 1134, è sostituito dal seguente:

« Contro i deliberati della Commissione comunale è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso alla Commissione provinciale di appello, la quale è costituita:

« — del Prefetto o di un suo delegato, presidente;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« — del comandante di zona, di distretto o di presidio o dei loro delegati, nei capoluoghi di provincia rispettivamente sedi di tali enti militari;

« — dell'intendente di finanza o di un suo delegato;

« — del capo dell'amministrazione provinciale o di un suo delegato;

« del rappresentante provinciale dell'Associazione Nazionale Combattenti o di un suo delegato.

« Il Prefetto nomina un segretario, scegliendolo tra i funzionari della Prefettura o dell'Intendenza di finanza.

« Le decisioni della Commissione d'appello sono prese a maggioranza di voti e sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

« Le Commissioni provinciali di appello decidono, sentite, ove lo credano, le parti interessate ».

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG - ORLANDO
DE COURTEN - SANDALLI - SICILIANI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO 13 aprile 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per i prigionieri di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 107, per la istituzione di un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa col Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il Generale designato di Armata Pietro Gazzera, Senatore del Regno, è nominato Alto Commissario per i prigionieri di guerra.

Il Capo del Governo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 13 febbraio 1944.

Nomina di un Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato per i territori liberati

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, che istituisce l'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273, che modifica le disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 802, che modifica la legge relativa al funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, che dispone il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio dell'« Industria Cellulosa d'Italia » con stabilimento in Foggia;

Visto lo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro delle Finanze del 10 luglio 1929;

Visti i Regi decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi secondarie dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Decreta:

Art. 1

L'Ing. Aldo Sacerdote è nominato Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato, per provvedere alla temporanea gestione delle sedi secondarie, site nel territorio liberato, ed in special modo della cartiera di Foggia, fino a quando gli organi di amministrazione dell'Ente non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi statutari di amministrazione, esercitandovi tutti i poteri che, ai sensi della legge 6 dicembre 1928, n. 2744 e dello statuto, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro delle Finanze del 10 luglio 1929, spettano al Presidente del Consiglio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato permanente, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente ed alle gestioni particolari allo stesso affidate per legge.

Le deliberazioni del Commissario, attinenti alle materie di cui all'art. 7, lettere d), h), ed i) dello statuto dell'Ente, non avranno effetto fino a quando non riportino l'approvazione espressa dal Ministro delle Finanze.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —.

Salerno, 13 febbraio 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Miniere di Iglesias della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati di alluminio.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER IL LAVORO

Visti gli articoli 2, 5 e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie;

Visto il D. M. 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione di materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ad eccezione dei minerali metalliferi, dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite;

Visto il R. decreto 15 marzo 1937, n. 434, con il quale i silicati idrati di alluminio, utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca, per refrattari, aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°) sono stati classificati fra le sostanze della prima categoria (miniere) a tutti gli effetti dell'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 1 luglio 1941, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Visto il D. M. 15 febbraio 1944, con il quale allo Ingegnere Capo dell'Ufficio delle miniere di Iglesias è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili fossili, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose e per bauxite;

Ritenuta la necessità di delegare al suddetto Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Iglesias la facoltà di rilasciare permessi di ricerca anche per i silicati idrati d'alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari, aventi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°);

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Iglesias è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per silicati idrati d'alluminio utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per cartiere, per terre da sbianca e per refrattari, aventi questi ultimi fusibilità superiore a quella del cono Seger n. 28 (1630°).

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, se le istanze sono in concorrenza, oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Nel rilasciare i permessi di ricerca di cui all'articolo precedente, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere sopraspecificato trasmetterà al Servizio dell'Industria - Ufficio Miniere - copia delle determinazioni.

Art. 3

Restano ferme le disposizioni di cui al D. M. 1 luglio 1941

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Vietri sul Mare, 31 marzo 1944.

IL MINISTRO
Corbino

TESTI VITTORIO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4010

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE
Anno 85° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, sabato 22 aprile 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenze di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenze di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 4 aprile 1944, n. 111
Norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie. . . . . . Pag. 141

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 dicembre 1943.
Trattamento di missione. . . . . . Pag. 143

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 aprile 1944.
Nomina del Commissario della Società Mineraria Carbonifera Sarda. . . . . . Pag. 143

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1944.
Norme speciali per le operazioni sui buoni del Tesoro ordinari nei territori dell'Italia liberata Pag. 144

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1944.
Reiserizione del rag. Italo Forti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. . . . . . Pag. 144

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 4 aprile 1944, n. 111.
Norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Considerato che, in attesa di poter indire le elezioni amministrative, occorre dettare norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie;
Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ogni comune ha un sindaco ed una giunta municipale.
Il sindaco e gli assessori municipali sono nominati dal Prefetto.
Essi possono essere revocati dal Prefetto per inadempienza dei doveri d'ufficio o per motivi di ordine pubblico.
Contro i provvedimenti di revoca non è ammesso gravame in sede giurisdizionale o amministrativa.

Art. 2

Il sindaco, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dall'assessore delegato, che viene nominato con deliberazione del sindaco approvata dal Prefetto.
Il sindaco, inoltre, può affidare agli assessori speciali incarichi nell'amministrazione del comune.
Il sindaco convoca e presiede la giunta municipale, stabilendo gli affari da trattare nelle singole adunanze, ed esegue le deliberazioni della giunta stessa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3

Spetta alla giunta municipale di deliberare sulle materie per le quali nel testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, era stabilita la competenza della giunta e del consiglio municipale, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

Art. 4

L'amministrazione di ogni provincia è composta da un presidente e da una deputazione provinciale.

Il presidente e i deputati provinciali sono nominati dal Prefetto. Ad essi è applicabile il disposto del terzo comma del precedente articolo 1.

Art. 5

Il presidente può nominare un vice presidente tra i deputati provinciali e affidare agli stessi speciali incarichi nell'amministrazione della provincia.

Il vice-presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

La nomina del vice presidente deve essere approvata dal Prefetto. Il presidente inoltre convoca e presiede la deputazione provinciale, stabilendo gli affari da trattare nelle singole adunanze, ed esegue le deliberazioni della deputazione provinciale.

Art. 6

Spetta alla deputazione provinciale di deliberare su tutte le materie per le quali nel testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, era stabilita la competenza della deputazione e del consiglio provinciale, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

Art. 7

Oltre i casi previsti dal T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, non possono essere nominati all'ufficio di sindaco, presidente, assessore comunale, deputato provinciale o membro elettivo della giunta provinciale amministrativa coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B.

Art. 8

La composizione, la convocazione e il funzionamento della giunta comunale e della deputazione provinciale sono regolate dalle disposizioni del T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Le deliberazioni del sindaco, della giunta municipale, del presidente e della deputazione provinciale sono soggette ai controlli di legittimità e di merito attribuiti agli organi governativi dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9

La giunta provinciale amministrativa si compone del Prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, dell'ispettore provinciale, dell'intendente di finanza, di due consiglieri di prefettura, designati al principio di ogni anno dal Prefetto, del ragioniere capo della Prefettura, di quattro membri effettivi e due supplenti, scelti tra persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnica e nominati con deliberazione della deputazione provinciale, approvata dal Prefetto.

Il Prefetto e l'intendente di finanza designano rispettivamente come supplenti un consigliere di Prefettura, un funzionario di ragioneria della Prefettura e un funzionario dell'Intendenza.

I supplenti non intervengono alle sedute della giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.

Per la validità delle deliberazioni della giunta in sede amministrativa è sufficiente l'intervento di cinque membri. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 10

Non possono far parte della giunta provinciale amministrativa:

a) il presidente, il vice presidente e i membri della deputazione provinciale;

b) i sindaci e gli assessori dei comuni della provincia;

c) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

d) coloro che non abbiano i requisiti per la nomina ad assessore a norma del vigente ordinamento delle Corti d'Assise;

e) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio dell'esattoria o della ricevitoria.

Art. 11

In caso di scioglimento della deputazione provinciale, i membri elettivi della giunta provinciale amministrativa decadono di diritto, restando in carica fino alla nomina dei nuovi membri.

I membri elettivi che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dalla giunta stessa su proposta del presidente, sentiti gli interessati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Alle vacanze che si verificano tra i membri elettivi si provvede sostituendo al titolare cessato il supplente anziano.

Quando siano venuti a mancare tutti i supplenti la deputazione provvede a sostituirli con nuove nomine.

Art. 12

Ai membri elettivi della giunta provinciale amministrativa è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, nella misura determinata con decreto del Ministro dell'Interno.

La relativa spesa è a carico dell'Amministrazione provinciale.

Art. 13

Sono abrogate le norme del T. U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive disposizioni contrarie o incompatibili con il presente decreto.

I Prefetti provvederanno alla nomina degli assessori comunali e dei deputati provinciali entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le deputazioni provinciali provvederanno entro un mese dalla data del loro insediamento alla nomina dei membri elettivi della giunta provinciale amministrativa in sostituzione dei membri di nomina ministeriale in carica.

Art. 14

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 4 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE

Visto
Il Guardasigilli: GUASCO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 30 dicembre 1943.
Trattamento di missione.

IL CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B;
Ritenuta la necessità di regolare il trattamento di missione per il personale statale fuori sede in servizio presso le Amministrazioni centrali;

Di concerto con il Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Determina:

Le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B troveranno applicazione per tutti i dipendenti statali che si trovino a prestare servizio, fuori della propria residenza ordinaria, presso gli uffici delle Amministrazioni centrali con decorrenza dall'8 settembre 1943.

P. M. 151, 30 dicembre 1943.

BADOGLIO - JUNG

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 5 aprile 1944.
Nomina del Commissario della Società Mineraria Carbonifera Sarda.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto l'atto costitutivo della Società Mineraria Carbonifera Sarda, Anonima per azioni con sede in Roma, in data 9 dicembre 1933, rogito notaio Sandrin Bruno;
Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle presenti contingenze, alla gestione delle sedi secondarie, site nel territorio liberato, della Società predetta;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Ing. Bruno Sanna è nominato Commissario della Società Mineraria Carbonifera Sarda, Anonima per azioni, costituita con atto del 9 dicembre 1933, rogito notaio Sandrin Bruno, per provvedere alla gestione delle sedi secondarie della Società stessa nel territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi di amministrazione, esercitando tutti i poteri che, ai sensi dell'atto costitutivo, spettano al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea della Società in relazione alla sua amministrazione.

Art. 3

Con deliberazione del Commissario, soggetta alla preventiva approvazione del Ministro delle Finanze e di quello dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, sarà costituito un comitato, le attribuzioni del quale saranno stabilite nella deliberazione anzidetta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 5 aprile 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE del 18 marzo 1944.

Norme speciali per le operazioni sui buoni del Tesoro ordinari nei territori dell'Italia liberata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 della legge 17 giugno 1943, n. 528 che dà facoltà al Ministro per le Finanze di emettere buoni del Tesoro ordinari secondo le norme stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di dettare norme speciali per le operazioni sui Buoni del Tesoro ordinari da compiere nei territori dell'Italia liberata ove lo stato di guerra impedisce il rifornimento alle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale dei titoli definitivi dei buoni stessi, da consegnare agli acquirenti di essi, in luogo della ricevuta provvisoria mod. 49-T.;

Decreta:

Art. 1

Le Filiali dell'Istituto di emissione operanti nei territori dell'Italia liberata sono autorizzate a compiere operazioni di sconto e di anticipazioni sui buoni del Tesoro ordinari rappresentati dalle ricevute provvisorie mod. 49-T., rilasciate dalle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale della provincia, ai sensi dell'articolo 1041 delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro, agli acquirenti dei buoni medesimi.

Art. 2

Salvo per quanto è disposto col precedente articolo, le ricevute provvisorie mod. 49-T. sostitutive dei buoni del Tesoro ordinari sottoscritti nei territori dell'Italia liberata, non sono girabili.

Il rimborso dei buoni predetti al portatore e di libera disponibilità sarà eseguito alla scadenza dalla stessa Sezione di R. Tesoreria che ha emessa la ricevuta provvisoria mod. 49-T. contro quietanza dell'intestatario da apporsi sulla ricevuta medesima e previo accertamento della sua perfetta corrispondenza con la relativa matrice da cui venne staccata.

Quando invece gli intestatari delle ripetute ricevute non abbiano la libera disponibilità dei buoni da esse rappresentati non si dovrà procedere al rimborso senza alligarvi la copia dell'autorizzazione della Direzione Generale del Tesoro da richiedersi in precedenza.

Art. 3

Le Sezioni di R. Tesoreria Provinciale sono autorizzate a comprendere nella contabilità dei buoni del Tesoro ordinari rimborsati le suddette ricevute provvisorie mod. 49-T. che siano regolarmente quietanzate, annullate e perforate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Salerno, 18 marzo 1944.

IL MINISTRO
JUNG

DECRETO MINISTERIALE DEL 19 aprile 1944.

Reiscrizione del Rag. Italo Forti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. D. L. 24-7-1936, n. 1544, convertito nella legge 3-4-1937, n. 517, e relative norme di attuazione contenute nel R. D. 10-2-1937, n. 228;

Visto il D. M. 22-3-1938, col quale il ragioniere Forti Italo fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il D. M. 3-2-1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del rag. Forti perchè appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. D. L. 20-1-1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che, in seguito all'abolizione delle leggi razziali, il rag. Forti ha diritto di essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti;

Decreta:

Il rag. Italo Forti fu Carlo è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, dal quale fu cancellato con D. M. 3-2-1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

Salerno, 19 aprile 1944.

CASATI

TESTI VITTORIO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno

401 D

BRITISH ELEMENT
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/P.G1C/L 25 April 1944

SECRET

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 20 of 19 April 1944.

TO : See Distribution list.

The above issue of G.U. contains the following legislation:

(a) R. Decree Law 27 Jan. 1944, No. 102. Payment of pensions and indemnities to members of the dissolved M.V.S.N. (Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale) and its specialist branches.

(b) R. Decree Law 2) March 44, No. 103. Ordinary pay of privates and Junior NCOs of R. Army, Navy and Air Force. (Private's pay: 5 Lire per day).

(c) R. Decree Law 3 April 1944, No. 104. Status of the R. Navy Officers who are absent from service (in enemy held territory).

(d) R. Decree Law 5 April 1944, No. 105. Status of motor vehicles in liberated provinces. Compulsory declaration of all motor vehicles and spare parts is established and all transfers of motor vehicles after the effective date of this decree are forbidden until further notice. Penalties and confiscation are provided for.

(e) R. Decree Law 6 April 1944, No. 106. Abrogation of the General Commissariat for combustible liquids and constitution of a Commission for apportionment, assignment and distribution of combustible liquids destined for civilian use.

The Interministerial Commission is composed of the Minister of Industry, Commerce and Labor presiding and of four members appointed by interested Ministers. The Presidency shall be in charge of the Liaison with the A.C.C. A machinery is set up for issuance of rationing coupons by certain public offices on basis of apportionment made by the Commission. Excepting small quantities of petrol products for home consumption no combustible liquids shall be sold without presentation of ration coupons.

(f) R. Decree Law 6 April 1944, No. 107. Constitution of a High Commissariat for prisoners of war.

The High Commissioner who is responsible directly to the Chief of Government deals with all matters pertaining to PWs and interned Italian military personnel.

(g) R. Decree Law 6 April 1944, No. 108. Modification of rules complementing the R. Decree Law 15 March 1943 No. 121 on the grant of the status of "Present with the Colors" (presenti alle Bandiere) to military personnel

105

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 20 of 19 April 1944.

TO : See distribution list.

The above issue of G.U. contains the following legislation:

(a) R. Decree Law 27 Jan. 1944, No. 102. Payment of pensions and indemnities to members of the dissolved M.V.S.N. (Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale) and its specialist branches.

(b) R. Decree Law 23 March 44, No. 103. Ordinary pay of privates and Junior NCOs of R. Army, Navy and Air Force. (Private's pay: 5 Lire per day).

(c) R. Decree Law 3 April 1944, No. 104. Status of the R. Navy Officers who are absent from service (in enemy held territory).

(d) R. Decree Law 5 April 1944, No. 105. Census of motor vehicles in liberated provinces. Compulsory declaration of all motor vehicles and spare parts is established and all transfers of motor vehicles after the effective date of this decree are forbidden until further notice. Penalties and confiscation are provided for.

(e) R. Decree Law 6 April 1944, No. 106. Abrogation of the General Commissariat for combustible liquids and constitution of a Commission for apportionment, assignment and distribution of combustible liquids destined for civilian use.

The Interministerial Commission is composed of the Minister of Industry, Commerce and Labor presidding and of four members appointed by interested Ministers. The President shall be in charge of the liaison with the A.C.C. A machinery is set up for issuance of rationing coupons by certain public offices on basis of apportionment made by the Commission. Excepting small quantities of petrol products for home consumption no combustible liquids shall be sold without presentation of ration coupons.

(f) R. Decree Law 6 April 1944, No. 107. Constitution of a High Commissariat for prisoners of war.

The High Commissioner who is responsible directly to the Chief of Government deals with all matters pertaining to PWs and interned Italian military personnel.

(g) R. Decree Law 6 April 1944, No. 108. Modification of rules complementing the R. Decree Law 19 March 1943 No. 121 on the grant of the status of "Present with the Colors" (Presenti alle Bandiere) to military personnel or persons of same standing who died in consequence of wounds, injuries or diseases contracted in war service or who have been officially declared missing. 106

(h) R. Decree Law 12 April 1944, No. 109. Establishment for duration of the war and in derogation of Arts. 11 and 68 of R. Decree 30 Dec. 1923 No. 2960 of a single Commission for civil personnel matters in each Department of the State Administrations.

The Commissions set up in each Department shall perform the functions of the Administrative Councils and Disciplinary Commissions and similar organs.

(i) R. Decree Law 13 April 1944, No. 110. Establishment of a High Commissariat for national purgation of Fascism.

A High Commissioner will be appointed by Royal Decree and subsequent provisions issued by the Chief of Government will specify his powers and tasks.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(j) Royal Decree 15 April 1944, Appointment of a High Commissioner for national purgation of fascism. (Sig. Tito SARACENI).

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours Saturday, 29 April 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. A. [illegible]D, Major
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Saturday, 29 April 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno direct to the Legal Subcommission and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. G. HAMMOND, Major
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto Corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, Mercoledì 19 Aprile 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati.	

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 27 Gennaio 1944, N. 102.
Trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla disciolta M. V. S. N. e sue specialità . . . . . Pag. 129

REGIO DECRETO LEGGE 28 Marzo 1944, N. 105.
Paghe ordinarie dei militari di truppa del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica . . . . . Pag. 131

REGIO DECRETO LEGGE 8 Aprile 1944, N. 104.
Stato degli Ufficiali della R. Marina non presenti in servizio . . . . . Pag. 132

REGIO DECRETO LEGGE 5 aprile 1944, N. 105.
Censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate . . . . . Pag. 132

REGIO DECRETO LEGGE 6 Aprile 1944, N. 106.
Soppressione del Commissariato Generale per i combustibili liquidi e istituzione di una Commissione per la ripartizione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili . . . . . Pag. 134

REGIO DECRETO LEGGE 6 Aprile 1944, N. 107.
per la durata dell'attuale stato di guerra, di una Commissione unica, per ciascun Dicastero, per gli affari del personale civile delle Amministrazioni dello Stato. . . Pag. 138

REGIO DECRETO LEGGE 13 Aprile 1944, N. 110.
Istituzione di un Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo Pag. 140

REGIO DECRETO 13 Aprile 1944.
Nomina dell'Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo . Pag. 140

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 27 Gennaio 1944, N. 102

Trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO [illegible]
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE [illegible]

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno: Abb. anno L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. anno L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI - sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle:
Nel Regno: Abbonamento annuo L. 100; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abbonamento annuo L. 200; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati.

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno: Abb. anno L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. anno L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 27 Gennaio 1944, N. 102.
Trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla disciolta M. V. S. N. e sue specialità . . . . . Pag. 129

REGIO DECRETO LEGGE 28 Marzo 1944, N. 105.
Paghe ordinarie dei militari di truppa del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica . . . . . Pag. 131

REGIO DECRETO LEGGE 3 Aprile 1944, N. 104.
Stato degli Ufficiali della R. Marina non presenti in servizio . . . . . Pag. 132

REGIO DECRETO LEGGE 5 aprile 1944, N. 105.
Censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate . . . . . Pag. 132

REGIO DECRETO LEGGE 6 Aprile 1944, N. 106.
Soppressione del Commissariato Generale per i combustibili liquidi e istituzione di una Commissione per la ripartizione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili . . . . . Pag. 134

REGIO DECRETO LEGGE 6 Aprile 1944, N. 107.
Istituzione di un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra. . . . . Pag. 136

REGIO DECRETO LEGGE 6 Aprile 1944, N. 108.
Modifica delle norme integrative del R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, sulla concessione del trattamento di « Presenti alle Bandiere » ai militari ed ai militarizzati deceduti per ferite, lesioni od infermità riportate o contratte per servizio di guerra o che siano, nelle stesse circostanze, dichiarati irreperibili . . . . . Pag. 137

REGIO DECRETO LEGGE 12 Aprile 1944, N. 109.
Costituzione, in deroga agli articoli 11 e 69 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e per la durata dell'attuale stato di guerra, di una Commissione unica, per ciascun Dicastero, per gli affari del personale civile delle Amministrazioni dello Stato. . . Pag. 138

REGIO DECRETO LEGGE 13 Aprile 1944, N. 110.
Istituzione di un Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo Pag. 140

REGIO DECRETO 13 Aprile 1944.
Nomina dell'Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo . Pag. 140

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 27 Gennaio 1944, N. 102

Trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1282, che ha approvato il nuovo statuto della « Sezione per assegni vitalizi » dell'opera di previdenza della M.V.S.N.;

Visto il R. decreto 19 maggio 1939, n. 785, che ha aggiornato il nuovo statuto predetto;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, concernente lo scioglimento della milizia volontaria sicurezza nazionale e delle milizie speciali;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra di concerto con i Ministri della Marina e dell'Aeronautica e con i Sottosegretari all'Interno, alla Grazia e Giustizia, alle Finanze, ai Lavori Pubblici, all'Agricoltura e Foreste e alle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli ufficiali della disciolta M. V. S. N. e sue specialità che siano cessati dal servizio sotto la data del 31 dicembre 1943 o successivamente, qualora contino almeno 20 anni di servizio permanente effettivo, dei quali almeno 5 di iscrizione all'Opera di previdenza della milizia, liquideranno il trattamento di pensione stabilito nello statuto della « Sezione per assegni vitalizi » dell'Opera di previdenza della M. V. S. N., approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1282, e successive modificazioni, a prescindere dal limite di età fissato nella tabella a) annessa al decreto stesso.

Art. 2

Il trattamento di pensione ai sottufficiali in servizio permanente effettivo della M.V.S.N. e sue specialità sarà eguale a quello che agli stessi verrebbe liquidato come sottufficiali di carriera del R. Esercito aventi stipendio o paga iniziali e pari numero di anni di servizio.

Art. 3

servizio, non avranno maturati gli anni di servio per conseguire la pensione, sarà corrisposto:

— agli ufficiali una indennità, una volta tanto, pari ad un dodicesimo del solo stipendio annuo per quanti sono gli anni di servizio;

— ai sottufficiali una indennità, una volta tanto, pari a tante mensilità di stipendio o paga per quanti sono gli anni di servizio.

Rimane salva la facoltà concessa ai competenti Ministeri dal 3° comma dell'articolo 3 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, di attribuire, in luogo del trattamento di quiescenza, in base a valutazione insindacabile degli stessi, il trattamento di pensione non superiore al minimo.

Art. 5

A tutti gli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità, se in possesso dei titoli richiesti, sarà corrisposta, oltre il trattamento di pensione o di quiescenza, l'indennità di cessazione dal servizio che sarebbe stata ad essi liquidata dalla « Sezione per indennità e sussidi » dell'Opera di previdenza della milizia.

L'indennità di cessazione dal servizio sarà corrisposta a tutti indistintamente i componenti la milizia e sue specialità che cessino dal servizio permanente o continuativo o temporaneo, sempre che abbiano prestato non meno di 6 anni di servizio effettivo ed abbiano sempre versati i contributi mensili stabiliti per ciascun grado dell'Opera di previdenza.

Art. 6

Le somme occorrenti per la liquidazione provvisoria delle pensioni, del trattamento di quiescenza e dell'indennità di cessazione dal servizio, saranno anticipate sui fondi del bilancio dello Stato, salvo regolamento, appena possibile, con l'Opera di previdenza delle disciolte milizie.

Art. 7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra di concerto con i Ministri della Marina e dell'Aeronautica e con i Sottosegretari all'Interno, alla Grazia e Giustizia, alle Finanze, ai Lavori Pubblici, all'Agricoltura e Foreste e alle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli ufficiali della disciolta M. V. S. N. e sue specialità che siano cessati dal servizio sotto la data del 31 dicembre 1943 o successivamente, qualora contino almeno 20 anni di servizio permanente effettivo, dei quali almeno 5 di iscrizione all'Opera di previdenza della milizia, liquideranno il trattamento di pensione stabilito nello statuto della « Sezione per assegni vitalizi » dell'Opera di previdenza della M. V. S. N., approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1282, e successive modificazioni, a prescindere dal limite di età fissato nella tabella a) annessa al decreto stesso.

Art. 2

Il trattamento di pensione ai sottufficiali in servizio permanente effettivo della M.V.S.N. e sue specialità sarà eguale a quello che agli stessi verrebbe liquidato come sottufficiali di carriera del R. Esercito aventi stipendio o paga iniziali e pari numero di anni di servizio.

Art. 3

Ai graduati e militari di truppa in s. p. e. della M.V.S.N. e sue specialità che siano cessati o cesseranno dal servizio sarà corrisposta, una volta tanto, una indennità pari ad una mensilità di paga per ogni anno intero di servizio.

Art. 4

Agli ufficiali e sottufficiali della M.V.S.N. e sue specialità che, alla data di cessazione dal

Romane salva la facoltà concessa ai competenti Ministeri dal 3° comma dell'articolo 3 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, di attribuire, in luogo del trattamento di quiescenza, in base a valutazione insindacabile degli stessi, il trattamento di pensione non superiore al minimo.

Art. 5

A tutti gli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità, se in possesso dei titoli richiesti, sarà corrisposta, oltre il trattamento di pensione o di quiescenza, l'indennità di cessazione dal servizio che sarebbe stata ad essi liquidata dalla « Sezione per indennità e sussidi » dell'Opera di previdenza della milizia.

L'indennità di cessazione dal servizio sarà corrisposta a tutti indistintamente i componenti la milizia e sue specialità che cessino dal servizio permanente o continuativo o temporaneo, sempre che abbiano prestato non meno di 6 anni di servizio effettivo ed abbiano sempre versati i contributi mensili stabiliti per ciascun grado dell'Opera di previdenza.

Art. 6

Le somme occorrenti per la liquidazione provvisoria delle pensioni, del trattamento di quiescenza e dell'indennità di cessazione dal servizio, saranno anticipate sui fondi del bilancio dello Stato, salvo regolamento, appena possibile, con l'Opera di previdenza delle disciolte milizie.

Art. 7

A decorrere dal 1.° dicembre 1943, è istituita alle dipendenze del Ministero della Guerra una commissione militare per lo scioglimento della M.V.S.N., delle specialità della stessa e delle milizie speciali (C.M.S.M.) col compito di attuare i provvedimenti relativi allo scioglimento delle milizie suddette.

Per quanto riguarda la milizia artiglieria marittima, tali compiti sono devoluti al Ministero della Marina.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La C.M.S.M. esercita tutte le facoltà previste dal R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12/B, per quanto riflette la liquidazione provvisoria delle pensioni al personale della M.V.S.N. e sue specialità, sostituendosi in pieno alle commissioni provinciali di cui all'art. 1 del detto R. decreto-legge.

Art. 8

La commissione militare scioglimento milizia può autorizzare gli uffici provinciali del tesoro a corrispondere al personale che ha diritto a trattamento di pensione anticipazioni mensili pari alla metà del solo stipendio.

Il ricupero delle somme così erogate sarà effettuato mediante trattenuta integrale, e fino a completa concorrenza, sulle rate di pensione provvisoria spettanti in base alla liquidazione disposta dalla commissione stessa.

Art. 9

Il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

B. BISTE — DE COURTEN — SANDALLI — REALE

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Guerra d'intesa con i Ministri per la Marina, per l'Aeronautica e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le paghe ordinarie giornaliere dei militari di truppa appartenenti al R. Esercito, alla R. Marina ed alla R. Aeronautica sono stabilite nella misura unica che segue, comprensiva della integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B:

— soldato, comune di 2. classe a terra, aviere in servizio di leva o richiamato . L. 5,00
— caporale, comune di 1. classe a terra, aviere scelto in servizio di leva o richiamato L. 5,70
— caporal maggiore, sottocapo a terra, primo aviere in servizio di leva o richiamato L. 6,70

Le paghe predette s'intendono al netto di ogni ritenuta e sono ridotte o sospese durante i periodi di punizione secondo le norme in vigore presso ciascuna forza armata.

Art. 2

Le paghe previste dal precedente art. 1 sono aumentate delle aliquote attualmente corrisposte ai graduati di truppa (caporali e caporal-maggiori e gradi corrispondenti della R. M. e della R. A.) per effetto di ferme speciali alle quali i graduati stessi sono vincolati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La commissione militare scioglimento milizia può autorizzare gli uffici provinciali del tesoro a corrispondere al personale che ha diritto a trattamento di pensione anticipazioni mensili pari alla metà del solo stipendio.

Il ricupero delle somme così erogate sarà effettuato mediante trattenuta integrale, e fino a completa concorrenza, sulle rate di pensione provvisoria spettanti in base alla liquidazione disposta dalla commissione stessa.

Art. 9

Il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — SANDALLI — REALE DE SANTIS — JUNG — ORLANDO — DE CARO SICILIANI — DI RAIMONDO

Visto

Il Guardasigilli CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 23 Marzo 1944. N. 103.

Paghe ordinarie dei Militari di truppa del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.

per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Guerra d'intesa con i Ministri per la Marina, per l'Aeronautica e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le paghe ordinarie giornaliere dei militari di truppa appartenenti al R. Esercito, alla R. Marina ed alla R. Aeronautica sono stabilite nella misura unica che segue, comprensiva della integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B:

— soldato, comune di 2. classe a terra, aviere in servizio di leva o richiamato . L. 5,00
— caporale, comune di 1. classe a terra, aviere scelto in servizio di leva o richiamato L. 5,70
— caporal maggiore, sottocapo a terra, primo aviere in servizio di leva o richiamato L. 6,70

Le paghe predette s'intendono al netto di ogni ritenuta e sono ridotte o sospese durante i periodi di punizione secondo le norme in vigore presso ciascuna forza armata.

Art. 2

Le paghe previste dal precedente art. 1 sono aumentate delle aliquote attualmente corrisposte ai graduati di truppa (caporali e caporal-maggiori e gradi corrispondenti della R. M. e della R. A.) per effetto di ferme speciali alle quali i graduati stessi sono vincolati.

Art. 3

Il presente decreto ha effetto dal 1. marzo 1944, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro della Guerra, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 23 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — ORLANDO — DE COURTEN SANDALLI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 3 Aprile 1944, N. 104.

Stato degli Ufficiali della R. Marina non presenti in servizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397 sullo stato degli Ufficiali della R. Marina e successive modificazioni;

Visto il T. U. delle leggi sull'avanzamento degli Ufficiali dei Corpi Militari della R. Marina approvato con R. D. 1. agosto 1936, n. 1493 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge n. 82 in data 2 marzo 1944 sulla facoltà data al Ministro della Marina di apportare variazioni provvisorie agli organici degli Ufficiali dei vari Corpi Militari della R. Marina;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina di intesa col Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

organici formati in base al predetto R. decreto legge 2 marzo 1944, n. 82, gli Ufficiali rimasti in zona occupata dal nemico.

Le promozioni verranno conferite con riserva di anzianità nei confronti degli Ufficiali eventualmente compresi nei limiti di scrutinio e considerati in soprannumero in virtù del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo che precede sono considerati in zona occupata dal nemico tutti gli Ufficiali che non siano presenti in servizio e che non risultino decaduti, scomparsi, prigionieri o internati.

Art. 3.

Gli Ufficiali in soprannumero di cui all'art. 1 cessano da tale posizione dalla data della loro presentazione ai Comandi Militari italiani, salvo l'esito degli accertamenti disciplinari a norma delle disposizioni in vigore.

Si applicano nei loro confronti le disposizioni contenute nell'art. 36 del Dec. Ministeriale 3 luglio 1926 contenente norme per l'applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, ha effetto dal 1 gennaio 1944.

Il Ministro della Marina è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, addì 3 Aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — DE COURTEN

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 3 Aprile 1944, N. 104.

Stato degli Ufficiali della R. Marina non presenti in servizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397 sullo stato degli Ufficiali della R. Marina e successive modificazioni;

Visto il T. U. delle leggi sull'avanzamento degli Ufficiali dei Corpi Militari della R. Marina approvato con R. D. 1. agosto 1936, n. 1493 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge n. 82 in data 2 marzo 1944 sulla facoltà data al Ministro della Marina di apportare variazioni provvisorie agli organici degli Ufficiali dei vari Corpi Militari della R. Marina;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina di intesa col Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In relazione al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82 e per la durata della presente guerra, è data facoltà al Ministro della Marina di dar corso alle promozioni, nei modi e nei termini previsti dal T. U. delle leggi sull'avanzamento degli Ufficiali della R. Marina, approvato con R. decreto 1 agosto 1936, n. 1493 e successive modificazioni, considerando in soprannumero, rispetto a quadri

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo che precede sono considerati in zona occupata dal nemico tutti gli Ufficiali che non siano presenti in servizio e che non risultino deceduti, scomparsi, prigionieri o internati.

Art. 3.

Gli Ufficiali in soprannumero di cui all'art. 1 cessano da tale posizione dalla data della loro presentazione ai Comandi Militari italiani, salvo l'esito degli accertamenti disciplinari a norma delle disposizioni in vigore.

Si applicano nei loro confronti le disposizioni contenute nell'art. 36 del Dec. Ministeriale 3 luglio 1926 contenente norme per l'applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, ha effetto dal 1 gennaio 1944.

Il Ministro della Marina è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, addì 3 Aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — DE COURTEN

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 5 aprile 1944, N. 105.

Censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1927,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

n. 436, concernente l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico;

Visto il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, per l'attuazione del precedente decreto-legge;

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1933, n. 1740, concernente le norme per la tutela delle strade e per la circolazione;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato delle Comunicazioni, d'intesa con i Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze e della Guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' fatto obbligo a tutti i proprietari di autoveicoli e rimorchi (autovetture, autocarri, autofurgoni, autobus, autoveicoli ad uso speciale, comprese le trattrici stradali, motocicli, moto carrozzette, motocarri, motofurgoni) e relative parti di ricambio ed a tutti coloro che a qualsiasi titolo ne siano possessori o detentori, di farne denunzia all'ufficio del Pubblico Registro Automobilistico qualunque sia lo stato d'uso e di consistenza.

La denunzia è obbligatoria anche per le persone giuridiche, private o pubbliche, ivi compresi lo Stato e gli Enti autarchici territoriali, e sarà effettuata a cura degli organi che ne hanno la normale rappresentanza, ai sensi delle leggi, regolamenti e statuti vigenti, fatta eccezione, però, per gli autoveicoli propri delle Forze Armate dello Stato, della R. Guardia di Finanza, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Diplomatico, dello Stato della Città del Vaticano e di tutti gli enti che usufruiscono, per i loro veicoli, di speciali targhe di riconoscimento.

munque da esso abbandonati in territorio liberato;

d) che siano stati demoliti e della cui avvenuta demolizione non sia stata fatta la prescritta dichiarazione al Pubblico Registro Automobilistico.

Art. 3

Le denunzie devono essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'ufficio provinciale del Pubblico Registro Automobilistico o presso gli uffici comunali e presentate ai Conservatori del Pubblico Registro Automobilistico o ai Sindaci del luogo non oltre il 15 maggio 1944.

Art. 4

E' vietato qualsiasi trasferimento di proprietà di autoveicoli dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto al giorno che sarà fissato con successivo decreto del Ministro delle Comunicazioni quale termine finale delle operazioni di censimento.

Art. 5

Chiunque omette in tutto o in parte la denunzia prescritta dal presente decreto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da uno a quattro mesi o con l'ammenda da lire cinquemila a lire diecimila. In ogni caso l'automezzo non denunziato è soggetto a confisca.

Art. 6

I detentori di autoveicoli altrui che non siano in grado di giustificare il titolo del loro possesso saranno esenti da giudizio e da pena se ottempereranno alle norme circa la denunzia di cui al presente decreto e tengano il veicolo nello stato in cui si trova a disposizione dell'avente diritto.

Se la denunzia riflette autoveicoli [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato delle Comunicazioni, d'intesa con i Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' fatto obbligo a tutti i proprietari di autoveicoli e rimorchi (autovetture, autocarri, autofurgoni, autobus, autoveicoli ad uso speciale, comprese le trattrici stradali, motocicli, moto carrozzette, motocarri, motofurgoni) e relative parti di ricambio ed a tutti coloro che a qualsiasi titolo ne siano possessori o detentori, di farne denunzia all'ufficio del Pubblico Registro Automobilistico qualunque sia lo stato d'uso e di consistenza.

La denunzia è obbligatoria anche per le persone giuridiche, private o pubbliche, ivi compresi lo Stato e gli Enti autarchici territoriali, e sarà effettuata a cura degli organi che ne hanno la normale rappresentanza, ai sensi delle leggi, regolamenti e statuti vigenti, fatta eccezione, però, per gli autoveicoli propri delle Forze Armate dello Stato, della R. Guardia di Finanza, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Diplomatico, dello Stato della Città del Vaticano e di tutti gli enti che usufruiscono, per i loro veicoli, di speciali targhe di riconoscimento.

Art. 2

L'obbligo di cui all'art. 1 incombe anche per gli autoveicoli:

a) che siano stati requisiti in via temporanea o definitiva;

b) che siano stati asportati dal nemico o distrutti in seguito a fatti bellici;

c) che siano stati tolti al nemico o co-

Le denunzie devono essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'ufficio provinciale del Pubblico Registro Automobilistico o presso gli uffici comunali e presentate ai Conservatori del Pubblico Registro Automobilistico o ai Sindaci del luogo non oltre il 15 maggio 1944.

Art. 4

E' vietato qualsiasi trasferimento di proprietà di autoveicoli dal giorno dell' entrata in vigore del presente decreto al giorno che sarà fissato con successivo decreto del Ministro delle Comunicazioni quale termine finale delle operazioni di censimento.

Art. 5

Chiunque omette in tutto o in parte la denunzia prescritta dal presente decreto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da uno a quattro mesi o con l'ammenda da lire cinquemila a lire diecimila. In ogni caso l'automezzo non denunziato è soggetto a confisca.

Art. 6

I detentori di autoveicoli altrui che non siano in grado di giustificare il titolo del loro possesso saranno esenti da giudizio e da pena se ottempereranno alle norme circa la denunzia di cui al presente decreto e tengano il veicolo nello stato in cui si trova a disposizione dell'avente diritto.

Se la denunzia riflette autoveicoli delle Forze Armate o dello Stato compete a coloro che li avranno custoditi o resone possibile il recupero un premio variabile da lire mille a lire cinquemila, a seconda dello stato di conservazione.

Art. 7

L'applicazione del presente decreto, nei territori dello Stato non ancora liberati, verrà

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

stabilita, non appena possibile, con appositi decreti del Ministro delle Comunicazioni.

Art. 8

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale del Regno » — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 5 Aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — CASATI
JUNG — ORLANDO — SICILIANI.

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 106

Soppressione del Commissariato generale per i combustibili liquidi e istituzione di una Commissione per la ripartizione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, convertito nella legge 16 gennaio 1936, n. 387, col quale veniva istituito, alle dipendenze del Ministero delle Corporazioni, l'Ufficio Speciale dei Combustibili liquidi;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 271, concernente la istituzione presso il Ministero delle Corporazioni di uno speciale or-

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri delle Finanze, della Marina, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria del Commercio e del Lavoro e delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Commissariato Generale per i Combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti, istituito con R. decreto 7 settembre 1942, n. 975, è soppresso.

Le funzioni e le attribuzioni allo stesso rimesse sono demandate allo Ufficio Combustibili liquidi istituito con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 271.

Art. 2

Per la durata della presente guerra e fino a quando l'Ufficio Combustibili liquidi non potrà svolgere nel territorio liberato le sue funzioni, i compiti allo stesso demandati per quanto attiene all'approvvigionamento ed alla ripartizione, assegnazione e distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili, sono conferiti temporaneamente ad una « Commissione Interministeriale per i Combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti », istituita presso il Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro.

Detta Commissione è presieduta dal Ministro dell'Industria del Commercio e del Lavoro o da un suo delegato, ed è composta di quattro membri designati, rispettivamente, dal Ministero delle Finanze, dal Ministero della Marina – Direzione Generale della Marina Mercantile –, dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste e dal Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 5 Aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — CASATI
JUNG — ORLANDO — SICILIANI.

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, n. 106

Soppressione del Commissariato generale per i combustibili liquidi e istituzione di una Commissione per la ripartizione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, convertito nella legge 16 gennaio 1936, n. 387, col quale veniva istituito, alle dipendenze del Ministero delle Corporazioni, l'Ufficio Speciale dei Combustibili liquidi;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 271, concernente la istituzione presso il Ministero delle Corporazioni di uno speciale organo denominato « Ufficio combustibili liquidi »;

Visto il R. decreto 7 settembre 1942, n. 975, concernente la istituzione di un Commissariato Generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti;

Visto il R. decreto 9 agosto 1943, n. 718, sul mutamento della denominazione del Ministero delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Commissariato Generale per i Combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti, istituito con R. decreto 7 settembre 1942, n. 975, è soppresso.

Le funzioni e le attribuzioni allo stesso rimesse sono demandate allo Ufficio Combustibili liquidi istituito con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 271.

Art. 2

Per la durata della presente guerra e fino a quando l'Ufficio Combustibili liquidi non potrà svolgere nel territorio liberato le sue funzioni, i compiti allo stesso demandati per quanto attiene all'approvvigionamento ed alla ripartizione, assegnazione e distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili, sono conferiti temporaneamente ad una « Commissione Interministeriale per i Combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti », istituita presso il Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro.

Detta Commissione è presieduta dal Ministro dell'Industria del Commercio e del Lavoro o da un suo delegato, ed è composta di quattro membri designati, rispettivamente, dal Ministero delle Finanze, dal Ministero della Marina – Direzione Generale della Marina Mercantile –, dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste e dal Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione.

Spetta al Presidente, oltre alla firma degli atti della Commissione, il compito di trattare con la Commissione Alleata di Controllo per le assegnazioni di combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti e per tutte le questioni inerenti alla sfera di competenza della Commissione.

Art. 3

La ripartizione delle assegnazioni di com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

bustibili liquidi, carburanti e lubrificanti in genere, ottenute dalla Commissione Alleata di Controllo, sarà fatta di volta in volta dalla Commissione Interministeriale fra le varie categorie di consumatori in base al rispettivo fabbisogno.

A tal fine le richieste presentate dagli interessati dovranno essere inoltrate alla Commissione Interministeriale:

a) dai Consigli dell'Economia, per il tramite del Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro, per gli usi industriali e commerciali e per ogni altro uso non compreso nelle lettere b), c) e d);

b) dagli Ispettorati per la Motorizzazione, per il tramite del Ministero delle Comunicazioni, per gli autoveicoli azionati con mezzi meccanici;

c) dagli Ispettorati Agrari, per il tramite del Ministero dell'Agricoltura, per gli usi agricoli;

d) dalle Capitanerie di Porto, per il tramite della Direzione Generale della Marina Mercantile, per i motoscafi e per i natanti azionati con mezzi meccanici.

La Commissione provvederà alla ripartizione mediante rilascio di « carte di prelevamento dei carburanti » e dei relativi tagliandi, o mediante assegnazione di « buoni di prelevamento di prodotti petroliferi » emessi dal Governo Militare Alleato, in relazione all'effettivo fabbisogno risultante per ogni categoria di consumatori.

Non sarà in nessun caso dato corso a richieste che risultino eccedenti l'effettivo fabbisogno.

Art. 4

La distribuzione delle « carte per il prelevamento di carburanti », e dei « buoni di prelevamento dei prodotti petroliferi », in base alle assegnazioni stabilite dalla Commissione Interministeriale per ogni categoria di consumatori, è affidata:

a) per le Amministrazioni Centrali dello

d) per le aziende agricole, al Ministero dell'Agricoltura, che vi provvede a mezzo degli uffici dipendenti.

In tutti gli altri casi a tale distribuzione si provvede a mezzo dei Consigli Provinciali dell'Economia.

Art. 5

I carburanti e lubrificanti assegnati devono essere utilizzati esclusivamente per l'uso per cui sono stati assegnati.

Le infrazioni a tale prescrizione, oltre alle sanzioni di cui al successivo art. 8, importano la revoca immediata delle concessioni di « carte per il prelevamento di carburanti » e di « buoni di prelevamento di prodotti petroliferi ».

Art. 6

La concessione delle « carte per il prelevamento di carburanti » e dei « buoni di prelevamento di prodotti petroliferi » può essere revocata in ogni momento.

Qualora sia disposta la revoca, i possessori delle carte dei buoni devono farne restituzione all'ufficio dal quale ne abbiano avuta la consegna non oltre cinque giorni dalla comunicazione della revoca.

Uguale obbligo è imposto nel caso in cui vengano meno le ragioni per cui la carta o il buono siano stati rilasciati e nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 5.

Art. 7

E' fatto divieto ai Comitati, alle Società ed alle Ditte comunque autorizzate alla distribuzione di combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti di consegnare i prodotti stessi senza presentazione e ritiro della « carta di prelevamento dei carburanti » e dei relativi tagliandi, o dei « buoni di prelevamento di prodotti petroliferi », emessi dalla Commissione Interministeriale o dal Governo Militare Alleato. (1)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sione Interministeriale:

a) dai Consigli dell'Economia, per il tramite del Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro, per gli usi industriali e commerciali e per ogni altro uso non compreso nelle lettere b), c) e d);

b) dagli Ispettorati per la Motorizzazione, per il tramite del Ministero delle Comunicazioni, per gli autoveicoli azionati con mezzi meccanici;

c) dagli Ispettorati Agrari, per il tramite del Ministero dell'Agricoltura, per gli usi agricoli;

d) dalle Capitanerie di Porto, per il tramite della Direzione Generale della Marina Mercantile, per i motoscafi e per i natanti azionati con mezzi meccanici.

La Commissione provvederà alla ripartizione mediante rilascio di « carte di prelevamento dei carburanti » e dei relativi tagliandi, o mediante assegnazione di « buoni di prelevamento di prodotti petroliferi » emessi dal Governo Militare Alleato, in relazione all'effettivo fabbisogno risultante per ogni categoria di consumatori.

Non sarà in nessun caso dato corso a richieste che risultino eccedenti l'effettivo fabbisogno.

Art. 4

La distribuzione delle « carte per il prelevamento di carburanti », e dei « buoni di prelevamento dei prodotti petroliferi », in base alle assegnazioni stabilite dalla Commissione Interministeriale per ogni categoria di consumatori, è affidata:

a) per le Amministrazioni Centrali dello Stato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) per gli esercenti i servizi pubblici di trasporti in concessione, per gli allievi conducenti e per gli esami di collaudo e di revisione, all'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, che vi provvede a mezzo degli uffici dipendenti;

c) per la Marina Mercantile, alla Direzione Generale della Marina Mercantile, che vi provvede a mezzo degli uffici dipendenti;

I carburanti e lubrificanti assegnati devono essere utilizzati esclusivamente per l'uso per cui sono stati assegnati.

Le infrazioni a tale prescrizione, oltre alle sanzioni di cui al successivo art. 8, importano la revoca immediata delle concessioni di « carte per il prelevamento di carburanti » e di « buoni di prelevamento di prodotti petroliferi ».

Art. 6

La concessione delle « carte per il prelevamento di carburanti » e dei « buoni di prelevamento di prodotti petroliferi » può essere revocata in ogni momento.

Qualora sia disposta la revoca, i possessori delle carte dei buoni devono farne restituzione all'ufficio dal quale ne abbiano avuta la consegna non oltre cinque giorni dalla comunicazione della revoca.

Uguale obbligo è imposto nel caso in cui vengano meno le ragioni per cui la carta o il buono siano stati rilasciati e nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 5.

Art. 7

E' fatto divieto ai Comitati, alle Società ed alle Ditte comunque autorizzate alla distribuzione di combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti di consegnare i prodotti stessi senza presentazione e ritiro della « carta di prelevamento dei carburanti » e dei relativi tagliandi, o dei « buoni di prelevamento di prodotti petroliferi », emessi dalla Commissione Interministeriale o dal Governo Militare Alleato.

Sono eccettuate da tale divieto le forniture per consumo casalingo di piccole quantità di prodotti petroliferi, non eccedenti un litro alla volta, che vengano effettuate da un commerciante autorizzato alla vendita di tali prodotti.

Art. 8

Le trasgressioni alle prescrizioni contenute nel presente decreto sono punite con l'ammen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

da da lire cinquecento a lire diecimila, salvo che il fatto non costituisca reato più grave e come tale sia punibile ai sensi della legge 8 luglio 1941, n. 645.

Ove si tratti di società commerciali, la pena si applica a ciascuno degli amministratori.

Art. 9

Alle spese occorrenti per il funzionamento della Commissione Interministeriale e per l'attuazione dei compiti rimessi al Consiglio Provinciale dell'Economia, si provvede con uno speciale contributo di centesimi trentacinque per litro o chilo, che viene imposto sui prodotti petroliferi distribuiti.

Tale contributo sarà fatto affluire ad una contabilità speciale intestata al Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro, aperta presso il Consiglio Provinciale dell'Economia che verrà designato dal Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro.

Le modalità di riscossione saranno determinate con le norme integrative e regolamentari di cui al successivo art. 10.

Art. 10

Con successivo R. decreto, da emanarsi su proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri delle Finanze, della Marina, dell'Agricoltura e Foreste, dell' Industria del Commercio e del Lavoro e delle Comunicazioni, saranno emanate le norme integrative e regolamentari occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

REGIO DECRETO LEGGE 6 Aprile 1944, N. 107.

Istituzione di un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1615, che dà esecuzione nel Regno alla convenzione stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa con i Ministri dell'Interno, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata della presente guerra, e fino ad un anno dalla conclusione del trattato di pace, è istituito, alle dirette dipendenze del Capo del Governo, un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra.

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri degli Esteri e dell' Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2

L'Alto Commissario:

a) controlla tutti i rapporti di carattere collettivo e individuale che comunque si riferi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

della Commissione Interministeriale e per l'attuazione dei compiti rimessi al Consiglio Provinciale dell'Economia, si provvede con uno speciale contributo di centesimi trentacinque per litro o chilo, che viene imposto sui prodotti petroliferi distribuiti.

Tale contributo sarà fatto affluire ad una contabilità speciale intestata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, aperta presso il Consiglio Provinciale dell'Economia che verrà designato dal Ministero dell'Industria del Commercio e del Lavoro.

Le modalità di riscossione saranno determinate con le norme integrative e regolamentari di cui al successivo art. 10.

Art. 10

Con successivo R. decreto, da emanarsi su proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri delle Finanze, della Marina, dell'Agricoltura e Foreste, dell' Industria del Commercio e del Lavoro e delle Comunicazioni, saranno emanate le norme integrative e regolamentari occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — DE COURTEN
LUCIFERO — CORBINO — SICILIANI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1615, che dà esecuzione nel Regno alla convenzione stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 10 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli Affari Esteri, d'intesa con i Ministri dell'Interno, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata della presente guerra, e fino ad un anno dalla conclusione del trattato di pace, è istituito, alle dirette dipendenze del Capo del Governo, un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra.

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri degli Esteri e dell' Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2

L'Alto Commissario:

a) controlla tutti i rapporti di carattere collettivo o individuale che comunque si riferiscano ai prigionieri di guerra e ai militari internati italiani, nonchè al loro stato, al loro trattamento, al loro impiego ed al loro rimpatrio;

b) sovraintende all'assistenza materiale e morale dei prigionieri di guerra e dei militari internati, fino all'atto del loro rimpatrio.

Art. 3

Per l'attuazione dei compiti di cui all' articolo che precede, l'Alto Commissario:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

a) promuove a mezzo del Ministero degli Affari Esteri i necessari rapporti con le Autorità competenti delle potenze detentrici;

b) corrisponde direttamente, nelle questioni di sua competenza, con la Commissione Alleata di Controllo e con gli organi da questa dipendenti;

c) corrisponde direttamente con i Ministeri e con tutti gli enti pubblici incaricati dell'assistenza dei prigionieri di guerra e ne richiede la collaborazione per tutte le esigenze delle sue attribuzioni;

d) ripartisce i compiti relativi all'assistenza dei prigionieri di guerra, dei militari internati e delle loro famiglie, fra gli uffici dipendenti e le istituzioni già ad essi interessate;

e) provvede, d'intesa col Ministro degli Esteri, per le temporanee missioni in paese estero che possano occorrere per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 4

L'Alto Commissario risiede nella località ove ha sede il Capo del Governo.

Esso può distaccare alcuni dei suoi uffici o sezioni di questi in altre località del territorio del Regno.

Art. 5

L'Alto Commissario ha alle sue dipendenze un Segretario generale scelto, su sua designazione, tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al quinto o fra gli ufficiali delle Forze Armate di grado equiparato, e nominato con decreto del Capo del Governo.

Art. 6

All'Alto Commissario spetta una indennità di carica che sarà determinata con decreto del Capo del Governo, d'intesa col Ministro delle Finanze, sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 8

Con decreto del Ministro delle Finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri degli Esteri, dell'Interno, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica, saranno emanate le disposizioni che potessero occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — JUNG
ORLANDO — DE COURTEN — SANDALLI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, N. 108

Modifica delle norme integrative del R. decreto legge 15 marzo 1943, n. 121, sulla concessione del trattamento di «Pensanti alle Bandiere» ai militari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) corrisponde direttamente con i Ministeri e con tutti gli enti pubblici incaricati dell'assistenza dei prigionieri di guerra e ne richiede la collaborazione per tutte le esigenze delle sue attribuzioni;

d) ripartisce i compiti relativi all'assistenza dei prigionieri di guerra, dei militari internati e delle loro famiglie, fra gli uffici dipendenti e le istituzioni già ad essi interessate;

e) provvede, d'intesa col Ministro degli Esteri, per le temporanee missioni in paese estero che possano occorrere per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 4

L'Alto Commissario risiede nella località ove ha sede il Capo del Governo.

Esso può distaccare alcuni dei suoi uffici o sezioni di questi in altre località del territorio del Regno.

Art. 5

L'Alto Commissario ha alle sue dipendenze un Segretario generale scelto, su sua designazione, tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al quinto o fra gli ufficiali delle Forze Armate di grado equiparato, e nominato con decreto del Capo del Governo.

Art. 6

All'Alto Commissario spetta una indennità di carica che sarà determinata con decreto del Capo del Governo, d'intesa col Ministro delle Finanze.

Art. 7

L'Alto Commissario provvede al funzionamento dei propri uffici con personale comandato dipendente dall'Amministrazione dello Stato e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato e avCon decreto del Ministro delle Finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Ministri degli Esteri, dell'Interno, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica, saranno emanate le disposizioni che potessero occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — JUNG
ORLANDO — DE COURTEN — SANDALLI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 6 aprile 1944, N. 108

Modifica delle norme integrative del R. decreto legge 15 marzo 1943, n. 121, sulla concessione del trattamento di «Presenti alle Bandiere» ai militari ed ai militarizzati deceduti per ferite, lesioni da infermità riportate o contratte per servizio di guerra o che siano, nelle stesse circostanze, dichiarati irreperibili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 aprile 1943, n. 681;

Visto il R. decreto - legge 24 gennaio 1944, n. 18;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di decadenza di tre mesi dalla data di partecipazione dell'avvenuto decesso o della dichiarazione di irreperibilità, del militare o militarizzato considerato «Presente alle Bandiere», assegnato nell'art. 3 comma terzo del R. decreto 5 aprile 1943, n. 681, per la presentazione della domanda rivolta a conseguire il trattamento preveduto dall'art. 2 del R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, è prorogato a tre mesi dalla conclusione della pace.

Restano sanate le decadenze dal diritto a tale trattamento che si fossero verificate per la mancata presentazione della domanda nel termine di cui sopra.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 2 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — ORLANDO
DE COURTEN — SANDALLI

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per tutta la durata della presente guerra e fino alla conclusione della pace le attribuzioni e i poteri nella materia di personale e disciplinare, spettanti ai Consigli di Amministrazione e alle Commissioni di disciplina ed organi similari, vengono demandati, in deroga alle norme vigenti, ad una unica Commissione per gli affari del personale da costituirsi presso ciascun Dicastero.

Tale Commissione è presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, o, in caso di assenza o di altro legittimo impedimento degli stessi, da un alto funzionario dei ruoli del rispettivo Dicastero, designato dal Ministro; ed è composta, per ogni Amministrazione, di tre funzionari da scegliersi dal Ministro tra i più elevati in grado dei detti ruoli e del competente capo del personale o del funzionario di ruolo dell'Amministrazione Centrale al quale ne siano state attribuite le funzioni, purchè di grado non inferiore al nono.

Un impiegato del Ministero, di grado non inferiore al nono, esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti, compreso il Presidente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e dell'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di decadenza di tre mesi dalla data di partecipazione dell'avvenuto decesso o della dichiarazione di irreperibilità, del militare o militarizzato considerato «Presente alle Bandiere», assegnato nell'art. 3 comma terzo del R. decreto 5 aprile 1943, n. 681, per la presentazione della domanda rivolta a conseguire il trattamento preveduto dall'art. 2 del R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, è prorogato a tre mesi dalla conclusione della pace.

Restano sanate le decadenze dal diritto a tale trattamento che si fossero verificate per la mancata presentazione della domanda nel termine di cui sopra.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 6 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — ORLANDO
DE COURTEN — SANDALLI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 109

Costituzione, in deroga agli articoli 11 e 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e per la durata dell'attuale stato di guerra, di una Commissione unica, per ciascun Dicastero, per gli affari del personale civile delle Amministrazioni dello Stato.

n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per tutta la durata della presente guerra e fino alla conclusione della pace le attribuzioni e i poteri nella materia di personale e disciplinare, spettanti ai Consigli di Amministrazione e alle Commissioni di disciplina ed organi similari, vengono demandati, in deroga alle norme vigenti, ad una unica Commissione per gli affari del personale da costituirsi presso ciascun Dicastero.

Tale Commissione è presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, o, in caso di assenza o di altro legittimo impedimento degli stessi, da un alto funzionario dei ruoli del rispettivo Dicastero, designato dal Ministro; ed è composta, per ogni Amministrazione, di tre funzionari da scegliersi dal Ministro tra i più elevati in grado dei detti ruoli e del competente capo del personale o del funzionario di ruolo dell'Amministrazione Centrale al quale ne siano state attribuite le funzioni, purchè di grado non inferiore al nono.

Un impiegato del Ministero, di grado non inferiore al nono, esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti, compreso il Presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, ove questi sia il Ministro o il Sottosegretario di Stato; se la Commissione è invece presieduta da un funzionario designato dal Ministro, la deliberazione si ritiene favorevole all'impiegato.

Art. 2

Le disposizioni dell'art. 1 si applicano an-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

che al personale della magistratura dell'ordine giudiziario, al personale insegnante universitario ed al personale dipendente dal Ministero delle Comunicazioni.

Per il personale della magistratura dell'ordine giudiziario la Commissione, istituita presso il Ministero di Grazia e Giustizia, è composta di quattro magistrati di grado non inferiore al quinto, dei quali uno deve essere scelto nel ruolo della magistratura requirente.

Per il personale insegnante universitario alla Commissione, istituita presso il Ministero dell'Educazione Nazionale, vengono aggregati due professori ordinari delle RR. Università.

Per il personale dipendente dal Ministero delle Comunicazioni sono istituite, in luogo di una sola, tre Commissioni distinte presso il detto Dicastero, per il personale delle Ferrovie dello Stato, per il personale dipendente dall'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, e per il personale delle Poste e Telecomunicazioni.

Art. 3

Per il personale del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato, dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per tutto il personale amministrato in base a norme speciali e che non rientra nella competenza dei singoli Ministeri, è costituita una Commissione unica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da nominarsi dal Capo del Governo.

Tale Commissione è composta di quattro funzionari da scegliersi tra i più elevati in grado, ed in ogni caso di grado non inferiore al quinto, dei ruoli del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato e della Presidenza del Consiglio, possibilmente uno per ogni ruolo, ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, o, in mancanza, da un funzionario dei detti ruoli, di grado non inferiore al quarto, designato dal Capo del Governo.

Art. 4

La Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno è integrata con un segretario comunale generale di prima classe, ovvero con un segretario provinciale generale di prima classe quando debba occuparsi di affari riguardanti rispettivamente il personale dei segretari comunali e quello dei segretari provinciali.

Alla Commissione istituita presso il Ministero dei Lavori Pubblici, quando debba occuparsi di affari riguardanti il personale del ruolo tecnico dipendente dallo stesso Ministero, è aggregato un funzionario di quel ruolo, di grado non inferiore al sesto.

Art. 5

La trattazione degli affari riguardanti il personale dipendente da Ministeri, che siano retti ad interim dal titolare di altro Dicastero, è demandata alla Commissione istituita presso tale Dicastero, fino a quando i Ministeri stessi non potranno costituire la Commissione con proprio personale, chiamando a farne parte di volta in volta, quale membro aggiunto, il funzionario di gruppo A di grado più elevato dell'Amministrazione alla quale appartiene l'impiegato sottoposto all'esame o al giudizio della Commissione.

Per le materie riguardanti il personale di ruoli tecnici, partecipa con diritto di voto alle adunanze della Commissione il funzionario di gruppo A più elevato in grado del singolo ruolo, quale secondo membro aggiunto.

Art. 6

Alle Commissioni di cui al presente decreto sono deferite anche le attribuzioni, nella materia disciplinare e di personale di relativa competenza, dei Consigli Superiori e di ogni analogo organo collegiale dell'Amministrazione Centrale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ruolo della magistratura requirente.

Per il personale insegnante universitario alla Commissione, istituita presso il Ministero dell'Educazione Nazionale, vengono aggregati due professori ordinari delle RR. Università.

Per il personale dipendente dal Ministero delle Comunicazioni sono istituite, in luogo di una sola, tre Commissioni distinte presso il detto Dicastero, per il personale delle Ferrovie dello Stato, per il personale dipendente dall'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, e per il personale delle Poste e Telecomunicazioni.

Art. 3

Per il personale del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato, dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per tutto il personale amministrato in base a norme speciali e che non rientra nella competenza dei singoli Ministeri, è costituita una Commissione unica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da nominarsi dal Capo del Governo.

Tale Commissione è composta di quattro funzionari da scegliersi tra i più elevati in grado, ed in ogni caso di grado non inferiore al quinto, dei ruoli del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato e della Presidenza del Consiglio, possibilmente uno per ogni ruolo, ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, o, in mancanza, da un funzionario dei detti ruoli, di grado non inferiore al quarto, designato dal Capo del Governo.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dei predetti ruoli, di grado non inferiore al nono.

Per il personale non appartenente ai ruoli indicati nel primo comma è chiamato di volta in volta a far parte della Commissione, come membro aggiunto, il funzionario di grado più elevato, purchè non inferiore al quinto, del ruolo al quale appartiene l'impiegato sottoposto all'esame o al giudizio della Commissione.

Alla Commissione istituita presso il Ministero dei Lavori Pubblici, quando debba occuparsi di affari riguardanti il personale del ruolo tecnico dipendente dallo stesso Ministero, è aggregato un funzionario di quel ruolo, di grado non inferiore al sesto.

Art. 5

La trattazione degli affari riguardanti il personale dipendente da Ministeri, che siano retti ad interim dal titolare di altro Dicastero, è demandata alla Commissione istituita presso tale Dicastero, fino a quando i Ministeri stessi non potranno costituire la Commissione con proprio personale, chiamando a farne parte di volta in volta, quale membro aggiunto, il funzionario di gruppo A di grado più elevato dell'Amministrazione alla quale appartiene l'impiegato sottoposto all'esame o al giudizio della Commissione.

Per le materie riguardanti il personale di ruoli tecnici, partecipa con diritto di voto alle adunanze della Commissione il funzionario di gruppo A più elevato in grado del singolo ruolo, quale secondo membro aggiunto.

Art. 6

Alle Commissioni di cui al presente decreto sono deferite anche le attribuzioni, nella materia disciplinare e di personale di relativa competenza, dei Consigli Superiori e di ogni analogo organo collegiale dell'Amministrazione Centrale.

Art. 7

Nulla è innovato circa la competenza del Consiglio dei Ministri nei confronti del personale di grado superiore al quinto.

Art. 8

Per quanto non innovato o modificato dalle disposizioni del presente decreto restano ferme

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

le norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e dei particolari ordinamenti.

Art. 9

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono ad ogni effetto quelle dei RR. decreti-legge 9 gennaio 1944, n. 2 e 10 gennaio 1944, n. 10 per gli affari del personale delle Ferrovie dello Stato e delle Poste e Telegrafi.

Art. 10

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 12 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, N. 110

Istituzione di un Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo di intesa coi Ministri dell'Interno e della Grazia e Giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Con successivi provvedimenti, su proposta del Capo del Governo, d'intesa con tutti i Ministri, saranno emanate le disposizioni occorrenti per disciplinare le attribuzioni ed i compiti dell'Alto Commissariato e per regolarne la organizzazione ed il funzionamento.

Art. 3.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato agli stanziamenti dei fondi necessari per il funzionamento dell'Alto Commissariato.

Art. 4.

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — CASATI — JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 13 aprile 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto-legge 13 aprile 1944, n. 110 col quale viene istituito l'Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, di intesa coi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

vie dello Stato e delle Poste e Telegrafi.

Art. 10

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 12 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 aprile 1944, N. 110

Istituzione di un Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto - legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto - legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la epurazione della nazione dal fascismo è istituito con effetto dal 1 marzo 1944 un Alto Commissariato che assume la denominazione di « Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo ».

l'Alto Commissariato e per regolarne la organizzazione ed il funzionamento.

Art. 3.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato agli stanziamenti dei fondi necessari per il funzionamento dell'Alto Commissariato.

Art. 4.

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — CASATI — JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 13 aprile 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto-legge 13 aprile 1944, n. 110 col quale viene istituito l'Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Ministri dell'Interno e della Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il sig. Tito Zaniboni è nominato, con effetto dal 1° marzo 1944, Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo.

Il Capo del Governo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno il 13 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — CASATI

TESTI VITTORIO, *gerente*.

TIPOGRAFIA DITTA CAV. ANTONIO VOLPE — SALERNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Anno 85°

PARTE PRIMA

Salerno, Mercoledì 19 Aprile 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

AVVISO

La divulgazione della Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — nei territori sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata ha funzione di massima informativa.

Delle disposizioni in essa contenute avranno forza e vigore di legge soltanto quelle di cui il Governo Militare Alleato stabilisce la applicazione indicandole, a tale scopo, nell'apposito spazio riservato nell'ultima pagina del Giornale.

Il presente supplemento, di carattere straordinario, contiene la ristampa di quei decreti, già pubblicati in numeri ordinari della Gazzetta, ai quali l'Autorità Militare Alleata intende dare applicazione nel territorio soggetto alla propria amministrazione. Normalmente, per l'avvenire, la eventuale esecutività delle disposizioni risulterà dall'indicazione sopraprecisata nei numeri ordinari della Gazzetta.

SOMMARIO

LEGGE E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 15 novembre 1943, n. 845.
Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico. pag. 2

REGIO DECRETO LEGGE 3 gennaio 1944, n. 1.
Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali. pag. 2

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 56.
Aumento dei prezzi di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo. pag. 3

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58.
Modifiche all'ordinamento didattico Universitario. pag. 4

REGIO DECRETO LEGGE 25 febbraio 1944, n. 63.
Passaggio del Commissariato Generale dell'Alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste. pag. 5

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 69.
Pagamento degli interessi dei buoni del Tesoro novennali 5% a premio, scadenti il 15 settembre 1951, non consegnati. pag. 6

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 70.
Pagamento degli interessi dei certificati di rendita del Consolidato 3,50% (1906) e dei certificati di usufrutto di rendita consolidata 3,50% (1902 e 1906) non riconsegnati. pag. 7

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 71.
Pagamento degli interessi da corrispondere ai possessori dei buoni del Tesoro ordinari e di quelli del Tesoro novennali 4% 15 dicembre 1943, non potuti rimborsare alla loro scadenza. pag. 8

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 72.
Provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra. pag. 8

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 74.
Concessione di una seconda anticipazione su assegni e pensioni liquidate a cittadini italiani da paesi stranieri. pag. 9

REGIO DECRETO LEGGE 2 dicembre 1943, n. 13/B
Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale. pag. 9

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 86.
Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di credito nella Sardegna. pag. 10

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 88.
Modifiche al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti tributari. pag. 11

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 febbraio 1944
Nomina del Vice Commissario della Banca d'Italia. pag. 12

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1944
Norme per l'applicazione del R.D.L. 31 Gennaio 1944, n. 41, per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte dirette delle maggiori spese di riscossione. pag. 14

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

AVVISO

La divulgazione della Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — nei territori sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata ha funzione di massima informativa.

Delle disposizioni in essa contenute avranno forza e vigore di legge soltanto quelle di cui il Governo Militare Alleato stabilisce la applicazione indicandole, a tale scopo, nell'apposito spazio riservato nell'ultima pagina del Giornale.

Il presente supplemento, di carattere straordinario, contiene la ristampa di quei decreti, già pubblicati in numeri ordinari della Gazzetta, ai quali l'Autorità Militare Alleata intende dare applicazione nel territorio soggetto alla propria amministrazione. Normalmente, per l'avvenire, la eventuale esecutività delle disposizioni risulterà dall'indicazione sopraprecisata nei numeri ordinari della Gazzetta.

SOMMARIO

LEGGE E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 15 novembre 1943, n. 8 B.
Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico. pag. 2

REGIO DECRETO LEGGE 3 gennaio 1944, n. 1.
Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali. pag. 2

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 56.
Aumento dei prezzi di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo. pag. 3

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58.
Modifiche all'ordinamento didattico Universitario. pag. 4

REGIO DECRETO LEGGE 25 febbraio 1944, n. 63.
Passaggio del Commissariato Generale dell'Alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste. pag. 5

REGIO DECRETO LEGGE 29 febbraio 1944, n. 65.
Norme integrative del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, relativo alla nomina di un Commissario straordinario per l'Amministrazione del Banco di Napoli. pag. 5

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 67.
Obbligo della corresponsione degli interessi sulle cambiali la cui scadenza fu prorogata. pag. 6

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 69.
Pagamento degli interessi dei buoni del Tesoro novennali 5% a premio, scadenti il 15 settembre 1951, non consegnati. pag. 6

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 70.
Pagamento degli interessi dei certificati di rendita del Consolidato 3,50% (1906) e dei certificati di usufrutto di rendita consolidata 3,50% (1902 e 1906) non riconsegnati. pag. 7

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 71.
Pagamento degli interessi da corrispondere ai possessori dei buoni del Tesoro ordinari e di quelli del Tesoro novennali 4% 15 dicembre 1943, non potuti rimborsare alla loro scadenza. pag. 8

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 72.
Provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra. pag. 8

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 74.
Concessione di una seconda anticipazione su assegni e pensioni liquidate a cittadini italiani da paesi stranieri. pag. 9

REGIO DECRETO LEGGE 2 dicembre 1943, n. 13 B.
Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale. pag. 9

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 86.
Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di credito nella Sardegna. pag. 10

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 88.
Modifiche al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti tributari. pag. 11

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 febbraio 1944
Nomina del Vice Commissario della Banca d'Italia. pag. 12

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1944
Norme per l'applicazione del R.D.L. 31 Gennaio 1944, n. 41, per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte dirette delle maggiori spese di riscossione. pag. 13

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1944.
Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della spesa dei Ministeri. pag. 14

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1944.
Istituzione di un nuovo capitolo di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze. pag. 15

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1944.
Determinazione della misura degli interessi sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di Emissione. pag. 15

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943, n. 8/B

Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa col Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per provvedere alla tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana, aventi la residenza o la sede nel territorio dello Stato occupato dal nemico, può essere nominato un curatore speciale.

Il provvedimento di nomina del curatore speciale determina gli atti che questi ha facoltà di compiere.

Nel compimento degli atti indicati nel provvedimento di nomina, il curatore speciale rappresenta legalmente la persona nel cui interesse la nomina è stata disposta.

La nomina del curatore speciale è disposta, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, da un tribunale sedente in territorio non occupato dal nemico, con decreto emesso in camera di consiglio.

Art. 2

Per provvedere alla gestione delle sedi secondarie, filiali, rappresentanze o agenzie di enti o di società, i cui organi amministrativi si trovano in territorio occupato dal nemico, può essere nominato un commissario.

Il provvedimento di nomina determina quali dei po-

zetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 15 Novembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — PICCARDI

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 18 novembre 1943, n. 1/B)

R. DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 1

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 15 novembre 1925, n. 2071 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 890;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 891;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 924;
Vista la legge 4 luglio 1941, n. 633;
Visto il R.D.L. 19 gennaio 1942, n. 87;
Visto il bando emanato per Nostra delega dal Capo di S. M. Generale del R. E. il 2 ottobre 1943;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la necessità e l'urgenza per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa col Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per provvedere alla tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana, aventi la residenza o la sede nel territorio dello Stato occupato dal nemico, può essere nominato un curatore speciale.

Il provvedimento di nomina del curatore speciale determina gli atti che questi ha facoltà di compiere.

Nel compimento degli atti indicati nel provvedimento di nomina, il curatore speciale rappresenta legalmente la persona nel cui interesse la nomina è stata disposta.

La nomina del curatore speciale è disposta, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, da un tribunale sedente in territorio non occupato dal nemico, con decreto emesso in camera di consiglio.

Art. 2

Per provvedere alla gestione delle sedi secondarie, filiali, rappresentanze o agenzie di enti o di società, i cui organi amministrativi si trovano in territorio occupato dal nemico, può essere nominato un commissario.

Il provvedimento di nomina determina quali dei poteri spettanti agli organi ordinari dell'ente o della società siano demandati al commissario.

Se si tratta di ente pubblico, la nomina del commissario è disposta con provvedimento del Capo del Governo. In ogni altro caso si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gaz-

BADOGLIO — PICCARDI

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 18 novembre 1943, n. 1/B)

R. DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 1

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 15 novembre 1925, n. 2071 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 890;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 891;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 924;
Vista la legge 4 luglio 1941, n. 633;
Visto il R.D.L. 19 gennaio 1942, n. 87;
Visto il bando emanato per Nostra delega dal Capo di S. M. Generale del R. E. il 2 ottobre 1943;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la necessità e l'urgenza per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il corso dei termini di prescrizione è sospeso di diritto fino al 31 dicembre 1944.

È del pari sospeso di diritto fino alla detta data il corso dei termini perentorii, tanto legali quanto convenzionali, portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto qualsiasi, quando sussista la impossibilità di osservarli per cause dipendenti dallo attuale stato di guerra.

La sospensione può essere dichiarata anche di ufficio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2

La sospensione di cui all'art. 1 vale anche per i termini di prescrizione o di decadenza previsti dalle leggi tributarie. Non rimangono invece sospesi i termini relativi al pagamento dei tributi, salvo che il contribuente dimostri la materiale impossibilità dell'adempimento della obbligazione per essersi trovato, allo scadere del termine, in località occupata dal nemico o in località con la quale fossero interrotte le comunicazioni postali e ferroviarie, o perchè l'oggetto del tributo si trovi in dette località.

Art. 3.

Indipendentemente dalle ipotesi previste negli articoli precedenti, il corso dei procedimenti giudiziari civili, amministrativi o riflettenti la materia tributaria può essere sospeso quando risulti che una delle parti si trovi in zona non libera del territorio nazionale.

La sospensione di cui al presente articolo è disposta anche d'ufficio dal giudice o dalla autorità amministrativa competente, con provvedimento inoppugnabile.

Art. 4

Quando non si è dichiarata d'ufficio la sospensione del procedimento, l'istanza deve essere fatta all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, la quale provvede in calce alla domanda.

L'istanza può essere proposta anche all'udienza oralmente, nel qual caso il provvedimento va adottato con verbale.

Il provvedimento suddetto è inoppugnabile.

Egualmente si provvede per l'istanza di sospensione dei termini.

Art. 5

Gli uffici interessati devono tenere uno speciale registro dei provvedimenti adottati a norma degli articoli precedenti.

Art. 6

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1940, n. 890, al R.D.L. 19 gennaio 1942, n. 87 ed sione delle prescrizioni e dei termini di decadenza e quelle per le rinnovazioni ipotecarie hanno effetto dall'8 settembre 1943.

Art. 9

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 1/B).

Il Guardasigilli: BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 12 gennaio 1944, n. 1)

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 56

Aumento dei prezzi di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul Monopolio dei sali e tabacchi.

Ritenuta la necessità di variare il prezzo di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo, in relazione agli aumenti recentemente apportati a detto prodotto;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 11850116

to della obbligazione per essersi trovato, allo scadere del termine, in località occupata dal nemico o in località con la quale fossero interrotte le comunicazioni postali e ferroviarie, o perchè l'oggetto del tributo si trovi in dette località.

Art. 3.

Indipendentemente dalle ipotesi previste negli articoli precedenti, il corso dei procedimenti giudiziari civili, amministrativi o riflettenti la materia tributaria può essere sospeso quando risulti che una delle parti si trovi in zona non libera del territorio nazionale.

La sospensione di cui al presente articolo è disposta anche d'ufficio dal giudice o dalla autorità amministrativa competente, con provvedimento inoppugnabile.

Art. 4

Quando non si è dichiarata d'ufficio la sospensione del procedimento, l'istanza deve essere fatta all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, la quale provvede in calce alla domanda.

L'istanza può essere proposta anche all'udienza oralmente, nel qual caso il provvedimento va adottato con verbale.

Il provvedimento suddetto è inoppugnabile.

Egualmente si provvede per l'istanza di sospensione dei termini.

Art. 5

Gli uffici interessati devono tenere uno speciale registro dei provvedimenti adottati a norma degli articoli precedenti.

Art. 6

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1940, n. 890, al R.D.L. 19 gennaio 1942, n. 87 ed alla legge 9 luglio 1940, n. 924.

Art. 7

I termini per tutte le rinnovazioni ipotecarie, cui debba provvedersi di ufficio o ad istanza di parte, sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1944.

Art. 8

Le disposizioni del presente decreto per la sospen-

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 1/B).

Il Guardasigilli: BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 12 gennaio 1944, n. 1)

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 56

Aumento dei prezzi di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul Monopolio dei sali e tabacchi.

Ritenuta la necessità di variare il prezzo di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo, in relazione agli aumenti recentemente apportati a detto prodotto;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1° febbraio 1944 il prezzo di vendita dei seguenti tipi di sali commestibili per provvista di bordo sono aumentati come segue:

Sale comune	da L.	25	a L.	50	al quintale
Sale macinato	» »	35	» »	70	» »
Sale raffinato	» »	60	» »	120	» »
Sale superiore niveo	» »	180	» »	360	» »

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 23 febbraio 1944, n. 9)

R. DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58

Modifiche all'ordinamento didattico Universitario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visti i RR. decreti 28 novembre 1935, n. 2044, 7 maggio 1936, n. 882, 30 settembre 1938, n. 1652, 5 ottobre 1939, n. 1745, 1° luglio 1940, n. 992 e 5 settembre 1942, n. 1319 riguardanti l'ordinamento didattico universitario;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652 sono apportate le modifiche di cui appresso:

Dagli insegnamenti fondamentali o complementari dei corsi di laurea o di diploma, in cui esso sia compreso, è soppresso quello di « Storia e dottrina del fascismo ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche e per il corso di diploma di magistero in economia e diritto, nonchè per quello di magistero in economia e in filosofia, nonchè per i corsi di diploma di magistero in economia e diritto, di magistero in economia aziendale, e di statistica, l'insegnamento fondamentale o complementare, secondo i vari corsi di laurea o diploma, di « Economia politica corporativa » è limitato a quello di « Economia politica ». Per il corso di laurea in scienze agrarie l'insegnamento fondamentale « Principi di economia generale corporativa e di statistica » è limitato a quello di « Principi di economia politica e di statistica ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e per il corso di diploma in statistica l'insegnamento fondamentale o complementare, secondo i corsi, di « Demografia generale e demografia comparata delle razze » è limitato a quello di « Demografia ».

Per il corso di diploma in statistica gli insegnamenti fondamentali di « Antropometria generale e antropometria comparata delle razze » e di « Statistica sanitaria generale e statistica sanitaria comparata delle razze » sono limitati rispettivamente a quelli di « Antropometria » e di « Statistica sanitaria ».

Per il corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali l'insegnamento complementare di « Sviluppo della popolazione e politica della razza » è limitato a quello di « Sviluppo della popolazione ».

Art. 2

Nella sessione autunnale d'esami dell'anno accademico 1942-43 e relativi appelli straordinari è consentito sostenere l'esame di « Economia politica corporativa » in luogo di quello di « Economia politica » e conseguire la laurea o il diploma senza aver sostenuto l'esame di « Storia e dottrina del fascismo » e di « Diritto Corporativo ».

Art. 3

In conformità delle suindicate variazioni si intendono modificati gli Statuti delle Regie Università ed Istituti d'istruzione superiore.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Guardasigilli: BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 25 febbraio 1944, n. 9)

R. DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58

Modifiche all'ordinamento didattico Universitario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visti i RR. decreti 28 novembre 1935, n. 2044, 7 maggio 1936, n. 882, 30 settembre 1938, n. 1652, 5 ottobre 1939, n. 1745, 1° luglio 1940, n. 992 e 5 settembre 1942, n. 1319 riguardanti l'ordinamento didattico universitario;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652 sono apportate le modifiche di cui appresso:

Dagli insegnamenti fondamentali o complementari dei corsi di laurea o di diploma, in cui esso sia compreso, è soppresso quello di « Storia e dottrina del fascismo ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche e per il corso di diploma di magistero in economia e diritto, nonchè per quello di magistero in economia aziendale, l'insegnamento fondamentale di « Diritto Corporativo » è sostituito con quello di « Diritto del Lavoro »; per il corso di laurea in economia e commercio, l'insegnamento fondamentale di « Diritto corporativo e diritto del lavoro » è limitato a quello di « Diritto del Lavoro ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in economia e commercio e per il corso di diploma in statistica, l'insegnamento fondamentale di « Principi di economia generale corporativa e di [illegible] è limitato a quello di « Principi di economia politica e di statistica ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e per il corso di diploma in statistica l'insegnamento fondamentale o complementare, secondo i corsi, di « Demografia generale e demografia comparata delle razze » è limitato a quello di « Demografia ».

Per il corso di diploma in statistica gli insegnamenti fondamentali di « Antropometria generale e antropometria comparata delle razze » e di « Statistica sanitaria generale e statistica sanitaria comparata delle razze » sono limitati rispettivamente a quelli di « Antropometria » e di « Statistica sanitaria ».

Per il corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali l'insegnamento complementare di « Sviluppo della popolazione e politica della razza » è limitato a quello di « Sviluppo della popolazione ».

Art. 2

Nella sessione autunnale d'esami dell'anno accademico 1942-43 e relativi appelli straordinari è consentito sostenere l'esame di « Economia politica corporativa » in luogo di quello di « Economia politica » e conseguire la laurea o il diploma senza aver sostenuto l'esame di « Storia e dottrina del fascismo » e di « Diritto Corporativo ».

Art. 3

In conformità delle suindicate variazioni si intendono modificati gli Statuti delle Regie Università ed Istituti d'istruzione superiore.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CUOMO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 26 febbraio 1944, n. 10)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

R. DECRETO LEGGE 25 febbraio 1944, n. 63

Passaggio del Commissariato Generale dell'Alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B che istituisce il Commissariato Generale dell'Alimentazione;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Riconosciuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per l'Agricoltura e Foreste e per l'Industria, Commercio e Lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Commissariato Generale dell'Alimentazione per la disciplina degli approvvigionamenti, delle distribuzioni, dei consumi e dei prezzi dei generi alimentari nell'attuale periodo di guerra, istituito con R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, è posto alle dipendenze del Ministero per l'Agricoltura e Foreste.

Art. 2

Restano in vigore le disposizioni del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, che non siano in contrasto con quelle del presente decreto, salvo per quanto concerne la nomina del Commissario Generale della Alimentazione, che, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, verrà effettuata con Decreto Reale su proposta del Ministro per l'Agricoltura e Foreste.

Art. 3

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 25 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — CASATI — JUNG
LUCIFERO — CORBINO

Visto:
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 26 febbraio 1944, n. 10)

R. DECRETO LEGGE 29 febbraio 1944, n. 65

Norme integrative del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, relativo alla nomina di un Commissario straordinario per l'Amministrazione del Banco di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22;
Visto lo statuto del Banco di Napoli, approvato con decreto del Capo del Governo in data 30 aprile 1938;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa col Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In aggiunta a quanto disposto col R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, sono conferite al Commissario Straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli:

a) la rappresentanza generale del Banco di fronte ai terzi;

b) la facoltà di convocare il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Direttivo dell'Istituto;

c) la facoltà di adottare, in caso di urgenza, [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B che istituisce il Commissariato Generale dell'Alimentazione;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Riconosciuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per l'Agricoltura e Foreste e per l'Industria, Commercio e Lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Commissariato Generale dell'Alimentazione per la disciplina degli approvvigionamenti, delle distribuzioni, dei consumi e dei prezzi dei generi alimentari nell'attuale periodo di guerra, istituito con R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, è posto alle dipendenze del Ministero per l'Agricoltura e Foreste.

Art. 2

Restano in vigore le disposizioni del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, che non siano in contrasto con quelle del presente decreto, salvo per quanto concerne la nomina del Commissario Generale della Alimentazione, che, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, verrà effettuata con Decreto Reale su proposta del Ministro per l'Agricoltura e Foreste.

Art. 3

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

LUCIFERO — CORBINO

Visto:
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 26 febbraio 1944, n. 10)

R. DECRETO LEGGE 29 febbraio 1944, n. 65

Norme integrative del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, relativo alla nomina di un Commissario straordinario per l'Amministrazione del Banco di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22;
Visto lo statuto del Banco di Napoli, approvato con decreto del Capo del Governo in data 30 aprile 1938;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa col Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In aggiunta a quanto disposto col R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, sono conferite al Commissario Straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli:

a) la rappresentanza generale del Banco di fronte ai terzi;

b) la facoltà di convocare il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Direttivo dell'Istituto;

c) la facoltà di adottare, in caso di urgenza, qualunque provvedimento che rientri nella normale competenza del Comitato Direttivo, sottoponendolo alla ratifica di esso nella più vicina riunione.

Detti poteri verranno esercitati dal Commissario Straordinario, congiuntamente col Direttore Generale del Banco. In caso di assenza o di impedimento di uno dei due i poteri medesimi saranno esercitati singolarmente dall'altro.

Di fronte ai terzi ed a qualsiasi ufficio pubblico, la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

firma del solo Commissario Straordinario o del solo Direttore Generale basta a far presumere l'assenza o l'impedimento dell'altro.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, sono altresì conferiti al Commissario Straordinario tutti i poteri e le attribuzioni che in forza dello statuto spettano al Direttore Generale.

Art. 2

Il Commissario Straordinario è componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo e ne assume la presidenza.

In caso di assenza o di impedimento del Commissario Straordinario la presidenza dei detti organi spetta al Direttore Generale.

Art. 3

In deroga all'art. 22 dello statuto, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione basta la presenza di tre dei suoi componenti.

Art. 4

Resta ferma ogni altra disposizione dello Statuto che non sia in contrasto o incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 29 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto:

Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 4 marzo 1944, n. 11)

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 67

tutti i termini di scadenza delle cambiali, degli assegni bancari e di ogni altro titolo esecutivo di credito.

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la necessità di provvedere di urgenza a causa delle contingenze di guerra;

Ritenuto che sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale dal termine iniziale della proroga disposta col citato Bando del Comando Supremo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia, d'intesa con i Ministri per le Finanze e per l'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sulle cambiali, sugli assegni bancari e su ogni altro titolo esecutivo di credito, la cui scadenza fu prorogata al 31 dicembre 1943 con bando n. 280/A. C. del 2 ottobre 1943 del Comando Supremo, devono essere corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale per il tempo per cui il pagamento fu prorogato.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CASATI — JUNG — CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 4 marzo 1944, n. 11)

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 69

Pagamento degli interessi dei buoni del Tesoro novennali 5% a premio, scadenti il 15 settembre 1951, non con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2

Il Commissario Straordinario è componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo e ne assume la presidenza.

In caso di assenza o di impedimento del Commissario Straordinario la presidenza dei detti organi spetta al Direttore Generale.

Art. 3

In deroga all'art. 22 dello statuto, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione basta la presenza di tre dei suoi componenti.

Art. 4

Resta ferma ogni altra disposizione dello Statuto che non sia in contrasto o incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 29 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto:

Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 4 marzo 1944, n. 11)

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 67

Obbligo della corresponsione degli interessi sulle cambiali la cui scadenza fu prorogata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il bando del Comando Supremo in data 2 ottobre 1943, n. 280/A. C. concernente la proroga di dei tasso legale dal termine iniziale della proroga disposta col citato Bando del Comando Supremo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia, d'intesa con i Ministri per le Finanze e per l'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sulle cambiali, sugli assegni bancari e su ogni altro titolo esecutivo di credito, la cui scadenza fu prorogata al 31 dicembre 1943 con bando n. 280/A. C. del 2 ottobre 1943 del Comando Supremo, devono essere corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale per il tempo per cui il pagamento fu prorogato.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CASATI — JUNG — CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 4 marzo 1944, n. 11)

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 69

Pagamento degli interessi dei buoni del Tesoro novennali 5% a premio, scadenti il 15 settembre 1951, non consegnati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuta la necessità e l'urgenza derivanti da cause di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando non verranno allestiti e consegnati i buoni del Tesoro novennali 5%, a premio, scadenti il 15 settembre 1951, nominativi e al portatore, emessi in sostituzione di quelli simili 4%, di pari scadenza, sarà provveduto, a decorrere dalla scadenza del 15 marzo 1944, al pagamento delle relative rate semestrali di interesse sulla esibizione della ricevuta dei buoni del Tesoro novennali 4% versati alle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale.

Art. 2

La ricevuta del versamento dei buoni del Tesoro novennali 4% dovrà essere presentata unitamente ad una distinta in doppio esemplare dei buoni stessi, alla stessa Sezione di R. Tesoreria Provinciale che la emise, la quale provvederà ad annotare sulla stessa il pagamento della rata semestrale di interessi effettuato a favore dell'intestatario esibitore.

Art. 3

Le Sezioni di R. Tesoreria Provinciale al ricevimento dei buoni del Tesoro novennali 5%, a premio, con scadenza 15 Settembre 1951, provvederanno a staccare dai titoli, prima della consegna agli aventi diritto, le cedole e le ricevute relative alle rate semestrali d'interesse già pagate, al loro annullamento e alla loro restituzione alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 70

Pagamento degli interessi dei certificati di rendita del Consolidato 3,50% (1906) e dei certificati di usufrutto di rendita consolidata 3,50% (1902 e 1906) non riconsegnati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366;

Visto il R. decreto 3 febbraio 1927, n. 89;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1932, n. 1740;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando l'Amministrazione del Debito Pubblico non sarà in grado di consegnare i nuovi certificati di rendita nominativa del consolidato 3,50% (1906) muniti del foglio di tagliandi con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1943, e di restituire i certificati di usufrutto dei consolidati 3,50 per cento (1902) e 3,50 per cento (1906) muniti del foglio di tagliandi con decorrenza degli interessi dal 1° luglio 1943, il pagamento della relativa rendita scaduta e da scadere dei certificati nominativi e di usufrutto suddetti sarà effettuato dalla stessa Sezione di R. Tesoreria Provinciale alla quale furono consegnati i titoli medesimi, su presentazione delle relative ricevute da essa rilasciate.

Art. 2

L'intestatario della ricevuta dei certificati di rendita nominativa del consolidato 3,50% (1906) e dei certificati di usufrutto delle rendite consolidate 3,50% (1902) e 3,50% (1906) dovrà compilare la distinta in doppio dei titoli e produrla alla Sezione di R. Tesoreria Provinciale assieme a detta ricevuta, sulla quale verrà apposta la dichiarazione del pagamento eseguito.

Art. 3

Allorchè perverranno dall'Amministrazione del De-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1

Fino a quando non verranno allestiti e consegnati i buoni del Tesoro novennali 5%, a premio, scadenti il 15 settembre 1951, nominativi e al portatore, emessi in sostituzione di quelli simili 4%, di pari scadenza, sarà provveduto, a decorrere dalla scadenza del 15 marzo 1944, al pagamento delle relative rate semestrali di interesse sulla esibizione della ricevuta dei buoni del Tesoro novennali 4% versati alle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale.

Art. 2

La ricevuta del versamento dei buoni del Tesoro novennali 4% dovrà essere presentata unitamente ad una distinta in doppio esemplare dei buoni stessi, alla stessa Sezione di R. Tesoreria Provinciale che la emise, la quale provvederà ad annotare sulla stessa il pagamento della rata semestrale di interessi effettuato a favore dell'intestatario esibitore.

Art. 3

Le Sezioni di R. Tesoreria Provinciale al ricevimento dei buoni del Tesoro novennali 5%, a premio, con scadenza 15 Settembre 1951, provvederanno a staccare dai titoli, prima della consegna agli aventi diritto, le cedole e le ricevute relative alle rate semestrali d'interesse già pagate, al loro annullamento e alla loro restituzione alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto:
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 12)

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366;
Visto il R. decreto 3 febbraio 1927, n. 89;
Visto il R. decreto 29 dicembre 1932, n. 1740;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando l'Amministrazione del Debito Pubblico non sarà in grado di consegnare i nuovi certificati di rendita nominativa del consolidato 3,50% (1906) muniti del foglio di tagliandi con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1943, e di restituire i certificati di usufrutto dei consolidati 3,50 per cento (1902) e 3,50 per cento (1906) muniti del foglio di tagliandi con decorrenza degli interessi dal 1° luglio 1943, il pagamento della relativa rendita scaduta e da scadere dei certificati nominativi e di usufrutto suddetti sarà effettuato dalla stessa Sezione di R. Tesoreria Provinciale alla quale furono consegnati i titoli medesimi, su presentazione delle relative ricevute da essa rilasciate.

Art. 2

L'intestatario della ricevuta dei certificati di rendita nominativa del consolidato 3,50% (1906) e dei certificati di usufrutto delle rendite consolidate 3,50% (1902) e 3,50% (1906) dovrà compilare la distinta in doppio dei titoli e produrla alla Sezione di R. Tesoreria Provinciale assieme a detta ricevuta, sulla quale verrà apposta la dichiarazione del pagamento eseguito.

Art. 3

Allorchè perverranno dall'Amministrazione del Debito Pubblico i titoli, muniti dei tagliandi di ricevuta, per effettuarne la consegna agli aventi diritto, la Sezione di R. Tesoreria Provinciale dovrà staccare i tagliandi relativi alle rate pagate, annullarli e restituirli all'Amministrazione del Debito Pubblico.

Art. 4

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto:
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 12)

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 71

Pagamento degli interessi da corrispondere ai possessori dei buoni del Tesoro ordinari e di quelli del Tesoro novennali 4% 15 dicembre 1943, non potuti rimborsare alla loro scadenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il R. decreto 20 novembre 1924, n. 1838;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuta la necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sui buoni del Tesoro ordinari venuti a scadenza nel periodo in cui per fatto dipendente dalla guerra non ne era effettuabile il rimborso sono dovuti gli interessi nella misura annua del cinque per cento dal giorno successivo alla loro scadenza fino a tutto il trentuno dicembre 1943.

Sui buoni del Tesoro ordinari scaduti dal 1° luglio 1943 e da scadere che, per fatto anche dipendente dalla guerra non possono tuttora o non potranno essere [illegible] reria dalle quali per mancanza o poca sicurezza di trasporti marittimi non è possibile il ritiro delle contromatrici.

Art. 2

Sui buoni del Tesoro novennali 4% scaduti il 15 dicembre 1943, e non potuti rimborsare per le ragioni indicate nel 2° e 3° comma del precedente articolo, saranno corrisposti gli interessi nella misura annua del 4 per cento con decorrenza dal 16 dicembre 1943.

Art. 3

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad emanare con proprio decreto le norme di attuazione e complementari e ad introdurre le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 12)

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 72

Provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 10 giugno 1943, n. 535;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto:
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 12)

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 71

Pagamento degli interessi da corrispondere ai possessori dei buoni del Tesoro ordinari e di quelli del Tesoro novennali 4% 15 dicembre 1943, non potuti rimborsare alla loro scadenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il R. decreto 20 novembre 1924, n. 1838;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuta la necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sui buoni del Tesoro ordinari venuti a scadenza nel periodo in cui per fatto dipendente dalla guerra non ne era effettuabile il rimborso sono dovuti gli interessi nella misura annua del cinque per cento dal giorno successivo alla loro scadenza fino a tutto il trentuno dicembre 1943.

Sui buoni del Tesoro ordinari scaduti dal 1° luglio 1943 e da scadere che, per fatto anche dipendente dalla guerra non possono tuttora o non potranno essere rimborsati perchè le relative contromatrici sono presso le Sezioni di R. Tesoreria di località occupate dal nemico, verranno corrisposti gli interessi nella misura annua del cinque per cento dal giorno successivo alla scadenza fino alla data che, a liberazione avvenuta, sarà indicata per il rimborso.

Analoga corresponsione sarà accordata per i buoni del Tesoro scaduti dal 1° luglio 1943 o da scadere le cui contromatrici sono presso le Sezioni di R. Tesoranno corrisposti gli interessi nella misura annua del 4 per cento con decorrenza dal 16 dicembre 1943.

Art. 3

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad emanare con proprio decreto le norme di attuazione e complementari e ad introdurre le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 12)

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 72

Provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 10 giugno 1943, n. 535;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da cause di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 600 mi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

lioni per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare.

Art. 2

La ripartizione della spesa di cui al precedente articolo, in rapporto ai lavori da eseguire, sarà stabilita dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con quello per le Finanze.

Art. 3

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 12)

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 74

Concessione di una seconda anticipazione su assegni e pensioni liquidate a cittadini italiani da paesi stranieri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai cittadini italiani bisognosi residenti nel Regno, titolari di assegni o pensioni ordinarie, statali, provinciali, comunali o di analoghi enti pubblici di paesi esteri, a favore dei quali sia stata concessa un'anticipazione ai sensi del R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1159, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 46, e del R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 697, si concede una nuova anticipazione nella stessa misura della precedente ed alle medesime condizioni, con decorrenza dalla cessazione del pagamento del saldo della prima anticipazione.

Art. 2

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 18 marzo 1944, n. 13)

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 13/B

Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.

VITTORIO EMANUELE III

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per le Finanze.

Art. 3

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 12)

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 74

Concessione di una seconda anticipazione su assegni e pensioni liquidate a cittadini italiani da paesi stranieri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1159, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 46;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 697;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

esteri, a favore dei quali sia stata concessa un'anticipazione ai sensi del R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1159, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 46, e del R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 697, si concede una nuova anticipazione nella stessa misura della precedente ed alle medesime condizioni, con decorrenza dalla cessazione del pagamento del saldo della prima anticipazione.

Art. 2

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 18 marzo 1944, n. 13)

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1943, N. 13/B

Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 14 giugno 1940 n. 764 contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge con modificazioni, con legge 25 novembre 1940 n. 1770;

Visto il R.D.L. 27 dicembre 1940 n. 172 contenente norme per la disciplina della distribuzione dei consu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1943 che disciplina la produzione e la vendita delle bevande alcooliche;

Riconosciuta la urgente necessità di provvedere allo sblocco dei liquori;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato dell'Industria, il Commercio ed il Lavoro, di concerto con quelli dell'Agricoltura e delle Foreste e delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Salvo il disposto dei successivi articoli sono abrogate le limitazioni alla vendita delle acquaviti, compresa la grappa, e dei liquori di cui al decreto Ministeriale 3 febbraio 1943.

Art. 2

Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i fabbricanti ed i commercianti dei prodotti indicati nell'art. 1, gli alberghi, le pensioni, i pubblici esercizi, i circoli privati e gli spacci di qualsiasi genere dovranno presentare agli Uffici Tecnici delle Imposte di fabbricazione o alle sezioni da essi dipendenti copia dell'inventario munito del visto del Consiglio Provinciale dell'Economia di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, assieme a un duplicato dell'inventario stesso.

Le acquaviti, la grappa e liquori in detti inventari specificati non potranno essere posti in vendita se non dopo che sia stato effettuato il pagamento di un diritto erariale nella misura seguente:

1) - per i liquori dai 21 ai 30 gradi L. 100 al litro
2) - per i liquori dai 31 ai 45 gradi L. 125 al litro
3) - per i liquori dai 41 in su L. 150 al litro

Art. 3

All'atto del pagamento della tassa gli Uffici Tecnici per le imposte di fabbricazione provvederanno ad apporre alla bocca delle bottiglie una legatura in filo di ferro fermato con sigillo metallico portante il timbro dell'Amministrazione applicato con le modalità stabilite su di essi gravanti, nonchè dei diritti erariali di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5

I detentori di liquori,rinvenuti in condizioni diverse da quelle stabilite dal presente decreto, sono passibili di una multa dal doppio al decuplo dei rispettivi diritti erariali stabiliti nel precedente articolo 2 per ogni litro.

Coloro che all'atto della regolarizzazione per lo sblocco non presenteranno i liquori nella stessa misura di cui agli inventari a suo tempo prodotti ai Consigli Provinciali dell'Economia, a mente del decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, sono passibili, per la parte mancante, del pagamento del massimo dei diritti erariali di cui al precedente articolo 2 e di una sopratassa pari al doppio del diritto stesso.

La mancata presentazione dell'inventario nei termini prescritti dal precedente articolo 2 sarà punita con una ammenda variabile da 100 a 500 lire.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CORBINO - JUNG - SICILIANI

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1 B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 dicembre 1943, n. 1 B)

R. DECRETO-LEGGE 13 Marzo 1944, n. 86.

Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di credito nella Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato dell'Industria, il Commercio ed il Lavoro, di concerto con quelli dell'Agricoltura e delle Foreste e delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Salvo il disposto dei successivi articoli sono abrogate le limitazioni alla vendita delle acquaviti, compresa la grappa, e dei liquori di cui al decreto Ministeriale 3 febbraio 1943.

Art. 2

Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i fabbricanti ed i commercianti dei prodotti indicati nell'art. 1, gli alberghi, le pensioni, i pubblici esercizi, i circoli privati e gli spacci di qualsiasi genere dovranno presentare agli Uffici Tecnici delle Imposte di fabbricazione o alle sezioni da essi dipendenti copia dell'inventario munito del visto del Consiglio Provinciale dell'Economia di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, assieme a un duplicato dell'inventario stesso.

Le acquaviti, la grappa e liquori in detti inventari specificati non potranno essere posti in vendita se non dopo che sia stato effettuato il pagamento di un diritto erariale nella misura seguente:

1) - per i liquori dai 21 ai 30 gradi	L. 100 al litro
2) - per i liquori dai 31 ai 45 gradi	L. 125 al litro
3) - per i liquori dai 41 in su	L. 150 al litro

Art. 3

All'atto del pagamento della tassa gli Uffici Tecnici per le imposte di fabbricazione provvederanno ad apporre alla bocca delle bottiglie una legatura in filo di ferro fermato con sigillo metallico portante il timbro dell'Amministrazione applicato con le modalità stabilite per l'applicazione del contrassegno di Stato di cui al decreto 2 febbraio 1933, n. 23.

Art. 4

Le acquaviti, la grappa ed i liquori già destinati alla esportazione potranno essere immessi al consumo interno dietro pagamento delle imposte di fabbricazione.

Coloro che all'atto della regolarizzazione per lo sblocco non presenteranno i liquori nella stessa misura di cui agli inventari a suo tempo prodotti ai Consigli Provinciali dell'Economia, a mente del decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, sono passibili, per la parte mancante, del pagamento del massimo dei diritti erariali di cui al precedente articolo 2 e di una sopratassa pari al doppio del diritto stesso.

La mancata presentazione dell'inventario nei termini prescritti dal precedente articolo 2 sarà punita con una ammenda variabile da 100 a 500 lire.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CORBINO - JUNG - SICILIANI

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1 B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 dicembre 1943, n. 4/B)

R. DECRETO-LEGGE 13 Marzo 1944, n. 86.

Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di credito nella Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'ordinanza n. 4 del 21 settembre 1943 emessa dal Comando delle Forze Armate della Sardegna in virtù della legge di guerra, approvata con R. decreto-legge 8 luglio 1938, n. 1415, e del R. decreto 10 giu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

gno 1940, n. 566, con la quale si dispone che i vaglia cambiari, gli assegni circolari e le fedi di credito di qualunque taglio, abbiano a tutti gli effetti, validità di carta moneta, e, in conseguenza, debbano essere accettati senza nessuno sconto in pagamento da tutti, Enti e privati;

Visto il Bando del 25 dicembre 1943, n. 15 del Capo di Stato Maggiore Generale, per la restituzione dei poteri civili da parte delle Autorità Militari;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che sono venute a mancare le ragioni che determinarono la emissione della suddetta ordinanza;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Salvo per i vaglia cambiari e per gli assegni bancari liberi della Banca d'Italia, con effetto dal 1 giugno 1944 cessa di avere vigore l'ordinanza n. 4 del Comando delle Forze Armate della Sardegna — Ufficio Affari Civili — in data 21 settembre 1943.

I vaglia, gli assegni circolari e le fedi di credito emessi in Sardegna da qualunque istituto di credito ed in qualunque taglia continueranno, anche dopo il 1° giugno 1944, a costituire titolo di credito verso gli istituti emittenti, i quali sono obbligati sempre ad estinguerli a presentazione.

Art. 2

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, ed entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

R. DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 88.

Modifiche al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti tributari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e relativo regolamento approvato con R. decreto 11-7-1907, n. 560;

Vista la legge 2 maggio 1907, n. 222;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sulle tasse di registro e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270 sulle tasse di successione e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1925, n. 1875, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Visti i R.R. decreti-legge 24 ottobre 1935, n. 1887 e 13 gennaio 1936, n. 120, convertiti nella legge 8 giugno 1936, n. 1231;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1516;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le attuali commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari sono sciolte. Esse saranno ricostituite secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

L'art. 24 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni distrettuali sono composte di un

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il Bando del 25 dicembre 1943, n. 15 del Capo di Stato Maggiore Generale, per la restituzione dei poteri civili da parte delle Autorità Militari;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che sono venute a mancare le ragioni che determinarono la emissione della suddetta ordinanza;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Salvo per i vaglia cambiari e per gli assegni bancari liberi della Banca d'Italia, con effetto dal 1 giugno 1944 cessa di avere vigore l'ordinanza n. 4 del Comando delle Forze Armate della Sardegna — Ufficio Affari Civili — in data 21 settembre 1943.

I vaglia, gli assegni circolari e le fedi di credito emessi in Sardegna da qualunque istituto di credito ed in qualunque taglia continueranno, anche dopo il 1° giugno 1944, a costituire titolo di credito verso gli istituti emittenti, i quali sono obbligati sempre ad estinguerli a presentazione.

Art. 2

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, ed entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 25 marzo 1944, n. 15)

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e relativo regolamento approvato con R. decreto 11-7-1907, n. 560;

Vista la legge 2 maggio 1907, n. 222;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sulle tasse di registro e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270 sulle tasse di successione e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1925, n. 1875, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Visti i R.R. decreti-legge 24 ottobre 1935, n. 1887 e 13 gennaio 1936, n. 120, convertiti nella legge 8 giugno 1936, n. 1231;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1516;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le attuali commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari sono sciolte. Esse saranno ricostituite secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

L'art. 24 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni distrettuali sono composte di un presidente, di un vice presidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti, nominati dall'Intendente di finanza.

I membri effettivi e supplenti sono scelti esclusivamente fra i cittadini contribuenti alle imposte dirette residenti nel distretto dell'Ufficio.

La scelta viene su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi, fatta dai capi delle ammini

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

strazioni dei comuni compresi nel distretto dell'Ufficio delle imposte dirette.

Il numero delle persone da designarsi da ciascun comune sarà stabilito dall'Intendente, d'intesa col Prefetto, tenuto conto della entità degli interessi delle diverse attività produttive operanti nel distretto medesimo ».

Art. 3

L'art. 25 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni provinciali hanno sede in ciascun capoluogo di provincia e sono composte di un presidente, di un vicepresidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti. Essi sono nominati dal Ministro per le Finanze esclusivamente fra i cittadini contribuenti alle imposte dirette che abbiano residenza nella provincia.

I membri effettivi e supplenti sono scelti per metà fra magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi fatta dal Prefetto della provincia. Questi designerà sei membri effettivi e tre supplenti, in relazione alla entità degli interessi delle attività produttive operanti nella provincia, ed altri sei membri effettivi e tre supplenti fra i tecnici ed esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili ».

Art. 4

L'art. 26 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni distrettuali e provinciali funzionano in due distinte sezioni presiedute dal presidente o dal vicepresidente e composte di egual numero membri.

Nelle commissioni provinciali deve essere serbata la proporzione fra il numero dei membri scelti su designazione del Prefetto.

La prima sezione ha competenza a decidere sulle controversie riguardanti le imposte dirette di carattere personale e mobiliare.

La seconda sezione ha competenza a decidere sulle gli competono, e la scelta dei membri è fatta con medesimi criteri stabiliti per la costituzione delle sezioni ordinarie ».

Art. 5

L'articolo 30 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 è sostituito dal seguente:

« Per la decisione delle controversie in materia di imposta sui trasferimenti della ricchezza, devolute in primo grado alle commissioni provinciali, è istituita in seno alle commissioni predette una apposita sezione composta di un vice-presidente e quattro membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dal Ministro delle Finanze.

I membri effettivi e supplenti sono nominati per metà fra i magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà, su designazione del Primo Presidente della Corte di Appello, fra esercenti le professioni legali.

Il Ministro delle Finanze, di propria iniziativa o su proposta del presidente della commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di sezioni in aggiunta a quella speciale di cui sopra ».

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 25 marzo 1944, n. 15)

DECRETO del CAPO DEL GOV. 12 febbraio 1944

Nomina del Vice Commissario della Banca d'Italia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3

L'art. 25 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni provinciali hanno sede in ciascun capoluogo di provincia e sono composte di un presidente, di un vicepresidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti. Essi sono nominati dal Ministro per le Finanze esclusivamente fra i cittadini contribuenti alle imposte dirette che abbiano residenza nella provincia.

I membri effettivi e supplenti sono scelti per metà fra magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi fatta dal Prefetto della provincia. Questi designerà sei membri effettivi e tre supplenti, in relazione alla entità degli interessi delle attività produttive operanti nella provincia, ed altri sei membri effettivi e tre supplenti fra i tecnici ed esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili ».

Art. 4

L'art. 26 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni distrettuali e provinciali funzionano in due distinte sezioni presiedute dal presidente o dal vicepresidente e composte di egual numero membri.

Nelle commissioni provinciali deve essere serbata la proporzione fra il numero dei membri scelti su designazione del Prefetto.

La prima sezione ha competenza a decidere sulle controversie riguardanti le imposte dirette di carattere personale e mobiliare.

La seconda sezione ha competenza a decidere sulle controversie riguardanti la imposta sui fabbricati, nonchè le imposte sui trasferimenti della ricchezza ai sensi del successivo art. 28. A tale sezione debbono appartenere i tecnici ed esperti di cui all'articolo precedente.

Il Ministro per le Finanze, di propria iniziativa, o su proposta del presidente della commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di sezioni aggiunte.

In tal caso il Prefetto procede alle designazioni che sostituito dal seguente:

« Per la decisione delle controversie in materia di imposta sui trasferimenti della ricchezza, devolute in primo grado alle commissioni provinciali, è istituita in seno alle commissioni predette una apposita sezione composta di un vice-presidente e quattro membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dal Ministro delle Finanze.

I membri effettivi e supplenti sono nominati per metà fra i magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà, su designazione del Primo Presidente della Corte di Appello, fra esercenti le professioni legali.

Il Ministro delle Finanze, di propria iniziativa o su proposta del presidente della commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di sezioni in aggiunta a quella speciale di cui sopra ».

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 25 marzo 1944, n. 15)

DECRETO del CAPO DEL GOV. 12 febbraio 1944

Nomina del Vice Commissario della Banca d'Italia.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. D. 11 giugno 1936, n. 1067 col quale è stato approvato lo Statuto della Banca d'Italia;

Visto il R. D. L. 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. D. L. 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il proprio decreto del 2 febbraio 1944, col quale veniva nominato un Commissario alla Banca d'Italia;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuta la opportunità di procedere alla nomina del Vice-commissario della Banca stessa:

DECRETA:

Art. 1

Il Cav. Uff. Rag. Admeto Pettinari fu Guglielmo è nominato Vice-commissario della Banca d'Italia per il territorio liberato.

Art. 2

Il Vice-commissario coadiuva il Commissario nello esercizio delle sue attribuzioni, cura in particolare la oragnizzazione interna ed il collegamento delle Filiali ed ha la firma dell'Istituto nei rapporti con le Filiali stesse.

Art. 3

Il Commissario della Banca d'Italia, con propria deliberazione, potrà demandare al Vice Commissario la facoltà di firma anche nei confronti dei pubblici uffici e dei terzi, per i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 12 febbraio 1944.

BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 23 febbraio 1944, n. 9)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1944

Norme per l'applicazione del R.D.L. 31 Gennaio 1944, n. 41, per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte dirette delle maggiori spese di riscossione.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto il R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401 che approva il Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942 che apporta modifiche al T. U. suddetto;

Visto l'art. 7 del R. D. L. 31 gennaio 1944, n. 41 istitutivo dell'aliquota straordinaria di aggio del 3% per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione

dirette, a titolo di rimborso delle maggiori spese di riscossione, sarà effettuata a periodi bimestrali.

Art. 2

Gli esattori, per ottenere il rimborso di cui al precedente art. 1, devono, entro il 15 del mese successivo alla scadenza della rata, presentare alla Intendenza di Finanza del capoluogo della Provincia in cui ha sede l'Esattoria, apposita domanda in carta legale.

Detta domanda deve essere corredata:

a) da un elenco nominativo del personale con la indicazione per ogni dipendente degli emolumenti ad esso corrisposti nel bimestre cui si riferisce la richiesta di rimborso, e dei relativi tributi e contributi versati;

b) da un elenco degli emolumenti che sarebbero stati corrisposti al personale stesso prescindendo dall'applicazione del R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 23/B nonchè da ogni altra disposizione successiva concernente il trattamento economico, e dei tributi e contributi relativi.

c) da uno specchio dimostrante l'aggio normale liquidato durante il bimestre oggetto della richiesta in confronto a quello liquidato nel corrispondente bimestre dell'anno 1943.

Tali elenchi e specchio saranno controllati e vistati dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette.

Art. 3

Gli Intendenti di Finanza, in base alla domanda ed agli elementi di cui all'art. 2, procedono, entro un mese dal termine assegnato agli esattori con lo stesso art. 2, alla liquidazione provvisoria delle somme dovute, che saranno pagate agli interessati nella misura dei 4/5.

Art. 4

Entro il mese di febbraio di ciascun anno gli esattori presenteranno alle competenti Intendenze di Finanza gli elenchi e lo specchio riassuntivi dell'anno cui la reintegrazione si riferisce, analoghi a quelli indicati nell'art. 2, nonchè ogni altro dato che verrà loro richiesto.

Sulla base di tali elementi, che gli Intendenti potranno controllare nei modi che riterranno più opportuni, sarà proceduto da parte degli Intendenti stessi, non oltre il successivo mese di marzo, alla liquidazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

il territorio liberato.

Art. 2

Il Vice-commissario coadiuva il Commissario nello esercizio delle sue attribuzioni, cura in particolare la oragnizzazione interna ed il collegamento delle Filiali ed ha la firma dell'Istituto nei rapporti con le Filiali stesse.

Art. 3

Il Commissario della Banca d'Italia, con propria deliberazione, potrà demandare al Vice Commissario la facoltà di firma anche nei confronti dei pubblici uffici e dei terzi, per i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 12 febbraio 1944.

BADOGLIO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 23 febbraio 1944, n. 9)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1944

Norme per l'applicazione del R.D.L. 31 Gennaio 1944, n. 41, per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte dirette delle maggiori spese di riscossione.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto il R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401 che approva il Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942 che apporta modifiche al T. U. suddetto;

Visto l'art. 7 del R. D. L. 31 gennaio 1944, n. 41 istitutivo dell'aliquota straordinaria di aggio del 3% per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione;

Ritenuta la necessità di stabilire norme integrative ed esecutive del citato R. D. L. 31 gennaio 1944, n. 41.

DECRETA:

Art. 1

La liquidazione delle somme dovute in base all'art. 5 del R. D. L. 31 gennaio 1944 agli esattori delle imposte [illegible] l'Esattoria, apposita domanda in carta legale.

Detta domanda deve essere corredata:

a) da un elenco nominativo del personale con la indicazione per ogni dipendente degli emolumenti ad esso corrisposti nel bimestre cui si riferisce la richiesta di rimborso, e dei relativi tributi e contributi versati;

b) da un elenco degli emolumenti che sarebbero stati corrisposti al personale stesso prescindendo dall'applicazione del R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 23/B nonchè da ogni altra disposizione successiva concernente il trattamento economico, e dei tributi e contributi relativi.

c) da uno specchio dimostrante l'aggio normale liquidato durante il bimestre oggetto della richiesta in confronto a quello liquidato nel corrispondente bimestre dell'anno 1943.

Tali elenchi e specchio saranno controllati e vistati dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette.

Art. 3

Gli Intendenti di Finanza, in base alla domanda ed agli elementi di cui all'art. 2, procedono, entro un mese dal termine assegnato agli esattori con lo stesso art. 2, alla liquidazione provvisoria delle somme dovute, che saranno pagate agli interessati nella misura dei 4/5.

Art. 4

Entro il mese di febbraio di ciascun anno gli esattori presenteranno alle competenti Intendenze di Finanza gli elenchi e lo specchio riassuntivi dell'anno cui la reintegrazione si riferisce, analoghi a quelli indicati nell'art. 2, nonchè ogni altro dato che verrà loro richiesto.

Sulla base di tali elementi, che gli Intendenti potranno controllare nei modi che riterranno più opportuni, sarà proceduto da parte degli Intendenti stessi, non oltre il successivo mese di marzo, alla liquidazione definitiva del rimborso per maggiori spese per l'intero anno, entro i limiti del gettito complessivo dell'aliquota straordinaria di aggio.

Salerno, 5 febbraio 1944.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

JUNG

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 23 febbraio 1944, n. 9)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1944

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della spesa dei Ministeri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498 concernente provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche;

Visto l'art. 7 del predetto R. decreto-legge con il quale il Ministro per le Finanze venne autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B:

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri, per l'esercizio finanziario 1943-44 sono istituiti « per memoria » i seguenti capitoli:

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. 401 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498).

Cap. 444 quater — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione Centrale e degli Uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche.

Cap. 445 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in dipendenza di offese nemiche.

Amministrazione dei Monopoli di Stato

Cap. 60 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sottosegretariato per la Marina Mercantile:

Cap. 95 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

Sottosegretariato per le ferrovie, la motorizzazione civile e dei trasporti in concess.:

Cap. 108 ter — idem idem

Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi:

Cap. 107 bis — idem idem

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Cap. 37 bis — idem idem

Amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

Cap. 118 bis — idem idem

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. 68 bis — idem idem

Azienda Autonoma Statale della Strada

Cap. 40 ter — idem idem

MINISTERO DELL'INTERNO

Cap. 93 bis — idem idem

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

Cap. 136 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale addetto ai servizi dell'Alimentazione in dipendenza di offese nemiche;

Cap. 143 ter — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione Centrale e degli uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche;

Cap. 153 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della milizia nazionale forestale in dipendenza di offese nemiche.

Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali:

Cap. 39 bis — Somme da erogare a favore del perso-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche;

Visto l'art. 7 del predetto R. decreto-legge con il quale il Ministro per le Finanze venne autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio:

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri, per l'esercizio finanziario 1943-44 sono istituiti « per memoria » i seguenti capitoli:

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. 401 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498).

Cap. 444 quater — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione Centrale e degli Uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche.

Cap. 445 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in dipendenza di offese nemiche.

Amministrazione dei Monopoli di Stato

Cap. 60 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELLA GUERRA

Cap. 68 ter — idem idem

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Cap. 60 bis — idem idem

MINISTERO DELLA MARINA

Cap. 82 bis — idem idem

vie e dei trasporti in concess.:

Cap. 108 ter — idem idem

Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi:

Cap. 107 bis — idem idem

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Cap. 37 bis — idem idem

Amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

Cap. 118 bis — idem idem

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. 68 bis — idem idem

Azienda Autonoma Statale della Strada

Cap. 40 ter — idem idem

MINISTERO DELL'INTERNO

Cap. 93 bis — idem idem

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

Cap. 136 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale addetto ai servizi dell'Alimentazione in dipendenza di offese nemiche;

Cap. 143 ter — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione Centrale e degli uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche;

Cap. 153 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della milizia nazionale forestale in dipendenza di offese nemiche.

Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali:

Cap. 39 bis — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Cap. 208 ter — idem idem

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cap. 61 bis — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Cap. 48 bis — idem idem

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cap. 105 bis — idem idem

MINISTERO DEGLI SCAMBI E VALUTE

Cap. 37 bis — idem idem

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Cap. 62 bis — idem idem

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Cap. 44 bis — idem idem

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Salerno, 26 febbraio 1944.

IL MINISTRO
JUNG

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 26 febbraio 1944, n. 10)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1944

Istituzione di un nuovo capitolo di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1942 con il quale, in relazione al disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, venne stabilita in L. 5 la quota di reintegrazione di prezzo, da corrispondere ai pastifici, per ogni quintale di pasta alimentare venduto;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1943, n. 703 con il quale fu autorizzata la spesa di L. 300.000.000 per l'attuazione di provvidenze intese ad agevolare l'importazione e la produzione nel Regno di merci il cui approvvigionamento risponda ad inderogabile necessità del Paese;

Visto l'art. 5 dell'anzidetto R. decreto-legge con il

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che occorre provvedere al pagamento ai pastifici della predetta quota di reintegrazione di prezzo per l'esercizio in corso:

Decreta:

Articolo unico

Nello stato di previsione della spesa di questo Ministero è istituito il capitolo 463 bis « Quota di reintegrazione di prezzo dovuta ai pastifici sulla vendita di pasta alimentare », con lo stanziamento di L. 5.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Salerno, 25 febbraio 1944.

IL MINISTRO
JUNG

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 12).

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1944

Determinazione della misura degli interessi sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di Emissione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Sentito l'Istituto di emissione;

Visti i decreti ministeriali 10 settembre 1932, 18 settembre 1933, 20 luglio 1940 e 19 dicembre 1942;

Determina:

Articolo unico

A decorrere dal 1° marzo 1944 l'interesse sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione intestati alle Banche è determinato nella misura massima del 4 per cento per quelli vincolati a tre mesi, e del 4,50 per cento per quelli vincolati a quattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Salerno, 27 febbraio 1944.

91

IL MINISTRO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEGLI SCAMBI E VALUTE

Cap. 37 bis — idem idem

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Cap. 62 bis — idem idem

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Cap. 44 bis — idem idem

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Salerno, 26 febbraio 1944.

IL MINISTRO
JUNG

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — del 26 febbraio 1944, n. 10)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1944

Istituzione di un nuovo capitolo di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1942 con il quale, in relazione al disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, venne stabilita in L. 5 la quota di reintegrazione di prezzo, da corrispondere ai pastifici, per ogni quintale di pasta alimentare venduto;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1943, n. 703 con il quale fu autorizzata la spesa di L. 300.000.000 per l'attuazione di provvidenze intese ad agevolare l'importazione e la produzione nel Regno di merci il cui approvvigionamento risponda ad inderogabile necessità del Paese;

Visto l'art. 5 dell'anzidetto R. decreto-legge con il quale il Ministro per le Finanze venne autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio;

Nello stato di previsione della spesa di questo Ministero è istituito il capitolo 463 bis « Quota di reintegrazione di prezzo dovuta ai pastifici sulla vendita di pasta alimentare », con lo stanziamento di L. 5.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Salerno, 25 febbraio 1944.

IL MINISTRO
JUNG

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 12).

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1944

Determinazione della misura degli interessi sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di Emissione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Sentito l'Istituto di emissione;

Visti i decreti ministeriali 10 settembre 1932, 18 settembre 1933, 20 luglio 1940 e 19 dicembre 1942;

Determina:

Articolo unico

A decorrere dal 1° marzo 1944 l'interesse sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione intestati alle Banche è determinato nella misura massima del 4 per cento per quelli vincolati a tre mesi, e del 4,50 per cento per quelli vincolati a quattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

91

Salerno, 27 febbraio 1944.

IL MINISTRO
JUNG

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia — serie speciale — dell'8 marzo 1944, n. 12).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 8 aprile 1944

M. S. LUSH
Generale di Brigata
Commissario esecutivo
per il Commissario Capo.

REGIO DECRETO LEGGE 15 novembre 1943, n. 8/B.

Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico.

REGIO DECRETO LEGGE 3 gennaio 1944, n. 1.

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 56.

Aumento dei prezzi di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58.

Modifiche all'ordinamento didattico Universitario.

REGIO DECRETO LEGGE 25 febbraio 1944, n. 63.

Passaggio del Commissariato Generale dell'Alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

REGIO DECRETO LEGGE 29 febbraio 1944, n. 65.

Norme integrative del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, relativo alla nomina di un Commissario straordinario

nali 5% a premio, scadenti il 15 settembre 1951, non riconsegnati.

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 70.

Pagamento degli interessi dei certificati di rendita del Consolidato 3,50% (1906) e dei certificati di usufrutto di rendita consolidata 3,50% (1902 e 1906) non riconsegnati.

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 71.

Pagamento degli interessi da corrispondere ai possessori dei buoni del Tesoro ordinari e di quelli del Tesoro novennali 4% 15 dicembre 1943, non potuti rimborsare alla loro scadenza.

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 72.

Provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra.

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 74.

Concessione di una seconda anticipazione su assegni e pensioni liquidate a cittadini italiani da paesi stranieri.

REGIO DECRETO LEGGE 2 dicembre 1943, n. 13/B

Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 86.

Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di credito nella Sardegna.

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 88.

Modifiche al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti tributari.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 febbraio 1944

Nomina del Vice Commissario della Banca d'Italia.

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1944

Norme per l'applicazione del R.D.L. 31 Gennaio 1944, n. 41, per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte dirette delle maggiori spese di riscossione.

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1944.

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della spesa dei Ministeri.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 8 aprile 1944

M. S. LUSH
Generale di Brigata
Commissario esecutivo
per il Commissario Capo.

REGIO DECRETO LEGGE 15 novembre 1943, n. 8/B.

Tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico.

REGIO DECRETO LEGGE 3 gennaio 1944, n. 1.

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 56.

Aumento dei prezzi di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58.

Modifiche all'ordinamento didattico Universitario.

REGIO DECRETO LEGGE 25 febbraio 1944, n. 63.

Passaggio del Commissariato Generale dell'Alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

REGIO DECRETO LEGGE 29 febbraio 1944, n. 65.

Norme integrative del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, relativo alla nomina di un Commissario straordinario per l'Amministrazione del Banco di Napoli.

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 67.

Obbligo della corresponsione degli interessi sulle cambiali la cui scadenza fu prorogata.

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 69.

Pagamento degli interessi dei buoni del Tesoro novennali 4% 15 dicembre 1943, non potuti rimborsare alla loro scadenza.

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 71.

Pagamento degli interessi da corrispondere ai possessori dei buoni del Tesoro ordinari e di quelli del Tesoro novennali 4% 15 dicembre 1943, non potuti rimborsare alla loro scadenza.

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 72.

Provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra.

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 74.

Concessione di una seconda anticipazione su assegni e pensioni liquidate a cittadini italiani da paesi stranieri.

REGIO DECRETO LEGGE 2 dicembre 1943, n. 13/B

Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 86.

Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di credito nella Sardegna.

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 88.

Modifiche al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti tributari.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 febbraio 1944

Nomina del Vice Commissario della Banca d'Italia.

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1944

Norme per l'applicazione del R.D.L. 31 Gennaio 1944, n. 41, per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte dirette delle maggiori spese di riscossione.

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1944.

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della spesa dei Ministeri.

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1944.

Istituzione di un nuovo capitolo di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze.

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1944.

Determinazione della misura degli interessi sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di Emissione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4010

FOR THE EXCHANGE
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/LC10/L 22 April 1944.

M E M O R A N D U M

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 19 of 15 April 1944.

TO : See Distribution List.

The above issue of G.U. contains the following legislation:

(a) Royal Decree Law 14 April 1944, No. 101. Rules complementing R. decree laws 28 Dec. 1943, No. 29/5 and 6 Jan. 1944 No. 9 on defascistination of Administrations of the State, of the local and parastatal bodies, etc. and on readmission to service of employees of such administrations, bodies and companies who have been dismissed for political motives.

(i) Instead of the various disciplinary Commissions and the administrative Councils entrusted by virtue of the laws No. 29/5 and 9 with the "defascistization" of the state offices, a single Commission is established by the new law. The Commission has two sections, each of which is composed of a judicial official, of a citizen without fascist precedents and of a member of the Administration whose employee is under investigation. A Minister or an Undersecretary of the State shall be appointed president of the Commission. The Commission shall adjudicate in plenary session the recourses against the decisions of the Sections and pass upon more important cases referred to plenary session by the President. All other cases shall be dealt with by one of the Sections. Certain cases remain within the exclusive jurisdiction of the Council of Ministers as under the previous laws.

(ii) The Provincial Commission set up by Law No. 29/5 and appointed by Prefects for the purpose of effecting the "defascistization" of other public and quasi-public offices shall remain substantially unchanged.

(iii) The time limits for denunciations of fascists in public service, for completion of the defascistination proceedings and for filing of requests for readmission in service by employees dismissed for political motives are extended.

(b) Decree of the Chief of Government 24 March 1944. Repeal of Sequestration. Orders of sequestratio against the property of Marchese Antonio MAS-TRIGNI are repealed.

(c) Ministerial decree 23 March 1944. Approval of contribution rates due for the year 1944 from the members of the National Association for the control of combustibles.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 19 of 15 April 1944.

TO : See Distribution List.

The above issue of G.U. contains the following legislation:

(a) Royal Decree Law 14 April 1944, No. 101. Rules complementing R. decree laws 28 Dec. 1943, No. 29/3 and 6 Jan. 1944 pp. 9 on defascistination of Administrations of the State, of the local and parastatal bodies, etc. and on readmission to service of employees of such administrations, bodies and companies who have been dismissed for political motives.

(i) Instead of the various disciplinary Commissions and the administrative Councils entrusted by virtue of the laws No. 29/3 and 9 with the "defascistization" of the state offices, a single Commission is established by the new law. The Commission has two sections, each of which is composed of a judicial official, of a citizen without fascist precedents and of a member of the Administration whose employee is under investigation. A Minister or an Undersecretary of the State shall be appointed president of the Commission. The Commission shall adjudicate in plenary session the recourses against the decisions of the Sections and pass upon more important cases referred to plenary session by the President. All other cases shall be dealt with by one of the Sections. Certain cases remain within the exclusive jurisdiction of the Council of Ministers as under the previous laws.

(ii) The Provincial Commission set up by Law No. 29/3 and appointed by Prefects for the purpose of effecting the "defascistization" of other public and quasi-public offices shall remain substantially unchanged.

(iii) The time limits for denunciations of fascists in public service, for completion of the defascistization proceedings and for filing of requests for readmission in service by employees dismissed for political motives are extended.

(b) Decree of the Chief of Government 24 March 1944. Repeal of Sequestration. Orders of sequestration against the property of Marchese Antonio MARTINI are revealed.

(c) Ministerial decree 24 March 1944. Approval of contribution rates due for the year 1944 from the members of the National Association for the control of combustibles.

Note: Subcommission recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours, Friday, 28 April 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno to the Administrative Section and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

L. C. HERBERT, Major
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4010

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE
Anno 85° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, sabato 15 aprile 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero — Abbonamento annuo — L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 101

Norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette Amministrazioni, Enti ed Aziende già licenziati per motivi politici . . . . . Pag. 121

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 marzo 1944.

Revoca di sequestro . . . . . Pag. 125

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1944

Approvazione delle tariffe dei contributi dovuti, per l'anno 1944, dai consortisti dell'Associazione Nazionale per il controllo della combustione . Pag. 125

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 12 APRILE 1944, N. 101

Norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette Amministrazioni, Enti ed Aziende già licenziati per motivi politici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli Affari Esteri, d'intesa con i Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Agli effetti degli artt. 3 comma 1° lettera a) del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B e 3 n. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e per le valutazioni ivi previste, relative al personale civile delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, al personale militare del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica ed al personale della R. Guardia di Finanza, è istituita, in sostituzione dei Consigli di Amministrazione e delle Commissioni di disciplina e degli organi similari richiamati dai citati RR. decreti-legge, una Commissione unica, presieduta da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato, nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La Commissione è divisa in due Sezioni, composte ciascuna:

1) di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al IV nominato dal Capo del Governo su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia;

2) di un cittadino di specchiata probità, che non abbia mai svolto attività politica a favore del fascismo, nominato dal Capo del Governo, su proposta del Ministro dell'Interno;

3) di un funzionario dell' Amministrazione o di un ufficiale dell'Arma o del Corpo ai quali appartiene il dipendente la cui situazione deve essere esaminata, di grado pari o superiore allo stesso e comunque non inferiore al grado IX o parificato, designato dal capo del relativo Dicastero.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario delle cancellerie o segreterie giudiziarie di grado non inferiore all' VIII, designato dal Ministero per la Grazia e Giustizia.

Art. 2

Le adunanze delle Sezioni sono presiedute dal Presidente della Commissione, o, in sua vece, dal membro più elevato in grado.

Il Presidente della Commissione ripartisce, con provvedimento interno, le pratiche fra le due Sezioni, secondo i Dicasteri ai quali appartengono i dipendenti la cui situazione deve essere esaminata.

Art. 3

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le decisioni delle Sezioni possono essere impugnate con ricorso alla Commissione, in adunanza plenaria, da proporsi nel termine di giorni venti dalla notifica agli interessati.

Art. 4

Le due Sezioni deliberano in adunanza plenaria sotto la presidenza del Ministro o Sottosegretario di Stato Presidente della Commissione:

a) sui ricorsi proposti contro le decisioni delle Sezioni, ai sensi del comma 2 dell'articolo che precede;

b) sulle pratiche che sono state dal Presidente deferite alla sua cognizione perchè presentano questioni di massima o di particolare importanza.

Contro le decisioni della Commissione in adunanza plenaria non sono ammessi gravami nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 5

Resta ferma la competenza del Consiglio dei Ministri per il personale e per le valutazioni di cui agli artt. 3 lett. a) e 4 ultimo comma del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B ed all'art. 3 n. 1 del R. decreto legge 6 gennaio 1944, n. 9.

Art. 6

Nel solo caso in cui ricorra la effettiva ed accertata impossibilità di assicurare l'intervento nelle Commissioni provinciali, di cui all' art. 3 lettera b) del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, dei due membri non appartenenti all'ordine giudiziario, è data facoltà al Prefetto di sostituirli, a suo insindacabile giudizio, con cittadini di specchiata probità, che non siano mai stati inscritti al partito fascista e non abbiano mai esplicata una qualsiasi attività a favore del partito.

Art. 7

La valutazione della sussistenza delle condizioni per la permanenza in servizio, richiesta dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 per la riammissione in servizio del personale ivi indicato, resta demandata alle Commissioni per gli affari del personale ed ai competenti Uffici del personale.

Art. 8

L'impiegato sottoposto al giudizio degli organi di cui agli artt. 1 e 6 del presente decreto, per gli addebiti di cui agli artt. 1 e 2 del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, è escluso dall'esame e dallo scrutinio di promozione di grado fino al termine del procedimento.

Restano egualmente sospese durante il procedimento le promozioni non ancora decretate a suo favore per esami o scrutinii anteriori.

Art. 9

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo e i sottufficiali di carriera alle armi, dispensati dal servizio in seguito all'applicazione del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, sono collocati nella categoria del congedo spettante a norma degli ordinamenti giuridici delle rispettive forze armate, col trattamento economico che loro compete.

Art. 10

Agli ufficiali in servizio delle categorie in congedo ed ai sottufficiali non di carriera alle armi, collocati in congedo in seguito all'applicazione delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, spetta il trattamento di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cui al 3° comma dell'art. 9 dello stesso R. decreto-legge sino a quando non potranno raggiungere il luogo di residenza perchè nella zona occupata dal nemico.

Art. 11

Il termine per le denunzie di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e il termine per l'epurazione di cui allo art. 12 del detto R. decreto-legge sono prorogati per i territori restituiti all'amministrazione italiana rispettivamente a mesi due e a mesi sei dalla data della restituzione; e sono portati rispettivamente a mesi tre e a mesi otto dalla data in cui la restituzione avverrà, per i territori non ancora rientrati sotto l'amministrazione italiana.

E' parimenti prorogato a mesi otto dall'entrata in vigore del presente decreto il termine di cui al primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, per le domande di riammissione già presentate ai termini di detto R. decreto-legge.

Art. 12

Per il personale civile rimasto nei territori coloniali e quello civile o militare prigioniero di guerra o internato, e per il personale civile e militare in servizio all'estero i termini di cui al primo comma dell'articolo che precede sono fissati in mesi tre e mesi otto, rispettivamente, dal giorno in cui esso rientrerà o verrà a trovarsi in territorio restituito all'amministrazione Italiana e dal giorno in cui dalle R. Rappresentanze diplomatiche all'estero verrà data comunicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B agli uffici compresi nella propria giurisdizione.

Le denunzie di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B dovranno essere presentate, per il personale civile e militare in servizio all'estero, alle R. Rappresentanze diplomatiche territorialmente competenti.

Art. 13

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto restano ferme tutte le altre disposizioni dei RR. decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e 6 gennaio 1944, n. 9.

Art. 14

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 12 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG - ORLANDO - DE COURTEN - SANDALLI.

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 24 marzo 1944.
Revoca di sequestro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti i decreti del Prefetto di Napoli 10 febbraio 1942, n. 4335 e 13 febbraio 1943, n. 7587 relativi al sequestro dei beni del Marchese Antonio Mastelloni fu Francesco indicati nei decreti stessi;

Visto il ricorso proposto dal Duca Nicola Mastelloni quale vicario generale del Marchese Antonio Mastelloni fu Francesco;

Visti gli articoli 295 e 322 del R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto l'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 355;

Ritenuto che il provvedimento di sequestro impugnato è inficiato da illegittimità non risultando che il Marchese Mastelloni Antonio fu Francesco abbia perduto la cittadinanza italiana, che gli compete per diritto di nascita;

Decreta:

Art. 1

Sono revocati i decreti del Prefetto di Napoli 10 febbraio 1942 n. 4335 e 13 febbraio 1943, n. 758/ relativi al sequestro dei beni del Marchese Antonio Mastelloni fu Francesco.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 24 marzo 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1944.
Approvazione delle tariffe dei contributi dovuti, per l'anno 1944, dai consortisti dell'Associazione Nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER IL LAVORO

Visto il decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 che costituisce l'Associazione Nazionale per il controllo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo Statuto dell'Associazione predetta, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il Regolamento approvato con Regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visto il D. M. 19 aprile 1928, registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 1928, reg. n. 4 fog. n. 216, che stabilisce le norme e le tabelle per i contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione sopracitata;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di determinare le tariffe dei contributi dovuti, per l'anno 1944, dai consortisti dell'Associazione stessa;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Ministro per le Finanze;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate, per l'anno 1944, le tariffe dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione Nazionale per il controllo della combustione, secondo le tabelle A, B, C, allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale.

Vietri sul Mare, 28 marzo 1944.

IL MINISTRO
Corbino

TABELLA A.

TARIFFA PER LA PREVENZIONE (1)
(Titolo del Regolamento approvato con R. decreto 12 Maggio 1927, n. 824)

TARIFFA I

Quote annuali da corrispondere obbligatoriamente dal consortista all'Associazione per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (articoli 46 e 72 del regolamento).

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del cento per cento fatta eccezione per gli aumenti di zona (nota n. 1) e per le quote del paragrafo 4 « apparecchi inattivi ». Per le quote di cui al paragrafo 1, lettera *d*) « locomobili agricoli » ed *e*) « Macchine da caffè e piccoli generatori fino ad 1 mq. » si applica l'aumento del 50 per cento.

Par. 1°) Generatori;		
a) fissi:		
fino a 25 mq. di superficie riscaldata (1)	L.	135
b) fissi semifissi, locomobili:		
oltre 25 mq. e fino a 100 mq. (2)	»	180
per ogni 100 mq. in più o frazione	»	35
c) locomobili industriali e semifissi sotto i 25 mq.	»	90
d) locomobili per uso agricolo fino a 25 mq.	»	80
e) macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 mq.	»	55
f) per generatori a riscaldamento elettrico:		
fino a 1000 litri di capacità totale	»	60
oltre 1000 e fino a 3000 litri	»	85
per 1000 litri o fraz., oltre 3000 in più	»	30
Par. 2°) Recipienti a vapore:		
a) funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore:		
fino a 300 litri di capacità (3)	L.	38
oltre 300 fino a 1000	»	59
oltre 1000 fino a 5000	»	80
oltre 5000	»	105
b) a più cilindri (montati sull'incastellatura della stessa macchina):		
fino a due corpi	L.	59
oltre due sino a 4	»	80
oltre 4 sino a 6	»	107
oltre 6	»	130
Par. 3°) Recipienti a pressione non di vapore (4) (aria compressa e simili):		
per ogni singolo apparecchio fino a 300 litri di capacità totale	L.	22
oltre 300 fino a 1000	»	38
oltre 1000 fino a 5000	»	49
oltre 5000	»	70

Per i recipienti multipli di questa categoria intendendosene come tali quelli fra loro comunicanti in modo permanente, senza possibilità di intercettazione, si applica una tariffa ridotta secondo la norma seguente:

Gli apparecchi vengono considerati in ordine crescente di capacità.

Al primo ed al secondo si applica la tariffa intera corrispondente alla rispettiva capacità. Per il terzo, il

(1) Le quote indicate nella presente tabella A si riferiscono agli apparecchi e impianti della prima zona (art. 6 Decreto Ministeriale 19 aprile 1928). Per gli apparecchi e impianti della seconda zona è dovuto sulla quota annuale esposta un aumento del 30 %, per quelli della terza zona un aumento del 50 %. Le quote sono comprensive delle spese di trasferta, viaggi e diarie, salvo che, per fatto del consortista, il sopraluogo dell'agente tecnico dell'Associazione debba ripetersi, nel quale caso è dovuto, per il secondo sopraluogo, il rimborso delle spese di trasferta (viaggi e diarie) calcolato come a nota (1) della tariffa III tabella B.

(1) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del Regolamento 15 maggio 1927, n. 824.

(2) Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anziché per la superficie riscaldata (tipi Velox e simili) la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si otterrà dividendo per 50 la cifra che rappresenta la potenzialità oraria di vapore, espresso in chilogrammi.

(3) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(4) A tutti gli effetti della tariffa gli apparecchi per acetilene sono assimilati ai recipienti a pressione non di vapore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

quarto e il quinto, tale tariffa viene ridotta per ciascuno di essi del 25%; per ogni apparecchio successivo al quinto la riduzione sulla tariffa corrispondente alla rispettiva capacità è del 50%.

Par. 4°) Apparecchi inattivi dichiarati tali per tempo indeterminato o superiore ad un anno (art. 46 del regolamento):

da 1 a 5 apparecchi.....	ciascuno	L. 6
dal 6° apparecchio in poi		» 4

con un massimo complessivo non superiore a » 100

Qualora l'apparecchio sia riattivato, è dovuta altresì per intero la quota annuale.

TARIFFA II

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del cento per cento.

Quote dovute dai costruttori o riparatori per le visite interne e le prove idrauliche eseguite presso di essi a termini dell'art. 52 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824 per ogni apparecchio:

a) Generatori:

sino a 25 mq.	L. 95
da 25 a 100 mq.	» 145
ogni 100 mq. o frazioni in più	» 25
macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 mq.	» 55

Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1000 litri	» 60
oltre 1000 litri	» 85

b) Recipienti (1):

fino a 1000 litri o a due corpi	» 45
oltre	» 70

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme per le visite di cui sopra, e verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50 per cento per il 3° apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

Quando si tratti di apparecchi per la rapida preparazione del caffè e recipienti a pressione non di vapore di capacità non superiore a 100 litri, la tassa è ridotta a L. 25 per le caldaie da caffè e a lire 20 per ogni recipiente, qualunque sia il loro numero semprechè siano verificati nella stessa giornata.

Per i recipienti a pressione in genere la cui capacità non sia superiore a 25 litri, recipienti per acque gassate ed analoghi, funzionanti in luoghi frequentati dal pubblico, ed apparecchi similari, si applica la tariffa di L. 15 per ogni apparecchio, qualunque sia il loro numero.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero dovranno essere esibiti all'Associazione i certificati, rilasciati da Enti autorizzati nei rispettivi paesi, dai quali gli apparecchi stessi risultino visitati e provati con buon esito presso il costruttore o il riparatore estero; tali certificati saranno accompagnati da tutti i documenti prescritti dall'art. 53 del regolamento.

In assenza di quanto sopra e quando detti certificati non siano riconosciuti dall'A. N. C. C. come equipollenti, sarà applicata all'utente di tali apparecchi, oltre alla tassa annuale, anche quella dovuta per essi dal costruttore o dal riparatore a sensi della presente tariffa, a compenso delle maggiori prestazioni che in questi casi dovranno essere date dai tecnici dell'associazione.

TARIFFA III

Quote per visite d'accertamento di demolizione o di modificazioni d'uso (art. 73):

Generatori fino a 25 mq.	L. 25
Generatori oltre a 25 mq.	» 50
macchine da caffè, recipienti e apparecchi esonerati	» 5

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme per le visite di cui sopra, e verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50% per il 3° apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

TARIFFA IV.

N. B. Sulle quote si applica l'aumento del 100%.

Quote per rilascio di bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazione di esonero (articoli 67, 69, 7):

bollo di prova	L. 3
libretto regolamentare	» 10
libretto di continuazione	» 5
dichiarazione di esonero dalla sorveglianza contemplata dal titolo 1 del regolamento (prevenzione)	» 10

(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo).

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, nonchè delle spese postali per l'invio agli interessati.

TABELLA B.

TARIFFE PER IL CONTROLLO TERMICO (1)

(Titolo II del Regolamento approvato con R. Decreto 12 maggio 1927, n. 824)

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del 100%

(1) Ivi compresi gli apparecchi per acetilene.

(1) Per il controllo termico si applicano le tre tariffe, I, II III. La tariffa I riguarda la quota dovuta all'atto della prima verifica e consegna. La tariffa II riguarda le quote dovute annualmente su ogni apparecchio soggetto a controllo a cominciare dall'anno successivo a quello della prima verifica e presa in consegna. La tariffa III riguarda il rimborso delle spese a cui è tenuto il consortista verso la Associazione, quando abbiano luogo le indagini e le prove, giusto gli articoli 93 e seguenti del Regolamento 12 maggio 1927, n. 824 modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fatta eccezione per le trasferte di cui alla tariffa III, nota 1.

TARIFFA I

Quote dovute obbligatoriamente dal consortista all'Associazione per la prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio o dell'impianto termico (art. 92 del Regolamento) (1).

(V. nota n. (1) in calce alla tabella A.)

a) per i generatori di vapore che siano soggetti alla sorveglianza contemplata nel titolo 1 del regolamento, il consortista non è sottoposto ad alcuna tariffa;

b) per una motrice fissa a CV 50 L. 15
oltre 50 CV » 25
per ogni motrice fissa in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 15

c) per ogni forno di calce » 25

d) per ogni fornace laterizi » 105

e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato » 145
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 15

f) per un forno con camere o storte, nelle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno o gassogeno separato » 75
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto stabilimento o cantiere » 15

g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati, nella industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato » 75
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 35
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nella industria della ceramica o per ogni forno separato: se a camere sovrapposte » 75
se a camere contigue e fuoco continuo » 145
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere:
se a camere sovrapposte » 35
se a camere contigue e fuoco continuo » 70

h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie » 105
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 15

i) per un forno di cemento » 75
per ogni forno in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 35

l) per un impianto di riscaldamento » 50

m) per ogni altro impianto termico » 75
per ogni altro impianto termico in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 15

(1) Per tutti gli impianti termici di cui alla tariffa I, i quali all'atto della presa in consegna sono denunciati permanentemente inattivi, la tariffa è ridotta del 50 %; in caso di riattivazione il consortista è tenuto al versamento della seconda metà della tariffa stessa.

TARIFFA II

Quote annuali dovute obbligatoriamente dai Consortisti all'Associazione sugli apparecchi presi in consegna, attivi di riserva (1) sottoposti a sorveglianza agli effetti degli articoli 93 e seguenti del Regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con Regio decreto 27 marzo 1930, n. 441:

a) per un generatore di vapore L. 20
b) per una motrice fissa » 20
c) per un forno a calce » 10
d) per una fornace di laterizi » 30
e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati della industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato » 40
f) per un forno con camere o storte nelle officine del gas con un uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato » 20
g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nella industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato » 20
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
a camere sovrapposte » 20
a camere contigue e fuoco continuo » 40
h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usati in altre industrie » 30
i) per un forno in cemento » 20
l) per un impianto di riscaldamento » 15
m) per ogni altro impianto termico » 20

Quando in uno stesso recinto, stabilimento o cantiere, esistono più apparecchi contemplati nella presente tariffa, la quota dovuta per ciascun apparecchio, oltre il primo, è ridotta del 50 %.

Questa tariffa non subisce modificazione per differenza di zona.

(1) Gli apparecchi di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali. Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TARIFFA III

Per le indagini e prove obbligatorie effettivamente eseguite (art. 94, 95 e 96 del Regolamento) il consortista deve all'Associazione, oltre la somma per le trasferte come appresso determinate (1), le quote sottoindicate:

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del 100 %.

a) per ogni operatore e per il primo giorno L. 120

b) per ogni operatore e per ciascun giorno successivo » 90

c) per analisi del combustibile (2) » 120

Per indagini che abbiano richiesto non oltre mezza giornata le quote a) e b) sono ridotte del 50 %. (3)

Per prove di collaudo cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore o dall'installatore dell'impianto termico, le quote a) e b) sono aumentate del 50 %.

TARIFFA IV

Dichiarazione di esonero dalla sorveglianza contemplata dal titolo II del Regolamento (Controllo termico, art. 84).

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del 100 %.

Per ogni dichiarazione di esonero oltre il rimborso della prescritta marca da bollo L. 10

TABELLA C.

SERVIZIO DELLA PREVENZIONE

Per le visite straordinarie effettuate a richiesta d'obbligo del consortista, questi deve all'associazione, oltre il rimborso delle spese di trasferta (diarie e viaggi), le quote sottoindicate.

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del 100% fatta eccezione per le quote di cui alla tariffa II, paragrafo A "Visite e prove a bombole e recipienti mobili assimilabili ".

(1) Per le trasferte, il Consortista è tenuto a versare all'Associazione una somma così costituita:

(a) costo del biglietto ferroviario o marittimo o lacuale in I^ Classe o dell'automezzo, se necessario, di andata e ritorno fra la località sede d'ufficio del funzionario e la località, cui si acceda con mezzi pubblici di trasporto, più vicina al posto di sopraluogo, maggiorandosi tale costo del 10 per cento per spese accessorie (facchinaggio e simili). Quando per raggiungere la località del sopraluogo si debba ricorrere, oltrechè a mezzi pubblici di trasporto, anche a mezzi privati, si aggiungerà il costo di questi a partire dal punto più prossimo al quale si possa pervenire coi mezzi pubblici medesimi;

(b) diarie nelle misure unitarie di lire 90 oppure di lire 65, a seconda che il sopraluogo abbia richiesto o no la pernottazione del funzionario fuori sede, maggiorate del 70 per cento.

(2) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando per la compilazione della relazione delle prove occorre l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile l'addebito sarà raddoppiato.

(3) Per giorno di lavoro si intende lo spazio di ore 8, compreso il tempo occorrente agli operatori per il viaggio di andata e ritorno fra la sede della Sezione o Sottosezione ed il posto ove trovasi l'apparecchio.

TARIFFA I.

Paragr. A. - Visita interna e prova idraulica per ogni operazione (1)

a) Generatori:

fino a 25 mq.	L.	100
da 25 a 100 mq.	»	150
per ogni 100 mq. o frazione in più	»	30
macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 mq. per generatori a riscaldamanto elettrico	»	60
fino a 1000 litri	»	65
oltre 1000 litri	»	90

b) Recipienti:

sino a 300 litri	»	30
oltre 300 sino a 1000 litri oppure a due corpi	»	50
oltre	»	75

Se la visita interna e la prova idraulica si eseguono nello stesso giorno, mentre la tariffa per la prima operazione è quella su riportata, la tariffa per la seconda operazione è ridotta del 50%.

Per ogni prova a caldo la tariffa è il 25% della precedente per i generatori, ed il 50% per i recipienti.

Par. B. - Visita per compra o vendita (cessioni) in dipendenza dell'applicazione dell'art. 101 del Regolamento.

Si applica la tariffa per la visita interna e prova idraulica.

TARIFFA II

Paragr. A. - Per visite - prove a bombole e recipienti mobili assimilabili (2):

a) per bombole destinate al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

Se di capacità non superiore a 2 litri per ogni bombola	L.	0,35
Se di capacità oltre 2 litri fino a cinque litri per ogni bombola	»	0,50
Per le prime 50 bombole di una partita, per ogni bombola	»	2,50
Dalla 51.a alla 100.a di una partita, per ogni bombola	»	1,50
Dalla 101.a bombola alla 150.a di una partita, per ogni bombola	»	1,00
Per la 151.a bombola e successive di una partita, per ogni bombola	»	0,50

La retribuzione minima, salvo l'eccezione prevista nella nota a pagina seguente, è pari a L. 90,

(1) Verifiche ritenute necessarie dall'Associazione o dall'Utente in aggiunta alle verifiche a normale scadenza regolamentare in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio vigilato.

(2) Visite previste dal Regolamento ma che si eseguiranno a richiesta dei consortisti o dei costruttori o fabbricanti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per mezza giornata, oppure a L. 180 per una giornata intera di lavoro, a seconda del tempo impiegato.

b) per i bidoni di ossigeno terapeutico e per i recipienti trasportabili per acque gassate si applica la tariffa ridotta di L. 15 per ogni apparecchio in più, oltre i primi quattro, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nello stesso sopraluogo.

Per tutte le verifiche di cui al comma A, le spese di trasferta e quelle eventuali per trasporto di istrumenti vengono conteggiate a parte, ma potranno essere proporzionalmente ridotte se nella stessa giornata l'agente tecnico avrà eseguito altri lavori di sorveglianza;

c) per prove di gabinetto:

per ogni prova completa corrispondente ad un lotto di 100 bombole o di 200, a seconda delle prescrizioni regolamentari L. 20

Paragr. B. - Per prove di materiali:

prelievo provini » 90

per la esecuzione di prove sui materiali per ogni mezza giornata » 90

N. B. - Quando il lavoro per prove di bombole o di materiali ovvero per punzonatura di questi, abbia richiesto un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata, il compenso potrà essere ulteriormente ridotto fino ad un minimo assoluto di L. 30.

IL MINISTRO
CORBINO

M. Spadafora Linotypografia - Salerno

TESTI VITTORIO gerente

NEAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4010/7. 23 April 1944.

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 18 of 12 April 1944.

TO : See distribution list.

The above issue of Gazzetta Ufficiale contains the following:

I. Announcements.
(a) -- pointment of On. Avv. Francesco MUSOTTO to the office of High Commissioner for Sicily. (Presidency of the Council of Ministers).
(b) Brigadier General of Army MORICCA Orazio is appointed Commanding Officer of the R. Finance Guards of the liberated Italy.

II. Laws and decrees.
(a) R. Decree Law 15 March 1944, No. 97. The powers and functions of the Central Statistical Institute are temporarily conferred upon the Ministry of Industry, Commerce and Labour.
(b) R. Decree Law 27 March 1944, No. 98. Establishment to the Command of the R. Guard of Finance in liberated Italy.
(c) R. Decree Law 8 April 1944, No. 99. Extension for reasons of war o Articles 593 and 595 Code of Penal Procedure concerning the execution of grants of amnesty, indulgence and pardon.
Where for reasons of war the execution of the above grants can not be effected by the court which has rendered the sentence the Procuratore del Re of the place where the prisoner is held shall act instead of the court.
(d) R. Decree Law 8 April 1944, No. 100. Temporary establishment of two Sections of the Supreme Court of Cassation at Salerno.
There shall be one penal and one civil section.
(e) Ministerial Decree of 12 April 1944. Repeal of limitation upon sale and manufacture of extracts for liquors.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours, Thursday, 27 April 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno to the Administrative Section and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

80

R. C. MUNDFORD, Major
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4010

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 18

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 12 aprile 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero — Abbonamento annuo L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 9 della Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — pubblicato il 23 febbraio 1944, alla quarta riga dell'articolo 1 del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 53, l'indicazione « 31 bis » *va rettificata in* « 31 ter ».

Alla quinta riga dello stesso articolo 1, l'indicazione « 31 ter » *va rettificata in* « 31 quater ».

Nel numero 10 della Gazzetta Ufficiale del Regno - Serie Speciale -, pubblicato il 26 febbraio 1944, il R. decreto 12 febbraio 1944, n. 62 deve intendersi firmato dal Ministro della Marina « De Courten » *anzichè dall'allora Sottosegretario di Stato alla Guerra* « Orlando ».

Nel numero 12 della Gazzetta, pubblicato l'8 marzo 1944, alla riga 12 delle premesse del R. decreto 17 febbraio 1944, n. 68, la data « 3 marzo 1944 », *riferita al decreto Reale n. 383, va rettificata in* « 3 marzo 1934 ».

Nel numero 15 della Gazzetta, pubblicato il 25 marzo 1944, la parola « militari » *della intitolazione del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 88 va rettificata in* « tributari ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'Alto Commissario per la Sicilia Pag. 117

MINISTERO DELLE FINANZE

Nomina del Comandante della R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata . . . . . Pag. 118

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 15 marzo 1944, n. 97

Temporaneo conferimento al Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro dei poteri e delle funzioni dell'Istituto Centrale di Statistica . . . Pag. 118

REGIO DECRETO LEGGE 27 marzo 1944, n. 98.

Istituzione del Comando R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata. . . . . . Pag. 118

REGIO DECRETO LEGGE 1° aprile 1944, n. 99.

Estensione, per causa di guerra, delle norme degli artt. 593 e 595 C. P. P. circa l'applicazione dell'amnistia, dell'indulto e della grazia . . . Pag. 119

REGIO DECRETO LEGGE 8 aprile n. 100.

Temporanea istituzione in Salerno di due Sezioni della Suprema Corte di Cassazione. . . . Pag. 119

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1944.

Sblocco degli estratti per liquori . . . Pag. 120

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'alto Commissario per la Sicilia

Con decreto in data 30 marzo u. s. S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato Alto Commissario per la Sicilia l'On. Avv. Francesco Musotto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE FINANZE

Nomina del Comandante della R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata.

Con decreto Reale del 27 marzo 1944 il Generale di Brigata in servizio permanente effettivo del R. Esercito Moricca Oreste è nominato Comandante della R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 15 marzo 1944, n. 97.

Temporaneo conferimento al Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro dei poteri e delle funzioni dell'Istituto Centrale di Statistica

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, di concerto con il Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando l'Istituto Centrale di Statistica non potrà assolvere i poteri e le funzioni di cui alle leggi 9 luglio 1926, n. 1162 e 21 dicembre 1929, n. 2238 ed ai RR. decreti-legge 2 giugno 1927, n. 1035, 8 giugno 1933, n. 697, 11 luglio 1935, n. 1525, 29 marzo 1938, n. 402, 3 giugno 1938, n. 929, e 11 novembre 1941, n. 1481, essi sono temporaneamente attribuiti al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 2

Per il tempo in cui i poteri e le funzioni dell'Istituto Centrale di Statistica saranno esercitati dal Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro la gestione dell'Istituto, compreso il personale, è devoluta al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro. Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 15 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - CORBINO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 27 marzo 1944, n. 98.

Istituzione del Comando R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281 e successive modificazioni;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 234;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituito, dal 1 marzo 1944 e fino a quando non sarà ricostituito il Comando Generale della R. Guardia di Finanza di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281 e alla legge 20 marzo 1940, n. 234, il Comando R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata.

Art. 2

Al Comando della R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata competono le attribuzioni demandate al Comando Generale della R. Guardia di Finanza, fatta eccezione di quelle conferite al Comandante Generale nella sua qualità di Generale di Corpo d'Armata.

Art. 3

Il Comando della R. Guardia di Finanza dell'Italia liberata è conferito ad un Generale di Divisione o di Brigata in servizio permanente effettivo del R. Esercito con decreto Reale su proposta del Ministro delle Finanze d'intesa col

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministro della Guerra, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le Finanze, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 27 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - JUNG - ORLANDO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 8 aprile 1944, n. 99.
Estensione, per causa di guerra, delle norme degli artt. 593 e 595 C. P. P. circa l'applicazione dell'amnistia, dell'indulto e della grazia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli artt. 593 e 595 C. P. P.;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129
Visto il R. decreto - legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico

Se per cause inerenti allo stato di guerra all'applicazione dell'amnistia o dell'indulto non possa provvedere il giudice che pronunciò la sentenza di condanna, il Procuratore del Re del luogo dove trovasi detenuto il condannato può disporre la liberazione provvisoria di questo, a norma dell'art. 593 del Codice di procedura penale. Del provvedimento il Procuratore del Re darà notizia al Procuratore Generale presso la Corte di Appello e al giudice competente appena ciò sia possibile.

Qualora per le cause anzidette l'esecuzione del decreto di grazia non possa essere curata dagli uffici giudiziari indicati nell'art. 595 dello stesso codice, il decreto è comunicato al Procuratore del Re del luogo dove trovasi il condannato, affinchè provveda, ove ne sia il caso, alla sua liberazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno l'8 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE
BADOGLIO - CASATI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 8 aprile 1944, n. 100.
Temporanea istituzione in Salerno di due Sezioni della Suprema Corte di Cassazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e le tabelle allegate;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto - legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, d'intesa col Ministro Segretario di stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sono istituite temporaneamente in Salerno due Sezioni della Corte Suprema di Cassazione, una per gli affari civili e l'altra per gli affari penali, con a capo il Primo Presidente di detta Corte, e con giurisdizione sul territorio dell'Italia liberata soggetto alla Amministrazione del Governo Italiano.

Nelle materie devolute alla competenza delle sezioni unite, il collegio è composto da magistrati appartenenti alle due sezioni.

Art. 2

A ciascuna sezione sono destinati uno o più Presidenti di Sezione e il numero di consiglieri richiesti dalle esigenze del servizio.

Il numero complessivo dei primi non può es-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sere superiore a tre e quello dei consiglieri non può essere superiore a quattordici.

Le funzioni del Pubblico Ministero sono esercitate da un avvocato generale e da un sostituto procuratore generale di Corte di Cassazione.

Possono inoltre, ove occorra, essere destinati, col loro consenso, ad esercitare le funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso le sezioni anzidette consiglieri di Corte di Appello o magistrati di grado parificato in numero non superiore a tre complessivamente anche in deroga all'art. 115 dell'ordinamento giudiziario.

Art. 3

Qualora non sia possibile provvedere altrimenti alle esigenze del servizio, possono con decreto del Primo Presidente, o del Presidente di sezione che ne fa le veci, essere chiamati ad integrare il collegio per singole udienze magistrati di IV grado, o di V, addetti ad altri uffici giudiziari dei distretti della Corte di Appello di Napoli e delle Corti più vicine.

Dello stesso collegio non possono per altro far parte più di due magistrati applicati ai sensi del presente articolo e della seconda parte dell'articolo precedente.

Art. 4

Per il funzionamento dei servizi delle sezioni anzidette sono distaccati presso di esse da altri uffici giudiziari cancellieri e segretari nel numero richiesto per il regolare andamento del servizio, non superiore per altro a dieci.

Art. 5

Con RR. decreti, su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, sarà determinata la data d'inizio del funzionamento delle suddette sezioni e saranno emanate le norme d'attuazione e quelle complementari ed integrative del presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro di Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno l'8 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 12 APRILE 1944.

Sblocco degli estratti per liquori.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

di concerto con

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764 contenente norme per il controllo della distribuzione di generi di consumo, convertito con modificazioni nella legge 26 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728 contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, sulla disciplina della produzione e della vendita di bevande alcooliche;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 13/B, concernente lo sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale, modificato con R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 36;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37 sullo sblocco degli alcoli e istituzione di un diritto erariale;

Decreta:

Art. 1

Sono abrogate le limitazioni alla vendita degli estratti per liquori, di cui al decreto Ministeriale 3 febbraio 1943.

Art. 2

La fabbricazione degli estratti per liquori sarà libera a decorrere dal 15 aprile 1944.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Vietri sul Mare, 12 aprile 1944.

CORBINO - LUCIFERO

TESTI VITTORIO *gerente*

Litocypografia M. Spadafora — Salerno

401

FIFTH ARMY HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4010/L

10 April 1944

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 17 of 5 April 1944.

TO : See Distribution List.

The above mentioned issue contains the following:

(a) R. Decree Law 2 March 1944, No. 95. Authorisation of the Minister for Air to fill at his discretion vacancies on the roll of the R. Air Force Officers.

(b) R. Decree Law 30 March 1944, No. 84. Facilitation of the celebration of civil marriages and of the registration of the religious marriages.
Certain requirements (public announcement of the intended marriage, consent of certain persons) are dispensed with where compliance is prevented by circumstances arising out of the present war emergency.

(c) R. Decree Law 5 April 1944, No. 93. Rules for rationing of electricity. Rules for an overall control and limitation of the use of electricity and establishment of controlling organs (Provincial Commissions and Central Commission at the Ministry of Public Works).

(d) R. Decree 5 April 1944, No. 96. Amnesty and pardon for common and military offences and offences against rationing regulations.

(e) Decree of the Chief of Government 21 March 1944. Appointment of a Commissioner for the Legione Volontari d'Italia "Giulio Cesare", for the Reparti Arditi d'Italia and the Legione Garibaldina. (General Nicolo GIACCHI).

(f) Decree of the Chief of Government 24 March 1944. Appointment of a Commissioner for the Italian Red Cross Association (Prof. Dr. Michele IUNGANO).

(g) Extract from a circular of the Ministry of Industry, Commerce and Labour establishing wholesale prices of coal.

82

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC/4010/L 10 April 1944

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 17 of 5 April 1944.

TO : See Distribution List.

The above mentioned issue contains the following:

(a) R. Decree Law 2 March 1944, No. 93. Authorization of the Minister for Air to fill at his discretion vacancies on the roll of the R. Air Force Officers.

(b) R. Decree Law 30 March 1944, No. 94. Facilitation of the celebration of civil marriages and of the registration of the religious marriages.
Certain requirements (public announcement of the intended marriage, consent of certain persons) are dispensed with where compliance is prevented by circumstances arising out of the present war emergency.

(c) R. Decree Law 5 April 1944, No. 95. Rules for rationing of electricity. Rules for an overall control and limitation of the use of electricity and establishment of controlling organs (Provincial Commissions and Central Commission at the Ministry of Public Works).

(d) R. Decree 5 April 1944, No. 96. Amnesty and pardon for common and military offences and offences against rationing regulations.

(e) Decree of the Chief of Government 21 March 1944. Appointment of a Commissioner for the Legione Volontari d'Italia "Giulio Cesare", for the Reparti Arditi d'Italia and the Legione Garibaldina. (General Nicolo GIACCHI).

(f) Decree of the Chief of Government 24 March 1944. Appointment of a Commissioner for the Italian Red Cross Association (Prof. Dr. Michele IUNGANO).

(g) Extract from a circular of the Ministry of Industry, Commerce and Labour establishing wholesale prices of coal.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours, Saturday, 15 April 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno to the Administrative Section and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. G. RAYMOND, Major
Officer i/c Italian Section
for Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE
Anno 85° — Numero 17

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 5 aprile 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero — Abbonamento annuo L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 93.
Facoltà del Ministro per l'Aeronautica di ricoprire con criterio discrezionale i posti vacanti nei ruoli degli ufficiali della R. Aeronautica . . . Pag. 109

REGIO DECRETO LEGGE 30 marzo 1944, n. 91.
Facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi Pag. 110

REGIO DECRETO LEGGE 3 aprile 1944, n. 97.
Norme per la limitazione del consumo della energia elettrica . . . . . Pag. 110

REGIO DECRETO 5 aprile 1944, n. 96.
Amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari . . . . . Pag. 118

Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli Pag. 114

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 marzo 1944.
Nomina del Commissario della Legione Volontari d'Italia « Giulio Cesare », dei Reparti Arditi d'Italia e della Legione Garibaldina . . . . Pag. 115

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 marzo 1944.
Nomina del Commissario dell' Associazione Italiana della Croce Rossa . . . . . Pag. 116

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Riassunto della circolare n. 7 - 1 - 4 n 1 del 1 marzo 1944 concernente i prezzi dei carboni minerali. Pag 116

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 93.
Facoltà del Ministro per l'Aeronautica di ricoprire con criterio discrezionale i posti vacanti nei ruoli degli ufficiali della R. Aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 119 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297;
Vista la legge 24 dicembre 1942, n. 1748;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'Aeronautica d'intesa con il Ministro per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

E' prorogata per tutta la durata della guerra la facoltà del Ministro dell'Aeronautica, di cui all'art. 119 capoverso delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, di ricoprire i posti vacanti nei quadri organici degli Ufficiali della Regia Aeronautica, con criterio discrezionale in relazione alle disponibilità di bilancio e alle esigenze di servizio.

Il presente R. decreto-legge ha effetto dal 1° gen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

naio 1944 e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Aeronautica, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SANDALLI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 30 marzo 1944, n. 94.

Facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 847;

Visto il R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto col Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Se per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile provvedere agli adempimenti previsti negli articoli 93, 94 e 97 del Codice Civile, può essere concessa la dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio su presentazione del solo atto di notorietà di cui all'art. 100 comma 2° del Codice Civile.

La concessione della dispensa è demandata al Procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione trovasi l'Ufficio di Stato civile che sarebbe competente a ricevere la richiesta di pubblicazione.

Quando è stata concessa la dispensa, gli sposi possono essere ammessi alla celebrazione del matrimonio presentando all'Ufficiale dello Stato Civile atti di notorietà raccolti dal Pretore o dal Podestà del luogo della celebrazione del matrimonio, in sostituzione dei documenti richiesti dall'art. 97 del Codice Civile ed in aggiunta al decreto di dispensa.

Art. 2

Se per la celebrazione del matrimonio occorre l'assenso delle persone indicate nell'art. 90 del Codice Civile, ed a causa dello stato di guerra non sia possibile ottenerlo, il Procuratore del Re competente a norma del comma 2° dell'articolo precedente può autorizzare il matrimonio.

Art. 3

Se, per cause dipendenti dallo stato di guerra, il matrimonio sia stato celebrato senza le prescritte pubblicazioni nè di esse sia stata autorizzata la dispensa e non sia possibile richiedere i documenti prescritti a norma dell'art. 13 della legge 27 maggio 1929, n. 847, l'Ufficiale dello Stato Civile può procedere alla trascrizione del matrimonio soltanto sulla presentazione di atto notorio, asseverato con giuramento da quattro persone, ancorchè parenti degli sposi, dal quale risulti che non sussiste alcuno degli impedimenti di cui all'art. 12 della detta legge e che contenga la esatta indicazione del nome, cognome, età professione, luogo di nascita, domicilio e residenza degli sposi, nonchè del nome e cognome, domicilio e residenza dei loro genitori.

L'Ufficiale dello Stato Civile può controllare il contenuto dell'atto notorio, procedendo alle indagini che ritiene opportune, anche a mezzo degli organi di Polizia.

Ove risulti difformità tra le risultanze delle indagini e le attestazioni giurate, l'Ufficiale dello Stato Civile sospende la trascrizione e rimette gli atti al Tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 30 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 3 aprile 1944, n. 95.

Norme per la limitazione del consumo della energia elettrica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1942, n. 81, concernente le norme per la disciplina del consumo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dell'energia elettrica per illuminazione ed usi domestici, convertito con modificazioni nella legge 13 giugno 1942, n. 850;

Vista la legge 8 luglio 1941, n. 645, contenente disposizioni penali relative alla produzione, all'approvvigionamento, al consumo delle merci, dei servizi e delle prestazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, d'intesa con i Ministri delle Finanze e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli utenti di energia elettrica per uso d'illuminazione di abitazioni private, di stabilimenti industriali, di negozi, di uffici, teatri, cinematografi, di aziende agricole ecc. devono limitare il consumo mensile di energia elettrica al 50% del quantitativo consumato nel corrispondente mese dell'anno 1942, quale risulta dalla bolletta di pagamento emessa dalle aziende fornitrici. Qualora il consumo sia rilevato a periodi maggiori di un mese sarà fatto riferimento all'analogo periodo del 1942.

Nel caso che il consumo del corrispondente periodo del 1942 sia stato notevolmente inferiore alla normalità, le aziende distributrici assumeranno quale consumo di riferimento quello medio di altri utenti della medesima categoria.

Art. 2

Per i nuovi utenti di energia elettrica per illuminazione, allacciati successivamente alla pubblicazione del presente decreto, e per tutti gli altri per i quali manchino i dati comparativi del 1942, le aziende distributrici di energia, con patto aggiuntivo al contratto, fisseranno in base ai consumi di altri utenti della medesima categoria i quantitativi massimi mensili di energia, dei quali quegli utenti potranno disporre.

Art. 3

Le aziende distributrici di energia elettrica sono tenute a fornire, se richieste, le notizie ed i dati di raffronto che possano occorrere agli utenti, per ottemperare alle disposizioni del presente decreto.

Art. 4

Trascorsi sette giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, e sino ad ulteriore avviso, sono vietate:

1.) la utilizzazione di energia elettrica per la illuminazione di mostre di negozi, per insegne pubblicitarie e per qualsiasi altra insegna luminosa;

2.) l'utilizzazione dell'energia elettrica per qualsiasi uso domestico, quali riscaldamento, cucina, scalda acqua, scaldabagno, ecc. salvo le eccezioni contemplate nell'art. 5;

3.) l'utilizzazione di energia elettrica per ascensori.

Art. 5

Dal divieto di cui al numero 2) dell'articolo che precede sono eccettuate le cucine, per quelle utenze che non possono, comunque, utilizzare il gas, limitatamente ad un consumo mensile non eccedente 200 Kw.

Alle aziende distributrici di energia elettrica è fatto obbligo di adottare le opportune misure perchè gli utenti non autorizzati siano messi nella impossibilità di utilizzare energia elettrica per uso domestico, per ascensori e per gli altri usi non consentiti a norma dell'art. 4 e del comma che precede.

Art. 6

Gli esercizi commerciali che utilizzano energia elettrica per usi diversi dall'illuminazione (bar, cinematografi, teatri, ecc.), devono limitare il consumo mensile di energia al 75% del quantitativo consumato nel corrispondente mese dell'anno 1942, quale risulta dalla bolletta di pagamento emessa dalle aziende fornitrici.

Il consumo di riferimento all'anno 1942 verrà stabilito anche per detti utenti con le modalità di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 7

Agli utenti di energia elettrica per usi industriali diversi da quelli di cui all'articolo che precede, è fatto obbligo di presentare alle aziende distributrici, entro il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, motivata richiesta, in duplice copia, per la continuazione della fornitura di energia elettrica.

Nella domanda dovranno indicarsi le generalità e l'indirizzo dell'utente e la potenza installata in H P, e dovrà farsi una sommaria descrizione dell'attività industriale e dei prodotti manifatturati.

Copia della richiesta, corredata di un rapporto sui dati tecnici della stessa, dovrà essere trasmessa dalla azienda, nei sette giorni successivi alla sua presentazione, alla Commissione provinciale di cui all'art. 8, che si pronunzierà sulla indispensabilità della fornitura della energia, dando comunicazione della sua decisione agli interessati.

Un elenco degli utenti pei quali sia riconosciuta indispensabile la fornitura dell'energia, con la indicazione delle generalità, dell'indirizzo e dell'attività svolta dagli stessi, verrà trasmesso alla Commissione Centrale di cui all'art. 9.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Agli utenti pei quali non sarà riconosciuta tale indispensabilità, sarà senz'altro sospesa la fornitura dell'energia 14 giorni dopo la data di notifica della decisione della Commissione.

Gli utenti che non presentino la domanda di cui al primo comma nel termine ivi stabilito, saranno ritenuti rinunziatari all'utenza e saranno senz'altro privati della fornitura.

Art. 8

Per la disciplina ed il controllo sulla distribuzione ed utilizzazione della energia elettrica, e per l'attuazione dei fini del presente decreto, sono istituite Commissioni Provinciali presso i Consigli Provinciali dell'Economia in ogni capoluogo di provincia, ed una Commissione Centrale presso il Ministero dei Lavori Pubblici.

Le Commissioni Provinciali sono nominate dal Prefetto della Provincia e sono composte di:

1) un Consigliere di Prefettura, Presidente;

2) un funzionario tecnico del Genio Civile;

3) un funzionario del Consiglio Provinciale dell'Economia;

4) un rappresentante delle aziende elettriche di produzione o di distribuzione;

5) un rappresentante delle aziende industriali utenti di energia elettrica.

La Commissione Centrale è nominata con proprio decreto dal Ministro dei Lavori Pubblici ed è composta di:

1) un funzionario tecnico del Ministero dei Lavori Pubblici, esperto in materia elettrica, Presidente;

2) un funzionario amministrativo del Ministero dei Lavori Pubblici;

3) un tecnico designato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

4) un funzionario amministrativo del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

5) un rappresentante delle aziende elettriche di produzione e distribuzione;

6) un rappresentante delle aziende industriali, utenti di energia elettrica.

Art. 9

Nel termine di quattordici giorni dalla pubblicazione del presente decreto i Prefetti, di intesa con gli esercenti pubblici servizi di trasporto mediante energia elettrica, ed a mezzo delle Commissioni Provinciali di cui all'articolo che precede, formeranno un piano di coordinamento del fabbisogno giornaliero di energia elettrica pei pubblici servizi di trasporti al fine di realizzare la maggiore economia possibile per tali usi, e rimetteranno quindi tale piano alla Commissione Centrale.

Le determinazioni della Commissione Provinciale saranno senz'altro esecutive qualora riguardino servizi compresi nell'ambito della provincia; ove invece riguardino servizi di interesse interprovinciale non saranno esecutive se non dopo la approvazione della Commissione Centrale.

Art. 10

Entro lo stesso termine fissato dall'articolo precedente, i Prefetti, d'intesa con la Commissione di cui all'art. 8, proporranno gli opportuni provvedimenti per disciplinare gli orari di lavoro e la conseguente attività lavorativa di quelle aziende industriali, per le quali, ai sensi del precedente art. 7, sia stata riconosciuta indispensabile la continuazione della fornitura di energia.

I relativi provvedimenti saranno adottati dalle Commissioni Provinciali.

Art. 11

Contro le decisioni e i provvedimenti delle Commissioni Provinciali è dato ricorso nel termine perentorio di giorni dieci alla Commissione Centrale la quale decide con provvedimento definitivo.

Le Commissioni decidono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni basta la presenza di quattro dei componenti il Collegio.

Art. 12

Per la durata di validità del presente decreto, i minimi di consumo di energia elettrica, i canoni fissi per unità di potenza installata ed ogni altro canone fisso relativo a categoria di utenza, stabiliti nei contratti in vigore tra le imprese elettriche e gli utenti contemplati nel presente decreto, sono ridotti alla medesima percentuale di riduzione del consumo di energia conseguente dalle limitazioni stabilite e, nel caso di sospensione della fornitura, aboliti per il periodo di tale sospensione.

Art. 13

Dalle disposizioni di cui agli articoli che precedono sono eccettuati i consumi per illuminazione e per forza motrice effettuati ad ospedali e case di cura autorizzate, ai posti di pronto soccorso, agli studi ed ambulatori di medici e dentisti, alle Chiese, agli stabilimenti militari, ai servizi di trasporto ferroviario, ai servizi telefonici, telegrafici e di radio-comunicazioni, radio-trasmissioni, radio-audizioni, alle officine del gas, agli acquedotti, agli impianti di raccolta delle immondizie, ai panifici, ai molini e pastifici industriali, alle centrali del latte ed agli impianti di sollevamento d'acqua per le bonifiche.

Art. 14

Il presente decreto non si applica altresì:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1.) alle provincie della Sicilia e della Sardegna ed alle altre Isole del Regno;

2.) alle aziende che per uso industriale impieghino esclusivamente energia elettrica di propria produzione, qualora i loro impianti non siano collegati con reti di distribuzione.

Le aziende collegate o comunque collegabili a reti del genere sono invece tenute ad uniformarsi alle prescrizioni del presente decreto ed a mettere a disposizione delle sole aziende elettriche con le quali possono essere collegate la energia da esse non impiegata.

Art. 15

Agli utenti che non ottemperino alle disposizioni del presente decreto o che alterino in qualsiasi modo i dati dei rispettivi consumi di energia elettrica, sarà senz'altro sospesa la fornitura dell'energia elettrica da parte delle aziende distributrici.

Art. 16

Le decisioni che possano occorrere per ogni altra questione attinente alla materia disciplinata nel presente decreto, non contemplata negli articoli che precedono, sono demandate alle commissioni di cui all'art. 8.

Art. 17

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 5 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - DE CARO - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO 5 aprile 1944, n. 96.

Amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto con il Capo del Governo e con i Ministri dell'Interno, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' concessa amnistia per tutti i reati, quando il fine che li ha determinati sia stato quello di liberare la Patria dall'occupazione tedesca, ovvero quello di ridare al popolo italiano le libertà soppresse e conculcate dal regime fascista.

Ove sia stata pronunziata condanna e dalla sentenza e dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il fatto sia compreso nell'amnistia, il giudice competente ad emettere la declaratoria dispone gli opportuni accertamenti.

Gli stessi accertamenti disporrà la Suprema Corte di Cassazione, ove penda ricorso.

Art. 2

E' pure concessa amnistia per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel minimo a cinque anni o con pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, a favore:

a) di chi, dopo l'8 settembre 1943 e dopo la data del commesso reato, ha partecipato, con reparti militari, regolari od irregolari, o in occasione di moti popolari, a fatti di armi per scacciare le truppe tedesche dal sacro suolo della Patria o dal territorio di altri Stati, ovvero ha, anche isolatamente come militare o come civile, compiuto atti diretti a frustrare l'attività bellica delle truppe tedesche, o di chi ad esse prestava aiuto;

b) di chi, alla data del presente decreto, presta ininterrotto servizio militare, da non meno di tre mesi, in reparti mobilitati delle Regie forze armate ed in zona di operazioni;

c) di chi, per fatti di armi o per servizio di guerra, successivi alla data del commesso reato, è stato decorato al V. M. o promosso per merito di guerra o riconosciuto dalle competenti autorità militari affetto da mutilazione o da invalidità comprese nelle otto categorie della tabella *a*) allegata al R. D. 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dalla amnistia di cui al presente articolo: 79

1.) i reati commessi abusando di cariche fasciste o sfruttando motivi o situazioni fasciste, anche indipendentemente dalla formale appartenenza ad organizzazioni fasciste;

2) i reati commessi con un fine in contrasto con quello di cui all'art. 1.

Art. 3

E', altresì, concessa amnistia per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o con pena pecuniaria, sola o congiunta alla detta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

pena, a favore di chi non ha, alla data del presente decreto, riportato una o più condanne per delitto non colposo a pena detentiva superiore nel complesso a un anno.

Sono esclusi dall'amnistia del presente articolo:

1) i reati di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma dell'art. 2;

2) i reati preveduti dal codice penale comune nel capo terzo, titolo 7°, libro 2°, anche nei confronti di coloro che sono concorsi nel reato, ove siano stati commessi da un pubblico ufficiale o da un pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni; negli art. 482, 490, 491 in relazione all'art. 476, se commessi da un privato o da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni; negli art. 319, 321 in relazione all'art. 319, 346, 351, 416, 441, 442, 443, 564.

Art. 4

Agli effetti dell'applicazione dell'amnistia si seguono, per il computo della pena e per ogni altra determinazione di legge, le regole dell'art. 32 C. P. P.

Dei precedenti penali si tiene conto solo nei casi e nei limiti stabiliti dal presente decreto. Nell'esame dei detti precedenti non si tiene conto delle condanne estinte per precedente amnistia, nè dei reati estinti, alla data del presente decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 C. P., nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 5

Fuori dei casi di cui agli art. 1, 2 e 3, sono condonate le pene detentive non superiori a tre anni e le pene pecuniarie non superiori a lire tremila e di altrettanto sono ridotte quelle maggiori inflitte o da infliggere.

Il condono non si applica:

1) nei confronti di colore che hanno riportato alla data del presente decreto una o più condanne, per delitto non colposo, a pena detentiva superiore nel complesso a tre anni. Nella valutazione dei precedenti penali si seguono le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente;

2) nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, si trovano in istato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla data stessa. Questa disposizione, tuttavia, non si applica nel caso in cui la pena sia interamente condonata;

3) per i reati di cui ai n. 1 e 2 del secondo comma dell'art. 2;

4) per i reati previsti dal codice penale comune negli art. 317, 416, 419, 422, 453, 455, 519, 575, 628, 629, 630, nonchè nell'art. 625 ultima parte, ove per la detta ultima ipotesi delittuosa, ricorra la circostanza aggravante dell'art. 61 n. 5, in relazione alla legge 16 giugno 1940, n. 582 ed al R. D. L. 30 novembre 1942, n. 1365.

Art. 6

Il condono è revocato di diritto se nel termine di cinque anni dalla data del presente decreto il condannato commette un delitto non colposo punibile con pena detentiva.

Art. 7

In ogni caso sono esclusi dall'amnistia e dall'indulto i reati commessi in danno delle forze alleate o degli appartenenti a dette forze ovvero giudicati dai tribunali militari alleati o in corso di giudizio presso tali tribunali, nonchè i reati commessi durante tutto il periodo della amministrazione militare alleata nei territori alla stessa già sottoposti.

Art. 8

Il presente decreto non concerne i reati finanziari.

Art. 9

Ove il giudice competente ad emettere la declaratoria di amnistia o di indulto si trovi in territorio non ancora liberato dal nemico, il Procuratore del Re civile e militare ed il Pretore del luogo della detenzione del condannato, osservate le norme della rispettiva competenza per materia, emetteranno i provvedimenti provvisori di cui all'art. 593 C. P. P.

I detti provvedimenti, non appena possibile, saranno rimessi al giudice competente per la declaratoria dell'amnistia o dell'indulto.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — ed ha efficacia per i reati commessi a tutto il giorno precedente alla data del decreto stesso.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 5 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG - ORLANDO
DE COURTEN - SANDALLI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

RELAZIONE A SUA MAESTÀ IL RE
del Ministro Guardasigilli

SIRE,

dopo le calamità, che numerose si sono abbattute negli ultimi anni sulla nostra Patria, si è attuato giorni fa un primo fausto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

evento, dovuto alla magnanimità dei governi alleati: la restituzione all'Amministrazione italiana di buona parte del territorio liberato dalla dominazione tedesca.

A seguito di tale evento, maggiormente si impone quella pacificazione sociale, che consenta il raggiungimento dei fini, cui, in precipuo modo, è diretta l'opera del governo: scacciare dal sacro suolo della Patria le truppe tedesche, combattendo nelle regolari file del nostro esercito, a fianco delle nazioni alleate, e rinnovellando le gloriose gesta della passata guerra mondiale; contribuire, in ogni modo, agli sforzi delle potenze alleate per la distruzione del militarismo prussiano e delle dittature nazi-fasciste, su cui ricade la responsabilità dell'attuale immane conflitto; dedicarsi, a vittoria conseguita, alle feconde opere di pace, affinchè, risanate le rovine delle nostre città, delle nostre industrie e dei nostri campi, si attui per tutti il sospirato benessere economico sociale.

Ora, provvedimento di pacificazione sociale, tendente ad agevolare il raggiungimento dei fini sopradetti, è questo di amnistia e di indulto, che si ha l'onore di sottoporre all'approvazione della Maestà Vostra.

Nella redazione di esso si è, innanzitutto, presa in esame la posizione di coloro che hanno agito per amore di patria, e precisamente di coloro che, dopo l'8 settembre 1943, hanno compiuto dei reati al fine di ostacolare la dominazione tedesca e la dittatura fascista; di coloro che, prima dell'8 settembre, prevedendo i pericoli del predominio tedesco e della dittatura fascista, non hanno esitato, di fronte alla forzata acquiescenza di molti ed alla supina rassegnazione ed all'interessata connivenza di pochi, ad incorrere, per amore di Patria, nei rigori della legge penale; ed infine di coloro che, dopo l'8 settembre, hanno compiuto atti preveduti dalla legge penale, contro le stesse autorità legalmente costituite, spinti dal su precisato fine patriottico e fuorviati dalle tristi condizioni in cui versava la Patria.

A favore di tutte le su precisate categorie di cittadini, senza alcuna distinzione, si è ritenuto opportuno dettare l'art. 1, con cui si concede amnistia per tutti i reati, che, nell'intenzione dell'agente, fossero diretti al raggiungimento del fine patriottico di liberare la Patria dal tedesco o di restituire al popolo italiano le libertà soppresse o conculcate dal regime fascista.

In tal modo si consacra ulteriormente lo spirito antitedesco ed antifascista dello Stato italiano, ed i cittadini, che beneficiano del provvedimento di sovrana clemenza, saranno maggiormente indotti a porre a beneficio della Nazione quell'amor patrio che già li distinse e che oggi viene loro ufficialmente riconosciuto.

Si è poi presa in esame la posizione di coloro che, dopo aver commesso dei reati comuni o militari, hanno riscattato il passato con atti di patriottismo.

Trattasi, precisamente, dei cittadini che, dopo l'8 settembre, hanno combattuto contro il tedesco per scacciarlo dal sacro suolo della Patria o per frustrarne l'attività bellica.

Ed a tale categoria di cittadini si è ritenuto accumunare sia coloro che, alla data del provvedimento di amnistia ed indulto, prestino, da non meno di tre mesi, ininterrotto servizio in reparti mobilitati delle Regie Forze Armate, ed in zona di operazioni, sia coloro che, dopo la data del commesso reato, siano stati decorati al V. M., siano stati promossi per merito di guerra o siano stati riconosciuti affetti da mutilazioni od invalidità comprese nelle otto categorie della tabella A) allegata al R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1491.

In tal modo, mentre si conferma l'alto valore che lo Stato attribuisce al servizio militare prestato nelle attuali contingenze, non si dimentica chi, ubbidendo agli ordini del governo, in cui ha sempre ritenuto riflessi gli interessi della Nazione, ha valorosamente combattuto.

Ora a favore delle tre suesposte categorie di cittadini è diretto l'art. 2, con cui si concede amnistia per i reati antecedentemente compiuti, purchè non siano punibili con pena superiore nel minimo a cinque anni di reclusione, e purchè non siano stati commessi con un fine in contrasto con quello di cui all'art. 1, od abusando di cariche fasciste o comunque sfruttando motivi o situazioni fasciste.

Si è presa, infine, in esame la posizione di coloro che, nonostante i precedenti penali, possono essere ritenuti tuttora idonei moralmente a cooperare al raggiungimento dei fini precisati nell'inizio di questa relazione.

Ed a favore di costoro si è ritenuto opportuno concedere l'amnistia di cui all'art. 3 o l'indulto condizionale di cui agli artt. 5 e 6, graduando i due benefici in base all'entità del reato, alla pena, ed ai precedenti penali, ed escludendo, in ogni caso, quei reati la cui gravità, considerata in se stessa od in relazione alle attuali contingenze, male si concilierebbe con la concessione dei benefici in parola.

Per ovvie ragioni si è ritenuto escludere dall'amnistia e dall'indulto i reati commessi in danno delle Forze Alleate o degli appartenenti alle dette Forze, ovvero giudicati dai tribunali alleati ovvero in corso di giudizio presso tali tribunali, nonchè i reati commessi durante tutto il periodo dell'Amministrazione Alleata nei territori alla stessa già sottoposti.

Non si è mancato, poi, di dettare nell'art. 4 alcune norme di interpretazione che agevoleranno la esatta applicazione del provvedimento; e si è ritenuto, infine, di dovere attribuire al giudice del luogo della detenzione dell'imputato la emissione del provvedimento urgente della scarcerazione, ove il giudice competente per la declaratoria dell'amnistia o dello indulto si trovi nel territorio non ancora liberato dal nemico, e ciò al fine di eliminare, nell'applicazione del provvedimento, i ritardi dipendenti dalle attuali contingenze belliche.

SIRE,

sin dall'inizio della relazione si sono indicate le finalità che si perseguono con l'emanazione del presente provvedimento di sovrana clemenza. Devesi ora aggiungere che tali finalità sono e saranno sempre maggiormente condivise dal popolo italiano. E si può essere, pertanto, certi che, sotto la guida della Maestà Vostra e col generoso aiuto degli Alleati, la Patria ritornerà alla sua antica grandezza.

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 21 marzo 1944.

Nomina del Commissario della Legione Volontari d'Italia « Giulio Cesare », dei Reparti Arditi d'Italia e della Legione Garibaldina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Considerata l'opportunità di assicurare il funzionamento nel territorio delle provincie liberate delle sedi secondarie della Legione Volontari d'Italia « Giulio Cesare », dei Reparti Arditi d'Italia e della Legione Garibaldina;

Decreta:

Art. 1

Il Generale Nicolò Giacchi è nominato Commissario per provvedere alla temporanea amministrazione e gestione delle sedi secondarie site nel territorio liberato della Legione Volontari d'Italia « Giulio Cesare », dei Reparti Arditi d'Italia e della Legione Garibaldina, fino a quando gli organi di amministrazione dei detti enti non potranno esercitarvi le rispettive attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza di dette Associazioni e vi sostituisce gli organi di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che, a norma dei rispettivi statuti, spettano agli organi individuali e collegiali delle rispettive sedi centrali in relazione ai compiti istituzionali degli enti.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 21 marzo 1944.

BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 24 marzo 1944.

Nomina del Commissario dell' Associazione Italiana della Croce Rossa.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 21 maggio 1882, n. 768;

Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20-12-1928, n. 3133;

Visto il R. decreto-legge 12-2-1930, n. 84;

Visto il R. decreto-legge 30-12-1940, n. 2024;

Visti i Regi decreti-legge 15-11-1943, n. 8/B, e 24-1-1944, n. 20.

Ritenuta la necessità in relazione alle attuali contingenze, di provvedere per la amministrazione delle sedi periferiche dell'Associazione Italiana della Croce Rossa:

Decreta:

Art. 1

Il prof. dott. Michele Iungano è nominato Commissario dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, per provvedere alla temporanea amministrazione dell'Ente e dei Comitati Centri di mobilitazione, Comitati provinciali, Sottocomitati e Delegazioni comunali dipendenti, nel territorio liberato.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la rappresentanza dell'Associazione e ne sostituisce il Presidente Generale, esercitandovi tutti i poteri accentrati nello stesso, durante lo stato di guerra, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dell'Ente, espressamente richiamato dall'art. 4 del regolamento approvato con R. decreto 30-12-1940, n. 2024.

Art. 3

Limitatamente ai rapporti interni con i Comitati, Sottocomitati e Delegazioni dipendenti, il Commissario può delegare la rappresentanza dell'Associazione ai Presidenti dei Comitati centri di mobilitazione, i quali assumono, in conseguenza, nei suoi confronti, la responsabilità del funzionamento del Centro, e dei Comitati, Sottocomitati e Delegazioni dipendenti.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —.

Salerno, 24 marzo 1944.

BADOGLIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Riassunto della circolare n. 7 - 1 - 4 n. 1 dell' 1 marzo 1944 concernente i prezzi dei carboni minerali.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro con circolare n. 7-1-4 n. 1 in data 1 marzo 1944 ha determinato come appresso i prezzi di cessione dei carboni minerali ai grossisti designati alla distribuzione, con decorrenza dal 1 dicembre 1943:

Carbone estero — L. 1.200 per tonnellata

Carbone Sardo — L. 550 per tonnellata.

Detti prezzi s'intendono C. I. F. porto italiano.

TESTI VITTORIO *gerente*

Linotypografia M. Spadafora — Salerno

4010

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4010/L

MEMORANDUM 10 April 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 16 of 29 March 1944.

TO : See distribution list.

The above mentioned issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

(a) R. Decree Law 16 March 1944, No. 89. Extension of time limits within which ordinary meetings of companies must be called and balance sheets of bodies and institutes under public law approved.
The above time limits are extended for 6 months.

(b) R. Decree Law 16 March 1944, No. 90. Rules complementing R. Decree Law 27 Jan. 1944, No. 21 on the establishment of the High Commissariat for Sardinia.

The law No. 21 is amended so as to withdraw from the High Commissioner the power to "direct" the administration of the island and activities of the Prefects leaving him with supervisory and coordinating powers in regard to local administration and with the authority to exercise if necessary all attributes of the various Ministries. The Commissioner is given the right to attend without privilege of vote meetings of the Council of Ministers upon invitation of the Chief of Government when matters pertaining to Sardinia are on the agenda.

(c) R. Decree Law 18 March 1944, No. 91. Establishment of a High Civil Commissariat for Sicily.

The High Commissioner is given substantially equal powers to those of the High Commissioner for Sardinia (see above under b). The power to appoint, dismiss, promote and transfer officials is expressly reserved for the organs competent under valid law.

(d) R. Decree Law 29 March 1944, No. 92. A sixty minutes advance of the normal time beginning at 0200 hours on 2 April 1944.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours, Friday, 14 April 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno to the Administrative Section and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

77

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 16 of 29 March 1944.

TO : See distribution list.

The above mentioned issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

(a) R. Decree Law 16 March 1944, No. 89. Extension of time limits within which ordinary meetings of companies must be called and balance sheets of bodies and institutes under public law approved.

The above time limits are extended for 6 months.

(b) R. Decree Law 16 March 1944, No. 90. Rules complementing R. Decree Law 27 Jan. 1944, No. 21 on the establishment of the High Commissariat for Sardinia.

The law No. 21 is amended so as to withdraw from the High Commissioner the power to "direct" the administration of the island and activities of the Prefects leaving him with supervisory and coordinating powers in regard to local administration and with the authority to exercise if necessary all attributes of the various Ministries. The Commissioner is given the right to attend without privilege of vote meetings of the Council of Ministers upon invitation of the Chief of Government when matters pertaining to Sardinia are on the agenda.

(c) R. Decree Law 18 March 1944, No. 91. Establishment of a High Civil Commissariat for Sicily.

The High Commissioner is given substantially equal powers to those of the High Commissioner for Sardinia (see above under b). The power to appoint, dismiss, promote and transfer officials is expressly reserved for the organs competent under valid law.

(d) R. Decree Law 29 March 1944, No. 92. A sixty minutes advance of the normal time beginning at 0200 hours on 2 April 1944.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours, Friday, 14 April 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno to the Administrative Section and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

77

G. E. RAYMAKOND, Major
Officer i/c Italian Section
for Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 29 marzo 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	
	Un fascicolo - Prezzi vari.		
All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200	
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati		

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 89.
Proroga dei termini per la convocazione delle assemblee ordinarie delle società e per l'approvazione dei bilanci degli enti ed istituti di diritto pubblico Pag. 106

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 90.
Norme integrative del R. decreto-legge 27 gennaio 1944 N. 21 per la istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna . . . . . Pag. 106

REGIO DECRETO LEGGE 18 marzo 1944, n. 91.
Istituzione di un Alto Commissariato Civile per la Sicilia . . . . . Pag. 107

REGIO DECRETO LEGGE 29 marzo 1944, n. 92.
Anticipazione di sessanta minuti primi dell'ora normale, a partire dalle ore due del 2 aprile 1944 Pag. 108

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 89.

Proroga dei termini per la convocazione delle assemblee ordinarie delle società e per l'approvazione dei bilanci degli enti ed istituti di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto l'art. 2364 del codice civile approvato con R. decreto 16 marzo 1942, n. 262;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri della Grazia e Giustizia, delle Finanze e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per le società soggette alla disciplina delle società per azioni i termini per la convocazione dell'assemblea ordinaria, di cui all'ultimo comma dell'art. 2264 del codice civile, sono prorogati di sei mesi.

Art. 2

Per gli enti di diritto pubblico il termine per l'approvazione dei bilanci fissato dai rispettivi ordinamenti è prorogato di mesi sei.

Art. 3

Le disposizioni di cui agli articoli che precedono avranno applicazione fino al compimento del sesto mese dalla conclusione della pace.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

16

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 90.

Norme integrative del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21 per la istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21 per la istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa Italiana, di intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze e Ministro ad interim degli Scambi e Valute, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Educazione Nazionale e Ministro ad interim della Cultura Popolare, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria, Commercio e Lavoro e delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'articolo 2 del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, per la istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna, è modificato come segue:

« L'Alto Commissario:

« *a*) Sovraintende, nel territorio dell'Isola, a « tutte le Amministrazioni statali, civili e militari, « nonchè agli Enti locali, agli Enti ed Istituti di di« ritto pubblico, ed in genere a tutti gli Enti sotto« posti a tutela o vigilanza dello Stato;

« *b*) Coordina l'azione dei Prefetti e delle altre « Autorità civili e militari dell'Isola e ne assicura « l'unità di indirizzo;

« *c*) Esercita nel detto territorio, in caso di ne« cessità, tutte le attribuzioni del Governo Centrale, « riferendone poi ai Ministeri competenti;

« *d*) Interviene senza voto deliberativo al Con« siglio dei Ministri, su convocazione del Capo del « Governo, limitatamente agli affari riguardanti la « Sardegna;

« *e*) Corrisponde direttamente con i singoli Mi« nistri e con tutte le altre autorità del Regno per « gli affari di sua competenza ».

Art. 2

L'articolo 5 del citato R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21 è modificato come segue:

« L'Alto Commissario è nominato con decreto « Reale, su proposta del Capo del Governo e di in« tesa col Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio « dei Ministri ».

Art. 3

L'Alto Commissariato ha sede a Cagliari.

Art. 4

I provvedimenti dell'Alto Commissario sono considerati come definitivi agli effetti dell'art. 34 del T. U. 26 giugno 1924, n. 1054 delle leggi sul Consiglio di Stato, modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88.

Art. 5

Nel territorio amministrato dall'Alto Commissario, i Prefetti esercitano le attribuzioni loro spettanti in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore, corrispondendo con l'Alto Commissario anche per gli affari riservati alla competenza del Governo Centrale.

Art. 6

L'Alto Commissario è assistito da una Giunta consultiva composta di sei membri, nominati con decreto del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri.

Le adunanze della Giunta sono presiedute dall'Alto Commissario e di esse sono redatti verbali.

Art. 7

All'Alto Commissario spetta una indennità di carica, ove non sia già provvisto di altri assegni a carico del bilancio dello Stato o di altri enti od istituti di diritto pubblico, ed una indennità di rappresentanza.

La misura di dette indennità verrà determinata con decreto del Capo del Governo.

Art. 8

Con decreto del Capo del Governo verrà stabilita l'indennità spettante ai componenti della Giunta Consultiva.

Art. 9

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni di cui al R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21.

Art. 10

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG - ORLANDO -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DE COURTEN - SANDALLI - CUOMO - DE CARO - LUCIFERO - CORBINO - SICILIANI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 18 marzo 1944, n. 91.

Istituzione di un Alto Commissariato Civile per la Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B,

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa Italiana, di intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze e Ministro ad interim degli Scambi e Valute, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Educazione Nazionale e Ministro ad interim della Cultura Popolare, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria, Commercio e Lavoro e delle Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per la durata della presente guerra e fino ad un anno dalla conclusione della pace è istituito, alle dipendenze del Capo del Governo, un Alto Commissariato per la Sicilia.

L'Alto Commissariato ha sede a Palermo.

Art. 2

L'Alto Commissario:

a) Sovraintende nel territorio dell'Isola a tutte le Amministrazioni civili dello Stato, nonchè agli Enti locali, agli Enti ed Istituti di diritto pubblico ed in genere a tutti gli Enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) Coordina l'azione dei Prefetti e delle altre Autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

c) Ferme restando l'autorità e la competenza del Consiglio dei Ministri, esplica nel detto territorio tutte le attribuzioni delle Amministrazioni centrali, escluso quanto attiene all'amministrazione della Giustizia ed alle amministrazioni della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica, alla applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato e tutto quanto si riferisce alla gestione di bilancio.

Resta in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi degli ordinamenti in vigore, la competenza a provvedere per le nomine, i licenziamenti, le promozioni ed i trasferimenti del personale dello Stato e degli Enti di diritto pubblico.

Art. 3

Rientra nella competenza dell'Alto Commissario:

a) lo estendere, entro i limiti di spesa che saranno fissati per la esecuzione di opere pubbliche in Sicilia, le attribuzioni spettanti al Provveditorato delle Opere Pubbliche con sede a Palermo, istituito con il R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173 e il disporre, a cura dello stesso Provveditorato e con le norme previste dal predetto R. decreto-legge, qualsiasi opera pubblica, anche in aggiunta o in sostituzione dell'attività delle pubbliche Amministrazioni e Istituzioni locali, o relativa alla sistemazione edilizia e industriale di zone sinistrate e alla attuazione di piani regolatori parziali a queste inerenti.

Le approvazioni delle opere e dei piani restano in ogni caso demandate all'Alto Commissario, in deroga a tutte le vigenti disposizioni;

b) il promuovere la stipulazione di convenzioni e di concessioni da parte di enti locali in materia di pubblici servizi e disporre la revisione e, quando del caso, la rescissione di quelle in corso.

Nel caso di rescissione, le relative controversie saranno deferite alla cognizione di un Collegio arbitrale con sede in Palermo, presieduto dal Primo Presidente di quella Corte di Appello o da un magistrato di grado non inferiore al quarto, da lui delegato, e composto di due membri nominati dalle parti. Gli arbitri dovranno emettere la loro decisione nel termine di giorni novanta dalla domanda di arbitrato.

Art. 4

I provvedimenti dell'Alto Commissario sono considerati come definitivi agli effetti dell'art. 34 del T. U. 26 giugno 1924, n. 1054 delle leggi sul Consiglio di Stato, modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88.

Art. 5

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo e di intesa col Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 6

L'Alto Commissario ha alla sua dipendenza un Segretario Generale, scelto tra i Prefetti del Regno e nominato con decreto del Capo del Governo, d'intesa col Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 7

L'Alto Commissario è assistito da una Giunta consultiva composta di nove membri, nominati con decreto del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Le adunanze della Giunta sono presiedute dall'Alto Commissario e di esse sono redatti verbali.

Art. 8

Limitatamente agli affari riguardanti la Sicilia, l'Alto Commissario interviene al Consiglio dei Ministri, senza voto deliberativo, per sottoporre all'esame dello stesso le sue proposte e i voti formulati dalla Giunta Consultiva circa i provvedimenti da adottarsi dal Governo nei riguardi dell'Isola.

Egli corrisponde direttamente con i singoli Ministri e con tutte le Autorità del Regno per gli affari di sua competenza.

Art. 9

I Prefetti esercitano le attribuzioni loro spettanti in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore, corrispondendo con l'Alto Commissario anche per gli affari riservati alla competenza delle Amministrazioni centrali.

Art. 10

L'Alto Commissario provvede al funzionamento del proprio ufficio con personale comandato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato ed avventizio sarà determinato dal Capo del Governo, su proposta dell'Alto Commissario sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 11

All'Alto Commissario, ove non sia già provvisto di altri assegni a carico del bilancio dello Stato o di altri Enti od Istituti di diritto pubblico, spetta una indennità di carica ed, in ogni caso, una indennità di rappresentanza.

La misura di dette indennità sarà determinata con decreto del Capo del Governo.

Art. 12

Con decreto del Capo del Governo verrà stabilita l'indennità spettante ai componenti della Giunta consultiva.

Art. 13

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a proporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 18 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOLIO - REALE - CASATI - JUNG - ORLANDO - DE COURTEN - SANDALLI - CUOMO - DE CARO - LUCIFERO - CORBINO - SICILIANI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 29 marzo 1944, n. 92.

Anticipazione di sessanta minuti primi dell'ora normale, a partire dalle ore due del 2 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 agosto 1893, n. 490, riguardante l'adozione per l'Italia dell'ora del secondo fuso (ora dell'Europa Centrale);

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Dalle ore due del 2 aprile 1944 l'ora normale verrà anticipata di 60 minuti primi a tutti gli effetti.

Art. 2

Tutte le autorità e tutti i capi delle aziende pubbliche e private provvederanno perchè, nell'istante indicato nel precedente articolo, gli orologi siano portati a segnare le tre antimeridiane.

Art. 3

Il presente decreto, che avrà effetto fino a nuova disposizione, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo dl Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 29 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

Visto BADOGLIO

Il Guardasigilli: CASATI

TESTI VITTORIO *gerente*

Linotypografia M. Spadafora — Salerno

[illegible] HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4010/L

3 April 1944

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 13 of 25 March 44.

TO : See distribution list.

The above issue of G.U. contains the following:

I. Announcements.

(a) The Chief of Government announces that new legislation is being prepared which regulates the field of labor relations in accordance with Orders previously issued by the Allied authorities. Until the time of enactment of this legislation the Provincial and Regional Labor Offices shall continue their work. It is also pointed out as a reminder that by virtue of RDL 11 Feb. 44 No. 32 all salaries, prices or tariffs were frozen on the level prevailing on 11 Feb. 1944 and any deviation constitutes an offence.

II. Laws and decrees.

(a) R. Decree Law 10 March 1944, No. 83. Compulsory declaration of all motor vehicles registered before 1 Jan. 1930.

If the examining Inspector finds the motor vehicles or spare parts, declared in accordance with this decree, fit for operation, the competent Prefect will issue the necessary permit; the unusable motor vehicles or spare parts shall be listed and may be requisitioned for industrial or other purposes.

(b) R. Decree Law 10 March 1944, No. 84. Provisional payment of pensions to the railroad personnel.

Four-fifths of the total amount of pensions due to the above personnel of the State Railways shall be paid on a provisional basis before the regular payment of the entire pension can be made by competent central organs. (Compare RDL 2 Dec. 1943, No. 12/B)

(c) R. Decree Law 13 March 1944, No. 85. Increase in pensions to improve present standard of living of certain pensionists.

This decree in substance extends the salary increases granted to certain groups of employees by RDL 6 Dec. 1943, No. 18/B to pensionists drawing pensions from public and quasi-public funds.

(d) R. Decree Law 13 March 1944, No. 86. Reestablishment of free circulation in Sardinia of certain negotiable bank instruments.

(e) R. Decree Law 13 March 1944, No. 87. / Increase of Expenditure estimates in the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

The above issue of G.U. contains the following:

I. Announcements.

(a) The Chief of Government announces that new legislation is being prepared which regulates the field of labor relations in accordance with Orders previously issued by the Allied authorities. Until the time of enactment of this legislation the Provincial and Regional Labor Offices shall continue their work. It is also pointed out as a reminder that by virtue of RDL 11 Feb. 44 No. 32 all salaries, prices or tariffs were frozen on the level prevailing on 11 Feb. 1944 and any deviation constitutes an offence.

II. Laws and decrees.

(a) R. Decree Law 10 March 1944, No. 83. Compulsory declaration of all motor vehicles registered before 1 Jan. 1930.

If the examining Inspector finds the motor vehicles or spare parts, declared in accordance with this decree, fit for operation, the competent Prefect will issue the necessary permit; the unusable motor vehicles or spare parts shall be listed and may be requisitioned for industrial or other purposes.

(b) R. Decree Law 10 March 1944, No. 84. Provisional payment of pensions to the railroad personnel.

Four-fifths of the total amount of pensions due to the above personnel of the State Railways shall be paid on a provisional basis before the regular payment of the entire pension can be made by competent central organs. (Compare RDL 2 Dec. 1943, No. 12/B)

(c) R. Decree Law 13 March 1944, No. 85. Increase in pensions to improve present standard of living of certain pensionists.

This decree in substance extends the salary increases granted to certain groups of employees by RDL 6 Dec. 1943, No. 18/B to pensionists drawing pensions from public and quasi-public funds.

(d) R. Decree Law 13 March 1944, No. 86. Reestablishment of free circulation in Sardinia of certain negotiable bank instruments.

(e) R. Decree Law 15 March 1944, No. 87. Increase of expenditure estimates in the budgets of certain Ministries. 74

(f) R. Decree Law 13 March 1944, No. 88. Modifications of RDL 7 Aug. 1936, No. 1639.

Reorganization of district and provincial commissions for direct and indirect taxes.

(g) Decree of Chief of Government 19 March 1944. Appointment of a Commissioner for the Italian Coal Company (Azienda Carboni Italiani) (Dott. Ing. Bruno Sanna).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(h) Decree of Chief of Government 22 March 1944. Appointment of a Commissioner for the Opera Nazionale Dopolavoro. (Avv. Raffaele Lanzara).

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours, Saturday, 8 April 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno to the Administrative Section and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. G. MAYNARD, Major
Officer i/c Italian Section
for Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NEAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4010/L. 3 April 1944

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 15 of 25 March 44.

TO : See distribution list.

The above issue of G.U. contains the following:

I. Announcements.

(a) The Chief of Government announces that new legislation is being prepared which regulates the field of labor relations in accordance with Orders previously issued by the Allied authorities. Until the time of enactment of this legislation the Provincial and Regional Labor Offices shall continue their owrk. It is also pointed out as a reminder that by virtue of RDL 11 Feb. 44 No. 32 all salaries, prices or tariffs were frozen on the level prevailing on 11 Feb. 1944 and any deviation constitutes an offence.

II. Laws and decrees.

(a) R. Decree Law 10 March 1944, No. 83. Compulsory declaration of all motor vehicles registered before 1 Jan. 1930.

If the examining Inspector finds the motor vehicles or spare parts, declared in accordance with this decree, fit for operation, the competent Prefect will issue the necessary permit; the unusable motor vehicles or spare parts shall be listed and may be requisitioned for industrial or other purposes.

(b) R. Decree Law 10 March 1944, No. 84. Provisional paymentsof pensions to the railroad personnel.

Four-fifths of the total amount of pensions due to the above personnel of the State Railways shall be paid on a provisional basis before the regular payment of the entire pension can be made by competent central organs. (Compare RDL 2 Dec. 1943, No. 12/B)

(c) R. Decree Law 13 March 1944, No. 85. Increase in pensions to improve present standard of living of certain pensionists.

This decree in substance extends the salary increases granted to

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 15 of 25 March 44.

TO : See distribution list.

The above issue of G.U. contains the following:

I. Announcements.

(a) The Chief of Government announces that new legislation is being prepared which regulates the field of Labor relations in accordance with Orders previously issued by the Allied authorities. Until the time of enactment of this legislation the Provincial and Regional Labor Offices shall continue their owrk. It is also pointed out as a reminder that by virtue of RDL 11 Feb. 44 No. 32 all salaries, prices or tariffs were frozen on the level prevailing on 11 Feb. 1944 and any deviation constitutes an offence.

II. Laws and decrees.

(a) R. Decree Law 10 March 1944, No. 83. Compulsory declaration of all motor vehicles registered before 1 Jan. 1930.

If the examining Inspector finds the motor vehicles or spare parts, declared in accordance with this decree, fit for operation, the competent Prefect will issue the necessary permit; the unusable motor vehicles or spare parts shall be listed and may be requisitioned for industrial or other purposes.

(b) R. Decree Law 10 March 1944, No. 84. Provisional paymentsof pensions to the railroad personnel.

Four-fifths of the total amount of pensions due to the above personnel of the State Railways shall be paid on a provisional basis before the regular payment of the entire pension can be made by competent central organs. (Compare RDL 2 Dec. 1943, No. 12/a)

(c) R. Decree Law 13 March 1944, No. 85. Increase in pensions to improve present standard of living of certain pensionists.

This decree in substance extends the salary increases granted to certain groups of employees by RDL 6 Dec. 1943, No. 18/a to pensionists drawing pensions from public and quasi-public funds.

(d) R. Decree Law 13 March 1944, No. 86. Reestablishment of free circulation in Sardinia of certain negotiable bank instruments.

(e) R. Decree Law 13 March 1944, No. 87. Expenditure estimates in the budgets of certain Ministries.

(f) R. Decree Law 13 March 1944, No. 88. Modifications of RDL 7 Aug. 1936, No. 1639.

Reorganisation of district and provincial commissions for direct and indirect taxes.

(g) Decree of Chief of Government 19 March 1944. Appointment of a Commissioner for the Italian Coal Company (Azienda Carboni Italiani) (Dott. (Dott. Ing. Bruno Sanna).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(h) Decree of Chief of Government 22 March 1944. Appointment of a Commissioner for the Opera Nazionale Dopolavoro. (Avv. Raffaele Lanzara).

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours, Saturday, 8 April 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno to the Administrative Section and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. G. HAMMOND, Major
Officer i/c Italian Section
for Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con l'a Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 15

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 25 marzo 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	
	Un fascicolo - Prezzi vari.		
All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200	
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati		

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

Comunicato del Capo del Governo. . . Pag. 97

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 10 marzo 1944, n. 83.
Denunzia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930 . Pag. 97

REGIO DECRETO LEGGE 10 marzo 1944, n. 84.
Liquidazione provvisoria delle pensioni al personale ferroviario. . . . . . Pag. 99

REGIO DECRETO LEGGE 12 marzo 1944, n. 85.
Miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni. . . . . . Pag. 99

REGIO DECRETO LEGGE 12 marzo 1944, n. 86.
Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di credito nella Sardegna. . . . . Pag. 101

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 87.
Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa per taluni Ministeri. . . . . Pag. 101

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 88.
Modifiche al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti militari. Pag. 102

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 marzo 1944.
Nomina del Commissario per l'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) . . . . . Pag. 104

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 marzo 1944.
Nomina del Commissario per l'Opera Nazionale Dopolavoro. . . . . . Pag. 104

COMUNICATO DEL CAPO DEL GOVERNO.

Il Capo del Governo rende noto che è in corso di preparazione un provvedimento legislativo con effetto dall'11 febbraio che regolerà tutta la materia del lavoro in conformità delle ordinanze precedentemente emanate dalle Autorità Alleate circa gli Uffici Provinciali e Regionali del Lavoro, il modo di componimento delle controversie individuali e collettive, il collocamento della mano d'opera, ecc. Con lo stesso provvedimento sarà disciplinato lo stato economico e giuridico del personale dei predetti Uffici ai termini dell'art. 1 del R. decreto 11-2-1944, n. 31. Conseguentemente, in attesa delle future disposizioni in materia, il funzionamento degli Uffici rimarrà immutato.

Ricorda inoltre che in base al R. decreto legge 11 febbraio 1944, n. 32 i salari, i prezzi, e le tariffe devono restare immutati nella misura in vigore all'11 febbraio 1944 e che pertanto qualunque infrazione a questa norma è contraria alle disposizioni vigenti, e sarà punita in base alle norme sulla disciplina della Nazione in guerra.

Le classi lavoratrici comprenderanno che è nell'incremento della massa dei prodotti e non in illusori aumenti di salario che potrà trovarsi la via di un reale miglioramento delle condizioni economiche loro e del paese.

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 10 marzo 1944, n. 83.

Denunzia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75, convertito nella legge 27 giugno 1942, n.789, con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cernente le norme per la denuncia degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930;

Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1942, n. 535, concernente le modalità circa la requisizione degli autoveicoli immatricolati anteriomente al 1° gennaio 1930 e delle parti di ricambio degli stessi veicoli;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Comunicazioni, di intesa con i Ministri della Guerra e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I detentori a qualsiasi titolo di autoveicoli immatricolati anteriomente al 1° gennaio 1930 devono farne denuncia agli uffici territoriali competenti del R. A. C. I..

L'obbligo della denuncia si intende esteso alle parti di ricambio degli indicati autoveicoli e incombe anche su coloro che abbiano a suo tempo ottemperato al disposto dell'art. 5 del R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75.

Art. 2

Previo accertamento dell'efficienza e condizioni di manutenzione degli autoveicoli denunciati a norma dell'art. 1, da compiersi a cura degli Ispettorati Compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, le Regie Prefetture sono autorizzate a concedere licenze di circolazione per gli autoveicoli riconosciuti ancora idonei al traffico.

Per detti autoveicoli che otterranno la licenza di circolazione cessa il divieto di alienazione e di trasformazione.

Art. 3

Appositi elenchi degli autoveicoli e parti di ricambio non impiegabili per uso di circolazione verranno compilati a cura del R. A.C.I. e trasmessi al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e del Lavoro potrà invitare i Prefetti a requisire, ai sensi delle vigenti disposizioni, i materiali, risultanti da detti elenchi, che riterrà utili ai fini industriali o altri, stabilendone la successiva destinazione.

Art. 4

Ai contravventori alle disposizioni del presente decreto è inflitto l'arresto fino a 6 mesi o l'ammenda da L. 2000 a L. 10.000; può essere, inoltre, disposta la confisca dell'autoveicolo o delle parti di ricambio, di cui sia stata omessa la denuncia.

Il provvedimento di confisca è dato con ordinanza non impugnabile del Prefetto, a cui l'ufficio provinciale del R. A. C. I. comunicherà le mancate denuncie.

Art. 5

L'obbligo della denuncia non si applica nei riguardi degli autoveicoli di proprietà dello Stato o delle sue Forze Armate, di Stati Esteri, del Corpo diplomatico e della Città del Vaticano.

Art. 6

Il termine e le modalità per la denuncia, di cui all'art. 1, le modalità per l'accertamento dell'efficienza degli autoveicoli e per la concessione dei nulla osta, di cui all'art. 2, per la formazione degli elenchi, di cui all'art. 3, ed ogni altra disposizione che sarà ritenuta necessaria per la esecuzione del presente decreto verranno stabilite in istruzioni particolari da emanarsi a cura del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e del Ministero delle Comunicazioni, a seconda della rispettiva competenza.

Art. 7

Il Ministro della guerra, d'intesa coi Ministri per le Comunicazioni e per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, è incaricato di emanare disposizioni transitorie che siano ritenute del caso per coordinare eventuali procedimenti tuttora in corso ai sensi del R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1942, n. 789, e del R. decreto-legge 20 aprile 1942, n. 535, con le norme del presente decreto.

Art. 8

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per le Comunicazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 10 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ORLANDO - SICILIANI - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

R. DECRETO LEGGE 10 marzo 194[illegible] 84.

Liquidazione provvisoria delle pen[illegible]i al personale ferroviario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229 e successive modificazioni;

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 641 e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Comunicazioni di intesa col Ministro delle Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministero delle Comunicazioni è temporaneamente autorizzato a provvedere alla liquidazione provvisoria delle pensioni e delle indennità di buonuscita, relative al personale delle ferrovie dello Stato collocato in quiescenza.

Art. 2

Le pensioni sono liquidate in via temporanea nella misura dei 4/5 (quattro quinti) sull'ammontare spettante. La buonuscita viene corrisposta invece per intero.

Art. 3

Il Ministero delle Comunicazioni emette, per ogni singolo pensionato e per ogni caso di riversibilità di pensione, una apposita credenziale che darà titolo alla riscossione di anticipi mensili sulla pensione da liquidarsi appena possibile dagli organi centrali competenti.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 10 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE [illegible] marzo 1944, n. 85.

Miglioramenti ecceziona[illegible] a favore dei titolari di pensioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai titolari di pensioni ordinarie, sia civili che militari, dirette e di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e di assegni vitalizi temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, sarà corrisposta una integrazione temporanea lorda nelle misure previste dalla seguente tabella:

70 per cento sulle prime lire 1.000 mensili o frazioni di esse;

60 per cento sulle seconde lire 1.000 mensili o frazioni di esse;

30 per cento sulle terze lire 1.000 mensili o frazioni di esse.

Art. 2

L'integrazione temporanea di cui all'articolo precedente è applicabile anche:

1) alle pensioni di guerra dirette o indirette, privilegiate o non, agli assegni alimentari, nonchè agli assegni integrativi o supplementari eventualmente spettanti;

2) alle pensioni liquidate o da liquidarsi a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o della Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il Culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi Notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione;

3) alle pensioni ed assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, secondo le norme del cessato regime austro-ungarico ed alle pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume;

4) alle pensioni liquidate o da liquidarsi a carico del Monte pensioni degli insegnanti elementari e degli altri Istituti di Previdenza amministrati dalla Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3

I coefficienti di cui all'articolo 1 saranno applicati sul totale lordo mensile della pensione o assegno spettanti in base agli ordinamenti vigenti per le singole categorie, nonchè, eventualmente, sull'assegno temporaneo di guerra e sugli altri assegni supplementari o integrativi, con esclusione dell'assegno di caroviveri.

Art. 4

Per i titolari di più pensioni o assegni ordinari a carico dello Stato e delle Amministrazioni di cui all'articolo 2, numeri 2, 3 e 4, si terrà conto dell'ammontare complessivo in godimento per la determinazione dei coefficienti da applicare in base all'articolo 1.

L'ammontare della integrazione così determinata sarà ripartita proporzionalmente fra le pensioni in godimento.

Art. 5

Nei casi di cumulo di pensioni di guerra dirette o indirette con trattamento ordinario di quiescenza, la integrazione temporanea sarà applicata sul trattamento complessivo in godimento.

Art. 6

Le indennità da liquidarsi una volta tanto, in luogo di pensione, saranno maggiorate del 60%.

Art. 7

Le pensioni ed assegni vitalizi continueranno ad essere liquidati dagli organi competenti, ovvero, anche in via provvisoria, dalle Commissioni provinciali di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12/B, colle norme e nelle misure vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'integrazione temporanea di cui all'art. 1 sarà, in ogni caso, applicata a cura degli Uffici provinciali del tesoro.

Art. 8

Gli Enti ausiliari dello Stato, le Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficienza, gli Enti parastatali, ed in genere gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, sono autorizzati ad estendere ai loro pensionati, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere le concessioni in misura inferiore a quelle previste dalle disposizioni medesime.

Art. 9

Per i titolari di pensioni od assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'articolo 2, ed in parte a carico degli Enti di cui allo articolo 8, si terrà conto dell'ammontare complessivo in godimento per la determinazione dei coefficienti da applicare in base all'articolo 1.

L'integrazione sarà però applicata proporzionalmente alla sola parte a carico dello Stato e degli Enti di cui all'articolo 2.

Art. 10

La retribuzione da fissarsi per i pensionati delle Amministrazioni centrali dello Stato riassunti in servizio, ai sensi del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34, sarà determinata detraendo dal trattamento di attività l'importo della pensione in godimento ed eventualmente l'assegno di caro-viveri e quello temporaneo di guerra, nonchè l'integrazione temporanea di cui al presente decreto.

Art. 11

L'integrazione temporanea prevista dal presente decreto non compete ai pensionati che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso le Amministrazioni dello Stato, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, o presso altre Amministrazioni pubbliche ed Enti comunque costituiti, che non abbiano finalità di lucro nell'interesse privato, o presso gli organi ed uffici in qualunque modo ordinati, di cui tali Amministrazioni od Enti si avvalgono per i propri servizi, nonchè ai pensionati che siano ufficiali richiamati dal congedo.

Art. 12

L'integrazione temporanea di cui al presente decreto non è applicabile alle pensioni o assegni vitalizi straordinari concessi con leggi speciali ed alle pensioni e assegni concessi in base alla legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 13

In nessun caso l'integrazione temporanea di cui all'articolo 1 può superare le lire 1.600 lorde mensili.

Art. 14

L'integrazione temporanea stabilita dall'articolo 1 è dovuta a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 31 gennaio 1944.

Per determinare l'importo di detta integrazione temporanea si trascurano sulla pensione o sull'assegno mensile lordo le frazioni di lire 10.

Ai fini della corresponsione degli assegni mensili di caro-viveri, ai sensi delle disposizioni in vigore, non si tiene conto dell'integrazione temporanea concessa con l'articolo 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 15

Il presente decreto entra in vigore nei territori liberati nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

L'entrata in vigore negli altri territori sarà stabilita di volta in volta con decreto del Capo del Governo d'intesa col Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Art. 16

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 86.

Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di credito nella Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'ordinanza n. 4 del 21 settembre 1943 emessa dal Comando delle Forze Armate della Sardegna in virtù della legge di guerra, approvata con R. decreto-legge 8 luglio 1938, n. 1415, e del R. decreto 10 giugno 1940, n. 566, con la quale si dispone che i vaglia cambiari, gli assegni circolari e le fedi di credito di qualunque taglio, abbiano a tutti gli effetti, validità di carta moneta, e, in conseguenza, debbano essere accettati senza nessuno sconto in pagamento da tutti, Enti e privati;

Visto il Bando del 25 dicembre 1943, n. 15 del Capo di Stato Maggiore Generale, per la restituzione dei poteri civili da parte delle Autorità Militari;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che sono venute a mancare le ragioni che determinarono la emissione della suddetta ordinanza;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Salvo per i vaglia cambiari e per gli assegni bancari liberi della Banca d'Italia, con effetto dal 1 giugno 1944 cessa di avere vigore l'ordinanza n. 4 del Comando delle Forze Armate della Sardegna — Ufficio Affari Civili — in data 21 settembre 1943.

I vaglia, gli assegni circolari e le fedi di credito emessi in Sardegna da qualunque istituto di credito ed in qualunque taglia continueranno, anche dopo il 1° giugno 1944, a costituire titolo di credito verso gli istituti emittenti, i quali sono obbligati sempre ad estinguerli a presentazione.

Art. 2

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, ed entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 87.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa per taluni Ministeri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 giugno 1943, n. 538; 10 giugno 1943, n. 537; 17 maggio 1943, n. 473;

Visto l'art. 19 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

69

Art. 1

Negli stati di previsione della spesa del Ministero delle Finanze e delle Comunicazioni — Sottosegretariato per le Poste e Telegrafi — per l'esercizio 1943-1944, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle Finanze.

Cap. 44 bis — Indennità di carica ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato . . . L. 1.000.000,00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. 409 bis — (di nuova istituzione) — Somma da erogare a beneficio di militari particolarmente bisognosi e meritevoli appartenenti alla R. Marina, alla R. Aeronautica e al R. Esercito L. 1.250.000,00

Ministero delle Comunicazioni.

Azienda Autonoma delle Poste e dei Telegrafi.

Cap. 12 — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo in attività di servizio e sussidi ad ex funzionari ed ex agenti ed alle loro famiglie, vedove ed orfani . . . . . L. 1.270.000,00

Cap. 28 — Sussidi al personale dei servizi rurali . . . . . L. 400.000,00

Cap. 30 — Sussidi agli accollatari ed ex accollatari del servizio di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con retribuzione non superiore alle lire 8.000 annue ed alle loro famiglie L. 130.000,00

Cap. 83 — Sussidi ai titolari ed ex titolari di ricevitorie e loro famiglie . . . . L. 200.000,00

Cap. 90 — Spese casuali . . . . L. 170.000,00

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1943-1944 sono istituiti « per memoria » i seguenti capitoli:

Cap. 388 bis — (di nuova istituzione) — Spese per il pagamento delle indennità relative agli immobili requisiti dalle forze armate alleate.

Cap. 388 ter — (di nuova istituzione) — Spese per il risarcimento di danni occasionati dalle forze armate alleate.

Cap. 388 quater — (di nuova istituzione) — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle forze armate alleate.

Art. 3

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1943-1944 sono soppressi i seguenti capitoli istituiti « per memoria » con R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 39.

Cap. 66 bis — Spese per il pagamento delle indennità relative agli immobili requisiti dalle truppe alleate.

Cap. 66 ter — Spese per risarcimento di danni occasionati dalle truppe alleate.

Art. 4

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 88.

Modifiche al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e relativo regolamento approvato con R. decreto 11-7-1907, n. 560;

Vista la legge 2 maggio 1907, n. 222;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sulle tasse di registro e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270 sulle tasse di successione e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1925, n. 1875, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Visti i R.R. decreti-legge 24 ottobre 1935, n. 1887 e 13 gennaio 1936, n. 120, convertiti nella legge 8 giugno 1936, n. 1231;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1516;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le attuali commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari sono sciolte. Esse saranno ricostituite secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

L'art. 24 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni distrettuali sono composte di un

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

presidente, di un vice presidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti, nominati dall'Intendente di finanza.

I membri effettivi e supplenti sono scelti esclusivamente fra i cittadini contribuenti alle imposte dirette residenti nel distretto dell'Ufficio.

La scelta viene su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi, fatta dai capi delle amministrazioni dei comuni compresi nel distretto dell'Ufficio delle imposte dirette.

Il numero delle persone da designarsi da ciascun comune sarà stabilito dall'Intendente, d'intesa col Prefetto, tenuto conto della entità degli interessi delle diverse attività produttive operanti nel distretto medesimo ».

Art. 3

L'art. 25 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni provinciali hanno sede in ciascun capoluogo di provincia e sono composte di un presidente, di un vicepresidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti. Essi sono nominati dal Ministro per le Finanze esclusivamente fra i cittadini contribuenti alle imposte dirette che abbiano residenza nella provincia.

I membri effettivi e supplenti sono scelti per metà fra magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi, fatta dal Prefetto della provincia. Questi designerà sei membri effettivi e tre supplenti, in relazione alla entità degli interessi delle attività produttive operanti nella provincia, ed altri sei membri effettivi e tre supplenti fra i tecnici ed esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili ».

Art. 4

L'art. 26 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni distrettuali e provinciali funzionano in due distinte sezioni presiedute dal presidente o dal vicepresidente e composte di egual numero di membri.

Nelle commissioni provinciali deve essere serbata la proporzione fra il numero dei membri scelti fra i magistrati e funzionari e il numero dei membri scelti su designazione del Prefetto.

La prima sezione ha competenza a decidere sulle controversie riguardanti le imposte dirette di carattere personale e mobiliare.

La seconda sezione ha competenza a decidere sulle controversie riguardanti la imposta sui fabbricati, nonchè le imposte sui trasferimenti della ricchezza ai sensi del successivo art. 28. A tale sezione debbono appartenere i tecnici ed esperti di cui all'articolo precedente.

Il Ministro per le Finanze, di propria iniziativa, o su proposta del presidente della commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di sezioni aggiunte.

In tal caso il Prefetto procede alle designazioni che gli competono, e la scelta dei membri è fatta con i medesimi criteri stabiliti per la costituzione delle sezioni ordinarie ».

Art. 5

L'articolo 30 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 è sostituito dal seguente:

« Per la decisione delle controversie in materia di imposta sui trasferimenti della ricchezza, devolute in primo grado alle commissioni provinciali, è istituita in seno alle commissioni predette una apposita sezione composta di un vice-presidente e quattro membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dal Ministro per le Finanze.

I membri effettivi e supplenti sono nominati per metà fra i magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà, su designazione del Primo Presidente della Corte d'Appello, fra esercenti le professioni legali.

Il Ministro per le Finanze, di propria iniziativa o su proposta del presidente della commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di sezioni in aggiunta a quella speciale di cui sopra ».

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 19 marzo 1944.

Nomina del Commissario per l'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.)

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n.1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190, col quale è stato costituito, con sede in Roma, l'Ente di diritto pubblico denominato « Azienda Carboni Italiani »;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70, col quale è stato approvato lo Statuto della Azienda predetta;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere per la gestione delle sedi secondarie dell'Azienda Carboni Italiani;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Ing. Bruno Sanna è nominato Commissario dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) istituita con il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, per provvedere alla temporanea amministrazione e alla gestione delle sedi secondarie, site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro funzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi di amministrazione, esercitando tutti i poteri che ai sensi dello statuto approvato con R. decreto 10 febbraio 1936, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70, spettano al Presidente ed al Consiglio di amministrazione dell'azienda, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente e alle gestioni affidate allo stesso.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 19 marzo 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 22 marzo 1944.

Nomina del Commissario dell'Opera Nazionale Dopolavoro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Considerata l'opportunità di assicurare la conservazione del patrimonio e il funzionamento nel territorio delle provincie liberate delle sedi secondarie dell'Opera Nazionale Dopolavoro;

Decreta:

Art. 1

L'Avv. Raffaele Lanzara fu Nobile è nominato Commissario per provvedere alla conservazione del patrimonio e alla temporanea amministrazione e gestione delle sedi secondarie site nel territorio liberato dell'Opera Nazionale Dopolavoro fino a quando gli organi amministrativi dell'Ente non potranno esercitarvi le rispettive attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Opera Nazionale Dopolavoro e vi sostituisce gli organi di amministrazione dell'Opera esercitandovi tutti i poteri che a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 22 marzo 1944.

BADOGLIO

TESTI VITTORIO *gerente*

Linotypografia M. Spadafora — Salerno

4010

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ES/gmf

ACC/4010/L

29 March 1944.

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 14 of 22 March 1944.

TO : See Distribution List.

The above mentioned issue of G.U. contains the following:

1. Laws and Decrees.

(a) R. Decree Law 2 March 1944, no. 79. Modifications of Consolidated Laws on promotions of officers of the R. Navy.

(b) R. Decree Law 2 March 1944, no. 80. Overall remuneration of crews of ships captured by the enemy.

(c) R. Decree Law 2 March 1944, no. 81. Establishment of the Royal Naval Artillery Corps.

The Corps will absorb some of the personnel of the former Naval Artillery Militia and the Army.

(d) R. Decree Law 2 March 1944, no. 82. Provisional changes of the T/O (W/E) of officers of various Military Corps of the R. Navy.

(e) Ministerial Decree 12 March 1944. Authorization for the Chief Engineer of the Office of Mines at Naples to issue permits to search for certain minerals.

(f) Ministerial Decree 13 March 1944. Types and qualities of laundry soaps.

(g) Ministerial Decree 13 March 1944. Regulations for the production and sale of toilet soaps, neutral soaps for infants, neutral medicinal soaps and of detersives.

2. Proclamations (Bandi).

Proclamation of 16 March 1944 no. 20. Transfer of command over the Military War Tribunal of Sicily and change of its seat.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TO : See Distribution List.

The above mentioned issue of G.U. contains the following:

1. Laws and Decrees.

(a) R. Decree Law 2 March 1944, no. 79. Modifications of Consolidated Laws on promotions of officers of the R. Navy.

(b) R. Decree Law 2 March 1944, no. 80. Overall remuneration of crews of ships captured by the enemy.

(c) R. Decree Law 2 March 1944, no. 81. Establishment of the Royal Naval Artillery Corps.
The Corps will absorb some of the personnel of the former Naval Artillery Militia and the Army.

(d) R. Decree Law 2 March 1944, no. 82. Provisional changes of the T/O (M/E) of officers of various Military Corps of the R. Navy.

(e) Ministerial Decree 12 March 1944. Authorisation for the Chief Engineer of the Office of Mines at Naples to issue permits to search for certain minerals.

(f) Ministerial Decree 13 March 1944. Types and qualities of laundry soaps.

(g) Ministerial Decree 13 March 1944. Regulations for the production and sale of toilet soaps, neutral soaps for infants, neutral medicinal soaps and of detersives.

2. Proclamations (Bandi).

Proclamation of 16 March 1944 no. 20. Transfer of command over the Military War Tribunal of Sicily and change of its seat.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours, Monday 3 April 1944. The return will be made by Subcommissions at Salerno to the Administrative Section and by Subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. G. RUTHERFORD, Major
Officer i/c Italian Sect.
for Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 22 marzo 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 79.
Modificazioni del T. U. delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli Ufficiali della R. Marina Pag. 89

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 80.
Trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico. Pag. 90

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 81.
Istituzione del Corpo Reale Artiglieria Marina (C. R. A. M.). Pag. 91

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 82.
Variazione provvisoria degli organici degli Ufficiali dei vari Corpi Militari della R. Marina Pag. 93

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1944.
Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario di Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per determinate sostanze minerali Pag. 93

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1944
Tipi e caratteristiche dei saponi da bucato Pag. 94

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1944.

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 79.
Modificazione del T. U. delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli Ufficiali della R. Marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della R. Marina approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina, di intesa con il Ministro per le Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 79.
Modificazioni del T. U. delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli Ufficiali della R. Marina Pag. 89

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 80.
Trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico. . . . . . Pag. 90

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 81.
Istituzione del Corpo Reale Artiglieria Marina (C. R. A. M.). . . . . . Pag. 91

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 82.
Variazione provvisoria degli organici degli Ufficiali dei vari Corpi Militari della R. Marina . . Pag. 93

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1944.
Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Miniere di Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per determinate sostanze minerali . . . Pag. 93

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1944.
Tipi e caratteristiche dei saponi da bucato Pag. 94

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1944.
Disciplina della produzione e della vendita dei saponi da toletta, dei saponi neutri per neonati, dei saponi neutri medicinali e dei detersivi. . . Pag. 95

BANDI

BANDO DEL 10 marzo 1944, n. 20.
Cambiamento di dipendenza e di sede del Tribunale militare di guerra della Sicilia . . . . Pag. 96

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA

Nomina a Presidente del Consiglio Superiore di Marina dell'Amm. di Squadra Luigi Sansonetti. Pag. 96

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 79.
Modificazione del T. U. delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli Ufficiali della R. Marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della R. Marina approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina, di intesa con il Ministro per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 9 del Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della R. Marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, sostituito dall'art. 1 della legge 19 luglio 1941, n. 899, e modificato dall'art. 3 della legge 8 luglio 1942, n. 800, è abrogato e sostituito dal presente:

« Nel caso in cui alla data della convocazione della Commissione alcuna delle cariche previste dal presente articolo non sia ricoperta ovvero alcuno degli ufficiali ammiragli o generali designati quali membri non sia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

disponibile o non sia in servizio, per la validità delle deliberazioni della Commissione Suprema, in deroga al successivo art. 11, basterà che siano presenti complessivamente, per lo scrutinio degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore, almeno tre degli ufficiali ammiragli sopra indicati, nonchè, per lo scrutinio degli ufficiali degli altri Corpi della R. Marina, almeno un ufficiale generale o superiore per ciascuno dei rispettivi Corpi.

I membri della Commissione Suprema d'avanzamento in sostituzione di membri assenti o impediti hanno voto limitato allo scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da essi rivestito ».

Art. 2

Al 3° comma dell'art. 10 del predetto Testo Unico, dopo le parole « ...od il Colonnello » sono aggiunte le seguenti... « o Tenente Colonnello »; le parole « ...o delle comunicazioni » sono soppresse.

Art. 3

L'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'art. 10 del predetto Testo Unico è abrogato e sostituito dal seguente: « Inoltre quando si tratti di nomina a Sottotenente del C.R. E. M. in S. P. E. fa parte della Commissione il Capo della 2.a divisione della Direzione Generale del personale e dei servizi militari del Ministero della Marina ».

Art. 4

All'art. 71 del Testo Unico, tra il 2° e 3° comma, è inserito il seguente comma: « Nel caso in cui il numero degli Ammiragli di Armata, designati di Armata e di Squadra aventi i requisiti prescritti dal comma precedente risulti inferiore a tre, tale numero sarà completato chiamando a far parte della Commissione speciale gli Ammiragli di Squadra che abbiano esercitato il Comando di una Divisione navale in guerra nel grado di Ammiraglio di Divisione, scelti in ragione di anzianità ».

Art. 5

I presidenti ed i membri delle Commissioni di avan[illegible]

Il Ministro per la Marina è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - DE COURTEN

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 80.

Trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 Aprile 1941, n. 266 sul trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri in conseguenza della guerra;

Visto il R. decreto 22 maggio 1942, n. 880 che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 7 aprile 1941, n. 266;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B con il quale i servizi della Marina Mercantile, già attribuiti al Ministero delle Comunicazioni, sono stati passati al Ministero della Marina;

Ritenuta la urgente necessità di applicare il trattamento della legge suddetta agli equipaggi delle navi catturate dai tedeschi adattandolo alle attuali circostanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro della Marina, di concerto con i Ministri per la Grazia e Giustizia, per le Finanze e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le disposizioni contenute nella legge 7 Aprile 1941, n. 266 e nel relativo regolamento approvato con R. decreto 22 Maggio 1942, n. 880 vanno applicate con

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Corpi.

I membri della Commissione Suprema d'avanzamento in sostituzione di membri assenti o impediti hanno voto limitato allo scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da essi rivestito ».

Art. 2

Al 3° comma dell'art. 10 del predetto Testo Unico, dopo le parole «...od il Colonnello » sono aggiunte le seguenti... « o Tenente Colonnello »; le parole « ...o delle comunicazioni » sono soppresse.

Art. 3

L'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'art. 10 del predetto Testo Unico è abrogato e sostituito dal seguente: « Inoltre quando si tratti di nomina a Sottotenente del C.R. E. M. in S. P. E. fa parte della Commissione il Capo della 2.a divisione della Direzione Generale del personale e dei servizi militari del Ministero della Marina ».

Art. 4

All'art. 7 del Testo Unico, tra il 2° e 3° comma, è inserito il seguente comma: « Nel caso in cui il numero degli Ammiragli di Armata, designati di Armata e di Squadra aventi i requisiti prescritti dal comma precedente risulti inferiore a tre, tale numero sarà completato chiamando a far parte della Commissione speciale gli Ammiragli di Squadra che abbiano esercitato il Comando di una Divisione navale in guerra nel grado di Ammiraglio di Divisione, scelti in ragione di anzianità ».

Art. 5

I presidenti ed i membri delle Commissioni di avanzamento i quali non ricoprano una delle cariche che implicano, in base al Testo Unico predetto, la loro partecipazione di diritto a dette commissioni, sono nominati con decreto ministeriale.

Art. 6

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 80.

Trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 Aprile 1941, n. 266 sul trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri in conseguenza della guerra;

Visto il R. decreto 22 maggio 1942, n. 880 che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 7 aprile 1941, n. 266;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B con il quale i servizi della Marina Mercantile, già attribuiti al Ministero delle Comunicazioni, sono stati passati al Ministero della Marina;

Ritenuta la urgente necessità di applicare il trattamento della legge suddetta agli equipaggi delle navi catturate dai tedeschi adattandolo alle attuali circostanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro della Marina, di concerto con i Ministri per la Grazia e Giustizia, per le Finanze e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le disposizioni contenute nella legge 7 Aprile 1941, n. 266 e nel relativo regolamento approvato con R. decreto 22 Maggio 1942, n. 880 vanno applicate con le limitazioni e le modalità appresso specificate, nei riguardi delle navi catturate o affondate dalle FF. AA. tedesche, dopo il giorno 8 Settembre 1943.

Art. 2

Nei casi previsti dal precedente art. ed in quelli indicati dall'art. 1° della legge 7 Aprile 1941, n. 266, ove gli armatori, per causa di forza maggiore, non possano corrispondere a mezzo dei loro organi ammi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nistrativi incaricati della esecuzione della menzionata legge con le famiglie dei marittimi, la corresponsione dell'assegno, ai sensi e nella misura di cui ai par. 3 e 4 dell'art. 7 della stessa legge, potrà essere anticipata dalle RR. Capitanerie di Porto, ove a criterio delle stesse e sulla base delle informazioni assunte, si ritengano sussistenti i presupposti di cui alla legge medesima. A tal fine, gli aventi diritto dovranno, insieme alla istanza, esibire alla R. Capitaneria competente per territorio, la documentazione del caso in carta libera.

Art. 3

I fondi necessari per l'anticipazione degli assegni di cui al precedente articolo saranno richiesti dalle RR. Capitanerie di Porto alle Sezioni delle RR. Tesorerie Provinciali, e queste vengono autorizzate a concederli, quali anticipazioni al Ministero della Marina - Direzione Generale della Marina Mercantile - sul contributo a carico dello Stato previsto dall'art. 9 lettera b) della Legge 7 Aprile 1941, n. 266.

Art. 4

Non appena cesseranno gli impedimenti di cui all'art. 2 del presente decreto, gli armatori dovranno nuovamente uniformarsi alle disposizioni di cui alla legge 7 Aprile 1941, n. 266, reintegrando lo Stato delle somme anticipate.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato di presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG - DE COURTEN - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

l'ordinamento della Milizia Artiglieria Marittima;

Visto il R. decreto legge in data 6 dicembre 1943, n. 16/B circa lo scioglimento della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e delle Milizie speciali;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro della Marina, di concerto con il Ministro per la Guerra e con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Con la data del 7 dicembre 1943 è istituito il Corpo Reale dell'Artiglieria Marina.

Ad esso sono devoluti:

— l'armamento e l'impiego dei mezzi apprestati a terra dalla Regia Marina per la difesa antinave e contraerea;

— quegli altri compiti che possono essere efficacemente svolti dal complesso di mezzi e di uomini di cui dispone e che il Ministro della Marina ritiene conveniente affidargli.

Art. 2

Il Corpo Reale dell'Artiglieria Marina fa parte dei corpi militari della R. Marina.

Art. 3

Il Corpo Reale dell'Artiglieria Marina comprende:

a) un Comando retto da un Ufficiale Ammiraglio del Corpo di Stato Maggiore della R. Marina del grado di Ammiraglio di Divisione o Contrammiraglio.

L'organico di detto Comando verrà fissato con successivo provvedimento.

b) un numero di Reggimenti corrispondente ai compiti affidati al nuovo Corpo, ciascun Reggimento con organico proprio fissato in base allo specifico servizio che esso deve disimpegnare.

Il Ministro della Marina ha facoltà di stabilire, con appositi decreti da emanarsi di concerto col Ministro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

me alla istanza, esibire alla R. Capitaneria competente per territorio, la documentazione del caso in carta libera.

Art. 3

I fondi necessari per l'anticipazione degli assegni di cui al precedente articolo saranno richiesti dalle RR. Capitanerie di Porto alle Sezioni delle RR. Tesorerie Provinciali, e queste vengono autorizzate a concederli, quali anticipazioni al Ministero della Marina - Direzione Generale della Marina Mercantile - sul contributo a carico dello Stato previsto dall'art. 9 lettera b) della Legge 7 Aprile 1941, n. 266.

Art. 4

Non appena cesseranno gli impedimenti di cui all'art. 2 del presente decreto, gli armatori dovranno nuovamente uniformarsi alle disposizioni di cui alla legge 7 Aprile 1941, n. 266, reintegrando lo Stato delle somme anticipate.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato di presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG - DE COURTEN - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 81.

Istituzione del Corpo Reale Artiglieria Marina (C. R. A. M.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge in data 8 luglio 1926, n. 1178 sull'ordinamento della R. Marina;

Vista la legge in data 18 agosto 1940, n. 1172 sul-

Su proposta del Ministro della Marina, di concerto con il Ministro per la Guerra e con quello per le Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Con la data del 7 dicembre 1943 è istituito il Corpo Reale dell'Artiglieria Marina.

Ad esso sono devoluti:

— l'armamento e l'impiego dei mezzi approntati a terra dalla Regia Marina per la difesa antinave e contraerea;

— quegli altri compiti che possono essere efficacemente svolti dal complesso di mezzi e di uomini di cui dispone e che il Ministro della Marina ritiene conveniente affidargli.

Art. 2

Il Corpo Reale dell'Artiglieria Marina fa parte dei corpi militari della R. Marina.

Art. 3

Il Corpo Reale dell'Artiglieria Marina comprende:

a) un Comando retto da un Ufficiale Ammiraglio del Corpo di Stato Maggiore della R. Marina del grado di Ammiraglio di Divisione o Contrammiraglio.

L'organico di detto Comando verrà fissato con successivo provvedimento.

b) un numero di Reggimenti corrispondente ai compiti affidati al nuovo Corpo, ciascun Reggimento con organico proprio fissato in base allo specifico servizio che esso deve disimpegnare.

Il Ministro della Marina ha facoltà di stabilire, con appositi decreti da emanarsi di concerto col Ministro per le Finanze, ed in via temporanea, il numero di Reggimenti e l'organico di ciascuno di essi, numero ed organici che dovranno però essere, appena possibile, fissati per legge.

Art. 4

Il Comando del Corpo Reale dell'Artiglieria Marina ha il compito di tradurre in atto le direttive e le disposizioni emanate, ognuno per la parte di propria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

competenza, dal Ministero della Marina e dallo Stato Maggiore della Marina.

Art. 5

La divisa del Corpo Reale dell'Artiglieria Marina è identica a quella del Reggimento S. Marco con le seguenti varianti:

a) - per gli Ufficiali ed i sottufficiali lo scudo del trofeo per berretto porta come distintivo un'ancora su due cannoni incrociati;

b) - le mostrine per ufficiali, e sottufficiali, e le manopole per sergenti, sottocapi e comuni hanno lo sfondo color giallo artiglieria anzichè rosso;

c) - non porta i leoni di San Marco.

Art. 6

Per la prima formazione dei quadri degli Ufficiali del *Corpo Reale dell'Artiglieria Marina* il Ministro della Marina ha facoltà di istituire con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro delle Finanze, un « Ruolo transitorio Ufficiali Corpo Reale Artiglieria Marina », il quale appena possibile ed in ogni caso non oltre tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, sarà sostituito, con apposita legge, dal ruolo definitivo.

Nel ruolo transitorio vengono iscritti:

a) - d'autorità, gli Ufficiali non in S. P. E. della già Milizia Artiglieria marittima delle classi per unità di prima linea con il grado ricoperto nelle Forze Armate di provenienza;

b) - a domanda, e con grado ed anzianità che sarà determinata dal Ministro della Marina, il cui giudizio è insindacabile al riguardo, gli Ufficiali in S. P. E. della già Milizia Artiglieria Marittima provenienti dalla eguale categoria degli Ufficiali delle FF. AA..

c) - a domanda, con il proprio grado, la propria anzianità, la propria posizione, e nel numero che risulterà necessario, gli Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore della R. Marina, del Corpo di Sanità Militare Marittima, del Corpo di Commissariato Militare Marittimo e del C. R. E. M.;

d) - d'autorità, con il proprio grado, la propria anzianità, e fino a quando non sostituiti, gli Ufficiali

Art. 7

Per la prima formazione dei quadri degli Equipaggi del *Corpo Reale dell'Artiglieria Marina* il Ministro della Marina ha facoltà di istituire con proprio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro delle Finanze, un ruolo collaterale del C.R.E.M. denominato « Ruolo transitorio Equipaggi Corpo Reale Artiglieria Marina » il quale appena possibile, ed in ogni caso non oltre tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, sarà sostituito, con apposita legge, dal ruolo definitivo.

Nel ruolo transitorio vengono iscritti:

a) - d'autorità, i sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa non in S. P. E. della già Milizia Artiglieria Marittima delle classi attualmente alle armi con il grado ricoperto nelle Forze Armate di provenienza:

b) - a domanda, e con grado ed anzianità che sarà determinata dal Ministro della Marina, il cui giudizio è insindacabile al riguardo, i sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa in S.P.E. della già Milizia Artiglieria Marittima provenienti dalla eguale categoria del personale delle FF. AA.;

c) - a domanda, con il proprio grado, la propria anzianità, la propria posizione, e nel numero che risulterà necessario, il personale del C. R. E. M.;

d) - d'autorità, con il proprio grado, la propria anzianità, la propria posizione, e per il periodo di tempo richiesto dalle necessità contingenti e nel numero che risulterà necessario, il personale del C. R. E. M..

Art. 8

Gli Ufficiali del *Corpo Reale dell'Artiglieria Marina* hanno le denominazioni di grado in uso nel Regio Esercito, ad eccezione di quelli di cui al capoverso *c*) dell'art. 6 i quali conservano le proprie denominazioni di grado.

Art. 9

I sottufficiali, i graduati ed i comuni del *Corpo Reale dell'Artiglieria Marina* hanno le seguenti denominazioni:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

a) - per gli Ufficiali ed i sottufficiali lo scudo del trofeo per berretto porta come distintivo un'ancora su due cannoni incrociati;

b) - le mostrine per ufficiali, e sottufficiali, e le manopole per sergenti, sottocapi e comuni hanno lo sfondo color giallo artiglieria anzichè rosso;

c) - non porta i leoni di San Marco.

Art. 6

Per la prima formazione dei quadri degli Ufficiali del *Corpo Reale dell'Artiglieria Marina* il Ministro della Marina ha facoltà di istituire con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro delle Finanze, un « Ruolo transitorio Ufficiali Corpo Reale Artiglieria Marina », il quale appena possibile ed in ogni caso non oltre tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, sarà sostituito, con apposita legge, dal ruolo definitivo.

Nel ruolo transitorio vengono iscritti:

a) - d'autorità, gli Ufficiali non in S. P. E. della già Milizia Artiglieria marittima delle classi per unità di prima linea con il grado ricoperto nelle Forze Armate di provenienza;

b) - a domanda, e con grado ed anzianità che sarà determinata dal Ministro della Marina, il cui giudizio è insindacabile al riguardo, gli Ufficiali in S. P. E. della già Milizia Artiglieria Marittima provenienti dalla eguale categoria degli Ufficiali delle FF. AA..

c) - a domanda, con il proprio grado, la propria anzianità, la propria posizione, e nel numero che risulterà necessario, gli Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore della R. Marina, del Corpo di Sanità Militare Marittima, del Corpo di Commissariato Militare Marittimo e del C. R. E. M.;

d) - d'autorità, con il proprio grado, la propria anzianità, e fino a quando non sostituiti, gli Ufficiali del R. Esercito attualmente comandati a prestare servizio nei reparti Artiglieria antinave e contraerea delle difese Marittime;

e) - d'autorità, con il proprio grado, la propria anzianità la propria posizione, e per il periodo di tempo richiesto dalle necessità contingenti e nel numero che risulterà necessario, gli Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore della R. Marina, del Corpo di Sanità Militare Marittima, del Corpo di Commissariato Militare Marittimo e del C.R.E.M..

glieria Marina » il quale appena possibile, ed in ogni caso non oltre tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, sarà sostituito, con apposita legge, dal ruolo definitivo.

Nel ruolo transitorio vengono iscritti:

a) - d'autorità, i sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa non in S. P. E. della già Milizia Artiglieria Marittima delle classi attualmente alle armi con il grado ricoperto nelle Forze Armate di provenienza;

b) - a domanda, e con grado ed anzianità che sarà determinata dal Ministro della Marina, il cui giudizio è insindacabile al riguardo, i sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa in S.P.E. della già Milizia Artiglieria Marittima provenienti dalla eguale categoria del personale delle FF. AA.;

c) - a domanda, con il proprio grado, la propria anzianità, la propria posizione, e nel numero che risulterà necessario, il personale del C. R. E. M.;

d) - d'autorità, con il proprio grado, la propria anzianità, la propria posizione, e per il periodo di tempo richiesto dalle necessità contingenti e nel numero che risulterà necessario, il personale del C. R. E. M..

Art. 8

Gli Ufficiali del *Corpo Reale dell'Artiglieria Marina* hanno le denominazioni di grado in uso nel Regio Esercito, ad eccezione di quelli di cui al capoverso *c*) dell'art. 6 i quali conservano le proprie denominazioni di grado.

Art. 9

I sottufficiali, i graduati ed i comuni del *Corpo Reale dell'Artiglieria Marina* hanno le seguenti denominazioni:

Capo Art. di 1ª cl. . .	se Capo di 1ª cl. o 1° A.te
Capo Art. di 2ª cl.	se Capo di 2ª classe o A.te Capo
Capo Art. di 3ª cl. . . .	se Capo di 3ª cl. o A.te
2° Capo Art. . . .	se 2° Capo o 1° Capo Squadra
Sergente Artigliere . .	se Sergente o Capo Squadra
Sottocapo Artigliere	se Sottocapo o V. C. Squadra
Artigliere . . .	se Comune 1ª cl. o Legionario sc.
Allievo Artigliere	se Allievo o Legionario

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I sottufficiali, i graduati ed i comuni del C.R.E.M. di cui al capoverso d) dell'art. 7 conservano le proprie denominazioni di grado.

Art. 10

Tutti i provvedimenti relativi al reclutamento ed allo stato giuridico del personale che comunque entra a far parte del « Ruolo transitorio Ufficiali Corpo Reale Artiglieria Marina » e del « Ruolo transitorio Equipaggi Corpo Reale Artiglieria Marina » sono emanati con appositi decreti del Ministro della Marina di concerto con quello per le Finanze.

Art. 11

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO - DE COURTEN

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 82.

Variazione provvisoria degli organici degli Ufficiali dei vari Corpi Militari della R. Marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Vista la Legge 11 marzo 1926, n. 397;
Vista la Legge 3 dicembre 1942, n. 1417;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

organici degli Ufficiali in S. P. E. e R. S. dei vari Corpi militari della R. Marina, sempre entro i limiti massimi degli organici attualmente vigenti.

Art. 2

Entro tre mesi dalla conclusione della pace, il Ministro della Marina presenterà proposta di approvazione dei quadri organici definitivi degli Ufficiali dei vari Corpi militari della R. Marina.

Art. 3

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Il Ministro della Marina è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - DE COURTEN

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario di Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per determinate sostanze minerali.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visti gli articoli 2, 5 e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie;

Visto il D. M. 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione dei materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla pri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

allo stato giuridico del personale che comunque entra a far parte del « Ruolo transitorio Ufficiali Corpo Reale Artiglieria Marina » e del « Ruolo transitorio Equipaggi Corpo Reale Artiglieria Marina » sono emanati con appositi decreti del Ministro della Marina di concerto con quello per le Finanze.

Art. 11

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO - DE COURTEN

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 82.

Variazione provvisoria degli organici degli Ufficiali dei vari Corpi Militari della R. Marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Vista la Legge 11 marzo 1926, n. 397;

Vista la Legge 3 dicembre 1942, n. 1417;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina di concerto con il Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministro per la Marina è autorizzato, per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, in deroga alle disposizioni vigenti, a determinare semestralmente con proprio decreto le variazioni da apportare ai quadri dei quali [illegible] Corpi militari della R. Marina.

Art. 3

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Il Ministro della Marina è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - DE COURTEN

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario di Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per determinate sostanze minerali.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visti gli articoli 2, 5 e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie;

Visto il D. M. 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione dei materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 2 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, ad eccezione dei minerali metalliferi, dei combustibili solidi, liquidi, gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite;

Visto il D. M. 1 luglio 1941, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di riserva, qualunque siano le sostanze minerali per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuta la necessità contingente di delegare all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario di Napoli la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose e per bauxite:

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Napoli è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca di minerali metalliferi, di combustibili solidi, liquidi e gassosi, di rocce asfaltiche e bituminose e di bauxite.

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro se le istanze sono in concorrenza oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Restano ferme le disposizioni di cui al D. M. 1 luglio 1941.

Art. 3

Nel rilasciare i permessi di ricerca indicati nell'art. 1, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio predetto trasmetterà al Servizio dell'Industria — Ufficio Miniere — copia delle determinazioni.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale.

Vietri sul Mare, 12 marzo 1944.

IL MINISTRO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1944.
Tipi e caratteristiche dei saponi da bucato.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMEERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38 che reca norme per la raccolta delle materie grasse e per la disciplina della produzione dei saponi;

Decreta:

momento del taglio corrispondente alla grammatura impressa sul pezzo;

b) è tollerato un contenuto di colofonia non superiore al 15 per cento del totale degli acidi grassi impiegati;

c) può avere carica di silicato sodico o di silicati idrati di alluminio;

d) dev'essere tagliato liscio e prodotto in pezzature di grammi 200 e grammi 400.

SAPONE DA BUCATO MOLLE

deve contenere acidi grassi del tenore compreso tra il 43 ed 47%.

Art. 2

I saponi duri da bucato di cui al presente decreto devono contenere un massimo di umidità del 35%.

Detti saponi non potranno essere posti in commercio se non portano impresso su ogni pezzo, barra o blocco un marchio contenente le indicazioni seguenti:

1) il nome e la sede della Ditta produttrice;

2) la denominazione indicante la qualità del sapone secondo la nomenclatura di cui al precedente articolo 1 del presente decreto;

3) il peso in grammi.

Art. 3

Per la vendita al minuto è ammessa una tolleranza di taglio di grammi cinque per ogni pezzo di sapone qualunque sia il suo peso.

Sulle casse e sugli involucri d'imballaggio deve essere indicato il peso netto dei saponi ed il numero dei pezzi.

Art. 4

Il tenore in acidi grassi e il peso si intendono riferiti allo stato di umidità del sapone al momento del taglio e della modellatura.

Art. 5

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto è vietata la fabbricazione dei saponi non rispon-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Napoli è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca di minerali metalliferi, di combustibili solidi, liquidi e gassosi, di rocce asfaltiche e bituminose e di bauxite.

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro se le istanze sono in concorrenza oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Restano ferme le disposizioni di cui al D. M. 1 luglio 1941.

Art. 3

Nel rilasciare i permessi di ricerca indicati nell'art. 1, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio predetto trasmetterà al Servizio dell'Industria — Ufficio Miniere — copia delle determinazioni.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale.

Vietri sul Mare, 12 marzo 1944.

IL MINISTRO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1944.
Tipi e caratteristiche dei saponi da bucato.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMEERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38 che reca norme per la raccolta delle materie grasse e per la disciplina della produzione dei saponi;

Decreta:

Art. 1

E' consentita la produzione dei saponi da bucato soltanto a condizione che essi rientrino in uno dei tipi sottoelencati ed abbiano le caratteristiche per ciascuno di detti tipi appresso indicate:

SAPONE DA BUCATO DURO

a) deve contenere acidi grassi del tenore compreso tra il 43 ed il 47% del peso del sapone al

SAPONE DA BUCATO MOLLE

deve contenere acidi grassi del tenore compreso tra il 43 ed 47%.

Art. 2

I saponi duri da bucato di cui al presente decreto devono contenere un massimo di umidità del 35%.

Detti saponi non potranno essere posti in commercio se non portano impresso su ogni pezzo, barra o blocco un marchio contenente le indicazioni seguenti:

1) il nome e la sede della Ditta produttrice;

2) la denominazione indicante la qualità del sapone secondo la nomenclatura di cui al precedente articolo 1 del presente decreto;

3) il peso in grammi.

Art. 3

Per la vendita al minuto è ammessa una tolleranza di taglio di grammi cinque per ogni pezzo di sapone qualunque sia il suo peso.

Sulle casse e sugli involucri d'imballaggio deve essere indicato il peso netto dei saponi ed il numero dei pezzi.

Art. 4

Il tenore in acidi grassi e il peso si intendono riferiti allo stato di umidità del sapone al momento del taglio e della modellatura.

Art. 5

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto è vietata la fabbricazione dei saponi non rispondenti ai requisiti sopra specificati.

E' tuttavia concesso il termine di tre mesi per l'esaurimento delle scorte di saponi precedentemente prodotti con tipi e caratteristiche diverse da quelle di cui al presente decreto.

Art. 6

Le infrazioni al presente decreto sono punite ai sensi dell'articolo 9 del R. decreto 31 gennaio 1944, n. 38.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 7

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 8

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale.

Vietri sul Mare, 12 marzo 1944.

IL MINISTRO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1944.

Disciplina della produzione e della vendita dei saponi da toletta, dei saponi neutri per neonati, dei saponi neutri medicinali e dei detersivi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38 che reca norme per la raccolta delle materie grasse e per la disciplina della produzione dei saponi;

Decreta:

Art. 1

E' consentita soltanto la produzione e la vendita di sapone da toletta duro, avente un tenore di acidi grassi compreso tra il 43 ed il 47 per cento riferito al peso del sapone segnato sul pezzo: deve essere pilato e contenere, oltre l'essenza, una carica solida non inferiore al 35%, che può essere costituita da amido, talco, caolino, bentonite, derivati cellulosici, carbonati e fosfati alcalini.

Art. 2

Il sapone da toletta, di cui al precedente articolo, dovrà essere messo in commercio in pezzi da grammi 100.

Art. 3

Il sapone da toletta di cui al presente decreto, deve portare impresso su ogni pezzo un marchio contenente le seguenti indicazioni:

I saponi di cui sopra dovranno essere pilati con reazione decisamente neutra, con un contenuto del 75% minimo di acidi grassi e con una umidità massima del 5%.

E' consentita l'aggiunta di amido in misura non superiore al 3%, di lanolina o di altre sostanze di riconosciuta proprietà emolliente, nonchè l'aggiunta di lecitina, colesterina, vitamine ed essenze naturali (timo, lavanda e bergamotto).

Art. 5

I saponi per neonati e quelli medicinali dovranno essere messi in commercio in pezzi da grammi 100.

Art. 6

I saponi neutri per neonati ed i saponi neutri medicinali dovranno portare impresse su ogni pezzo le seguenti indicazioni:

1) nome e sede della ditta fabbricante;

2) la dizione « Sapone neutro per neonati » o « Sapone neutro medicinale »;

3) il peso in grammi.

Art. 7

La fabbricazione e l'immissione al consumo di altri tipi di saponi medicinali potranno essere effettuate mediante preventiva autorizzazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 8

E' consentita la produzione e la vendita soltanto dei detersivi, di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1940.

La fabbricazione e la vendita di qualsiasi altro detersivo, comunque denominato e destinato alla lavatura dei tessuti in genere, come pure la fabbricazione e la vendita delle polveri e dei saponi abrasivi, è soggetta a preventiva autorizzazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 9

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto è vietata la fabbricazione dei saponi non rispondenti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vieri sul Mare, 13 marzo 1944.

IL MINISTRO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1944.

Disciplina della produzione e della vendita dei saponi da toletta, dei saponi neutri per neonati, dei saponi neutri medicinali e dei detersivi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMEERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38 che reca norme per la raccolta delle materie grasse e per la disciplina della produzione dei saponi;

Decreta:

Art. 1

E' consentita soltanto la produzione e la vendita di sapone da toletta duro, avente un tenore di acidi grassi compreso tra il 43 ed il 47 per cento riferito al peso del sapone segnato sul pezzo; deve essere pilato e contenere, oltre l'essenza, una carica solida non inferiore al 35%, che può essere costituita da amido, talco, caolino, bentonite, derivati cellulosici, carbonati e fosfati alcalini.

Art. 2

Il sapone da toletta, di cui al precedente articolo, dovrà essere messo in commercio in pezzi da grammi 100.

Art. 3

Il sapone da toletta di cui al presente decreto, deve portare impresso su ogni pezzo un marchio contenente le seguenti indicazioni:

1) il nome e la sede della Ditta produttrice;

2) la denominazione indicante la qualità del sapone « Sapone da toletta tipo unico »;

3) il peso in grammi.

Art. 4

E' inoltre consentita la fabbricazione e la vendita di saponi neutri per neonati e di saponi neutri medicinali.

[illegible] e bergamotto).

Art. 5

I saponi per neonati e quelli medicinali dovranno essere messi in commercio in pezzi da grammi 100.

Art. 6

I saponi neutri per neonati ed i saponi neutri medicinali dovranno portare impresse su ogni pezzo le seguenti indicazioni:

1) nome e sede della ditta fabbricante;

2) la dizione « Sapone neutro per neonati » o « Sapone neutro medicinale »;

3) il peso in grammi.

Art. 7

La fabbricazione e l'immissione al consumo di altri tipi di saponi medicinali potranno essere effettuate mediante preventiva autorizzazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 8

E' consentita la produzione e la vendita soltanto dei detersivi, di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1940.

La fabbricazione e la vendita di qualsiasi altro detersivo, comunque denominato e destinato alla lavatura dei tessuti in genere, come pure la fabbricazione e la vendita delle polveri e dei saponi abrasivi, è soggetta a preventiva autorizzazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 9

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto è vietata la fabbricazione dei saponi non rispondenti ai requisiti sopra specificati.

E' tuttavia concesso il termine di tre mesi per l'esaurimento delle scorte di saponi precedentemente prodotti con tipi e caratteristiche diversi di quelli di cui al presente decreto.

Art. 10

Le infrazioni al presente decreto sono punite ai sensi dell'articolo 9 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 11

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 12

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale.

Vietri sul Mare, 13 marzo 1944.

IL MINISTRO
CORBINO

BANDI

BANDO del 16 marzo 1944, n. 20.

Cambiamento di dipendenza e di sede del Tribunale militare di guerra della Sicilia.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il bando n. 18 del 1° febbraio 1944, relativo alla istituzione del Tribunale militare di guerra della Sicilia;

Visti gli articoli 17 e 20 c. p. m. g.;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943 col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Visto l' art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Ordiniamo:

Art. 1

Il tribunale militare di guerra della Sicilia, istituito con l'art. 1 del bando 1° febbraio 1944, n. 18, passa alle dipendenze ed è trasferito nella sede del comando militare della Sicilia (comando XII corpo d'armata).

Art. 2

Le attribuzioni che, a norma dell'art. 2 del bando 1° febbraio 1944, n. 18, spettano al comandante della divisione « Sabauda », sono conferite al comandante militare della Sicilia (comandante del XII corpo di armata).

Art. 3

Il presente bando ha effetto immediato e sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dal Comando Supremo, 16 marzo 1944.

MESSE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA

Nomina a Presidente del Consiglio Superiore di Marina dell' Amm. di Squadra Luigi Sansonetti.

Con R. decreto in data 2 marzo 1944, l'Ammiraglio di Squadra in S. P. E. Luigi Sansonetti è stato nominato Presidente del Consiglio Superiore di Marina.

TESTI VITTORIO *gerente*

Linotypografia M. Spadafora — Salerno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Folder

MEMORANDUM

ACC/4C10/1

/rlp.
27 March 1944.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 13 of 18 March 1944.

TO : See Distribution List.

The above mentioned issue of Gazzetta Ufficiale contains the following:

I. Announcements.

(a) Appointment of the Undersecretary of State to the Presidency of the Council of Ministers (Dott. Dino Philipson) (Presidency of the Council of Ministers).

(b) Brig. Gen. Ronco Marcello Camera is relieved from the office of Commissioner General for Alimentation. (Ministry of Agriculture and Forestry).

II. Laws and Decrees.

(a) R. Decree 17 Feb 1944. Dissolution of the Administrative Council of the Autonomous Institute for People's Dwellings, Bari, and appointment of a Commissioner Extraordinary (Dott. Ing. Dante Marano).

(b) R. Decree 17 Feb 1944, No. 73. War-time composition of the Superior Commission for promotion of Royal Italian Airforce Officers.

(c) R. Decree Law 2 March 1944, No. 74. Grant of a second advance payment on account of allowances and pensions due to Italian citizens from foreign countries.

A second advance payment will be made by the Italian State to indigent Italian citizens residing in Italy and entitled to certain allowances and pensions from public bodies abroad.

(d) R. Decree Law 13 March 1944, No. 75. Temporary suspension of the term fixed by Art. 124, Penal Code for initiating action for offences committed by means of the press.

The time limit imposed by Art. 124 of the Penal Code upon the right of action for the above offenses does not apply where the offended party was not able to exercise such right or did not learn of the publication within the said time limit on account of the war conditions.

(e) R. Decree Law 13 March 1944 No. 76. Temporary modifications of the Organization of Legal professions.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

of Ministers (Dott. Dino Philipson) (Presidency of the Council of Ministers).

(b) Brig. Gen. Romeo Marcello Camera is relieved from the office of Commissioner General for Alimentation. (Ministry of Agriculture and Forestry).

II. Laws and Decrees.

(a) R. Decree 17 Feb 1944. Dissolution of the Administrative Council of the Autonomous Institute for People's Dwellings, Bari, and appointment of a Commissioner Extraordinary (Dott. Ing. Dante Marano).

(b) R. Decree 17 Feb 1944, No. 73. War-time composition of the Superior Commission for promotion of Royal Italian Airforce Officers.

(c) R. Decree Law 2 March 1944, No. 74. Grant of a second advance payment on account of allowances and pensions due to Italian citizens from foreign countries.

A second advance payment will be made by the Italian State to indigent Italian citizens residing in Italy and entitled to certain allowances and pensions from public bodies abroad.

(d) R. Decree Law 13 March 1944, No. 75. Temporary suspension of the term fixed by Art. 124, Penal Code for initiating action for offences committed by means of the press.

The time limit imposed by Art. 124 of the Penal Code upon the right of action for the above offenses does not apply where the offended party was not able to exercise such right or did not learn of the publication within the said time limit on account of the war conditions.

(e) R. Decree Law 13 March 1944 No. 76. Temporary modifications of the Organization of legal professions.

The Ministry for Pardon and Justice is authorized for duration to provide at any time for extraordinary examination of procuratori legali who performed military service for at least one year after 10 June 1940. 62

(f) R. Decree Law 13 Mar 1944, No. 77. Temporary transfer of certain powers from the Supreme Court of Cassation to the Minister for Pardon and Justice.

The power of the Supreme Court of Cassation to refer a case under exceptional circumstances to another court than that designed by the Code of penal procedure is vested for duration in the Minister for Pardon and Justice.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(g) R. Decree Law 13 March 1944 No. 78. Rules for the return of judicial offices displaced by the war conditions from their regular seats.

The Ministry for Pardon and Justice is authorized to provide for a ministerial decree for the above return even before the hundredth day after the cessation of a state of war.

(h). Decree of the Chief of Government 8 March 1944. Appointment of a Commissioner of the National Labor Bank (Banca Nazionale del Lavoro) for administration of branches located in the liberated territory and abroad (Dott. Adolfo Perino).

(i) Ministerial decree 15 March 1944. Appointment of a Commission for provisional administration of the Sindicate of Members of Legal Professions (Sindacato Forense) at Bari.

III. Proclamations (Bandi).

(a) Proclamation of 24 Jan 1944, No. 17. Modification of the Law on the Organization of Military Justice in time of war.

The proposal and opinion of the Military Procurator General required by law for assignment and transfer of officials of the Military war tribunals is dispensed with if the Military Procurator General is absent or unable to act.

(b) Proclamation of 1 Feb 1944, No. 18. Establishment of a Military War Tribunal for Sicily.

(c) Proclamation of 8 March 1944, No. 19. Establishment of an autonomous section of the Territorial Military War Tribunal of Taranto at Lecce.

Note: Sub-Commissions recommending decrees to be included in the indorsement in the "Gazzetta Ufficiale" will make their return not later than by 1700 hours, Saturday, 1 April 1944. The return will be made by Sub-Commissions at Salerno to the Administrative Section and by sub-commissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section. Nil returns will be rendered.

G. G. HANNAFORD,
Major,
Officer i/c Italian Section
for Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 18 marzo 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 6 della Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale, pubblicata il 12 febbraio 1944 alla prima riga della parte introduttiva del decreto Ministeriale 16 gennaio 1944, concernente la sospensione temporanea di biglietti e di facilitazioni di viaggio sulle FF. SS. e sui servizi in concessione, si deve leggere: « Viste le Condizioni e Tariffe..... » *anzichè* « Viste le comunicazioni e Tariffe... »

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO.

Ricompensa al valor civile. . . . . . Pag. 81

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Nomina del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. . . . . . Pag. 82

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Cessazione dalla carica di Commissario Generale per l'Alimentazione. . . . . . Pag. 82

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 febbraio 1944.

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione del

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 76.

Modificazioni temporanee dell'ordinamento forense. . . . . . Pag. 84

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 77.

Devoluzione temporanea di talune attribuzioni della Corte Suprema di Cassazione al Ministro per la Grazia e Giustizia. . . . . . Pag. 84

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 78.

Norme per il ritorno in sede degli uffici giudiziari dislocati altrove per causa di guerra. Pag. 85

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 marzo 1944.

Nomina di un Commissario della Banca Nazionale del Lavoro per i territori liberati e per le sedi estere. Pag. 85

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1944.

Nomina di una commissione per l'amministrazione provvisoria del Sindacato Forense di Bari . . Pag. 86

BANDI

BANDO DEL 21 gennaio 1944, n. 17.

Modificazioni all'ordinamento giudiziario militare di guerra. . . . . . Pag. 86

BANDO DEL 3 febbraio 1944, n. 18.

Istituzione di un Tribunale militare di guerra in Sicilia. . . . . . Pag. 87

BANDO DEL 8 marzo 1944, n. 19.

Istituzione in Lecce di una sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra di Taranto. Pag. 88

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100	Abbonamento anno L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.		All'Estero Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 6 della Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale, pubblicata il 12 febbraio 1944 alla prima riga della parte introduttiva del decreto Ministeriale 16 gennaio 1944, concernente la sospensione temporanea di biglietti e di facilitazioni di viaggio sulle FF. SS. e sui servizi in concessione, si deve leggere: «Viste le Condizioni e Tariffe.....» *anzichè* «Viste le comunicazioni e Tariffe...»

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO.
Ricompensa al valor civile. . . . . Pag. 81
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
Nomina del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. . . . . Pag. 82
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.
Cessazione dalla carica di Commissario Generale per l'Alimentazione. . . . . Pag. 82

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 febbraio 1944.
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari di Bari e nomina di un Commissario Straordinario. . . . Pag. 82
REGIO DECRETO 17 febbraio 1944, n. 73.
Composizione della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali della R. Aeronautica, durante il periodo di guerra. . . . . Pag. 82
REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 74.
Concessione di una seconda anticipazione su assegni e pensioni liquidate a cittadini italiani da paesi stranieri. . . . . Pag. 83
REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 75.
Temporanea sospensione del termine di cui all'art. 124 c. p. per l'esercizio del diritto di querela per i reati commessi col mezzo della stampa. Pag. 88
REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 76.
Modificazioni temporanee dell'ordinamento forense. . . . . Pag. 84
REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 77.
Devoluzione temporanea di talune attribuzioni della Corte Suprema di Cassazione al Ministro per la Grazia e Giustizia. . . . . Pag. 84
REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 78.
Norme per il ritorno in sede degli uffici giudiziari dislocati altrove per causa di guerra. Pag. 85
DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 marzo 1944.
Nomina di un Commissario della Banca Nazionale del Lavoro per i territori liberati e per le sedi estere Pag. 85
DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1944.
Nomina di una commissione per l'amministrazione provvisoria del Sindacato Forense di Bari . Pag. 86

BANDI

BANDO DEL 21 gennaio 1944, n. 17.
Modificazioni all'ordinamento giudiziario militare di guerra. . . . . Pag. 86
BANDO DEL 1 febbraio 1944, n. 18.
Istituzione di un Tribunale militare di guerra in Sicilia. . . . . Pag. 87
BANDO DELL'8 marzo 1944, n. 19.
Istituzione in Lecce di una sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra di Taranto. Pag. 88

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Cessazione di notaro dall'esercizio. . . Pag. 88

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile.

S. M. il Re, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, nell'udienza del 6 marzo 1944 ha conferito la medaglia d'argento al valor civile alla memoria del capitano dell'esercito degli Stati Uniti d'America, Glen Griewold, in premio della coraggiosa azione appresso indicata compiuta in Napoli il 27 dicembre 1943:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La Presidenza della Commissione verrà assunta dall'Ufficiale generale più elevato in grado e a parità di grado dal più anziano.

Qualora il giudizio verta su ufficiali dei corpi del Genio Aeronautico, di Commissariato Aeronautico e Sanitario Aeronautico il Presidente ha facoltà di fare intervenire in seno alla Commissione, senza diritto al voto, qualunque superiore appartenente allo stesso corpo del giudicando.

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni stesse sono valide anche in caso di astensione o di incompatibilità di uno dei membri.

Resta ferma la facoltà del Presidente di fare intervenire in seno alla Commissione, senza diritto al voto, qualunque superiore dell'Ufficiale da giudicare allo scopo di chiarire fatti e circostanze riguardanti l'Ufficiale stesso.

Il Ministro per l'Aeronautica può far parte, con voto deliberativo, della Commissione Superiore di avanzamento ed in tal caso ne assume la Presidenza.

Quando il Ministro fa parte della predetta Commissione Superiore, non può avvalersi della facoltà di cui al 2° comma dell'art. 69 della legge 28 gennaio 1935, n. 314.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1944 e dalla data stessa è abrogato il R. decreto 15 gennaio 1942, n. 114 e successive modificazioni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

DAL COMANDO SUPREMO, 17 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - SANDALLI - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 74.

Concessione di una seconda anticipazione su assegni o pensioni ordinarie a favore di cittadini italiani residenti nel Regno.

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai cittadini italiani bisognosi residenti nel Regno, titolari di assegni o pensioni ordinarie, statali, provinciali, comunali o di analoghi enti pubblici di paesi esteri, a favore dei quali sia stata concessa un'anticipazione ai sensi del R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1159, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 46, e del R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 697, si concede una nuova anticipazione nella stessa misura della precedente ed alle medesime condizioni, con decorrenza dalla cessazione del pagamento del saldo della prima anticipazione.

Art. 2

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 75.

Temporanea sospensione del termine di cui all'art. 124 c. p. per l'esercizio del diritto di que-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

corpo del giudicando.

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni stesse sono valide anche in caso di astensione o di incompatibilità di uno dei membri.

Resta ferma la facoltà del Presidente di fare intervenire in seno alla Commissione, senza diritto al voto, qualunque superiore dell'Ufficiale da giudicare allo scopo di chiarire fatti e circostanze riguardanti l'Ufficiale stesso.

Il Ministro per l'Aeronautica può far parte, con voto deliberativo, della Commissione Superiore di avanzamento ed in tal caso ne assume la Presidenza.

Quando il Ministro fa parte della predetta Commissione Superiore, non può avvalersi della facoltà di cui al 2° comma dell'art. 69 della legge 28 gennaio 1935, n. 314.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1944 e dalla data stessa è abrogato il R. decreto 15 gennaio 1942, n. 114 e successive modificazioni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

DAL COMANDO SUPREMO, 17 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - SANDALLI - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 74.

Concessione di una seconda anticipazione su assegni e pensioni liquidate a cittadini italiani da paesi stranieri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1159, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 46;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 697;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

titolari di assegni o pensioni ordinarie, statali, provinciali, comunali o di analoghi enti pubblici di paesi esteri, a favore dei quali sia stata concessa un'anticipazione ai sensi del R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1159, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 46, e del R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 697, si concede una nuova anticipazione nella stessa misura della precedente ed alle medesime condizioni, con decorrenza dalla cessazione del pagamento del saldo della prima anticipazione.

Art. 2

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 76

Temporanea sospensione del termine di cui all'art. 124 c. p. per l'esercizio del diritto di querela per i reati commessi col mezzo della stampa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 124 cod. pen.;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« Sviluppatosi un forte incendio in un locale antistante un deposito di esplosivi sito nel centro abitato di Napoli, il Capitano dell'Esercito degli Stati Uniti Glen Gniewold si slanciava per tentare d'isolare l'incendio ed impedire le conseguenti esplosioni, perdendo la vita nel generoso gesto ».

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con decreto in data 1° febbraio S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dott. Dino Philipson.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cessazione dalla carica di Commissario Generale per l'Alimentazione.

Con decreto reale in data 6 marzo 1944, la Maestà del Re, sulla proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, ha decretato la cessazione dalla carica di Commissario Generale per l'Alimentazione del Generale di Brigata Romeo Marcello Camera.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 febbraio 1944.

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari di Bari e nomina di un Commissario Straordinario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 giugno 1935 sugli Istituti per le Case Popolari ed il Regolamento approvato con Regio decreto 30 aprile 1936, n. 1031;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1941, registrato alla Corte dei Conti il 25 gennaio 1941, reg. 3 LL. PP. f. 114, col quale il Dott. Ing. Saverio Nisio fu nominato Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Bari;

Ritenuto che è necessario sciogliere il Consiglio di

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

E' disciolto il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Bari.

I poteri spettanti al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione sono devoluti ad un Commissario Straordinario che resterà in carica fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Il Dott. Ing. Dante Marano è nominato Commissario Straordinario per l'Istituto Autonomo predetto.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella Serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Dal Comando Supremo, 17 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

DE CARO

REGIO DECRETO 17 febbraio 1944, n. 73.

Composizione della Commissione superiore di avanzamento per gli Ufficiali della R. Aeronautica, durante il periodo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 101 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, sostituito dall'art. 27 della legge 13 agosto 1940, n. 1185;

Visto il R. decreto 15 gennaio 1942, n. 114, sulla composizione della Commissione Superiore di Avanzamento per gli Ufficiali della R. Aeronautica durante il periodo di guerra e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Aeronautica, di intesa col Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nomina del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con decreto in data 1° febbraio S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dott. Dino Philipson.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cessazione dalla carica di Commissario Generale per l'Alimentazione.

Con decreto reale in data 6 marzo 1944, la Maestà del Re, sulla proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, ha decretato la cessazione dalla carica di Commissario Generale per l'Alimentazione del Generale di Brigata Romeo Marcello Camera.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 febbraio 1944.
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le case popolari di Bari e nomina di un Commissario Straordinario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 giugno 1935 sugli Istituti per le Case Popolari ed il Regolamento approvato con Regio decreto 30 aprile 1936, n. 1031;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1941, registrato alla Corte dei Conti il 25 gennaio 1941, reg. 3 LL. PP. f. 114, col quale il Dott. Ing. Saverio Nisio fu nominato Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Bari;

Ritenuto che è necessario sciogliere il Consiglio di Amministrazione, essendo la massima parte dei suoi componenti scaduti per compiuto quadriennio o incompatibili con la mutata situazione politica;

Che, pertanto, è necessario nominare, per la straordinaria Amministrazione dell'Ente, un Commissario che assuma anche tutti i poteri spettanti al Consiglio di Amministrazione secondo le norme contenute nello Statuto organico approvato con decreto Ministeriale 23 febbraio 1937;

Amministrazione sono devoluti ad un Commissario Straordinario che resterà in carica fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Il Dott. Ing. Dante Marano è nominato Commissario Straordinario per l'Istituto Autonomo predetto.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella Serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Dal Comando Supremo, 17 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

DE CARO

REGIO DECRETO 17 febbraio 1944, n. 73.
Composizione della Commissione superiore di avanzamento per gli Ufficiali della R. Aeronautica, durante il periodo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 101 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, sostituito dall'art. 27 della legge 13 agosto 1940, n. 1185;

Visto il R. decreto 15 gennaio 1942, n. 114, sulla composizione della Commissione Superiore di Avanzamento per gli Ufficiali della R. Aeronautica durante il periodo di guerra e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Aeronautica, di intesa col Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Per la durata della guerra, la Commissione superiore di avanzamento di cui all'art. 59 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297 e successive modificazioni, è composta da tre ufficiali generali designati di volta in volta, all'atto della convocazione, dal Ministro per l'Aeronautica.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' sospeso a decorrere dal 25 luglio 1943 il termine previsto dall'art. 124 C. P. per l'esercizio del diritto di querela per i reati commessi col mezzo della stampa, a favore di chiunque provi di non averlo potuto osservare per cause dipendenti dall'attuale stato di guerra o di non essere venuto per le stesse cause a conoscenza del fatto per il quale intende procedere.

Art. 2

Se la persona offesa muore prima di essere venuta a conoscenza del fatto o comunque prima di avere potuto esercitare il diritto di querela, la sospensione del termine vale per i prossimi congiunti, l'adottante o l'adottato, qualora ricorrano anche nei loro confronti le cause di cui all'art. 1.

Art. 3

La sospensione del termine ha valore per i reati commessi su stampa periodica o non periodica anche se non siano state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione.

Art. 4

Il termine ricomincierà a decorrere dal giorno in cui l'offeso dal reato si sarà venuto a trovare nella possibilità di presentare la querela alla competente autorità o dal giorno in cui sarà venuto a conoscenza del fatto, e comunque non oltre tre mesi dalla data di cessazione delle ostilità.

Art. 5

Il presente Decreto sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponente, è

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 76.

Modificazioni temporanee dell'ordinamento forense.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, d'intesa con i Ministri per le Finanze e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'art. 3 del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509 è modificato come segue:

Durante lo stato di guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione di esso il Ministro per la Grazia e Giustizia può indire, distintamente dagli esami di concorso per la professione di procuratore, sessioni straordinarie di esami di idoneità per i praticanti che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica e che abbiano prestato servizio militare in epoca successiva al 10 giugno 1940 per un tempo non inferiore ad un anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

querela per i reati commessi col mezzo della stampa, a favore di chiunque provi di non averlo potuto osservare per cause dipendenti dall'attuale stato di guerra o di non essere venuto per le stesse cause a conoscenza del fatto per il quale intende procedere.

Art. 2

Se la persona offesa muore prima di essere venuta a conoscenza del fatto o comunque prima di avere potuto esercitare il diritto di querela, la sospensione del termine vale per i prossimi congiunti, l'adottante o l'adottato, qualora ricorrano anche nei loro confronti le cause di cui all'art. 1.

Art. 3

La sospensione del termine ha valore per i reati commessi su stampa periodica o non periodica anche se non siano state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione.

Art. 4

Il termine ricomincierà a decorrere dal giorno in cui l'offeso dal reato si sarà venuto a trovare nella possibilità di presentare la querela alla competente autorità o dal giorno in cui sarà venuto a conoscenza del fatto, e comunque non oltre tre mesi dalla data di cessazione delle ostilità.

Art. 5

Il presente Decreto sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, d'intesa con i Ministri per le Finanze e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'art. 3 del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509 è modificato come segue:

Durante lo stato di guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione di esso il Ministro per la Grazia e Giustizia può indire, distintamente dagli esami di concorso per la professione di procuratore, sessioni straordinarie di esami di idoneità per i praticanti che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica e che abbiano prestato servizio militare in epoca successiva al 10 giugno 1940 per un tempo non inferiore ad un anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 77.
Devoluzione temporanea di talune attribuzioni della Corte Suprema di Cassazione al Ministro per la Grazia e Giustizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 139;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

I poteri della Corte di Cassazione nelle materie regolate dagli artt. 41, 3° comma, 55, 59 e 60 codice procedura penale sono temporaneamente esercitati dal Ministro per la Grazia e Giustizia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 78.

Norme per il ritorno in sede degli uffici giudiziari dislocati altrove per causa di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, d'intesa provato con il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, degli uffici giudiziari che sono stati spostati per effetto del R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;

Art. 2

Il Ministro potrà usare della facoltà di cui all'articolo precedente, quando, a suo giudizio, siano venute a cessare le cause che determinarono lo spostamento.

Art. 3

Con il decreto indicato nell'art. 1 o con altri successivi il Ministro può dare le disposizioni occorrenti per il funzionamento degli uffici in conseguenza del ritorno in sede.

Art. 4

I decreti preveduti negli articoli precedenti avranno attuazione dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - IUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 8 marzo 1944.

Nomina di un Commissario della Banca Nazionale del Lavoro per i territori liberati e per le sedi estere.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I poteri della Corte di Cassazione nelle materie regolate dagli artt. 41, 3° comma, 55, 59 e 60 codice procedura penale sono temporaneamente esercitati dal Ministro per la Grazia e Giustizia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 78.

Norme per il ritorno in sede degli uffici giudiziari dislocati altrove per causa di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, d'intesa con i Ministri per l'Interno e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministro per la Grazia e Giustizia anche prima del compimento del centottantesimo giorno dalla cessazione dello stato di guerra è autorizzato a disporre con proprio decreto, d'intesa con i Ministri per l'Interno e per le Finanze, il ritorno nelle sedi stabilite dalla tabella annessa all'Ordinamento Giudiziario ap-

Art. 3

Con il decreto indicato nell'art. 1 o con altri successivi il Ministro può dare le disposizioni occorrenti per il funzionamento degli uffici in conseguenza del ritorno in sede.

Art. 4

I decreti preveduti negli articoli precedenti avranno attuazione dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - IUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 8 marzo 1944.

Nomina di un Commissario della Banca Nazionale del Lavoro per i territori liberati e per le sedi estere.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 18 agosto 1938, col quale viene approvato lo statuto della Banca Nazionale del Lavoro;

Visti i decreti del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 23 dicembre 1940 e del 2 luglio 1941, contenenti modificazioni allo statuto della Banca Nazionale del Lavoro;

Visti i RR. decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B e 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tingenze, di provvedere alla gestione delle sedi secondarie e delle sedi estere della Banca Nazionale del Lavoro;

Decreta:

Art. 1

Il dott. Adolfo Porino fu Giuseppe, Direttore della sede di Napoli della Banca Nazionale del Lavoro, è nominato Commissario della Banca stessa, per provvedere temporaneamente alla amministrazione ed alla gestione delle sedi secondarie, site nel territorio liberato, e delle sedi estere.

Art. 2

Il Commissario ha, sia nel territorio liberato, sia rispetto alle sedi estere, la rappresentanza e la firma legale della Banca, e si sostituisce agli organi statutari di amministrazione, esercitandovi tutti i poteri, che, ai sensi dello statuto, approvato con decreto 18 agosto 1938 del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, e successivamente modificato con decreti 23-12-1940 e 2-7-1941 del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, spettano al Consiglio di amministrazione ed al suo Presidente, al Comitato esecutivo e al Direttore Generale.

Le deliberazioni del Commissario, relative alle materie demandate dallo statuto al Consiglio di amministrazione, non avranno effetto fino a quando non riportino l'approvazione espressa del Ministro per le Finanze, la quale, ad ogni effetto, sostituisce anche, nei casi in cui sia richiesta, l'autorizzazione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 8 marzo 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1944.

Nomina di una commissione per l'amministrazione provvisoria del Sindacato Forense di Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
IL COMMERCIO E IL LAVORO
di concerto col

Ritenuto che gli Avvocati e Procuratori di Bari, riunitisi in assemblea a seguito delle dimissioni del Commissario Governativo del Sindacato stesso, addì 27 novembre 1943 eleggevano liberamente una Commissione per l'amministrazione del Sindacato nelle persone dei seguenti professionisti:

1) Avv. Venisti Giovanni;
2) Avv. Milella Prospero;
3) Avv. De Philippis Giuseppe;
4) Avv. Marzano Osvaldo;
5) Avv. Lattanzio Onofrio;
6) Avv. Giuliani Rocco;
7) Avv. Paparella Domenico;

Considerato che a seguito delle dimissioni del predetto Commissario Governativo è venuto a mancare il fondamento della designazione in base alla quale vennero nominati i suoi collaboratori con decreto prefettizio 15 novembre 1943;

Considerato che di quanto sopra i predetti collaboratori si manifestarono consapevoli, tanto che alcuni di essi intervennero all'assemblea e parteciparono alla votazione, mentre uno di essi funzionò persino da segretario dell'assemblea stessa.

Considerato sia il caso di sanzionare il libero voto delle classi Forensi di Bari.

Considerato che il primo degli eletti nella suddetta assemblea è stato nominato con decreto prefettizio Commissario del Sindacato Forense di Bari;

Decreta:

1) Il citato decreto del Prefetto di Bari in data 15 novembre 1943 è revocato;

2) Per l'amministrazione provvisoria del Sindacato Forense di Bari è nominata la Commissione seguente:

1) Avv. Milella Prospero;
2) Avv. De Philippis Giuseppe;
3) Avv. Marzano Osvaldo;
4) Avv. Lattanzio Onofrio;
5) Avv. Giuliani Rocco;
6) Avv. Paparella Domenico.

Vietri sul Mare, 15 marzo 1944.

CASATI - CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nominato Commissario della Banca stessa, per provvedere temporaneamente alla amministrazione ed alla gestione delle sedi secondarie, site nel territorio liberato, e delle sedi estere.

Art. 2

Il Commissario ha, sia nel territorio liberato, sia rispetto alle sedi estere, la rappresentanza e la firma legale della Banca, e si sostituisce agli organi statutari di amministrazione, esercitandovi tutti i poteri, che, ai sensi dello statuto, approvato con decreto 18 agosto 1938 del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, e successivamente modificato con decreti 23-12-1940 e 2-7-1941 del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, spettano al Consiglio di amministrazione ed al suo Presidente, al Comitato esecutivo e al Direttore Generale.

Le deliberazioni del Commissario, relative alle materie demandate dallo statuto al Consiglio di amministrazione, non avranno effetto fino a quando non riportino l'approvazione espressa del Ministro per le Finanze, la quale, ad ogni effetto, sostituisce anche, nei casi in cui sia richiesta, l'autorizzazione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 8 marzo 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1944.

Nomina di una commissione per l'amministrazione provvisoria del Sindacato Forense di Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
IL COMMERCIO E IL LAVORO
di concerto col
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Ritenuto che con decreto del Prefetto di Bari in data 15 novembre 1943 furono nominati collaboratori del Commissario del Sindacato Avvocati e Procuratori di Bari i seguenti professionisti:

1) Avv. Carrieri Giuseppe di Francesco Paolo;
2) Avv. Catalano Michele di Francesco Paolo;
3) Avv. Di Cagno Alberto di Francesco;
4) Avv. Bovio Francesco fu Scipione;
5) Avv. Labriola Italo fu Pierantonio;
6) Avv. Lonero Gaetano fu Saverio.
2) Avv. Milella Prospero;
3) Avv. De Philippis Giuseppe;
4) Avv. Marzano Osvaldo;
5) Avv. Lattanzio Onofrio;
6) Avv. Giuliani Rocco;
7) Avv. Paparella Domenico;

Considerato che a seguito delle dimissioni del predetto Commissario Governativo è venuto a mancare il fondamento della designazione in base alla quale vennero nominati i suoi collaboratori con decreto prefettizio 15 novembre 1943;

Considerato che di quanto sopra i predetti collaboratori si manifestarono consapevoli, tanto che alcuni di essi intervennero all'assemblea e parteciparono alla votazione, mentre uno di essi funzionò persino da segretario dell'assemblea stessa.

Considerato sia il caso di sanzionare il libero voto delle classi Forensi di Bari.

Considerato che il primo degli eletti nella suddetta assemblea è stato nominato con decreto prefettizio Commissario del Sindacato Forense di Bari;

Decreta:

1) Il citato decreto del Prefetto di Bari in data 15 novembre 1943 è revocato;

2) Per l'amministrazione provvisoria del Sindacato Forense di Bari è nominata la Commissione seguente:

1) Avv. Milella Prospero;
2) Avv. De Philippis Giuseppe;
3) Avv. Marzano Osvaldo;
4) Avv. Lattanzio Onofrio;
5) Avv. Giuliani Rocco;
6) Avv. Paparella Domenico.

Vietri sul Mare, 15 marzo 1944.

CASATI - CORBINO

BANDI

BANDO DEL 24 gennaio 1944, n. 17.

Modificazioni all'ordinamento giudiziario militare di guerra.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 68 e 82 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto l'art. 37 del bando 20 giugno 1940 contenente disposizioni relative all'ordinamento e procedura dei tribunali militari di guerra;

Visto il bando 1° agosto 1943 del Comandante Supremo delle FF. AA.;

Visto il bando 1 ottobre 1943 col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Visti gli art. 17 e 20 C.P.M.G.

Ordiniamo:

Art. 1

In caso di assenza o di impedimento del Procuratore Generale Militare, il Capo di S. M. Generale provvede direttamente all'assegnazione ed al trasferimento del personale ufficiali occorrente ai tribunali militari di guerra nonchè al conferimento al personale stesso delle funzioni giudiziarie e di cancelleria, senza che occorra il preventivo parere e la proposta del Procuratore Generale Militare.

Art. 2

Il presente bando entra in vigore immediatamente.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dal Comando Supremo, 24 gennaio 1944.

MESSE

BANDO DEL 1 febbraio 1944, n. 18.
Istituzione di un Tribunale militare di guerra della Sicilia.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 c.p.m.g.;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge

Art. 2

Per quanto concerne il Tribunale di cui all'articolo precedente, sono devolute al comandante della divisione « Sabauda » le attribuzioni che, a norma delle vigenti disposizioni, spettano ai comandanti di armata, di corpo d'armata e di piazzaforte.

Art. 3

Il Tribunale di cui all'art. 1 ha giurisdizione su tutto il territorio della Sicilia e giudica anche quale Tribunale militare territoriale di guerra. Il Tribunale stesso pertanto ha la cognizione dei reati commessi sia dai militari e persone previsti dall'art. 251 c. p. m. g. sia dai militari e persone previsti dall'art. 252 stesso codice.

Art. 4

Le funzioni di presidente presso il Tribunale di cui all'art. 1 sono esercitate da un ufficiale del R. E. avente il grado di colonnello.

Art. 5

Le funzioni di procuratore militare del Re sono esercitate da un magistrato del corpo della giustizia militare avente il grado di colonnello o di tenente colonnello.

Esso è coadiuvato da quattro o più sostituti.

Art. 6

Le funzioni di cancelliere sono esercitate da un ufficiale del corpo della giustizia militare — ruolo cancellieri —, avente il grado di capitano.

Esso è coadiuvato da tre o più ufficiali del ruolo cancellieri.

Art. 7

Per quanto altro non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni in vigore relative alla competenza ed al funzionamento dei Tribunali militari di guerra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visti gli art. 17 e 20 C.P.M.G.

Ordiniamo:

Art. 1

In caso di assenza o di impedimento del Procuratore Generale Militare, il Capo di S. M. Generale provvede direttamente all'assegnazione ed al trasferimento del personale ufficiali occorrente ai tribunali militari di guerra nonchè al conferimento al personale stesso delle funzioni giudiziarie e di cancelleria, senza che occorra il preventivo parere e la proposta del Procuratore Generale Militare.

Art. 2

Il presente bando entra in vigore immediatamente.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dal Comando Supremo, 24 gennaio 1944.

MESSE

BANDO DEL 1 febbraio 1944, n. 18.
Istituzione di un Tribunale militare di guerra della Sicilia.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 c.p.m.g.;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Ordiniamo:

Art. 1

A decorrere dal 1° febbraio 1944 è istituito il Tribunale militare di guerra della Sicilia con sede presso il comando della Divisione « Sabauda ».

Il Tribunale di cui all'art. 1 ha giurisdizione su tutto il territorio della Sicilia e giudica anche quale Tribunale militare territoriale di guerra. Il Tribunale stesso pertanto ha la cognizione dei reati commessi sia dai militari e persone previsti dall'art. 251 c. p. m. g. sia dai militari e persone previsti dall'art. 252 stesso codice.

Art. 4

Le funzioni di presidente presso il Tribunale di cui all'art. 1 sono esercitate da un ufficiale del R. E. avente il grado di colonnello.

Art. 5

Le funzioni di procuratore militare del Re sono esercitate da un magistrato del corpo della giustizia militare avente il grado di colonnello o di tenente colonnello.

Esso è coadiuvato da quattro o più sostituti.

Art. 6

Le funzioni di cancelliere sono esercitate da un ufficiale del corpo della giustizia militare — ruolo cancellieri —, avente il grado di capitano.

Esso è coadiuvato da tre o più ufficiali del ruolo cancellieri.

Art. 7

Per quanto altro non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni in vigore relative alla competenza ed al funzionamento dei Tribunali militari di guerra.

Art. 8

Il presente bando entra in vigore dalla data del 1° febbraio. Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dal Comando Supremo, 1 febbraio 1944.

MESSE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

BANDO DELL'8 marzo 1944, n. 19.

Istituzione in Lecce di una sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra di Taranto.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Ordiniamo:

Art. 1

E' istituita, con sede in Lecce, una sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra di Taranto.

Tale sezione esercita la propria giurisdizione sul territorio delle provincie di Brindisi e Lecce.

Art. 2

La sezione è composta di:

— un presidente avente il grado di capitano di vascello;

— uno o più giudici relatori;

— sei giudici, ufficiali delle forze Armate dello Stato, di cui due appartenenti al R. Esercito, due alla R. Marina e due alla R. Aeronautica.

Art. 3

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un ufficiale appartenente al corpo della giustizia militare — categoria magistrati —, avente il grado di colonnello o di tenente colonnello con funzioni del grado superiore.

Esso è coadiuvato da quattro o più sostituti procuratori militari del Re.

Art. 4

Le funzioni di giudice istruttore sono esercitate da un ufficiale della giustizia militare — categoria magistrati — di grado non inferiore a capitano.

Art. 5

Le funzioni di cancelliere sono esercitate da un cancelliere della giustizia militare, avente grado non inferiore a quello di tenente.

Esso è coadiuvato da quattro o più ufficiali cancellieri.

Art. 6

Il presente bando entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dal Comando Supremo, 8 marzo 1944.

MESSE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2 della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con Decreto Reale in data 2 marzo 1944, il Notaio Terlizzese Vincenzo, residente nel comune di Palo del Colle, distretto Notarile di Bari, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 12 novembre 1943, in applicazione degli artt. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Salerno, 16 marzo 1944.

Per il Ministro: GIURAZZA

TESTI VITTORIO, *gerente*

ERCOLANO GALLO M. SPARANO — SALERNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

Legal

ES/gmf

ACC/4010/L

15 March 1944

MEMORANDUM:

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 12 of 8 March 1944.

TO : See Distribution List.

The above mentioned issue of G.U. contains the following legislation:

1. RD 17 Feb. 44, no. 68. Change of name of the Comune Mussolinia to "Arborea".

2. RD Law 2 March 44, no. 69. Payment of interest on the 5% nine years premium treasury bonds which become due on 15 Sept. 1951 and have not been delivered to the subscribers.

3. RD Law 2 March 1944, no. 70. Payment of interests on certificates of the 3.5% (1906) consolidated debt and on certificates of usufruct of the consolidated debt (1902 & 1906) which have not been delivered to the subscribers.

4. RD Law 2 March 1944, no. 71. Payment of interests due to holders of the ordinary Treasury bonds and of the 4% nine years Treasury bonds (15 Dec. 43) which could not be paid upon their maturity.

5. RD Law 2 March 1944, no. 72. Financial provisions designed to meet certain war conditions. Under the supervision of the Ministries of Public Works and of Finance 600 million lire will be spent for road repairs.

6. Ministerial Decree 25 Feb. 1944. Setting up a new budget chapter in the estimate of expenditures of the Ministry of Finance.
The decree authorizes 5 million lire of subsidies to producers of macaroni.

7. Ministerial Decree 27 Feb. 1944 fixing the rate of interests on current account deposits at the Instituto di Emissione (Bank of issue). Interests shall be paid on the above accounts at a rate of 4% on fixed accounts at 3 months notice and of 4.5% on fixed accounts at 4 months notice.

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorse- 58

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TO : See Distribution List.

The above mentioned issue of G.U. contains the following legislation:

1. RD 17 Feb. 44, no. 60. Change of name of the Comune Mussolinia to "Arborea".

2. RD Law 2 March 44, no. 69. Payment of interest on the 5% nine years premium treasury bonds which become due on 15 Sept. 1951 and have not been delivered to the subscribers.

3. RD Law 2 March 1944, no. 70. Payment of interests on certificates of the 3.5% (1906) consolidated debt and on certificates of usufruct of the consolidated debt (1902 & 1906) which have not been delivered to the subscribers.

4. RD Law 2 March 1944, no. 71. Payment of interests due to holders of the ordinary Treasury bonds and of the 4% nine years Treasury bonds (15 Dec. 43) which could not be paid upon their maturity.

5. RD Law 2 March 1944, no. 72. Financial provisions designed to meet certain war conditions. Under the supervision of the Ministries of Public Works and of Finance 600 million lire will be spent for road repairs.

6. Ministerial Decree 25 Feb. 1944. Setting up a new budget chapter in the estimate of expenditures of the Ministry of Finance.
The decree authorizes 5 million lire of subsidies to producers of macaroni.

7. Ministerial Decree 27 Feb. 1944 fixing the rate of interests on current account deposits at the Instituto di Emissione (Bank of issue). Interests shall be paid on the above accounts at a rate of 4% on fixed accounts at 3 months notice and of 4.5% on fixed accounts at 4 months notice.

58

Note: Subcommissions recommending decrees to be included in the indorsement in Gazzetta Ufficiale will make their return by 1700 hours, Monday, 20 March 1944. The return will be made by subcommissions at Salerno to the Administrative Section and by subcommissions at Naples to the Executive Commissioner through the competent section.

NIL returns will be rendered.

G. G. HANNAFORD,
Major,
Officer i/c Italian Section,
for Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L

Subject: Distribution List for Gazette Ufficiale

To :

AFHQ MGS Legal Advisor	1
GHQ MEF Civil Affairs Branch Chief Legal Advisor	1
SLO HQ AMG 5th Army	1
SLO HQ AMG 8th Army	1
RC Region 1	1
RCLO (thru RC) Region 1	1
RC Region 2	1
RCLO (thru RC) Region 2	1
RC Region 3	1
RCLO (thru RC) Region 3	1
RC Region 4	1
RCLO (thru RC) Region 4	1
RC Region 5	1
RCLO (thru RC) Region 5	1
RC Region 6	1
RCLO (thru RC) Region 6	1
Chief Commissioner (thru Secretary General)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin. Section	8
Vice President Economic Section	10
Executive Commissioner (for RC & MGS)	6
Joint Directors, Political Section	2
Army Subcommission	1
Navy Subcommission	1
Air Subcommission	1
Telecommunications & Posts Sub-Com.	1
War Material Disposal Subcommission	1
PRO, HQ ACC	1
Information Division HQ ACC (1 for Reference Library 2 Library of U.S. Congress)	3
ACC Legal Liaison Officer c/o First President Court of Appeal, CATANIA	1
" " " MESSINA	1
" " " PALERMO	1
" " " BARI	1
" " " CATANZARO	1
" " SECTION REGIC CALABRIA	1
" " SECTION POTENZA	1

57

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 8 marzo 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero — Abbonamento annuo L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nelle parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 febbraio 1944, n. 68.

Denominazione Comune " Arborea " . . . Pag. 77

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1944, n. 69.

Pagamento degli interessi dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premio, scadenti il 15 settembre 1951, non consegnati. . . . . . Pag. 78

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1944, n. 70.

Pagamento degli interessi dei certificati di rendita del Consolidato 3,50 % (1936) e dei certificati di usufrutto di rendita consolidato 3,50 % (1902 e 1906) non riconsegnati . . . . . Pag. 78

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1944, n. 71.

Pagamento degli interessi da corrispondere ai possessori dei buoni del Tesoro ordinari e di quelli del Tesoro novennali 4 % 15 dicembre 1943, non potuti rimborsare alla loro scadenza. . . . . Pag. 79

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1944, n. 72.

Provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra. . . . . Pag. 79

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1944.

Istituzione di un nuovo capitolo di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze . . . . . Pag. 80

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1944.

Determinazione della misura degli interessi sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di Emissione. Pag. 80

REGIO DECRETO 17 febbraio 1944, n. 68.

Denominazione Comune " Arborea ".

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Udito il Consiglio di Stato;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2900;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2961;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3048;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3256;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3257;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3258;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3259;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n.

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100
	Un fascicolo - Prezzi vari.	
All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13 7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 febbraio 1944, n. 68.
Denominazione Comune " Arborea " . . . Pag. 77

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1944, n. 69.
Pagamento degli interessi dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premio, scadenti il 15 settembre 1951, non consegnati. . . . Pag. 78

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 70.
Pagamento degli interessi dei certificati di rendita del Consolidato 3,50 % (1906) e dei certificati di usufrutto di rendita consolidata 3,50 % (1902 e 1906) non riconsegnati . . . Pag. 78

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 71.
Pagamento degli interessi da corrispondere ai possessori dei buoni del Tesoro ordinari e di quelli del Tesoro novennali 4 % 15 dicembre 1943, non potuti rimborsare alla loro scadenza. . . . Pag. 79

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 72.
Provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra. . . . Pag. 79

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1944.
Istituzione di un nuovo capitolo di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze . . . Pag. 80

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1944.
Determinazione della misura degli interessi sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di Emissione. Pag. 80

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 febbraio 1944, n. 68.
Denominazione Comune Arborea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la istanza in data 1° ottobre 1943, con la quale il Commissario Prefettizio del Comune di Mussolinia, in provincia di Cagliari, chiede, in esecuzione della propria deliberazione di pari data, l'autorizzazione a mutare la denominazione del Comune in « Arborea »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Commissario Prefettizio dell'Amministrazione della Provincia di Cagliari, con deliberazione del 1° ottobre 1943;

Veduto l'art. 266 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con Nostro Decreto 3 marzo 1944, n. 383;

Veduto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il Comune di Mussolinia, in Provincia di Cagliari, è autorizzato a mutare la propria denominazione in quella di « Arborea ».

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 17 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

REALE

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 69

Pagamento degli interessi dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premio, scadenti il 15 settembre 1951, non consegnati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuta la necessità e l'urgenza derivanti da cause di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando non verranno allestiti e consegnati i buoni del Tesoro novennali 5%, a premio, scadenti il 15 settembre 1951, nominativi e al portatore, emessi in sostituzione di quelli simili 4%, di pari scadenza, sarà provveduto, a decorrere dalla scadenza del 15 marzo 1944, al pagamento delle relative rate semestrali di interesse sulla esibizione della ricevuta dei buoni del Tesoro novennali 4% versati alle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale.

Art. 2

La ricevuta del versamento dei buoni del Tesoro novennali 4% dovrà essere presentata unitamente ad una distinta in doppio esemplare dei buoni stessi, alla stessa Sezione di R. Tesoreria Provinciale che la emise, la quale provvederà ad annotare sulla stessa il pagamento della rata semestrale di interessi effettuato a favore dell'intestatario esibitore.

Art. 3

Le Sezioni di R. Tesoreria Provinciale al ricevimento dei buoni del Tesoro novennali 5%, a premio, con scadenza 15 Settembre 1951, provvederanno a staccare dai titoli, prima della consegna agli aventi diritto, le cedole e le ricevute relative alle rate semestrali d'interesse già pagate, al loro annullamento e alla loro restituzione alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

sente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Sperlonga, il 2 marzo 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 70

Pagamento degli interessi dei certificati di rendita del consolidato 3,50 % (1906) e dei certificati di usufrutto di rendita consolidata 3,50 % (1902 e 1906) non riconsegnati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366;
Visto il R. decreto 3 febbraio 1927, n. 89;
Visto il R. decreto 29 dicembre 1932, n. 1740;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando l'Amministrazione del Debito Pubblico non sarà in grado di consegnare i nuovi certificati di rendita nominativa del consolidato 3,50% (1906) muniti del foglio di tagliandi con decorrenza degli interessi dal 1 gennaio 1943, e di restituire i certificati di usufrutto dei consolidati 3,50 per cento (1902) e 3,50 per cento (1906) muniti del foglio di tagliandi con decorrenza degli interessi dal 1° luglio 1943, il pagamento della relativa rendita scaduta e da scadere dei certificati nominativi e di usufrutto suddetti sarà effettuato dalla stessa Sezione di R. Tesoreria Provinciale alla quale furono consegnati i titoli medesimi, su presentazione delle relative ricevute da essa rilasciate.

Art. 2

L'intestatario della ricevuta dei certificati di rendita

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559:
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129:
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B:
Ritenuta la necessità e l'urgenza derivanti da cause di guerra:
Sentito il Consiglio dei Ministri:
Sulla proposta del Ministro delle Finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando non verranno allestiti e consegnati i buoni del Tesoro novennali 5%, a premio, scadenti il 15 settembre 1951, nominativi e al portatore, emessi in sostituzione di quelli simili 4%, di pari scadenza, sarà provveduto, a decorrere dalla scadenza del 15 marzo 1944, al pagamento delle relative rate semestrali di interesse sulla esibizione della ricevuta dei buoni del Tesoro novennali 4% versati alle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale.

Art. 2

La ricevuta del versamento dei buoni del Tesoro novennali 4% dovrà essere presentata unitamente ad una distinta in doppio esemplare dei buoni stessi, alla stessa Sezione di R. Tesoreria Provinciale che la emise, la quale provvederà ad annotare sulla stessa il pagamento della rata semestrale di interessi effettuato a favore dell'intestatario esibitore.

Art. 3

Le Sezioni di R. Tesoreria Provinciale al ricevimento dei buoni del Tesoro novennali 5%, a premio, con scadenza 15 Settembre 1951, provvederanno a staccare dai titoli, prima della consegna agli aventi diritto, le cedole e le ricevute relative alle rate semestrali d'interesse già pagate, al loro annullamento e alla loro restituzione alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il pre-

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 70

Pagamento degli interessi dei certificati di rendita del consolidato 3,50 % (1906) e dei certificati di usufrutto di rendita consolidata 3,50 % (1902 e 1906) non riconsegnati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366:
Visto il R. decreto 3 febbraio 1927, n. 89:
Visto il R. decreto 29 dicembre 1932, n. 1740:
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129:
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B:
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra:
Sentito il Consiglio dei Ministri:
Sulla proposta del Ministro delle Finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a quando l'Amministrazione del Debito Pubblico non sarà in grado di consegnare i nuovi certificati di rendita nominativa del consolidato 3,50% (1906) muniti del foglio di tagliandi con decorrenza degli interessi dal 1 gennaio 1943, e di restituire i certificati di usufrutto dei consolidati 3,50 per cento (1902) e 3,50 per cento (1906) muniti del foglio di tagliandi con decorrenza degli interessi dal 1° luglio 1943, il pagamento della relativa rendita scaduta e da scadere dei certificati nominativi e di usufrutto suddetti sarà effettuato dalla stessa Sezione di R. Tesoreria Provinciale alla quale furono consegnati i titoli medesimi, su presentazione delle relative ricevute da essa rilasciate.

Art. 2

L'intestatario della ricevuta dei certificati di rendita nominativa del consolidato 3,50% (1906) e dei certificati di usufrutto delle rendite consolidate 3,50% (1902) e 3,50% (1906) dovrà compilare la distinta in doppio dei titoli e produrla alla Sezione di R. Tesoreria Provinciale assieme a detta ricevuta, sulla quale verrà apposta la dichiarazione del pagamento eseguito.

Art. 3

Allorchè perverranno dall'Amministrazione del Debito Pubblico i titoli, muniti dei tagliandi di ricevuta,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per effettuarne la consegna agli aventi diritto, la Sezione di R. Tesoreria Provinciale dovrà staccare i tagliandi relativi alle rate pagate, annullarli e restituirli all'Amministrazione del Debito Pubblico.

Art. 4

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 71.

Pagamento degli interessi da corrispondere ai possessori dei buoni del Tesoro ordinari e di quelli del Tesoro novennali 4% 15 dicembre 1943, non potuti rimborsare alla loro scadenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il R. decreto 20 novembre 1924, n. 1838;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuta la necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sui buoni del Tesoro ordinari venuti a scadenza nel periodo in cui per fatto dipendente dalla guerra non ne era effettuabile il rimborso sono dovuti gli interessi nella misura annua del cinque per cento dal giorno successivo alla loro scadenza fino a tutto il trentuno

Analoga corresponsione sarà accordata per i buoni del Tesoro scaduti dal 1° luglio 1943 o da scadere le cui contromatrici sono presso le Sezioni di R. Tesoreria dalle quali per mancanza o poca sicurezza di trasporti marittimi non è possibile il ritiro delle contromatrici.

Art. 2

Sui buoni del Tesoro novennali 4% scaduti il 15 dicembre 1943, e non potuti rimborsare per le ragioni indicate nel 2° e 3° comma del precedente articolo, saranno corrisposti gli interessi nella misura annua del 4 per cento con decorrenza del 16 dicembre 1943.

Art. 3

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad emanare con proprio decreto le norme di attuazione e complementari e ad introdurre le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponnte è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 72.

Provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 10 giugno 1943, n. 535;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da cause di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 71.

Pagamento degli interessi da corrispondere ai possessori dei buoni del Tesoro ordinari e di quelli del Tesoro novennali 4% 15 dicembre 1943, non potuti rimborsare alla loro scadenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il R. decreto 20 novembre 1924, n. 1838;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuta la necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sui buoni del Tesoro ordinari venuti a scadenza nel periodo in cui per fatto dipendente dalla guerra non ne era effettuabile il rimborso sono dovuti gli interessi nella misura annua del cinque per cento dal giorno successivo alla loro scadenza fino a tutto il trentuno dicembre 1943.

Sui buoni del Tesoro ordinari scaduti dal 1° luglio 1943 e da scadere che, per fatto anche dipendente dalla guerra non possono tuttora o non potranno essere rimborsati perchè le relative contromatrici sono presso le Sezioni di R. Tesoreria di località occupate dal nemico, verranno corrisposti gli interessi nella misura annua del cinque per cento dal giorno successivo alla scadenza fino alla data che, a liberazione avvenuta, sarà indicata per il rimborso.

Sui buoni del Tesoro novennali 4% scaduti il 15 dicembre 1943, e non potuti rimborsare per le ragioni indicate nel 2° e 3° comma del precedente articolo, saranno corrisposti gli interessi nella misura annua del 4 per cento con decorrenza del 16 dicembre 1943.

Art. 3

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad emanare con proprio decreto le norme di attuazione e complementari e ad introdurre le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponnte è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

REGIO DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 72.

Provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 10 giugno 1943, n. 535;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da cause di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 600 milioni per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare.

Art. 2

La ripartizione della spesa di cui al precedente arti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

colo, in rapporto ai lavori da eseguire, sarà stabilita dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con quello per le Finanze.

Art. 3

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1944.

Istituzione di un nuovo capitolo di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1942 con il quale, in relazione al disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, venne stabilita in L. 5 la quota di reintegrazione di prezzo, da corrispondere ai pastifici, per ogni quintale di pasta alimentare venduto;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1943, n. 703 con il quale fu autorizzata la spesa di L. 300.000.000 per l'attuazione di provvidenze intese ad agevolare l'importazione e la produzione nel Regno di merci il cui approvvigionamento risponda ad inderogabile necessità del Paese;

Visto l'art. 5 dell'anzidetto R. decreto-legge con il quale il Ministro per le Finanze venne autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che occorre provvedere al pagamento ai pastifici della predetta quota di reintegrazione di prezzo per l'esercizio in corso;

Decreta:

Articolo unico

Nello stato di previsione della spesa di questo Ministero è istituito il capitolo 463 bis « Quota reintegrazione di prezzo dovuta ai pastifici sulla vendita di pasta alimentare », con lo stanziamento di L. 5.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Salerno, 25 febbraio 1944.

IL MINISTRO
JUNG

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1944.

Determinazione della misura degli interessi sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di Emissione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Sentito l'Istituto di emissione;

Visti i decreti ministeriali 10 settembre 1932, 18 settembre 1933, 20 luglio 1940 e 19 dicembre 1942;

Determina:

Articolo unico

A decorrere dal 1° marzo 1944 l'interesse sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione intestati alle Banche è determinato nella misura massima del 4 per cento per quelli vincolati a tre mesi, e del 4.50 per cento per quelli vincolati a quattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Salerno, 27 febbraio 1944.

IL MINISTRO
JUNG

LIBRERIA M. SPADONIA — SALERNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Legal

AR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L.

GCH/rlp.
10 March 1944.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 11 of 4 Mar 1944.

TO : See Distribution List.

The above mentioned issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

1. R.D. Law 17 Feb 44, No. 64.
Reestablishment of the Commune of Sarconi.
Commune of Sarconi (Prov. of Potenza) is reestablished as it existed before 1928.

2. R.D. Law 29 Feb 1944, No. 65. Provisions complementary to R.D. Law 27 Jan 44 No. 22 on the appointment of a Commissioner Extraordinary for the Administration of the Bank of Naples.

The law confers additional powers upon the Commissioner, i.e., power to represent the Bank in relation to third persons, authority to convene its administrative bodies and to act in lieu of the Executive Committee (Comitato Direttivo) in case of emergency. As a rule these powers are to be exercised by the Commissioner jointly with the Director General.

3. R. D. Law 2 Mar 44, No. 66
Modifications of the organic setup of the Court of Appeal, Bari and of the Tribunal, Brindisi.

The law reduces the number of judicial personnel at Bari and increases that of Brindisi by one judicial official.

4. R. D. Law 2 Mar 44, No. 67. Obligation to pay interest on certain negotiable instruments, maturity of which has been extended.

Interests at legal rates will be paid on negotiable instruments maturity of which has been extended by the Proclamation of the Supreme Command No. 280 A.C. dated 31 Dec 1943 (reprinted in Gazzetta Ufficiale, Special Series No. 2/B of 1943, p. 4).

5. Decree of the Chief of Government 27 Feb 1944. Appointment of Sig. Adolfo Stoppa to the office of Commissioner of the National Insti

54

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

The above mentioned issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

1. R.D. Law 17 Feb 44, No. 64.
Reestablishment of the Comune of Sarconi.
Comune of Sarconi (Prov. of Potenza) is reestablished as it existed before 1928.

2. R.D. Law 29 Feb 1944, No. 65. Provisions complementary to R.D. Law 27 Jan 44 No. 22 on the appointment of a Commissioner Extraordinary for the Administration of the Bank of Naples.

The law confers additional powers upon the Commissioner, i.e., power to represent the Bank in relation to third persons, authority to convene its administrative bodies and to act in lieu of the Executive Committee (Comitato Direttivo) in case of emergency. As a rule these powers are to be exercised by the Commissioner jointly with the Director General.

3. R. D. Law 2 Mar 44, No. 66
Modifications of the organic setup of the Court of Appeal, Bari and of the Tribunal, Brindisi.

The law reduces the number of judicial personnel at Bari and increases that of Brindisi by one judicial official.

4. R. D. Law 2 Mar 44, No. 67. Obligation to pay interest on certain negotiable instruments, maturity of which has been extended.

Interests at legal rates will be paid on negotiable instruments maturity of which has been extended by the Proclamation of the Supreme Command No. 280 A.C. dated 31 Dec 1943 (reprinted in Gazzetta Ufficiale, Special Series No. 2/B of 1943, p. 4).

5. Decree of the Chief of Government 27 Feb 1944. Appointment of Sig. Adolfo Stoppa to the office of Commissioner of the National Institute for Insurance and Credit of Communications.
An emergency provision enabling the Commissioner to administer the branch offices located in the territory liberated from the enemy until such time as the central organs of the Institute are able to assume their functions.

6. Ministerial decree 28 Feb 1944 Extension of term fixed for filing of applications for emergency recruitment of Carabinieri officers.

7. Ministerial Decree 29 Feb 44. Examinations for procuratori in the territory restored under the Italian Administration.

The decree provides for examinations in Regions I and II to be held in accordance with the AMG General Order 12 with certain modifications, e.g., limitation of the number of the procuratori to be admitted, etc.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Note: Sub-Commissions recommending decrees ~~to~~
ment in Gazzetta Ufficiale will make ~~their return~~ by 1/~~3~~ ~~—~~
Mar 44. The return will be made by sub-commissions at Salerno ~~to~~ ~~—~~
Administrative Section and by sub-commissions at Naples to the Executive
Commissioner through the competent section.

G. G. HANNAFORD,
Major,
Officer i/c Italian Section,
for Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, Sabato 4 marzo 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO 17 febbraio 1944, n. 68.
Ricostituzione del Comune di Sarconi. Pag. 73

R. DECRETO LEGGE 29 febbraio 1944, n. 65.
Norme integrative del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n 22, relativo alla nomina di un Commissario straordinario per l'Amm.ne del Banco di Napoli. Pag. 74

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 66.
Modifiche alle piante organiche della Corte d'Appello di Bari e del Tribunale di Brindisi. Pag. 74

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 67.
Obbligo della corresponsione degli interessi sulle cambiali la cui scadenza fu prorogata. Pag. 75

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 febbraio 1944.
Nomina del Sig. Adolfo Stoppa a Commissario dell'Istituto di Previdenza e Credito delle Comunicazioni. Pag. 75

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1944.
Proroga del termine di presentazione delle domande per il reclutamento straordinario di ufficiali nell'Arma dei CC. RR. Pag. 76

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1944.
Esami per procuratore nel territorio restituito all'Amministrazione Italiana. Pag. 76

Governo con legge 7 giugno 1928, n. 1382, i Comuni di Sarconi e Moliterno furono riuniti in un unico Comune con capoluogo e denominazione Moliterno;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Comune di Sarconi è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del Nostro Decreto 29 novembre 1928. N. 2966, che resta perciò revocato.

Art. 2

Il Prefetto di Potenza, sentita la Giunta Provinciale Amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni di Sarconi e Moliterno e a determinare gli organici del personale dei Comuni stessi. Il personale attualmente in servizio di ruolo del Comune di Moliterno sarà inquadrato nei predetti organici con posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - G.U. PARTE PRIMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100
	Un fascicolo - Prezzi vari.	
All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO 17 febbraio 1944, n. 64.
Ricostituzione del Comune di Sarconi. Pag. 73

R. DECRETO LEGGE 29 febbraio 1944, n. 65.
Norme integrative del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n 22, relativo alla nomina di un Commissario straordinario per l'Amm.ne del Banco di Napoli. Pag. 74

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 66.
Modifiche alle piante organiche della Corte d'Appello di Bari e del Tribunale di Brindisi. Pag. 74

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 67.
Obbligo della corresponsione degli interessi sulle cambiali la cui scadenza fu prorogata. Pag. 75

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 febbraio 1944.
Nomina del Sig. Adolfo Stoppa a Commissario dell'Istituto di Previdenza e Credito delle Comunicazioni. Pag. 75

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1944.
Proroga del termine di presentazione delle domande per il reclutamento straordinario di ufficiali nell'Arma dei CC. RR. Pag. 76

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1944.
Esami per procuratore nel territorio restituito all'Amministrazione Italiana. Pag. 76

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO 17 febbraio 1944, n. 64

Ricostituzione del Comune di Sarconi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto 29 Novembre 1928, n. 2966, con il quale, in virtù dei poteri conferiti al Governo con legge 7 giugno 1928, n. 1382, i Comuni di Sarconi e Moliterno furono riuniti in un unico Comune con capoluogo e denominazione Moliterno;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Comune di Sarconi è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del Nostro Decreto 29 novembre 1928, N. 2966, che resta perciò revocato.

Art. 2

Il Prefetto di Potenza, sentita la Giunta Provinciale Amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni di Sarconi e Moliterno e a determinare gli organici del personale dei Comuni stessi. Il personale attualmente in servizio di ruolo del Comune di Moliterno sarà inquadrato nei predetti organici con posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 17 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

REALE

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 29 febbraio 1944, n. 65.

Norme integrative del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, relativo alla nomina di un Commissario straordinario per l'Amm.ne del Banco di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22;
Visto lo statuto del Banco di Napoli, approvato con decreto del Capo del Governo in data 30 aprile 1938;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa col Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In aggiunta a quanto disposto col R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, sono conferite al Commissario Straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli:

a) la rappresentanza generale del Banco di fronte ai terzi;

b) la facoltà di convocare il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Direttivo dell'Istituto;

c) la facoltà di adottare, in caso di urgenza, qualunque provvedimento che rientri nella normale competenza del Comitato Direttivo, sottoponendolo alla ratifica di esso nella più vicina riunione.

Detti poteri verranno esercitati dal Commissario Straordinario, congiuntamente col Direttore Generale del Banco. In caso di assenza o di impedimento di uno dei due i poteri medesimi saranno esercitati singolarmente dall'altro.

Di fronte ai terzi ed a qualsiasi ufficio pubblico, la firma del solo Commissario Straordinario o del solo Direttore Generale basta a far presumere l'assenza o

In caso di assenza o di impedimento del Commissario Straordinario la presidenza dei detti organi spetta al Direttore Generale.

Art. 3

In deroga all'art. 22 dello statuto, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione basta la presenza di tre dei suoi componenti.

Art. 4

Resta ferma ogni altra disposizione dello Statuto che non sia in contrasto o incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 29 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 66

Modifiche alle piante organiche della Corte d'Appello di Bari e del Tribunale di Brindisi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le tabelle H ed I allegate al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12 con cui viene approvato l'Ordinamento Giudiziario;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente per causa di guerra di provvedere alla modifica della pianta organica della Corte di Appello di Bari e del Tribunale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22;
Visto lo statuto del Banco di Napoli, approvato con decreto del Capo del Governo in data 30 aprile 1938;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa col Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In aggiunta a quanto disposto col R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, sono conferite al Commissario Straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli:

a) la rappresentanza generale del Banco di fronte ai terzi;

b) la facoltà di convocare il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Direttivo dell'Istituto;

c) la facoltà di adottare, in caso di urgenza, qualunque provvedimento che rientri nella normale competenza del Comitato Direttivo, sottoponendolo alla ratifica di esso nella più vicina riunione.

Detti poteri verranno esercitati dal Commissario Straordinario, congiuntamente col Direttore Generale del Banco. In caso di assenza o di impedimento di uno dei due i poteri medesimi saranno esercitati singolarmente dall'altro.

Di fronte ai terzi ed a qualsiasi ufficio pubblico, la firma del solo Commissario Straordinario o del solo Direttore Generale basta a far presumere l'assenza o l'impedimento dell'altro.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, sono altresì conferiti al Commissario Straordinario tutti i poteri e le attribuzioni che in forza dello statuto spettano al Direttore Generale.

Art. 2

Il Commissario Straordinario è componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo e ne assume la presidenza.

Art. 4

Resta ferma ogni altra disposizione dello Statuto che non sia in contrasto o incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiuque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 29 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 66

Modifiche alle piante organiche della Corte d'Appello di Bari e del Tribunale di Brindisi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

Viste le tabelle H ed I allegate al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12 con cui viene approvato l'Ordinamento Giudiziario;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente per causa di guerra di provvedere alla modifica della pianta organica della Corte di Appello di Bari e del Tribunale di Brindisi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto col Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il personale giudicante addetto alla Corte d'Appello di Bari è ridotto da 20 a 19 Consiglieri.

Declassified E.O. 12356 Sec. Section 3.3/NND No. 785016

Il personale del Tribunale di Brindisi è aumentato di un presidente di Sezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 67

Obbligo della corresponsione degli interessi sulle cambiali la cui scadenza fu proroguta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto il bando del Comando Supremo in data 2 ottobre 1943, n. 280/A. C. concernente la proroga di tutti i termini di scadenza delle cambiali, degli assegni bancari e di ogni altro titolo esecutivo di credito.

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la necessità di provvedere di urgenza a causa delle contingenze di guerra;

Ritenuto che sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale dal termine iniziale della proroga disposta col citato Bando del Comando Supremo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia, d'intesa con i Ministri per le Finanze e per l'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sulle cambiali, sugli assegni bancari e su ogni altro titolo esecutivo di credito, la cui scadenza fu prorogata al 31 dicembre 1943 con bando n. 280/A. C. del 2 ottobre 1943 del Comando Supremo, devono essere

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

D. DEL CAPO DEL GOVERNO 27 febbraio 1944.

Nomina del Sig. Adolfo Stoppa a Commissario dell'Istituto di Previdenza e Credito delle Comunicazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito nella legge 31 maggio 1938, n. 1350 per la costituzione dell'Istituto Nazionale di previdenza e di credito delle Comunicazioni, con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 519 che approva il regolamento generale sul funzionamento dell'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni;

Visto il R. decreto 25 novembre 1929, n. 2098 che approva il regolamento per la previdenza e le assicurazioni dell'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2267 col quale i compiti assistenziali, già esercitati dall'Associazione Nazionale ferrovieri dello Stato a beneficio dei soci, venivano trasferiti all'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni, per l'assistenza sanitaria;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità di provvedere per la gestione delle filiali dell'Istituto Nazionale di previdenza e credito delle Comunicazioni, site nei territori liberati;

Decreta:

Art. 1

Il Sig. Adolfo Stoppa è nominato Commissario dell'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni, per provvedervi alla gestione delle filiali site in territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non saranno ricostituiti e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 67

Obbligo della corresponsione degli interessi sulle cambiali la cui scadenza fu prorogata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il bando del Comando Supremo in data 2 ottobre 1943, n. 280/A. C. concernente la proroga di tutti i termini di scadenza delle cambiali, degli assegni bancari e di ogni altro titolo esecutivo di credito.

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la necessità di provvedere di urgenza a causa delle contingenze di guerra;

Ritenuto che sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale dal termine iniziale della proroga disposta col citato Bando del Comando Supremo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia, d'intesa con i Ministri per le Finanze e per l'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sulle cambiali, sugli assegni bancari e su ogni altro titolo esecutivo di credito, la cui scadenza fu prorogata al 31 dicembre 1943 con bando n. 280/A. C. del 2 ottobre 1943 del Comando Supremo, devono essere corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale per il tempo per cui il pagamento fu prorogato.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

D. DEL CAPO DEL GOVERNO 27 febbraio 1944.

Nomina del Sig. Adolfo Stoppa a Commissario dell'Istituto di Previdenza e Credito delle Comunicazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito nella legge 31 maggio 1938, n. 1350 per la costituzione dell'Istituto Nazionale di previdenza e di credito delle Comunicazioni, con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 519 che approva il regolamento generale sul funzionamento dell'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni;

Visto il R. decreto 25 novembre 1929, n. 2098 che approva il regolamento per la previdenza e le assicurazioni dell'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2267 col quale i compiti assistenziali, già esercitati dall'Associazione Nazionale ferrovieri dello Stato a beneficio dei soci, venivano trasferiti all'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni, per l'assistenza sanitaria;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità di provvedere per la gestione delle filiali dell'Istituto Nazionale di previdenza e credito delle Comunicazioni, site nei territori liberati;

Decreta:

Art. 1

Il Sig. Adolfo Stoppa è nominato Commissario dell'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni, per provvedervi alla gestione delle filiali site in territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro funzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nei territori liberati la rappresentanza e la firma legale dell'Ente e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione dello stesso, esercitandovi tutti i poteri, che, ai sensi della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore, spettano al consiglio di amministrazione, al comitato esecutivo ed alla direzione generale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tuttavia le deliberazioni per le materie eccedenti la ordinaria amministrazione specificate alla lettera s) e quelle per le materie di cui alle lettere t) ed u) dello art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 28 marzo 1929, n. 519, non saranno valide se non riportino l'approvazione preventiva del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 3

Per la durata della gestione commissariale, è sospeso nei territori liberati l'esercizio della sorveglianza rimesso al collegio dei Sindaci.

Art. 4

Limitatamente ai rapporti interni con le filiali comprese nel territorio sopra indicato, il Commissario può delegare la firma dell'Ente, nella forma abbinata, a personale in pianta organica delle filiali.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 27 febbraio 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1944.

Proroga del termine di presentazione delle domande per il reclutamento straordinario di ufficiali nell'Arma dei CC. RR.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1944, contenente norme per il reclutamento straordinario di ufficiali nell'Arma dei carabinieri reali;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B:

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per il reclutamento straordinario di Ufficiali nell'Arma dei Carabinieri Reali, di cui all'art. 4, 1° comma, del decreto ministeriale 23 gennaio 1944, è prorogato al 31 marzo 1944.

Lecce, 28 febbraio 1944.

ORLANDO

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1944.

Esami per procuratore nel territorio restituito all'Amministrazione Italiana.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

tore abbiano luogo nei territori testè restituiti all'Italia secondo l'Ordinamento disposto dai Governi Alleati ed ivi esistente:

Decreta:

Art. 1

Gli esami di concorso per la professione di procuratore per le sedi di Catanzaro, Messina, Palermo, Catania, relativi alle vacanze negli Albi per il 1943 ed indetti con D. ministeriale 18 dicembre 1943 si svolgeranno presso le sedi di dette Corti di Appello, secondo le norme stabilite dall'Ordinanza n. 12 del 25 ottobre 1943 del Maggior Generale Capo degli Affari Civili dell'A.M.G., con le seguenti deroghe:

a) il numero massimo dei procuratori e la loro ripartizione nei singoli Albi restano fissati in conformità dell'allegato A) del D. M. 12 agosto 1943;

b) la data degli esami resta quella fissata nel D. ministeriale 18 dicembre 1943;

c) la Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia e composta da un magistrato della carriera giudicante di grado non inferiore al V°, che ne sarà il Presidente, da un professore di ruolo della R. Università, incaricato o libero docente, insegnante materie giuridiche, da un magistrato del pubblico Ministero di grado non inferiore al VI° e da due procuratori legali iscritti all'albo da oltre un quinquennio;

d) i temi per gli esami scritti saranno inviati dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 2

Con le stesse norme di cui all'Ordinanza n. 12 dell'A.M.G. e di cui all'art. 1 del presente decreto, e nelle stesse località ed epoche fissate dal D. M. 23 dicembre 1943, si svolgeranno gli esami di idoneità per la professione di procuratore, per i praticanti che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica ed ai quali sia riconosciuta la partecipazione ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta la disposizione della legge 29-2-1943, n. 419.

Salerno, 29 febbraio 1944.

Declassified E.O. 12356 Sec. Section 3.3/NND No. 785016

nei territori liberati l'esercizio della sorveglianza rimesso al collegio dei Sindaci.

Art. 4

Limitatamente ai rapporti interni con le filiali comprese nel territorio sopra indicato, il Commissario può delegare la firma dell'Ente, nella forma abbinata, a personale in pianta organica delle filiali.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 27 febbraio 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1944.

Proroga del termine di presentazione delle domande per il reclutamento straordinario di ufficiali nell'Arma dei CC. RR.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1944, contenente norme per il reclutamento straordinario di ufficiali nell'Arma dei carabinieri reali;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per il reclutamento straordinario di Ufficiali nell'Arma dei Carabinieri Reali, di cui all'art. 4, 1° comma, del decreto ministeriale 23 gennaio 1944, è prorogato al 31 marzo 1944.

Salerno, 28 febbraio 1944.

ORLANDO

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1944.

Esami per procuratore nel territorio restituito all'Amministrazione Italiana.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30;

Ritenuta la opportunità che gli esami di procuratore per le sedi di Catanzaro, Messina, Palermo, Catania, relativi alle vacanze negli Albi per il 1943 ed indetti con D. ministeriale 18 dicembre 1943 si svolgeranno presso le sedi di dette Corti di Appello, secondo le norme stabilite dall'Ordinanza n. 12 del 25 ottobre 1943 del Maggior Generale Capo degli Affari Civili dell'A.M.G., con le seguenti deroghe:

a) il numero massimo dei procuratori e la loro ripartizione nei singoli Albi restano fissati in conformità dell'allegato A) del D. M. 12 agosto 1943;

b) la data degli esami resta quella fissata nel D. ministeriale 18 dicembre 1943;

c) la Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia e composta da un magistrato della carriera giudicante di grado non inferiore al V°, che ne sarà il Presidente, da un professore di ruolo della R. Università, incaricato o libero docente, insegnante materie giuridiche, da un magistrato del pubblico Ministero di grado non inferiore al VI° e da due procuratori legali iscritti all'albo da oltre un quinquennio;

d) i temi per gli esami scritti saranno inviati dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 2

Con le stesse norme di cui all'Ordinanza n. 12 dell'A.M.G. e di cui all'art. 1 del presente decreto, e nelle stesse località ed epoche fissate dal D. M. 23 dicembre 1943, si svolgeranno gli esami di idoneità per la professione di procuratore, per i praticanti che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica ed ai quali sia riconosciuta la partecipazione ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta la disposizione della legge 29-2-1943, n. 419.

Salerno, 29 febbraio 1944.

IL MINISTRO
CASATI

TESTI VITTORIO, *gerente*

LINOTYPOGRAFIA M. SPADAFORA — SALERNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ES/gmf/afp

5 March 1944

MEMORANDUM:

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 10 of 26 Feb 44.

TO : ~~CIC, ACC.~~ See distribution List

The above issue of GU contains the following legislation:

1. RD Law of 27 Jan 44, no. 57. Obligatory transfer of permanent professors from one University to another.

2. RD Law of 27 Jan 44, no. 58, modifying the Organization of the University Education.

3. RD 27 Jan 44 no. 59. Appointment of the Rector of the R. University Bari. (Dott. Prof. Angelo FRACCACRETA).

4. RD 27 Jan 44 no. 60. Establishment of certain courses of instruction at the R. University at Bari.

5. RD 31 Jan 44 no. 61. Extension for the entire academic year 1943-44 of the validity of the result of the competition for the Chair of Administrative Law at the R. University, Messina.

6. RD 12 Feb 44, no. 62. Administration of Military Naval hospitals.

7. RD Law 25 Feb 44, no. 63. Transfer of the Offices of the Commissioner General for Food Supply under the control of the Ministry of Agriculture and Forests.

8. Decree of the Chief of Government 12 Feb 44. Appointment of the Commissioner for the autonomous body "Unione Militare". (Col. Pietro Basile).

9. Ministerial Decree 15 Feb 44. Authorization of the Chief Engineer, Mining Office di Iglesias, to issue permits for search of certain minerals.

10. Ministerial Decree 26 Feb 44. Establishment of new chapters in the budgets for expenditures of certain Ministries.

Notes on the above legislation.

Ref. 1: The law authorizes the Minister for National Education to transfer any professor from one University to another and thus meet the educational emergency requirements. (Education).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2. RD Law of 27 Jan 44, no. 58, modifying the Organization of the University Education.

3. RD 27 Jan 44 no. 59. Appointment of the Rector of the R. University Bari. (Dott. Prof. Angelo FRACCACRETA).

4. RD 27 Jan 44 no. 60. Establishment of certain courses of instruction at the R. University at Bari.

5. RD 31 Jan 44 no. 61. Extension for the entire academic year 1943-44 of the validity of the result of the competition for the Chair of Administrative Law at the R. University, Messina.

6. RD 12 Feb 44, no. 62. Administration of Military Naval hospitals.

7. RD Law 25 Feb 44, no. 63. Transfer of the Officer of the Commissioner General for Food Supply under the control of the Ministry of Agriculture and Forests.

8. Decree of the Chief of Government 12 Feb 44. Appointment of the Commissioner for the autonomous body "Unione Militare". (Col. Pietro Basile).

9. Ministerial Decree 15 Feb 44. Authorization of the Chief Engineer, Mining Office di Iglesias, to issue permits for search of certain minerals.

10. Ministerial Decree 26 Feb 44. Establishment of new chapters in the budgets for expenditures of certain Ministries.

Notes on the above legislation.

Ref. 1: The law authorizes the Minister for National Education to transfer any professor from one University to another and thus meet the educational emergency requirements. (Education).

Ref. 2: The decree eliminates subjects of fascist origin from the University curricula.

Ref. 3,4,5: Education. Provisions of local character.

Ref. 6: Navy. Provision of local character conferring certain administrative functions upon the Navy Hospital at Francaville Fontana.

Ref. 7: Food, Agriculture.

Ref. 8: Army.

Ref. 9: Public Works.

Ref. 10: Finance.

NOTE: Sub-Commissions recommending decrees to be included in the indorsement in "Gazzetta Ufficiale" will make their return by 1700 hrs, Thurs, 10 March 44.

O R Haeckenmeyer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, Sabato 26 Febbraio 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno . . . . . Abbonamento annuo . . L. 100; Un fascicolo » Prezzi vari.

All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . . . L. 200; Un fascicolo » Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella tesiata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nei numeri 5 ed 8 della Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — pubblicati, rispettivamente, il 9 febbraio 1944 e il 19 febbraio 1944, la data « 20 gennaio 1944 » attribuita ai RR. decreti-legge n. 27, 28, 29, 42, 43, 44, 45, e 46 va sostituita con la seguente: « 31 gennaio 1944 ».

Nel numero 8 della Gazzetta Ufficiale, al rigo 3 dell'Art. I del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 45 (rettificato come sopra) va eliminata la parola « non » dopo l'avverbio « quando ».

Nel numero 9 della Gazzetta Ufficiale, pubblicati il 23 febbraio 1944, la data « 72 gennaio 1944 » del R. decreto n. 54 va rettificato in « 27 gennaio 1944 ».

Nello stesso numero 9, i primi due commi della parte introduttiva del decreto del Capo del Governo 22 gennaio 1944, concernente la nomina

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 57.
Comando dei Professori di ruolo da una Università all'altra. . . . . . Pag. 66

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58.
Modifiche all'ordinamento didattico Universitario. Pag. 66

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 59.
Nomina del Rettore della R. Università di Bari. Pag. 67

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 60.
Istituzione presso la R. Università di Bari di corsi d'insegnamento per l'anno Accademico 1943 - 1944. Pag. 67

REGIO DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1944, n. 61.
Proroga a tutto l'anno Accademico 1943 - 1944 della validità della terna dei vincitori del concorso alla cattedra di diritto amministrativo della R. Università di Messina. . . . . . Pag. 68

R. DECRETO 27 febbraio 1944, n. 62.
Gestione Ospedali Militari Marittimi. . . . Pag. 69

R. DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1944, n. 63.
Passaggio del Commissariato Generale dell'Alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura Pag. 69

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno . . . . . Abbonamento annuo . . L. 100; Un fascicolo - Prezzi vari.

All' Estero . . . . . Abbonamento annuo . . . L. 200; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nei numeri 5 ed 8 della Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — pubblicati, rispettivamente, il 9 febbraio 1944 e il 19 febbraio 1944, la data « 20 gennaio 1944 » attribuita ai RR. decreti-legge n. 27, 28, 29, 42, 43, 44, 45, e 46 va sostituita con la seguente: « 31 gennaio 1944 ».

Nel numero 8 della Gazzetta Ufficiale, al rigo 3 dell'Art. 1 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 45 (rettificato come sopra) va eliminata la parola « non » *dopo l'avverbio* « quando ».

Nel numero 9 della Gazzetta Ufficiale, pubblicati il 23 febbraio 1944, la data « 72 gennaio 1944 » *del R. decreto n. 54 va rettificato in* « 27 gennaio 1944 ».

Nello stesso numero 9, i primi due commi della parte introduttiva del decreto del Capo del Governo 22 gennaio 1944, concernente la nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Associazione Nazionale Combattenti, dopo le parole « Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato », *vanno sostituiti col seguente:* « Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 1371 e le altre norme disciplinanti l'istituzione e l'organizzazione dell'Associazione Nazionale Combattenti, con sede centrale in Roma »:

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 57.
Comando dei Professori di ruolo da una Università all'altra . . . . . Pag. 66

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58.
Modifiche all'ordinamento didattico Universitario. Pag. 66

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 59.
Nomina del Rettore della R. Università di Bari. Pag. 67

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 60.
Istituzione presso la R. Università di Bari di corsi d'insegnamento per l'anno Accademico 1943 - 1944. Pag. 67

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 61.
Proroga a tutto l'anno Accademico 1943 - 1944 della validità della terna dei vincitori del concorso alla cattedra di diritto amministrativo della R. Università di Messina. . . . . . Pag. 68

R. DECRETO 12 febbraio 1944, n. 62.
Gestione Ospedali Militari Marittimi. . . Pag. 69

R. DECRETO LEGGE 27 febbraio 1944, n. 63.
Passaggio del Commissariato Generale dell'Alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste. . . . . . Pag. 69

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 febbraio 1944.
Nomina del Commissario per l'Ente Autonomo « Unione Militare. » . . . . . Pag. 70

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1944.
Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario di Iglesias della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per determinate sostanze minerali. . . . Pag. 70

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1944.
Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della spesa dei Ministeri. . . Pag. 71

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreti in data 24 andante S. M. il Re, considerate che a causa delle attuali contingenze i sottoindicati Ministri si trovano nella impossibilità di esercitare le funzioni, ha, su proposta del Capo del Governo, disposto la revoca:

del generale Melchiade Gabba dalla carica di Ministro dell'Africa Italiana;

del dott. Giovanni Acanfora dalla carica di Ministro degli Scambi e Valute;

del dott. Carlo Galli dalla carica di Ministro della Cultura Popolare.

Con decreti recanti uguale data S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, incaricato gli attuali Ministri degli Affari Esteri, delle Finanze e dell'Educazione Nazionale di reggere per interim, rispettivamente, i Ministeri dell'Africa Italiana, degli Scambi e Valute e della Cultura Popolare.

Con decreto pure in data 24 andante S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato Sottosegretario di Stato per l'Interno il dott. Prof. Pietro Capasso.

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 57

Comando dei Professori di ruolo da una Università all'altra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31-8-1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato agosto 1933, n. 1592, ha facoltà di disporre comandi di professori di ruolo da una ad altra Università od Istituto superiore per provvedere alle esigenze immediate degli insegnamenti.

Art. 2

I comandi hanno la durata di un anno accademico e possono essere rinnovati.

La spesa per la supplenza del comando è a carico dell'Università o Istituto superiore presso il quale l'insegnante è stato comandato.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (al sens) del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58.

Modifiche all'ordinamento didattico Universitario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visti i RR. decreti 28 novembre 1935, n. 2044, 7 maggio 1936, n. 882, 30 settembre 1938, n. 1652, 5 ottobre 1939, n. 1745, 1 luglio 1940, n. 992 e 5 settembre 1942, n. 1319 riguardanti l'ordinamento didattico universitario;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

del generale Melchiade Gabba dalla carica di Ministro dell'Africa Italiana;

del dott. Giovanni Acanfora dalla carica di Ministro degli Scambi e Valute;

del dott. Carlo Galli dalla carica di Ministro della Cultura Popolare.

Con decreti recanti uguale data S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, incaricato gli attuali Ministri degli Affari Esteri, delle Finanze e dell'Educazione Nazionale di reggere per interim, rispettivamente, i Ministeri dell'Africa Italiana, degli Scambi e Valute e della Cultura Popolare.

Con decreto pure in data 24 andante S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato Sottosegretario di Stato per l'Interno il dott. Prof. Pietro Capasso.

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 57

Comando dei Professori di ruolo da una Università all'altra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31-8-1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sino al compimento dell'anno accademico in corso alla cessazione dello stato di guerra, il Ministro per l'Educazione Nazionale, in deroga al disposto dello art. 106 primo comma del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, può disporre il comando di Professori di ruolo da una Università all'altra.

La spesa per la supplenza del comando è a carico dell'Università o Istituto superiore presso il quale l'insegnante è stato comandato.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO 27 gennaio 1944, n. 58.

Modifiche all'ordinamento didattico Universitario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visti i RR. decreti 28 novembre 1935, n. 2044, 7 maggio 1936, n. 882, 30 settembre 1938, n. 1652, 5 ottobre 1939, n. 1745, 1 luglio 1940, n. 992 e 5 settembre 1942, n. 1319 riguardanti l'ordinamento didattico universitario;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652 sono apportate le modifiche di cui appresso:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Dagli insegnamenti fondamentali o complementari dei corsi di laurea o di diploma, in cui esso sia compreso, è soppresso quello di « Storia e dottrina del fascismo ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche e per il corso di diploma di magistero in economia e diritto, nonchè per quello di magistero in economia aziendale, l'insegnamento fondamentale di « Diritto Corporativo » è sostituito con quello di « Diritto del Lavoro »; per il corso di laurea in economia e commercio, l'insegnamento fondamentale di « Diritto corporativo e diritto del lavoro » è limitato a quello di « Diritto del Lavoro ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in economia e commercio e in filosofia, nonchè per i corsi di diploma di magistero in economia e diritto, di magistero in economia aziendale, e di statistica, l'insegnamento fondamentale o complementare, secondo i vari corsi di laurea o diploma, di « Economia politica corporativa » è limitato a quello di « Economia politica ». Per il corso di laurea in scienze agrarie l'insegnamento fondamentale «Principi di economia generale corporativa e di statistica » è limitato a quello di « Principi di economia politica e di statistica ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e per il corso di diploma in statistica l'insegnamento fondamentale o complementare, secondo i corsi, di « Demografia generale e demografia comparata delle razze » è limitato a quello di « Demografia ».

Per il corso di diploma in statistica gli insegnamenti fondamentali di « Antropometria generale e antropometria comparata delle razze » e di « Statistica sanitaria generale e statistica sanitaria comparata delle razze » sono limitati rispettivamente a quelli di « Antropometria » e di « Statistica sanitaria ».

Per il corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali l'insegnamento complementare di « Sviluppo della popolazione e politica della razza » è limitato a quello di « Sviluppo della popolazione ».

Art. 2

Nella sessione autunnale d'esami dell'anno accademico 1942-43 e relativi appelli straordinari è con-

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (ai sensi del R. D. 20 ottobre 1943, n. 3/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO 27 gennaio 1944, n. 59.

Nomina del Rettore della R. Università di Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico

Dal 15 novembre 1943 il Dott. Prof. Umberto Toschi cessa dalla carica di Rettore Magnifico della R. Università di Bari e viene nominato in sua vece il Dott. Prof. Angelo Fraccacreta.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (ai sensi del R. D. 20 ottobre 1943, n. 3/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO gennaio 1944, n. 60.

Istituzione presso la R. Università di Bari di corsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tria e commercio, l'insegnamento fondamentale di « Diritto corporativo e diritto del lavoro » è limitato a quello di « Diritto del Lavoro ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in economia e commercio e in filosofia, nonchè per i corsi di diploma di magistero in economia e diritto, di magistero in economia aziendale, e di statistica, l'insegnamento fondamentale o complementare, secondo i vari corsi di laurea o diploma, di « Economia politica corporativa » è limitato a quello di « Economia politica ». Per il corso di laurea in scienze agrarie l'insegnamento fondamentale « Principi di economia generale corporativa e di statistica » è limitato a quello di « Principi di economia politica e di statistica ».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e per il corso di diploma in statistica l'insegnamento fondamentale o complementare, secondo i corsi, di « Demografia generale e demografia comparata delle razze » è limitato a quello di « Demografia ».

Per il corso di diploma in statistica gli insegnamenti fondamentali di « Antropometria generale e antropometria comparata delle razze » e di « Statistica sanitaria generale e statistica sanitaria comparata delle razze » sono limitati rispettivamente a quelli di « Antropometria » e di « Statistica sanitaria ».

Per il corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali l'insegnamento complementare di « Sviluppo della popolazione e politica della razza » è limitato a quello di « Sviluppo della popolazione ».

Art. 2

Nella sessione autunnale d'esami dell'anno accademico 1942-43 e relativi appelli straordinari è consentito sostenere l'esame di « Economia politica corporativa » in luogo di quello di « Economia politica » e conseguire la laurea o il diploma senza aver sostenuto l'esame di « Storia e dottrina del fascismo » e di « Diritto Corporativo ».

Art. 3

In conformità delle suindicate variazioni si intendono modificati gli Statuti delle Regie Università ed Istituti d'istruzione superiore.

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO 27 gennaio 1944, n. 59.

Nomina del Rettore della R. Università di Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

Visto il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592:
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B:
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B:
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico

Dal 15 novembre 1943 il Dott. Prof. Umberto Toschi cessa dalla carica di Rettore Magnifico della R. Università di Bari e viene nominato in sua vece il Dott. Prof. Angelo Fraccacreta.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO gennaio 1944, n. 60.

Istituzione presso la R. Università di Bari di corsi d' insegnamento per l' anno accademico 1943-1944.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

Visto l'art. 1 n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 5 giugno 1935, n. 1071 convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652;
Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1269;
Visto il R. decreto 13 luglio 1939, n. 1168;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Presso la R. Università di Bari sono istituiti i seguenti corsi di insegnamento per l'anno accademico 1943-1944:
1) Corso per la laurea in Lettere: indirizzo classico e moderno; primi due anni di corso;
2) Corso per la laurea in Filosofia: primi due anni di corso;
3) Corso per la laurea in Chimica;
4) Corso per la laurea in Scienze Matematiche: primo anno di corso;
5) Corso per la laurea in Matematica e Fisica: primo anno di corso;
6) Corso per la laurea in Scienze Naturali;
7) Corso per la laurea in Ingegneria: biennio propedeutico;
8) Corso per la laurea in Medicina Veterinaria: primo biennio;
9) Corso per la laurea in Pedagogia: primi due anni di corso.

Art. 2

I corsi hanno valore legale.

Art. 3

I corsi sono costituiti dagli insegnamenti indicati dalle tabelle annesse al R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652.
Gli insegnamenti fondamentali sono impartiti in

Art. 5

Ai primi anni di corso sono ammessi gli studenti in possesso dei titoli indicati per ciascun corso dalle tabelle annesse al R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652 ed agli anni successivi sono ammessi i provenienti da altre Università o Istituti di istruzione superiore, iscritti ai corrispondenti corsi di laurea.

Art. 6

Il termine per le iscrizioni scade un mese dopo la data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7

La iscrizione ai corsi comporta la rinuncia a continuare gli studi, nell'anno accademico 1943-44, presso altra Università o Istituto di istruzione superiore e contemporanea nullità di eventuali iscrizioni presso le Università o gli Istituti medesimi.

Art. 8

Ai corsi si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore non in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 9

Per il funzionamento dei corsi, è assegnato alla R. Università di Bari un contributo di L. 150.000 da gravare sul bilancio del Ministero della Educazione Nazionale.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (ai sensi del R. D. 20 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 61.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Presso la R. Università di Bari sono istituiti i seguenti corsi di insegnamento per l'anno accademico 1943-1944:

1) Corso per la laurea in Lettere: indirizzo classico e moderno; primi due anni di corso;

2) Corso per la laurea in Filosofia: primi due anni di corso;

3) Corso per la laurea in Chimica;

4) Corso per la laurea in Scienze Matematiche: primo anno di corso;

5) Corso per la laurea in Matematica e Fisica: primo anno di corso;

6) Corso per la laurea in Scienze Naturali;

7) Corso per la laurea in Ingegneria: biennio propedeutico;

8) Corso per la laurea in Medicina Veterinaria: primo biennio;

9) Corso per la laurea in Pedagogia: primi due anni di corso.

Art. 2

I corsi hanno valore legale.

Art. 3

I corsi sono costituiti dagli insegnamenti indicati dalle tabelle annesse al R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652.

Gli insegnamenti fondamentali sono impartiti in numero proporzionale agli anni di corso e quelli complementari sono indicati dai piani di studio di cui al seguente articolo.

Art. 4

I piani di studio per ciascuno dei corsi di laurea indicati nell'art. 1 sono formulati e pubblicati dal Rettore, con proprio decreto, udito il Senato Accademico.

Il termine per le iscrizioni scade un mese dopo la data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7

La iscrizione ai corsi comporta la rinuncia a continuare gli studi, nell'anno accademico 1943-44, presso altra Università o Istituto di istruzione superiore e contemporanea nullità di eventuali iscrizioni presso le Università o gli Istituti medesimi.

Art. 8

Ai corsi si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore non in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 9

Per il funzionamento dei corsi, è assegnato alla R. Università di Bari un contributo di L. 150.000 da gravare sul bilancio del Ministero della Educazione Nazionale.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 61.

Proroga a tutto l'anno Accademico 1943 - 1944 della validità della terna dei vincitori del concorso alla cattedra di diritto amministrativo della R. Università di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

In deroga alla disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 7 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, è prorogata a tutto l'anno accademico 1943-44 la validità della terna dei vincitori del concorso alla cattedra di Diritto Amministrativo della R. Università di Messina, i cui atti sono stati approvati col decreto ministeriale 9 dicembre 1926.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —serie speciale —e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO 12 febbraio 1944, n. 62.

Gestione Ospedali Militari Marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro della Marina, di intesa col Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A deroga di quanto è stabilito dall'art. 20 del R. decreto 27-7-1924, registrato alla Corte dei Conti il 7-10-1924, sulla gestione amministrativa degli Ospedali M. M., le funzioni amministrative attribuite da tale articolo all'Ospedale Marittimo di Venezia sono temporaneamente assunte dall'Ospedale Militare Marittimo Principale di Francavilla Fontana.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 12 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO LEGGE 25 febbraio 1944, n. 63.

Passaggio del Commissariato Generale dell'Alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B che istituisce il Commissariato Generale dell'Alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Riconosciuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

In deroga alla disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 7 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, è prorogata a tutto l'anno accademico 1943-44 la validità della terna dei vincitori del concorso alla cattedra di Diritto Amministrativo della R. Università di Messina, i cui atti sono stati approvati col decreto ministeriale 9 dicembre 1926.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —serie speciale —e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO 12 febbraio 1944, n. 62.

Gestione Ospedali Militari Marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto il R. decreto 11 gennaio 1906, su servizio degli Ospedali Militari Marittimi e successive sue varianti;

Visto il R. decreto 27 giugno 1920, che approva le norme per la gestione amministrativa degli Ospedali M. M. e successive varianti;

Visto il R. decreto 27 luglio 1924, registrato alla Corte dei Conti il 2 ottobre 1924, contenente norme sulla gestione degli Ospedali Militari Marittimi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla gestione amministrativa degli Ospedali M. M., le funzioni amministrative attribuite da tale articolo all'Ospedale Marittimo di Venezia sono temporaneamente assunte dall'Ospedale Militare Marittimo Principale di Francavilla Fontana.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 12 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

R. DECRETO LEGGE 25 febbraio 1944, n. 63.

Passaggio del Commissariato Generale dell'Alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B che istituisce il Commissariato Generale dell'Alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Riconosciuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per l'Agricoltura e Foreste e per l'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Commissariato Generale dell'Alimentazione per la disciplina degli approvvigionamenti, delle distribuzioni, dei consumi e dei prezzi dei generi alimentari

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nell'attuale periodo di guerra, istituito con R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, è posto alle dipendenze del Ministero per l'Agricoltura e Foreste.

Art. 2

Restano in vigore le disposizioni del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, che non siano in contrasto con quelle del presente decreto, salvo per quanto concerne la nomina del Commissario Generale della Alimentazione, che, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, verrà effettuata con Decreto Reale su proposta del Ministro per l'Agricoltura e Foreste.

Art. 3

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 25 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG
LUCIFERO - CORBINO

Visto:

Il Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 12 febbraio 1944.

Nomina del Commissario per l' Ente Autonomo " Unione Militare. "

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

do gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni:

DECRETA:

Art. 1

Il Colonnello del servizio del commissariato militare del R. Esercito in s. p. e. Pietro Basile è nominato, in via temporanea, Commissario dell'«Unione Militare» per l'amministrazione e gestione delle filiali ed agenzie aventi sede nei territori dell'Italia liberata.

Al Commissario sono demandati i poteri che lo Statuto dell'Ente attribuisce al presidente del Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione ed al direttore generale dell'Ente.

Art. 2

Il presente decreto ha effetto dal 29 gennaio 1944 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno serie speciale.

Salerno, 12 febbraio 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario di Iglesias della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per determinate sostanze minerali.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER IL LAVORO

Visti gli articoli 2, 5, e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. ministeriale 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie;

Visto il D. ministeriale 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione dei materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 2 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 ad eccezione dei minerali metalliferi, dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

del presente decreto, verrà effettuata con Decreto Reale su proposta del Ministro per l'Agricoltura e Foreste.

Art. 3

Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 25 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG
LUCIFERO - CORBINO

Visto:

Il Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 12 febbraio 1944.

Nomina del Commissario per l'Ente Autonomo "Unione Militare.,

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative sull'Ente autonomo « Unione Militare », approvato con R. decreto 3 marzo 1937, n. 375;
Visto il regolamento generale per il funzionamento della « Unione Militare », approvato con R. decreto 31 marzo 1938, n. 732;
Ritenuta la opportunità di provvedere alla gestione delle filiali ed agenzie della « Unione Militare » che si trovano nei territori dell'Italia liberata fino a quando agenzie aventi sede nei territori dell'Italia liberata.

Al Commissario sono demandati i poteri che lo Statuto dell'Ente attribuisce al presidente del Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione ed al direttore generale dell'Ente.

Art. 2

Il presente decreto ha effetto dal 29 gennaio 1944 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno serie speciale.

Salerno, 12 febbraio 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Miniere di Iglesias della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per determinate sostanze minerali.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO E PER IL LAVORO

Visti gli articoli 2, 5, e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
Visto il D. ministeriale 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie;
Visto il D. ministeriale 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione dei materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 2 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 ad eccezione dei minerali metalliferi, dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite;
Visto il D. ministeriale 1 luglio 1941, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali per le quali sia stato rilasciato il permesso;
Ritenuta la necessità contingente di delegare allo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario di Iglesias la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, conbustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite;

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Iglesias è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca di minerali metalliferi, di combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite.

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro se le istanze sono in concorrenza oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Restano ferme le disposizioni di cui al D. ministeriale 1 luglio 1941.

Art. 3

Nel rilasciare i permessi di ricerca indicati nello art. 1, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio predetto trasmetterà al Servizio della Industria — Ufficio Miniere — copia delle determinazioni.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Vietri sul Mare, 15 febbraio 1944.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1944.

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della spesa dei Ministeri.

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri, per l'esercizio finanziario 1943-44 sono istituiti « per memoria » i seguenti capitoli:

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. 401 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498).

Cap. 444 quater — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione Centrale e degli Uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche.

Cap. 445 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in dipendenza di offese nemiche.

Amministrazione dei Monopoli di Stato

Cap. 60 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELLA GUERRA

Cap. 68 ter — idem idem

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Cap. 60 bis — idem idem

MINISTERO DELLA MARINA

Cap. 82 bis — idem idem

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sottosegretariato per la Marina Mercantile:

Cap. 95 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

Sottosegretariato per le ferrovie, la motorizzazione civile e dei trasporti in concess.:

Cap. 108 ter — idem idem

Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

All'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Iglesias è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca di minerali metalliferi, di combustibili solidi, liquidi e gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite.

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro se le istanze sono in concorrenza oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Restano ferme le disposizioni di cui al D. ministeriale 1 luglio 1941.

Art. 3

Nel rilasciare i permessi di ricerca indicati nello art. 1, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio predetto trasmetterà al Servizio della Industria — Ufficio Miniere — copia delle determinazioni.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Vietri sul Mare, 15 febbraio 1944.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1944.

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della spesa dei Ministeri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498 concernente provvidenze a favore di personali dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche;

Visto l'art. 7 del predetto R. decreto-legge con il quale il Ministro per le Finanze venne autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio;

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. 401 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498).

Cap. 444 quater — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione Centrale e degli Uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche.

Cap. 445 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in dipendenza di offese nemiche.

Amministrazione dei Monopoli di Stato

Cap. 60 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELLA GUERRA

Cap. 68 ter — idem idem

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Cap. 60 bis — idem idem

MINISTERO DELLA MARINA

Cap. 82 bis — idem idem

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sottosegretariato per la Marina Mercantile:

Cap. 95 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

Sottosegretariato per le ferrovie, la motorizzazione civile e dei trasporti in concess.:

Cap. 108 ter — idem idem

Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi:

Cap. 107 bis — idem idem

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Cap. 37 bis — idem idem

Amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

Cap. 118 bis — idem idem

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. 68 bis — idem idem

Azienda Autonoma Statale della Strada

Cap. 40 ter — idem idem

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INTERNO

Cap. 93 bis — idem idem

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

Cap. 136 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale addetto ai servizi dell'Alimentazione in dipendenza di offese nemiche;

Cap. 143 ter — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione Centrale e degli uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche;

Cap. 153 bis — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della milizia nazionale forestale in dipendenza di offese nemiche.

Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali:

Cap. 39 bis — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Cap. 208 ter — idem idem

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cap. 61 bis — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche.

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Cap. 48 bis — idem idem

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cap. 105 bis — idem idem

MINISTERO DEGLI SCAMBI E VALUTE

Cap. 37 bis — idem idem

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Cap. 62 bis — idem idem

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Cap. 44 bis — idem idem

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Salerno, 26 febbraio 1944.

IL MINISTRO
JUNG

TESTI VITTORIO, *gerente*

LINOTIPOGRAFIA M. SPADAFORA — SALERNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

M E M O R A N D U M

SUBJECT : Gazzetta U[illegible]ciale n. 9 of 23 Feb 1944.

TO : CLO HQ ACC.

The above issue of the GU. contains the following legislation:

1 RD law 27 Jan 44 n. 52. Establishment of a Section of the Supreme Military Tribunal in the liberated territories of Italy.

2 RD Law 27 Jan 44 n. 53. Modifications of the consolidated laws on the status of the army noncommissioned officers.

3 RD 27 Jan 44 n. 54. Conferring of medals for voluntary war service upon military and civil personnel who subsequent to 8 Sept 1943 have moved from German held territories into liberated territories for the purpose of placing themselves under the orders of the National Government.

4 RD 31 Jan 44 n. 55. Temporary repeal of provisions contained in Art. 101 of the RD 30 Dec 1923 n. 2960.

X 5 RD 31 Jan 44 n. 56. Increase in selling prices of edible salt sold as supplies for ships.

X 6 Ministerial decree 5 Feb 1944. Rules for application of the RD 31 Jan 44 n.41 on refund to collectors of direct taxes of increased collection expenses.

7 Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of secondary branches of the National Organization for War Orphans. (General Ugo SPREGA).

8 Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of the secondary branches of the National Associations of War Veterans (General NICCOLO GIACCHI).

9 Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of the secondary branches of the National Associations for Mutilated and Invalids of War. (Lt. Col. Francesco Paolo MARCECA).

10 Decree of the Chief Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of secondary branches of the National Associations for the protection and assistance to War Invalids. (Avvocato DONATO NORMANDO).

11 Decree of the Chief of Government 1 Feb 44. Appointment of the Commissioner of C.I.T. (Compagnia Italiana Turismo). (Commissioner ~~Notary MENELLO MENCARELLI~~). Reg. Comm. LINZI

12 Decree of the Chief of Government 2 Feb 44. Appointment of a Com[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4 RD 31 Jan 44 n. 55. Temporary repeal of provisions contained in art. 101 of the RD 30 Dec 1923 n. 2960.

5 RD 31 Jan 44 n. 56. Increase in selling prices of edible salt sold as supplies for ships.

6 Ministerial decree 5 Feb 1944. Rules for application of the RD 31 Jan 44 n.41 on refund to collectors of direct taxes of increased collection expenses.

7 Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of secondary branches of the National Organization for War Orphans. (General Ugo SPREGA).

8 Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of the secondary branches of the National Associations of War Veterans (General NICCOLO GIACCHI).

9 Decree of the Chief of Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of the secondary branches of the National Associations for Mutilated and Invalids of War. (Lt. Col. Francesco Paolo MARCECA).

10 Decree of the Chief Government 22 Jan 44. Appointment of the Commissioner for Administration of secondary branches of the National Associations for the protection and assistance to War Invalids. (Avvocato DONATO NORMANDO).

11 Decree of the Chief of Government 1 Feb 44. Appointment of the Commissioner of C.I.T. (Compagnia Italiana Turismo). (Commissioner ~~Notary ATTELLO MINCARELLI~~). Reg. Comm. LINZI

12 Decree of the Chief of Government 2 Feb 44. Appointment of a Commissioner Extraordinary of the Bank of Italy (Comm. Arturo ATTI, Seniore Superior Counsellor of the Bank of Italy). 40

13 Decree of the Chief of Government 12 Feb 44. Appointment of a Vice Commissioner of the Bank of Italy (Cav. Uff. PETTINARI).

14 Decree of the Chief of Government 2 Feb 44. Appointment of Commissioner Extraordinary of the Bank of Naples. (Sig. CESARE RICCIARDI).

15. Decree of Chief of Government 2 Febbr. Appointment of Director General of Bank of Naples.

Notes on the above legislation

Ref 1 The Section of the Supreme Military Tribunal will sit at Ostuni (Provincia Brindisi) and shall be composed of a president (at least a general of Army Corps) and of 12 judges (7 generals of not lower rank than generals of divisions or equivalent rank, one military judge-magistrate of equal rank belonging to J.A.G. Corps, 4 ordinary magistrates of not lower than 5th grade). The bench will consist of the president and four judges.

Para (g) of the rules for reopening of Italian Military Tribunals prepared by CLO, HQ ACC reads :

"Until it is possible to const[illegible] he Tribunale Supremo Militare all

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

appeals from Italian Military Tribunal shall be addressed to the Military Governor who may set aside any conviction or suspend, reduce or commute the sentence or order a new trial."

It would appear that in view of this decree para (g) will have to be amended.

The intention to set up the Section of the Supreme Military Tribunal has been communicated to Gen. Taylor by Gen. Alberti (letter n.259, 29 Dec 43) and Gen. Camillo MERCALLI was mentioned as candidate for the office of Presidency of the court.

Ref 2 This modification permits NCO to be reduced by the Ministry of War to the rank of private for incompetence.

Ref 3 No comments.

Ref 4 This decree permits temporary and obligatory transfers of employees from one Central Administrative office to another, etc.

Ref 5 100% increase in selling price of salt for certain purposes (Food, supply).

Ref 6 Executive instructions for application of RDL 31 Jan 44 n. 41 published in GU n.7. (Finance).

Ref 7, 8, 9, 10, 11. No comments. (Interior, Public Health, Industry)

Ref 12, 13, 14, 15 (Finance). Decrees under 13, 14, 15 will be republished in AMG territory at the request of the Finance Subcommission.

ES/gmf

29 Feb 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, Mercoledì 23 Febbraio 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100	All'Estero — Abbonamento anno — L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13 7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 52
Costituzione di una Sezione di Tribunale Supremo Militare nei territori dell'Italia liberata . Pag. 57

REGIO DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 53
Modifiche al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito . . . . . Pag. 59

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 54
Concessione della medaglia di benemerenza per volontari di guerra al personale militare e civile che si sia trasferito, dopo l'8 settembre 1943, dai territori controllati dai Tedeschi a quelli liberati per porsi agli ordini del Governo Nazionale. . . . Pag. 59

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 55
Temporanea deroga alle disposizioni di cui all'art. 101 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960. . . Pag. 60

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 56
Aumento dei prezzi di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo . . . . . Pag. 60

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1944.
Norme per l'applicazione del R. D. L. 31 Gennaio 1944, n. 41, per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte dirette delle maggiori spese di riscossione Pag. 61

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 gennaio 1944.
Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra. Pag. 61

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 1 febbraio 1944.
Nomina del Commissario della C. I. T. . Pag. 68

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 febbraio 1944.
Nomina del Commissario Straordinario della Banca d'Italia. . . . . . Pag. 68

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 febbraio 1944.
Nomina del Vice Commissario della Banca d'Italia. . . . . . Pag. 64

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 febbraio 144.
Nomina del Commissario Straordinario del Banco di Napoli. . . . . . Pag. 64

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 febbraio 144.
Nomina del Direttore Generale del Banco di Napoli . . . . . Pag. 64

LEGGI E DECRETI

Costituzione di una Sezione del Tribunale Supremo Militare nei territori dell'Italia liberata.

REGIO DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 52

VITTORIO EMANUELE III

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100	All'Estero — Abbonamento anno L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenze di Finanza delle Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 52
Costituzione di una Sezione di Tribunale Supremo Militare nei territori dell'Italia liberata . Pag. 57

REGIO DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 53
Modifiche al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito . . . . Pag. 59

REGIO DECRETO 27 gennaio 1944, n. 54
Concessione della medaglia di benemerenza per volontari di guerra al personale militare e civile che si sia trasferito, dopo l'8 settembre 1943, dai territori controllati dai Tedeschi a quelli liberati per porsi agli ordini del Governo Nazionale. . . . . Pag. 59

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 55
Temporanea deroga alle disposizioni di cui all'art. 101 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960. . . Pag. 60

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 56
Aumento dei prezzi di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo . . . . . Pag. 60

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1944.
Norme per l'applicazione del R. D. L. 31 Gennaio 1944, n. 41, per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte dirette delle maggiori spese di riscossione Pag. 61

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 gennaio 1944.
Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra Pag. 61

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 gennaio 1944.
Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Associazioni Naz. Combattenti Pag. 62

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 gennaio 1944.
Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra. . . . . . Pag. 62

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 gennaio 1944.
Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli Invalidi di guerra. . . . Pag. 62

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 1 febbraio 1944.
Nomina del Commissario della C. I. T. . Pag. 63

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 febbraio 1944.
Nomina del Commissario Straordinario della Banca d'Italia. . . . . . Pag. 63

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 febbraio 1944.
Nomina del Vice Commissario della Banca d'Italia . . . . . Pag. 64

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 febbraio 1944.
Nomina del Commissario Straordinario del Banco di Napoli. . . . . . Pag. 64

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 febbraio 1944.
Nomina del Direttore Generale del Banco di Napoli . . . . . Pag. 64

LEGGI E DECRETI

Costituzione di una Sezione del Tribunale Supremo Militare nei territori dell'Italia liberata.

REGIO DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 52

45

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. Decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la guerra, di intesa coi Ministri della Marina e della Aeronautica e coi Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituita una sezione di Tribunale Supremo Militare per le terre liberate con sede in Ostuni, composta da un presidente di grado non inferiore al grado di generale di corpo d'armata o equiparato, di 12 giudici dei quali 7 ufficiali generali di grado non superiore a quello di generale di divisione od equiparato appartenenti rispettivamente 3 al R. Esercito, 2 alla R. Marina, 2 alla R. Aeronautica, di un Magistrato militare di grado equiparato appartenente al corpo della Giustizia Militare con funzione di consigliere relatore e di quattro magistrati ordinari di grado non inferiore al quinto.

Art. 2

Le funzioni del pubblico Ministero presso la sezione di Tribunale Supremo Militare sono esercitate da un sostituto procuratore generale militare del Re il quale può essere coadiuvato da uno o più ufficiali generali della Giustizia militare. Detto sostituto procuratore generale eserciterà anche le altre funzioni del procuratore generale militare del Re nei territori delle terre liberate.

Art. 3

La sezione di Tribunale Supremo Militare giudica con l'intervento del presidente e di quattro giudici dei quali, uno è ufficiale generale o equiparato, possibilmente della forza armata cui appartiene il ricorrente, uno è magistrato militare con funzione di consigliere relatore e due sono magistrati ordinari.

Qualora nello stesso procedimento vi siano più ricorrenti appartenenti a forze armate diverse interviene l'ufficiale generale della R. Aeronautica o della

l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Art. 6

Quando il ricorrente avverso sentenza del tribunale, composto ai sensi dell'art. 16 dell'ordinamento giudiziario, riveste il grado di generale di divisione o corrispondente, o grado superiore, assume le funzioni di presidente della sez. di Tribunale Supremo un generale di Armata o grado corrispondente della Forza armata alla quale appartiene il ricorrente, estratto a sorte. Il presidente della sezione di Tribunale Supremo interviene nel collegio al posto del giudice militare.

La estrazione a sorte del Presidente è fatta con le modalità di cui all'art. 18 dell'ordinamento giudiziario militare.

Art. 7

Davanti alla sezione di Tribunale Supremo Militare la difesa è affidata ad avvocati anche non iscritti nell'albo speciale della cassazione, purchè contino almeno dieci anni di iscrizione nell'albo degli avvocati.

Art. 8

Gli eventuali spostamenti della sede della sezione di Tribunale Supremo Militare sono stabiliti con decreto del Ministro della guerra.

Art. 9

La sezione di Tribunale Supremo Militare per le terre liberate funziona anche come sezione del Tribunale Supremo Militare di guerra, ai sensi dell'art. 91 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Art. 10

Sono applicabili alla sezione di Tribunale Supremo Militare e alla procura generale militare tutte le norme previste dall'ordinamento giudiziario militare e dalla legislazione vigente in quanto compatibili col presente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1

E' istituita una sezione di Tribunale Supremo Militare per le terre liberate con sede in Ostuni, composta da un presidente di grado non inferiore al grado di generale di corpo d'armata o equiparare, di 12 giudici dei quali 7 ufficiali generali di grado non superiore a quello di generale di divisione od equiparato appartenenti rispettivamente 3 al R. Esercito, 2 alla R. Marina, 2 alla R. Aeronautica, di un Magistrato militare di grado equiparato appartenente al corpo della Giustizia Militare con funzione di consigliere relatore e di quattro magistrati ordinari di grado non inferiore al quinto.

Art. 2

Le funzioni del pubblico Ministero presso la sezione di Tribunale Supremo Militare sono esercitate da un sostituto procuratore generale militare del Re il quale può essere coadiuvato da uno o più ufficiali generali della Giustizia militare. Detto sostituto procuratore generale eserciterà anche le altre funzioni del procuratore generale militare del Re nei territori delle terre liberate.

Art. 3

La sezione di Tribunale Supremo Militare giudica con l'intervento del presidente e di quattro giudici dei quali, uno è ufficiale generale o equiparato, possibilmente della forza armata cui appartiene il ricorrente, uno è magistrato militare con funzione di consigliere relatore e due sono magistrati ordinari.

Qualora nello stesso procedimento vi siano più ricorrenti appartenenti a forze armate diverse interviene l'ufficiale generale della R. Aeronautica o della R. Marina designato dal presidente.

Art. 4

Le funzioni di consigliere relatore presso la sezione di Tribunale Supremo possono essere disimpegnate anche da un magistrato ordinario.

Art. 5

La composizione del collegio resta immutata anche quando giudica nei casi previsti dall'art. 45 del-

sidente della sez. di Tribunale Supremo un generale di Armata o grado corrispondente della Forza armata alla quale appartiene il ricorrente, estratto a sorte. Il presidente della sezione di Tribunale Supremo interviene nel collegio al posto del giudice militare.

La estrazione a sorte del Presidente è fatta con le modalità di cui all'art. 18 dell'ordinamento giudiziario militare.

Art. 7

Davanti alla sezione di Tribunale Supremo Militare la difesa è affidata ad avvocati anche non iscritti nell'albo speciale della cassazione, purchè contino almeno dieci anni di iscrizione nell'albo degli avvocati.

Art. 8

Gli eventuali spostamenti della sede della sezione di Tribunale Supremo Militare sono stabiliti con decreto del Ministro della guerra.

Art. 9

La sezione di Tribunale Supremo Militare per le terre liberate funziona anche come sezione del Tribunale Supremo Militare di guerra, ai sensi dell'art. 91 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Art. 10

Sono applicabili alla sezione di Tribunale Supremo Militare e alla procura generale militare tutte le norme previste dall'ordinamento giudiziario militare e dalla legislazione vigente in quanto compatibili col presente decreto.

Art. 11

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — SANDALLI — DE SANTIS — JUNG — ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 53

Modifiche al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 1° della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra d'intesa col Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Nel testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni, dopo l'art. 31 bis è aggiunto il seguente:

« Art. 31 ter. In tempo di guerra il sottufficiale non di carriera, anche se richiamato o trattenuto ma non proveniente dalla carriera continuativa, che abbia dimostrato di non adempiere pienamente ai suoi doveri, può incorrere nella perdita del grado su decisione del Ministro della Guerra in seguito a proposta delle autorità gerarchiche.

Gli verrà conferita in detto grado l'anzianità originariamente attribuitagli, ma non potrà ottenere il successivo avanzamento fino al grado in precedenza conseguito se non abbia prima prestato, in ciascun grado, sei mesi di effettivo servizio ».

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 72 gennaio 1944, n. 54

Concessione della medaglia di benemerenza per volontari di guerra al personale militare e civile che si sia trasferito, dopo l'8 settembre 1943, dai territori controllati dai tedeschi a quelli liberati per porsi agli ordini del Governo Nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163, che istituisce una medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra, d'intesa coi Ministri della Marina e dell'Aeron

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DE SANTIS — JUNG — ORLANDO

Visto: (al sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 53

Modifiche al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 1° della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra d'intesa col Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Nel testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni, dopo l'art. 31 bis è aggiunto il seguente:

« Art. 31 ter. In tempo di guerra il sottufficiale non di carriera, anche se richiamato o trattenuto ma non proveniente dalla carriera continuativa, che abbia dimostrato di non adempiere pienamente ai suoi doveri, può incorrere nella perdita del grado su decisione del Ministro della Guerra in seguito a proposta delle autorità gerarchiche.

Il sottufficiale colpito da tale provvedimento è trasferito nella categoria dei militari di truppa quale semplice soldato e qualora abbia obblighi di servizio militare è senz'altro inviato a reparti mobilitati.

Trascorso il periodo di un anno quale soldato nei reparti mobilitati a contatto con il nemico, il militare può essere riammesso nella categoria dei sottufficiali con il grado di sergente su decisione del Ministro della Guerra in seguito a proposta delle autorità gerarchiche.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Quartiere Supremo, 27 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — ORLANDO

Visto: (al sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 72 gennaio 1944, n. 54

Concessione della medaglia di benemerenza per volontari di guerra al personale militare e civile che si sia trasferito, dopo l'8 settembre 1943, dai territori controllati dai tedeschi a quelli liberati per porsi agli ordini del Governo Nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163, che istituisce una medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra, d'intesa coi Ministri della Marina e dell'Aeronautica e col Sottosegretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al personale militare e militarizzato ed ai civili che, dopo l'8 settembre 1943, abbiano abbandonato volontariamente il territorio della loro abituale residenza, occupato dal nemico, per recarsi nei territori liberati e mettersi a disposizione del Governo Nazio-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nale, è concessa la medaglia di benemerenza per i volontari di guerra, istituita col R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163.

Art. 2

I militari, i militarizzati ed i civili che nell'attraversare le linee nemiche per raggiungere il territorio liberato abbiano compiuto specifichi atti di valore, potranno essere proposti per la concessione di ricompense al valor militare.

Art. 3

I Ministeri dell'Interno, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica stabiliranno d'intesa le norme esecutive del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — SANDALLI — REALE — ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 55

Temporanea deroga alle disposizioni di cui all'art. 101 del R. D. 30-12-1923, n. 2960.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. D. 30 dicembre 1923 n. 2960;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, di concerto col Sottosegretario di Stato alle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE III

BADOGLIO - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 56

Aumento del prezzo di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul Monopolio dei sali e tabacchi;

Ritenuta la necessità di variare il prezzo di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo, in relazione agli aumenti recentemente apportati a detto prodotto;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, 5/B;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1° febbraio 1944 il prezzo di vendita dei seguenti tipi di sali commestibili per provvista di bordo sono aumentati come segue:

Sale comune	da L.	25	a L.	50	al	quintale
Sale macinato	»	»	35	»	»	70	»	»
Sale raffinato	»	»	60	»	»	120	»	»
Sale superiore niveo	»	»	180	»	»	360	»	»

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

al valor militare.

Art. 3

I Ministeri dell'Interno, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica stabiliranno d'intesa le norme esecutive del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — SANDALLI — REALE — ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 55

Temporanea deroga alle disposizioni di cui all'art. 101 del R. D. 30-12-1923, n. 2960.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

Visto il R. D. 30 dicembre 1923 n. 2960;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, di concerto col Sottosegretario di Stato alle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico

In temporanea deroga all'art. 101 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960, e fino a quando non sarà diversamente disposto, sono ammessi i comandi di impiegati da una ad altra amministrazione centrale, nonchè i comandi di impiegati delle amministrazioni provinciali presso le rispettive amministrazioni centrali.

Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-

BADOGLIO - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 56

Aumento del prezzo di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul Monopolio dei sali e tabacchi;

Ritenuta la necessità di variare il prezzo di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo, in relazione agli aumenti recentemente apportati a detto prodotto;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, 5/B;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1° febbraio 1944 il prezzo di vendita dei seguenti tipi di sali commestibili per provvista di bordo sono aumentati come segue:

Sale comune	da L.	25	a L.	50	al quintale
Sale macinato	» »	35	» »	70	» »
Sale raffinato	» »	60	» »	120	» »
Sale superiore niveo	» »	180	» »	360	» »

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1944.

Norme per l'applicazione del R. D. L. 31 gennaio 1944, n. 41 per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte dirette delle maggiori spese di riscossione.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto il R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401 che approva il Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942 che apporta modifiche al T. U. suddetto;

Visto l'art. 7 del R. D. L. 31 gennaio 1944, n. 41 istitutivo dell'aliquota straordinaria di aggio del 3% per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione;

Ritenuta la necessità di stabilire norme integrative ed esecutive del citato R. D. L. 31-1-1944, n. 41,

DECRETA:

Art. 1

La liquidazione delle somme dovute in base all'art. 5 del R. D. L. 31 gennaio 1944 agli esattori delle imposte dirette, a titolo di rimborso delle maggiori spese di riscossione, sarà effettuata a periodi bimestrali.

Art. 2

Gli esattori, per ottenere il rimborso di cui al precedente art. 1, devono, entro il 15 del mese successivo alla scadenza della rata, presentare alla Intendenza di Finanza del capoluogo della Provincia in cui ha sede l'Esattoria, apposita domanda in carta legale.

Detta domanda deve essere corredata:

a) da un elenco nominativo del personale con la indicazione per ogni dipendente degli emolumenti ad esso corrisposti nel bimestre cui si riferisce la richiesta di rimborso, e dei relativi tributi e contributi versati;

b) da un elenco degli emolumenti che sarebbero stati corrisposti al personale stesso prescindendo

Art. 3

Gli Intendenti di Finanza, in base alla domanda ed agli elementi di cui all' 2, procedono, entro un mese dal termine assegnato agli esattori con lo stesso art. 2, alla liquidazione provvisoria delle somme dovute, che saranno pagate agli interessati nella misura dei 4/5.

Art. 4

Entro il mese di febbraio di ciascun anno gli esattori presenteranno alle competenti Intendenze di Finanza gli elenchi e lo specchio riassuntivi dell'anno cui la reintegrazione si riferisce, analoghi a quelli indicati nell'art. 2, nonchè ogni altro dato che verrà loro richiesto.

Sulla base di tali elementi, che gli Intendenti potranno controllare nei modi che riterranno più opportuni, sarà proceduto da parte degli Intendenti stessi, non oltre il successivo mese di marzo, alla liquidazione definitiva del rimborso per maggiori spese per l'intero anno, entro i limiti del gettito complessivo dell'aliquota straordinaria di aggio.

Salerno, 5 febbraio 1944.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

JUNG

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 22 gennaio 1944

Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell' Opera Nazionale Orfani di Guerra.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 7 aprile 1938 n. 597, concernenti l'istituzione e l'organizzazione dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra, con sede centrale in Roma;

Visto il relativo regolamento approvato con R. D. 13 novembre 1930, n. 1642 e successivamente integrato coi RR. DD. 12 maggio 1938, n. 747 e 21 ottobre 1940, n. 1614;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401 che approva il Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942 che apporta modifiche al T. U. suddetto;

Visto l'art. 7 del R. D. L. 31 gennaio 1944, n. 41 istitutivo dell'aliquota straordinaria di aggio del 3% per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione;

Ritenuta la necessità di stabilire norme integrative ed esecutive del citato R. D. L. 31-1-1944, n. 41,

DECRETA:

Art. 1

La liquidazione delle somme dovute in base all'art. 5 del R. D. L. 31 gennaio 1944 agli esattori delle imposte dirette, a titolo di rimborso delle maggiori spese di riscossione, sarà effettuata a periodi bimestrali.

Art. 2

Gli esattori, per ottenere il rimborso di cui al precedente art. 1, devono, entro il 15 del mese successivo alla scadenza della rata, presentare alla Intendenza di Finanza del capoluogo della Provincia in cui ha sede l'Esattoria , apposita domanda in carta legale.

Detta domanda deve essere corredata:

a) da un elenco nominativo del personale con la indicazione per ogni dipendente degli emolumenti ad esso corrisposti nel bimestre cui si riferisce la richiesta di rimborso , e dei relativi tributi e contributi versati:

b) da un elenco degli emolumenti che sarebbero stati corrisposti al personale stesso prescindendo dall'applicazione del R. D. L. 6 dicembre 1943, n.23/B nonchè da ogni altra disposizione successiva concernente il trattamento economico. e dei tributi e contributi relativi.

c) da uno specchio dimostrante l'aggio normale liquidato durante il bimestre oggetto della richiesta in confronto a quello liquidato nel corrispondente bimestre dell'anno 1943.

Tali elenchi e specchio saranno controllati e vistati dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette.

Art. 4

Entro il mese di febbraio di ciascun anno gli esattori presenteranno alle competenti Intendenze di Finanza gli elenchi e lo specchio riassuntivi dell'anno cui la reintegrazione si riferisce, analoghi a quelli indicati nell'art. 2, nonchè ogni altro dato che verrà loro richiesto.

Sulla base di tali elementi, che gli Intendenti potranno controllare nei modi che riterranno più opportuni, sarà proceduto da parte degli Intendenti stessi, non oltre il successivo mese di marzo, alla liquidazione definitiva del rimborso per maggiori spese per l'intero anno, entro i limiti del gettito complessivo dell'aliquota straordinaria di aggio.

Salerno, 5 febbraio 1944

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

JUNG

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 22 gennaio 1944

Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell' Opera Nazionale Orfani di Guerra.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 7 aprile 1938 n. 597, concernenti l' istituzione e l' organizzazione dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra, con sede centrale in Roma ;

Visto il relativo regolamento approvato con R. D. 13 novembre 1930, n. 1642 e successivamente integrato coi RR. DD. 12 maggio 1938, n. 747 e 21 ottobre 1940, n. 1614 :

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di funzionamento nelle sedi periferiche esistenti nelle provincie liberate, nonchè il normale esercizio nei loro confronti delle attribuzioni istituzionalmente spettanti alla sede centrale di Roma;

Visto l'art. 2 del R. D. L. 15 agosto 1943, n. 8/B;

Decreta:

A decorrere dal 1. febbraio p. v. il generale Ugo Sprega è nominato Commissario per provvedere, ai

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sensi del richiamato art. 2 del R. D. L. 15 agosto 1943 n. 8/B, alla gestione delle sedi secondarie dell'*Opera Nazionale Orfani di Guerra*.

Allo stesso sono attribuiti tutti i poteri e le facoltà che normalmente spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale dell'Opera stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

P. M. 151. 22 gennaio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 22 gennaio 1944

Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell' Associazione Nazionale Combattenti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 7 aprile 1938, n. 597, concernenti l'istituzione e l'organizzazione dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra con sede centrale in Roma;

Visto il relativo regolamento approvato con R. D. 13 novembre 1930, n. 1642 e successivamente integrato coi RR. DD. 12 maggio 1938, n. 747 e 21 ottobre 1940, n. 1614;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di funzionamento delle sedi periferiche esistenti nelle provincie liberate, nonchè il normale esercizio nei loro confronti delle attribuzioni istituzionalmente spettanti alla sede Centrale di Roma;

Visto l'art. 2 del R. D. 15 agosto 1943, n. 8/B;

Decreta:

A decorrere dal 1 febbraio p. v. il Generale Niccolò Giacchi è nominato Commissario per provvedere, ai sensi del richiamato articolo 2 del R. D. L. 15 agosto 1943 n. 8/B alla gestione delle sedi secon-

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 22 gennaio 1944

Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di guerra.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti il D. L. 19 dicembre 1918, n. 2055, le leggi 2 giugno 1930, n. 820 ed 11 aprile 1935, n. 846, nonchè le successive norme concernenti l' istituzione e l'organizzazione dell' *Associazione Nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra*, con sede centrale in Roma;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di funzionamento delle sedi periferiche esistenti nelle provincie liberate, nonchè il normale esercizio nei loro confronti delle attribuzioni istituzionalmente spettanti alle sede centrale di Roma;

Visto l'art. 2 del R. D. 15 agosto 1943 n. 8/B;

Decreta:

A decorrere dal 1. febbraio p. v. il Ten. Col. Francesco Paolo Marceca è nominato Commissario per provvedere , ai sensi del richiamato articolo 2 del R. D. L. 14 agosto 1943, n. 8/B, alla gestione delle sedi secondarie dell'*Associazione Nazionale fra Mutilati ed invalidi di guerra*. Allo stesso sono attribuiti tutti i poteri e le facoltà che normalmente spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale dell'Opera stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

P. M. 151. 22 gennaio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 22 gennaio 1944

Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell' Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agl' Invalidi di guerra.

IL CAPO DEL GOVERNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 22 gennaio 1944

Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell' Associazione Nazionale Combattenti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 7 aprile 1938, n. 597, concernenti l'istituzione e l'organizzazione dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra con sede centrale in Roma;

Visto il relativo regolamento approvato con R. D. 13 novembre 1930, n. 1642 e successivamente integrato coi RR. DD. 12 maggio 1938, n. 747 e 21 ottobre 1940, n. 1614;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di funzionamento delle sedi periferiche esistenti nelle provincie liberate, nonchè il normale esercizio nei loro confronti delle attribuzioni istituzionalmente spettanti alla sede Centrale di Roma;

Visto l'art. 2 del R. D. 15 agosto 1943, n. 8/B;

Decreta:

A decorrere dal 1 febbraio p. v. il Generale Niccolò Giacchi è nominato Commissario per provvedere, ai sensi del richiamato articolo 2 del R. D. L. 15 agosto 1943 n. 8/B alla gestione delle sedi secondarie dell'*Associazione Nazionale Combattenti*.

Allo stesso sono attribuiti tutti i poteri e le facoltà che normalmente spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

P. M. 151, 22 gennaio 1944.

BADOGLIO

Visti il D. L. 19 dicembre 1918, n. 2055, le leggi 2 giugno 1930, n. 820 ed 11 aprile 1935, n. 846, nonchè le successive norme concernenti l' istituzione e l'organizzazione dell' *Associazione Nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra*, con sede centrale in Roma;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di funzionamento delle sedi periferiche esistenti nelle provincie liberate, nonchè il normale esercizio nei loro confronti delle attribuzioni istituzionalmente spettanti alle sede centrale di Roma;

Visto l'art. 2 del R. D. 15 agosto 1943 n. 8/B;

Decreta:

A decorrere dal 1. febbraio p. v. il Ten. Col. Francesco Paolo Marceca è nominato Commissario per provvedere, ai sensi del richiamato articolo 2 del R. D. L. 14 agosto 1943, n. 8/B. alla gestione delle sedi secondarie dell'*Associazione Nazionale fra Mutilati ed invalidi di guerra*. Allo stesso sono attribuiti tutti i poteri e le facoltà che normalmente spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale dell'Opera stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

P. M. 151, 22 gennaio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 22 gennaio 1944

Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell' Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agl' Invalidi di guerra.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 25 marzo 1913, n. 481 con la quale fu istituita l'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra, con sede centrale in Roma;

Visto il Decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573; il R. D. 17 aprile 1921, n. 697; il R. D. L. 29 aprile 1937, n. 682, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2178; il R. D. L. 18 agosto 1942,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

n. 1175 e le altre norme disciplinanti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Opera predetta:

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di funzionamento delle sedi periferiche esistenti nelle provincie liberate, nonchè il normale esercizio nei loro confronti delle attribuzioni istituzionalmente spettanti alla sede centrale di Roma:

Visto l'art. 2 del R. D. L. 15 agosto 1943, n. 8/B:

Decreta:

A decorrere dal 1 febbraio p. v. l'avvocato Donato Mormando è nominato Commissario per provvedere, ai sensi del richiamato articolo 2 del R. D. L. 15 agosto 1943, n. 8/B, alla gestione delle sedi secondarie dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli Invalidi di Guerra.

Allo stesso sono attribuiti tutti i poteri e le facoltà che normalmente spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale dell'Opera stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

P. M. 151. 22 gennaio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 1 febbraio 1944

Nomina del Commissario della C. I. T.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. D. L. 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. D. L. 24 gennaio 1944, n. 20;

Visti i RR. DD. 6 agosto 1926, n. 1430 e 17 febbraio 1927, n. 226;

Ritenuta la necessità di provvedere per la gestione delle sedi secondarie della C.I.T. in relazione alle presenti contingenze;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Comm. Enrico Linzi è nominato Commissario della società anonima per azioni « Compagnia Italiana Turismo » — C.I.T. — costituita con atti

gli organi centrali di amministrazione della stessa, esercitandovi tutti i poteri che, ai sensi dello Statuto, spettano al consiglio di amministrazione ed alla direzione.

Art. 3

Limitatamente ai rapporti interni con le sedi ed agenzie comprese nel territorio sopra indicato, il Commissario può delegare la firma dell'ente ad un impiegato superiore che abbia grado di direttore di sede.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

P. M. 151. 1 febbraio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 2 febbraio 1944

Nomina del Commissario Straordinario della Banca d' Italia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. D. 11 Giugno 1936, n. 1067 col quale è stato approvato lo Statuto della Banca d'Italia;

Visto il R. D. L. 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. D. L. 24 gennaio 1944, n. 20;

Decreta:

Art. 1

Il Comm. Arturo Atti fu Carlo, Consigliere Superiore anziano della Banca d'Italia, è nominato Commissario della Banca stessa per il territorio liberato.

Art. 2

Il Commissario rappresenta la Banca d'Italia ed ha la firma dell'Istituto. Egli riassume in sè le funzioni ed esercita i poteri che, ai sensi dello Statuto, sono propri del Consiglio Superiore, del Governatore, del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale della Banca. Le deliberazioni di cui ai paragrafi 1°, 2°, 3°

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

A decorrere dal 1 febbraio p. v. l'avvocato Donato Mormando è nominato Commissario per provvedere, ai sensi del richiamato articolo 2 del R. D. L. 15 agosto 1943, n. 8/B, alla gestione delle sedi secondarie dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli Invalidi di Guerra.

Allo stesso sono attribuiti tutti i poteri e le facoltà che normalmente spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale dell'Opera stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

P. M. 151. 22 gennaio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 1 febbraio 1944

Nomina del Commissario della C. I. T.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. D. L. 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. D. L. 24 gennaio 1944, n. 20;
Visti i RR. DD. 6 agosto 1926, n. 1430 e 17 febbraio 1927, n. 226;
Ritenuta la necessità di provvedere per la gestione delle sedi secondarie della C.I.T. in relazione alle presenti contingenze:

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Comm. Enrico Linzi è nominato Commissario della società anonima per azioni « Compagnia Italiana Turismo » — C.I.T. — costituita con atti a rogito notaio Metello Mencarelli di Roma in data 17 marzo e 1 aprile 1927, registrati in Roma il 20 marzo 1927 al n. 1238, per provvedere alla gestione delle agenzie e sedi secondarie nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro funzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nei territori liberati la rappresentanza e la firma legale della Società e vi sostituisce

missario può delegare la firma dell'ente ad un impiegato superiore che abbia grado di direttore di sede.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

P. M. 151. 1 febbraio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 2 febbraio 1944

Nomina del Commissario Straordinario della Banca d' Italia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. D. 11 Giugno 1936, n. 1067 col quale è stato approvato lo Statuto della Banca d'Italia;
Visto il R. D. L. 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. D. L. 24 gennaio 1944, n. 20;

Decreta:

Art. 1

Il Comm. Arturo Atti fu Carlo, Consigliere Superiore anziano della Banca d'Italia, è nominato Commissario della Banca stessa per il territorio liberato.

Art. 2

Il Commissario rappresenta la Banca d'Italia ed ha la firma dell'Istituto. Egli riassume in sè le funzioni ed esercita i poteri che, ai sensi dello Statuto, sono propri del Consiglio Superiore, del Governatore, del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale della Banca. Le deliberazioni di cui ai paragrafi 1°, 2°, 3°, 16° e 17° dell'art. 20 dello Statuto della Banca d'Italia non saranno efficaci fin quando non abbiano riportato la approvazione espressa del Ministro delle Finanze.

Art. 3

Il Commissario può essere coadiuvato da un Vice Commissario, da nominarsi con Decreto del Capo del Governo, che ne preciserà le funzioni ed i poteri.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4

Limitatamente ai rapporti interni con le Sedi, succursali ed Agenzie il Commissario può delegare la firma dell'Istituto ad un impiegato superiore che abbia grado di Direttore di Sede.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

P. M. 151. 2 febbraio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 12 febbraio 1944.

Nomina del Vice-commissario della Banca d' Italia.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. D. 11 giugno 1936, n. 1067 col quale è stato approvato lo Statuto della Banca d'Italia;

Visto il R. D. L. 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. D. L. 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il proprio decreto del 2 febbraio 1944, col quale veniva nominato un Commissario alla Banca d'Italia;

Ritenuta la opportunità di procedere alla nomina del Vice-commissario della Banca stessa:

DECRETA:

Art. 1

Il Cav. Uff. Rag. Admeto Pettinari fu Guglielmo è nominato Vice commissario della Banca d'Italia per il territorio liberato.

Art. 2

Il Vice-commissario coadiuva il Commissario nello esercizio delle sue attribuzioni, cura in particolare la organizzazione interna ed il collegamento delle Filiali ed ha la firma dell'Istituto nei rapporti con le Filiali stesse.

Art. 3

Il Commissario della Banca d'Italia, con propria deliberazione, potrà demandare al Vice Commissario la facoltà di firma anche nei confronti dei pubblici uffici e dei terzi, per i soli atti di ordinaria ammi-

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 12 febbraio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 2 febbraio 1944

Nomina del Commissario Straordinario del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. D. L. 27 gennaio 1944, n. 22:

Decreta:

Art. unico

Il Signor Cesare Ricciardi è nominato Commissario Straordinario del Banco di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

P. M. 151. 2 febbraio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 2 febbraio 1944

Nomina del Direttore Generale del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 33 dello Statuto del Banco di Napoli approvato con Decreto 30 aprile 1938 del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri:

Decreta:

Art. 1

Con la data del presente Decreto il Sig. Rag. Giuseppe Frignani cessa dalla carica di Direttore Generale del Banco di Napoli.

Art. 2

Il Signor Rag. Arturo Rossignoli è nominato Direttore Generale del Banco di Napoli.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

P. M. 151. 2 febbraio 1944.

BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

grado di Direttore di Sede.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

P. M. 151. 2 febbraio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 12 febbraio 1944.

Nomina del Vice-commissario della Banca d' Italia.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. D. 11 giugno 1936, n. 1067 col quale è stato approvato lo Statuto della Banca d'Italia;

Visto il R. D. L. 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. D. L. 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il proprio decreto del 2 febbraio 1944, col quale veniva nominato un Commissario alla Banca d'Italia;

Ritenuta la opportunità di procedere alla nomina del Vice-commissario della Banca stessa:

DECRETA:

Art. 1

Il Cav. Uff. Rag. Admeto Pettinari fu Guglielmo è nominato Vice-commissario della Banca d'Italia per il territorio liberato.

Art. 2

Il Vice-commissario coadiuva il Commissario nello esercizio delle sue attribuzioni, cura in particolare la organizzazione interna ed il collegamento delle Filiali ed ha la firma dell'Istituto nei rapporti con le Filiali stesse.

Art. 3

Il Commissario della Banca d'Italia, con propria deliberazione, potrà demandare al Vice Commissario la facoltà di firma anche nei confronti dei pubblici uffici e dei terzi, per i soli atti di ordinaria amministrazione.

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 2 febbraio 1944

Nomina del Commissario Straordinario del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. D. L. 27 gennaio 1944, n. 22:

Decreta:

Art. unico

Il Signor Cesare Ricciardi è nominato Commissario Straordinario del Banco di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

P. M. 151. 2 febbraio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 2 febbraio 1944

Nomina del Direttore Generale del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 33 dello Statuto del Banco di Napoli approvato con Decreto 30 aprile 1938 del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri:

Decreta:

Art. 1

Con la data del presente Decreto il Sig. Rag. Giuseppe Frignani cessa dalla carica di Direttore Generale del Banco di Napoli.

Art. 2

Il Signor Rag. Arturo Rossignoli è nominato Direttore Generale del Banco di Napoli.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

P. M. 151. 2 febbraio 1944.

BADOGLIO

TESTI VITTORIO, *gerente*

LITOTIPOGRAFIA M. SPADAFORA — SALERNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NEAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394.

ACC/ACLO/L

4 March 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale no. 8 of 19 Feb. 44.

TO : Chief Legal Officer, ACC.

The above issue of GU contains the following legislation.

1. RD Law 20 Jan 44 n.42. Granting of provisional liberty to defendants sentenced on appeal pending a recourse to the Court of Cassation.

2. RD Law 20 Jan 44 n.43. Temporary repeal of provisions of Art. 3 of the Consolidated Laws concerning attachment, pledge and assignment of wages, salaries and pensions of public employees.

3. RD Law 20 Jan 44 n.44. Rules for disposal of rationed goods or of commodities of wide consumption seized as corpus delicti.

4. RD Law 20 Jan 44 n.45. Rules relating to arrest of persons under suspicion of crime and of individuals dangerous to social order and public safety.

5. RD 20 Jan 44 n.46. Insurance stamps used at present on behalf of avvocati and procuratori are substituted for duration by tickets of payment.

6. RD Law 27 Jan 44, n.47. Rules for enrollment in first year courses of Royal Universities and Institutions of Superior Education.

7. RD Law 27 Jan 44, n.48. Extraordinary Session for Examinations at the R. University of Bari.

8. RD Law 27 Jan 44, n.49. Extension for the academic year 1943-44 of the exemption from payment of taxes established by Art. 2 of the law of 10 Dec. 42, n. 1704.

9. RD Law 27 Jan 44, n.50. Rules relating to the appointment of Rectors of Universities and of Chairmen of Faculties and Schools.

10. RD Law 27 Jan 44, n.51. Suspension for the year 1944 of the Session of qualifying State examinations for certain professions.

Notes on the above legislations

Ref. 1: This law temporarily modifies Art. 278 of the Code of Penal Procedure

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2. RD Law 20 Jan 44 n.43. Temporary repeal of provisions of Art. 3 of the Consolidated Laws concerning attachment, pledge and assignment of wages, salaries and pensions of public employees.

3. RD Law 20 Jan 44 n.44. Rules for disposal of rationed goods or of commodities of wide consumption seized as corpus delicti.

4. RD Law 20 Jan 44 n.45. Rules relating to arrest of persons under suspicion of crime and of individuals dangerous to social order and public safety.

5. RD 20 Jan 44 n.46., Insurance stamps used at present on behalf of avvocati and procuratori are substituted for duration by tickets of payment.

6. RD Law 27 Jan 44, n.47. Rules for enrollment in first year courses of Royal Universities and Institutions of Superior Education.

7. RD Law 27 Jan 44, n.48. Extraordinary Session for Examinations at the R. University of Bari.

8. RD Law 27 Jan 44, n.49. Extension for the academic year 1943-44 of the exemption from payment of taxes established by Art. 2 of the law of 10 Dec. 42, n. 1704.

9. RD Law 27 Jan 44, n. 50. Rules relating to the appointment of Rectors of Universities and of Chairmen of Faculties and Schools.

10. RD Law 27 Jan 44, n.51. Suspension for the year 1944 of the Session of qualifying State examinations for certain professions.

Notes on the above legislations

Ref. 1: This law temporarily modifies Art. 278 of the Code of Penal Procedure in that it authorizes granting of provisional liberty pending the decision of the Court of Cassation where the term of imprisonment imposed by the sentence does not exceed 4 years or, in case of a sentence for a longer term, where the remainder of the sentence to be served by the prisoner does not exceed one year. It would seem advisable to republish this decree in the AMG territory. (Legal).

Ref. 2: The law establishes the duty to report all acts of attachment, pledge and assignment of wages, salaries and pensions of public employees in accordance with Art. 69 of the law for general accounting of the State (RD 18 -Nov. 1923, n. 2440) (Interior, finance).

Ref. 3: The law provides that such commodities must be returned back into commerce where the law does not order that they be sent to the "ammassi". A machinery for the execution of the law is established. (Food, Legal, Public Safety)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ref. 4: The law modifies Art. 238 of the Code of Penal Procedure in that it permits in certain cases arrests by the police even in absence of the apprehension in flagrante and where there is no danger of escape. The detention following such arrest must not exceed 7 days unless confirmed by a Court. It also modifies Art. 224 of the same code which deals with searches performed by the judicial police upon apprehension in flagrante. Certain provisions protecting the public against illegal searches at night time are inserted. Even where there was no apprehension in flagrante a house may be cut off by the police and any access to it made impossible. (Legal, Public Safety).

Ref. 5: An emergency provision of limited interest to be applied where the Insurance stamps are not available.

Ref. 6: An emergency law dispensing with certain documents required to be presented upon enrollment. (Education).

Ref. 7,8 & 9. Education.

ES/gmf

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ref. 7&8 & 9.

MS/gmf

education.

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno - Sabato 19 Febbraio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento anno	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello ato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale -.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 42.

Concessione della libertà provvisoria ad individui condannati con sentenza di appello il cui ricorso in Cassazione è tuttora pendente . . . . . Pag. 49

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 43.

Temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 3 del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni . . . . Pag. 50

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 44.

Norme relative all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo. Pag. 50

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 45.

Norme relative al fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine sociale e la sicurezza pubblica. Pag. 51

REGIO DECRETO 20 gennaio 1944, N. 46.

Sostituzione durante le attuali contingenze belliche delle marche di previdenza a favore degli avvocati e procuratori, attualmente in uso, con bollette di riscossione Pag. 52

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 50.

Norme relative alle nomina dei Rettori delle Università e dei Presidi di Facoltà e Scuole . . . . Pag. 55

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 51.

Sospensione per l'anno 1944 della sessione di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale Pag. 56

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 42.

Concessione della libertà provvisoria ad individui condannati con sentenza di appello il cui ricorso in Cassazione è tuttora pendente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 278 Cod. Proc. Pen.;

Ritenuto che è necessario provvedere di urgenza a causa delle contingenze di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno: Abb. annuo L. 200 — » semestrale » 100 — » trimestrale » 50 — Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400 — » semestrale » 200 — » trimestrale » 100 — Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno: Abb. annuo L. 120 — » semestrale » 60 — » trimestrale » 30 — Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240 — » semestrale » 120 — » trimestrale » 60 — Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno . . . . . Abbonamento annuo . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . . . L. 200— Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello ato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale -.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 42.

Concessione della libertà provvisoria ad individui condannati con sentenza di appello il cui ricorso in Cassazione è tuttora pendente . . . . . Pag. 49

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 43.

Temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 3 del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni . . . . Pag. 50

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 44.

Norme relative all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo. Pag. 50

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 45.

Norme relative al fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine sociale e la sicurezza pubblica. Pag. 51

REGIO DECRETO 20 gennaio 1944, N. 46.

Sostituzione durante le attuali contingenze belliche delle marche di previdenza a favore degli avvocati e procuratori, attualmente in uso, con bollette di riscossione Pag. 52

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 47.

Norme concernenti l'iscrizione ai primi anni di corso presso le RR. Università e Istituti di Istruzione Superiore. Pag. 53

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 48.

Istituzione di una sessione straordinaria di esami presso la R. Università di Bari . . . . . Pag. 54

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 49.

Estensione all'anno scolastico 1943-1944 del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704 . . . Pag. 55

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 50.

Norme relative alla nomina dei Rettori delle Università e dei Presidi di Facoltà e Scuole . . . . Pag. 55

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 51.

Sospensione per l'anno 1944 della sessione di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale Pag. 56

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 42.

Concessione della libertà provvisoria ad individui condannati con sentenza di appello il cui ricorso in Cassazione è tuttora pendente.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 278 Cod. Proc. Pen.;

Ritenuto che è necessario provvedere di urgenza a causa delle contingenze di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 278 del codice di proc. pen. è così modificato:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La libertà provvisoria può essere concessa a norma dell'articolo precedente in ogni stato dell'istruzione e grado del giudizio, anche in pendenza del giudizio di cassazione, quando si tratti di condannato a pena detentiva non superiore ad anni quattro e, ove si tratti di pena maggiore, quando la pena residuale non superi l'anno.

La concessione del beneficio spetta al giudice della sentenza impugnata per il ricorso in cassazione.

Tale facoltà non potrà essere esercitata dopo il terzo mese dalla riapertura della Corte di Cassazione.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 43.

Temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 3 del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni approvato con R. D. 5 giugno 1941, n. 874;

Riconosciuta la urgente necessità di provvedere per causa di guerra;

[illegible] gennaio 1939, n. 129;

pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni approvato con R. D. 5-6-1941, n. 874, gli atti relativi a sequestri e pignoramenti di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità che tengono luogo di pensioni ed altri assegni di quiescenza, dovuti agli impiegati ed ai salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo ed al personale dipendente dalla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, devono essere notificati nei modi previsti dall'art. 69 della legge per la contabilità generale dello Stato (R.D. 18-11-1923, n. 2440).

Il presente decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –, e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 44.

Norme relative all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 22 aprile 1943, n. 245;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta per causa di guerra di provvedere all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo;

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tale facoltà non potrà essere esercitata dopo il terzo mese dalla riapertura della Corte di Cassazione.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 43.

Temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 3 del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni approvato con R. D. 5 giugno 1941, n. 874;

Riconosciuta la urgente necessità di provvedere per causa di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. Decreto legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, di intesa con i Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia ed per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico

In temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 3 del sopracitato Testo Unico delle norme sul sequestro, [illegible] al personale dipendente dalla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, devono essere notificati nei modi previsti dall'art. 69 della legge per la contabilità generale dello Stato (R.D. 18-11-1923, n. 2440)

Il presente decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –, e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 44.

Norme relative all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 22 aprile 1943, n. 245;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta per causa di guerra di provvedere all'assegnazione dei corpi di reato costituiti da merci soggette a tesseramento o di largo consumo;

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le merci soggette a tesseramento o di largo consumo sequestate in occasione dell'accertamento di un reato contro la disciplina dei consumi, se appartengono all'imputato e se sono deteriorabili, debbono essere immediatamente restituite al consumo, quando la legge non ne disponga l'invio agli ammassi. A tale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

scopo, l'ufficiale di polizia giudiziaria, che ha accertato il reato, avverte nel più breve termine possibile il Prefetto della provincia che ordina la distribuzione delle merci sequestrate agli enti da lui designati.

Ove si tratti di merci molto deperibili e non si possa ricevere tempestivamente l'ordine di distribuzione, l'ufficiale di polizia giudiziaria potrà destinare tali merci all'ente che ne abbia maggiore bisogno in rapporto alle sue finalità.

Art. 2

Quando è ordinata la confisca, la restituzione al consumo è disposta, a richiesta del Pubblico Ministero o del Pretore competente per l'esecuzione, dal Prefetto il quale designa gli enti cui le merci devono essere assegnate.

Art. 3

In tutti i casi previsti dagli articoli precedenti gli enti designati devono corrispondere il prezzo di listino o, in mancanza di esso, quello stabilito con perizia.

Il ricavato della vendita deve essere in ogni caso depositato sopra un libretto postale infruttifero intestato all'autorità giudiziaria procedente.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale – e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 45.

Norme relative al fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine sociale e la sicurezza pubblica.

VITTORIO EMANUELE III

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto con il Sottosegretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 238 codice procedura penale è sostituito dal seguente:

Anche fuori dei casi di flagranza, quando non vi è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di un reato per cui sia obbligatorio il mandato di cattura e possono altresì fermare le persone la cui condotta appaia particolarmente pericolosa per l'ordine sociale o la sicurezza pubblica. In tali casi gli ufficiali di polizia giudiziaria possono trattenere i fermati in camera di sicurezza solo per il tempo strettamente necessario per il loro interrogatorio e debbono farli tradurre immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali, ed in queste, solo se esiste la cella di isolamento; in caso contrario, il fermato sarà tradotto nelle carceri giudiziarie. La comunicazione del fermo, con la specificazione dei motivi per cui è stato operato, deve essere fatta al procuratore del Re del luogo ove il reato è stato commesso od al pretore, se il reato si è verificato fuori della sede del tribunale. Nel caso di fermo di persona pericolosa per l'ordine sociale o per la sicurezza pubblica, la comunicazione sarà fatta dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo.

Art. 2

All'art. 238 codice procedura penale segue l'art. 238 bis.

Spetta all'autorità giudiziaria, alla quale il fermo è stato comunicato, convalidarlo per iscritto.

Il fermo non potrà mai protrarsi oltre il settimo giorno dalla sua esecuzione.

Le sanzioni disciplinari, indipendentemente dallo esercizio dell'azione penale per i fatti costituenti reato, per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, saranno applicate ai sensi dell'art. 229 codice procedura penale dal procuratore generale presso la corte di appello nel termine di giorni venti dalla denuncia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Quando è ordinata la confisca, la restituzione al consumo è disposta, a richiesta del Pubblico Ministero o del Pretore competente per l'esecuzione, dal Prefetto il quale designa gli enti cui le merci devono essere assegnate.

Art. 3

In tutti i casi previsti dagli articoli precedenti gli enti designati devono corrispondere il prezzo di listino o, in mancanza di esso, quello stabilito con perizia.

Il ricavato della vendita deve essere in ogni caso depositato sopra un libretto postale infruttifero intestato all'autorità giudiziaria procedente.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale – e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 45.

Norme relative al fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine sociale e la sicurezza pubblica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli art. 224 e 238 codice di procedura penale;

Ritenuta la necessità di provvedere a causa delle contingenze belliche;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

[illegible] fondato sospetto [illegible] della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di un reato per cui sia obbligatorio il mandato di cattura e possono altresì fermare le persone la cui condotta appaia particolarmente pericolosa per l'ordine sociale o la sicurezza pubblica. In tali casi gli ufficiali di polizia giudiziaria possono trattenere i fermati in camera di sicurezza solo per il tempo strettamente necessario per il loro interrogatorio e debbono farli tradurre immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali, ed in queste, solo se esiste la cella di isolamento; in caso contrario, il fermato sarà tradotto nelle carceri giudiziarie. La comunicazione del fermo, con la specificazione dei motivi per cui è stato operato, deve essere fatta al procuratore del Re del luogo ove il reato è stato commesso od al pretore, se il reato si è verificato fuori della sede del tribunale. Nel caso di fermo di persona pericolosa per l'ordine sociale o per la sicurezza pubblica, la comunicazione sarà fatta dall'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo.

Art. 2

All'art. 238 codice procedura penale segue l'art. 238 bis.

Spetta all'autorità giudiziaria, alla quale il fermo è stato comunicato, convalidarlo per iscritto.

Il fermo non potrà mai protrarsi oltre il settimo giorno dalla sua esecuzione.

Le sanzioni disciplinari, indipendentemente dallo esercizio dell'azione penale per i fatti costituenti reato, per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, saranno applicate ai sensi dell'art. 229 codice procedura penale dal procuratore generale presso la corte di appello nel termine di giorni venti dalla denuncia che il procuratore del Re, sotto la sua personale responsabilità, è tenuto a fargli per la riconosciuta illegalità del fermo ovvero per la mancata traduzione del fermato nelle carceri, subito dopo il di lui interrogatorio.

Il procuratore del Re, ove ricorra la ipotesi di cui sopra, procederà per citazione direttissima, applicando, ove si tratti di un reato di competenza del pretore, il disposto dell'art. 31 capoverso codice procedura penale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il procuratore del Re deve trasmettere ogni sette giorni al procuratore generale, con le sue osservazioni, l'elenco degli individui fermati e rinchiusi nelle carceri, che il direttore delle carceri giudiziarie o il pretore, quale direttore delle carceri mandamentali, sono a loro volta tenuti ad inviargli ogni sette giorni. All'elenco saranno uniti i verbali di fermo.

Delle denuncie e degli eventuali provvedimenti disciplinari adottati nel caso di inosservanza di queste norme, il procuratore generale deve informare dettagliatamente il Ministero della Giustizia.

Art. 3

L'art. 224 codice procedura penale è sostituito dal seguente:

Nella flagranza del reato (art. 237 C. P. P.) o nel caso di evasione (art. 385 C. P.), gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere anche in tempo di notte a perquisizione personale e domiciliare in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che l'indiziato o l'evaso si sia rifugiato e che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. In tali casi si osservano, per quanto è possibile, le norme sull'istruzione formale.

Nel caso di perquisizioni eseguite dalla polizia giudiziaria a termine dell'art. 224, l'ufficiale di polizia giudiziaria deve enunciare dettagliatamente nel processo verbale il motivo per il quale ha proceduto in tempo di notte alla perquisizione personale o domiciliare. Il processo verbale sarà trasmesso al procuratore del Re che accerterà il concorso degli estremi voluti dalla legge per tale perquisizione di carattere eccezionale. Ove tali estremi facciano difetto, il procuratore del Re, sotto la propria personale responsabilità, accerterà se ricorra la ipotesi dell'applicazione dell'art. 609 C. P., nel quale caso procederà col rito della citazione direttissima ed applicherà l'art. 31 capov. C.P.P.. Riferirà ugualmente al procuratore generale per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 229 C.P.P., la quale per altro non potrà avvenire se non al termine del passaggio in giudicato della sentenza penale.

Nel caso di violazione colposa delle norme relative alle perquisizioni, il Procuratore del Re riferirà ugualmente al procuratore generale per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 229 C.P.P. che dovrà avvenire

Quando la perquisizione domiciliare non possa essere compiuta perchè non ricorre alcuno dei casi di flagranza di reato, l'abitazione sarà piantonata e sarà impedito a chicchessia di uscirne senza giustificato motivo sino all'inizio delle operazioni.

Ogni disposizione contraria al presente decreto-legge è abrogata.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — REALE

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B.)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 20 gennaio 1944, n. 46.

Sostituzione durante le attuali contingenze belliche delle marche di previdenza a favore degli avvocati e procuratori, attualmente in uso, con bollette di riscossione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 25 giugno 1940, n. 954;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere, nelle verificatesi temporanee deficienze delle «marche Cicerone», ugualmente, alla riscossione dei contributi di previdenza a favore degli avvocati e procuratori;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

gliatamente il Ministero della Giustizia.

Art. 3

L'art. 224 codice procedura penale è sostituito dal seguente:

Nella flagranza del reato (art. 237 C. P. P.) o nel caso di evasione (art. 385 C. P.), gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere anche in tempo di notte a perquisizione personale e domiciliare in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che l'indiziato o l'evaso si sia rifugiato e che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. In tali casi si osservano, per quanto è possibile, le norme sull'istruzione formale.

Nel caso di perquisizioni eseguite dalla polizia giudiziaria a termine dell'art. 224, l'ufficiale di polizia giudiziaria deve enunciare dettagliatamente nel processo verbale il motivo per il quale ha proceduto in tempo di notte alla perquisizione personale o domiciliare. Il processo verbale sarà trasmesso al procuratore del Re che accerterà il concorso degli estremi voluti dalla legge per tale perquisizione di carattere eccezionale. Ove tali estremi facciano difetto, il procuratore del Re, sotto la propria personale responsabilità, accerterà se ricorra la ipotesi dell'applicazione dell'art. 609 C. P., nel quale caso procederà col rito della citazione direttissima ed applicherà l'art. 31 capov. C.P.P.. Riferirà ugualmente al procuratore generale per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 229 C.P.P., la quale per altro non potrà avvenire se non al termine del passaggio in giudicato della sentenza penale.

Nel caso di violazione colposa delle norme relative alle perquisizioni, il Procuratore del Re riferirà ugualmente al procuratore generale per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 229 C.P.P., che dovrà avvenire sempre nel termine di giorni venti dalla comunicazione. La perquisizione in tempo di notte ad iniziativa della polizia giudiziaria è vietata in ogni altro caso, compreso quello previsto dall'art. 41 della legge di pubblica sicurezza, nel quale occorrerà che essa sia autorizzata dal procuratore del Re o dal pretore competenti per territorio con decreto motivato, dopo la enunciazione degli indizi e delle ragioni di sospetto che gravano a carico dell'individuo a cui danno deve procedersi alla perquisizione.

– serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — REALE

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B.)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 20 gennaio 1944, n. 46.

Sostituzione durante le attuali contingenze belliche delle marche di previdenza a favore degli avvocati e procuratori, attualmente in uso, con bollette di riscossione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 25 giugno 1940, n. 954;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere, nelle verificatesi temporanee deficienze delle «marche Cicerone», ugualmente, alla riscossione dei contributi di previdenza a favore degli avvocati e procuratori;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto col Ministro delle Finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Nelle circoscrizioni giudiziarie in cui mancano o vengono a mancare per le contingenze di guerra le marche di previdenza a favore degli avvocati e procuratori previste dal R. D. 25 giugno 1940, n. 954, il contri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

buto relativo si riscuote applicando sugli atti prescritti apposite bollette di riscossione staccate da blocchetti a madre e figlia.

Art. 2

I blocchetti sono di cento pagine ciascuno, numerate nella madre e nella figlia. Ogni pagina deve avere complessivamente la lunghezza di 6 cm. e la larghezza di cm. 4; la pagina sarà perforata al centro nel senso della larghezza, in modo che, effettuando il distacco della «figlia», questo risulti di cm. 3 x 4.

Art. 3

I blocchetti devono portare sulla copertina lo stemma dello Stato; ogni pagina sia sulla madre che sulla figlia indicherà a lettere stampate la somma da riscuotersi a titolo di contributo e porterà la seguente scritta: «marca Cicerone».

I blocchetti saranno distinti secondo il vario valore delle marche attualmente in vigore.

Art. 4

Su ogni pagina del blocchetto saranno apposti la firma del segretario del Sindacato e il bollo del Sindacato in modo che parte della firma e parte del bollo rimangano impresse sulla bolletta madre e sulla figlia.

Art. 5

I blocchetti saranno forniti a proprie spese dai Sindacati professionali degli avvocati e procuratori esistenti presso ciascun Tribunale alla cancelleria giudiziaria del circondario, che provvederà alla distribuzione dei blocchetti alle Preture dipendenti, e, nelle sedi delle Corti d'Appello, anche a quella delle Corti.

Ogni consegna di blocchetti sarà accompagnata dalla relativa distinta firmata dal segretario del sindacato.

Art. 6

I Cancellieri sono incaricati della riscossione dei contributi.

Essi applicheranno sugli atti giudiziari la bolletta che deve essere distaccata dal bollettario solo al momento dell'uso, seguendo la linea di perforazione esi-

Art. 8

Si osserveranno tutte le altre norme in vigore che non siano contrarie al presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 47.

Norme concernenti l'iscrizione ai primi anni di corso presso le RR. Università e Istituti di Istruzione Superiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il R.D. 4 giugno 1938, n. 1269;
Vista la legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuta la necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per gli studenti provenienti da Istituti d'istruzione media del territorio occupato, sprovvisti dei documenti prescritti dall'art. 1 comma 2, lettere a) e b) del R.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

vere complessivamente la lunghezza di 6 cm. e la larghezza di cm. 4; la pagina sarà perforata al centro nel senso della larghezza, in modo che, effettuando il distacco della «figlia», questo risulti di cm. 3 x 4.

Art. 3

I blocchetti devono portare sulla copertina lo stemma dello Stato; ogni pagina sia sulla madre che sulla figlia indicherà a lettere stampate la somma da riscuotersi a titolo di contributo e porterà la seguente scritta: «marca Cicerone».

I blocchetti saranno distinti secondo il vario valore delle marche attualmente in vigore.

Art. 4

Su ogni pagina del blocchetto saranno apposti la firma del segretario del Sindacato e il bollo del Sindacato in modo che parte della firma e parte del bollo rimangano impresse sulla bolletta madre e sulla figlia.

Art. 5

I blocchetti saranno forniti a proprie spese dai Sindacati professionali degli avvocati e procuratori esistenti presso ciascun Tribunale alla cancelleria giudiziaria del circondario, che provvederà alla distribuzione dei blocchetti alle Preture dipendenti, e, nelle sedi delle Corti d'Appello, anche a quella delle Corti.

Ogni consegna di blocchetti sarà accompagnata dalla relativa distinta firmata dal segretario del sindacato.

Art. 6

I Cancellieri sono incaricati della riscossione dei contributi.

Essi applicheranno sugli atti giudiziari la bolletta che deve essere distaccata dal bollettario solo al momento dell'uso, seguendo la linea di perforazione esistente tra la bolletta madre e quella figlia.

Art. 7

I versamenti delle somme ricavate saranno effettuati sul conto corrente postale già esistente con l'Ente Nazionale di Previdenza in Roma.

I Cancellieri dirigenti ogni quindici giorni comunicheranno ai sindacati fornitori i versamenti effettuati e restituiranno agli stessi i tronconi dei blocchetti esauriti, trattenendo le distinte di cui al capoverso dell'art. 5.

sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. **47.**

Norme concernenti l'iscrizione ai primi anni di corso presso le RR. Università e Istituti di Istruzione Superiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il R.D. 4 giugno 1938, n. 1269;
Vista la legge 19 gennaio 1939, n. 129:
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuta la necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per gli studenti provenienti da Istituti d'istruzione media del territorio occupato, sprovvisti dei documenti prescritti dall'art. 1 comma 2, lettere a) e b) del R. decreto 4 giugno 1938 n. 1269, la immatricolazione nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore può essere fatta in base a dichiarazione scritta, autenticata da pubblico ufficiale e contenente le complete ed esatte generalità del richiedente, con la quale lo stesso precisi il titolo di studio conseguito ed il relativo Istituto.

Sarà parimenti dato corso su presentazione di una dichiarazione dell'interessato, autenticata da pubblico ufficiale e attestante la sua situazione amministrativa e didattica, in luogo del foglio di congedo previsto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dall'art. 9 dell'anzidetto R.D., al trasferimento da una ad altra sede degli studenti di Università o Istituti superiori, in corso di studi, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma che precede.

Art. 2

Le immatricolazioni ed i trasferimenti di cui allo art. 1 sono disposti con riserva, salvo conferma, non appena, su presentazione da parte dell'interessato dei documenti prescritti, sarà accertata la verità delle dichiarazioni fatte.

Con la stessa espressa riserva si provvederà al rilascio dei relativi atti di carriera scolastica.

A tal fine è fatto obbligo all'interessato di depositare presso la Segreteria dell'Università appena possibile e, in ogni caso, non oltre il termine di sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, i titoli ed i certificati richiesti dal R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 3

Le false dichiarazioni sono punite con le pene comminate dall'art. 496 del Codice Penale, salve le sanzioni di cui all'art. 16, comma 2., lettera b) del R.D. 20 giugno 1935, n. 1071.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministero per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CUOMO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 48.

Istituzione di una sessione straordinaria di esami presso la R. Università di Bari.

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuta la necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Presso la R. Università di Bari è istituita una sessione straordinaria di esami per i corsi di studio di seguito indicati e limitatamente a quelle discipline per le quali, a giudizio delle Autorità Accademiche, potranno costituirsi commissioni esaminatrici.

Corso di studio per il diploma di Statistica;
Corso di studio per la laurea in Scienze statistiche e demografiche;
Corso di studio per la laurea in Scienze statistiche ed attuariali;
Corso di studio per la laurea in Lettere;
Corso di studio per la laurea in Filosofia;
Corso di studio per la laurea in Materie letterarie;
Corso di studio per la laurea in Pedagogia;
Corso di studio per la laurea in Chimica;
Corso di studio per la laurea in Scienze matematiche;
Corso di studio per la laurea in Scienze naturali;
Biennio propedeutico per la laurea in Ingegneria;
Biennio propedeutico per la laurea in Architettura;
Corso di studio per la laurea in Medicina veterinaria: limitatamente al primo biennio.

Art. 2

La sessione di esami avrà la durata di un mese.

Essa è riservata agli studenti di altre Università impossibilitati a raggiungerle, ed è limitata agli esami di profitto. Il risultato di questi sarà definitivo dopo che le Università di provenienza avranno accertata la regolarità della situazione scolastica degli studenti.

Art. 3

Le Autorità Accademiche della Università di Bari sono facoltate, limitatamente alla predetta sessione straordinaria di esami, a nominare commissioni esa- [illegible] differenti da quella indicata dallo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

documenti prescritti, sarà accertata la verità delle dichiarazioni fatte.

Con la stessa espressa riserva si provvederà al rilascio dei relativi atti di carriera scolastica.

A tal fine è fatto obbligo all'interessato di depositare presso la Segreteria dell'Università appena possibile e, in ogni caso, non oltre il termine di sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, i titoli ed i certificati richiesti dal R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 3

Le false dichiarazioni sono punite con le pene comminate dall'art. 496 del Codice Penale, salve le sanzioni di cui all'art. 16, comma 2., lettera b) del R.D. 20 giugno 1935, n. 1071.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministero per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CUOMO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 48.

Istituzione di una sessione straordinaria di esami presso la R. Università di Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il R. Decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il R. Decreto 30 settembre 1938, n. 1652;
Visto il R. Decreto 13 luglio 1939, n. 1168;

Art. 1

Presso la R. Università di Bari è istituita una sessione straordinaria di esami per i corsi di studio di seguito indicati e limitatamente a quelle discipline per le quali, a giudizio delle Autorità Accademiche, potranno costituirsi commissioni esaminatrici.

Corso di studio per il diploma di Statistica;
Corso di studio per la laurea in Scienze statistiche e demografiche;
Corso di studio per la laurea in Scienze statistiche ed attuariali;
Corso di studio per la laurea in Lettere;
Corso di studio per la laurea in Filosofia;
Corso di studio per la laurea in Materie letterarie;
Corso di studio per la laurea in Pedagogia;
Corso di studio per la laurea in Chimica;
Corso di studio per la laurea in Scienze matematiche;
Corso di studio per la laurea in Scienze naturali;
Biennio propedeutico per la laurea in Ingegneria;
Biennio propedeutico per la laurea in Architettura;
Corso di studio per la laurea in Medicina veterinaria: limitatamente al primo biennio.

Art. 2

La sessione di esami avrà la durata di un mese.

Essa è riservata agli studenti di altre Università impossibilitati a raggiungerle, ed è limitata agli esami di profitto. Il risultato di questi sarà definitivo dopo che le Università di provenienza avranno accertata la regolarità della situazione scolastica degli studenti.

Art. 3

Le Autorità Accademiche della Università di Bari sono facoltate, limitatamente alla predetta sessione straordinaria di esami, a nominare commissioni esaminatrici in maniera difforme da quella indicata dallo art. 42 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 4

Per essere ammessi alla sessione di esame è necessario comprovare la qualità di studente universitario, mediante esibizione della tessera di riconoscimento, o del libretto di iscrizione, ovvero di altro documento ritenuto equivalente dal Rettore dell'Università.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ciascuno ammesso dovrà rilasciare dichiarazione scritta, sotto pena di sanzioni disciplinari ed eventualmente penali, circa la regolarità della propria iscrizione presso la Università di provenienza.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale – e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CUOMO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 49.

Estensione all'anno scolastico 1943 - 1944 del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Vista la legge 10 dicembre 1942, n. 1704;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Per l'anno scolastico 1943-44 sono prorogate le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 50.

Norme relative alla nomina dei Rettori delle Univernità e dei Presidi di Facoltà e Scuole.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 18, primo comma, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto - Legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. Decreto - Legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I Rettori delle Università ed i Direttori degli Istituti di istruzione superiore sono nominati, con decreto reale, su proposta del Ministro per l'Educazione Nazionale, tra i professori ordinari appartenenti rispettivamente all'Università od Istituto, sopra una terna formata dal Corpo accademico composto dai professori ordinari e straordinari.

A parità di voti entrano nella terna i più anziani di grado e, a parità di anzianità di grado, i più anziani di età.

Art. 2

I presidi di Facoltà e Scuole sono nominati con decreto ministeriale sopra una terna formata dal Consiglio della Facoltà o Scuola e composta da professori ordinari della stessa Facoltà o Scuola.

Ove il numero degli ordinari non sia sufficiente a formare la terna, vi concorrono i professori di ruolo di altre Facoltà o Scuole incaricati dell'insegnamento nella Facoltà o Scuola per la quale si provvede.

Art. 3

Tutte le disposizioni incompatibili col presente decreto sono abrogate.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CUOMO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 49.

Estensione all'anno scolastico 1943 - 1944 del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Vista la legge 10 dicembre 1942, n. 1704;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Per l'anno scolastico 1943-44 sono prorogate le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CUOMO - JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 18, primo comma, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto - Legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. Decreto - Legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I Rettori delle Università ed i Direttori degli Istituti di istruzione superiore sono nominati, con decreto reale, su proposta del Ministro per l'Educazione Nazionale, tra i professori ordinari appartenenti rispettivamente all'Università od Istituto, sopra una terna formata dal Corpo accademico composto dai professori ordinari e straordinari.

A parità di voti entrano nella terna i più anziani di grado e, a parità di anzianità di grado, i più anziani di età.

Art. 2

I presidi di Facoltà e Scuole sono nominati con decreto ministeriale sopra una terna formata dal Consiglio della Facoltà o Scuola e composta da professori ordinari della stessa Facoltà o Scuola.

Ove il numero degli ordinari non sia sufficiente a formare la terna, vi concorrono i professori di ruolo di altre Facoltà o Scuole incaricati dell'insegnamento nella Facoltà o Scuola per la quale si provvede.

Art. 3

Tutte le disposizioni incompatibili col presente decreto sono abrogate.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CUOMO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 51.

Sospensione per l'anno 1944 della sessione di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18, primo comma, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269;
Visto il R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5 B
Ritenuta la necessità per causa di guerra di sospendere l'annuale sessione di esami di Stato per l'abilitazione professionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quelli per l'Interno e per l'Industria, Commercio e Lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per l'anno 1944 è sospesa la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e di abilitazione nelle discipline statistiche.

Art. 2

A coloro che si trovino nelle condizioni di cui al seguente articolo 4, è rilasciato un certificato, sottoscritto dal Rettore o Direttore e dal Direttore amministrativo di una Università o Istituto universitario, attestante che la laurea o il diploma, abilita, a norma del presente decreto, e con la riserva di cui all'art. 6, all'esercizio di una delle professioni indicate nell'art. 1.
Il certificato suddetto costituisce titolo per l'iscrizione condizionata negli albi professionali.

Art. 3

Il certificato di abilitazione provvisoria è rilasciato dall'Università o Istituto presso il quale il candidato abbia conseguito la laurea o il diploma o abbia ottenuto il riconoscimento del titolo accademico conseguito all'estero.
Qualora l'Università o Istituto, indicato nel comma precedente, si trovi in zona non retta dall'amministrazione del Governo nazionale, il certificato è rilasciato dall'Università o Istituto presso il quale il candidato abbia conseguito la laurea o il diploma in uno degli anni accademici precedenti e non abbiano potuto partecipare alle passate sessioni di esami di Stato per essersi trovati nella condizione: *a)* di arruolati volontari o trattenuti o richiamati alle armi o di mobilitati nelle formazioni della Croce Rossa Italiana o di internati durante l'attuale guerra o di confinati dal cessato regime; *b)* di residenti all'estero o nei territori già annessi all'Italia, rimpatriati dopo il 30 giugno 1941;
3. – a coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma in uno degli anni accademici precedenti e siano stati dichiarati non idonei in una o più sessione di esami di Stato, semprechè non si tratti di inidoneità riportata in entrambe le sessioni del 1942 e del 1943.

Art. 5

Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione condizionata all'esercizio della professione, il candidato deve presentare domanda su carta legale al rettore o direttore dell'Università o Istituto, con la indicazione delle generalità complete e della residenza sua e della famiglia, unendo il titolo originale o il certificato di laurea o di diploma, ovvero il titolo originale accademico conseguito all'estero e convalidato nel Regno.
Alla domanda deve essere allegata la bolletta dalla quale risulti l'effettuato pagamento della tassa per la Opera Universitaria a favore dell'Università che rilascia il certificato.
Qualora l'Università che rilascia il certificato di abilitazione sia diversa da quella in cui il candidato abbia conseguito la laurea o il diploma, essa dovrà versare, a suo tempo, l'importo della tassa stessa alla Università di provenienza del laureato o diplomato

Art. 6

A cura del Ministero dell'Educazione Nazionale sarà indetta una sessione straordinaria di esami di Stato, riservata ai candidati che si avvalgano delle disposizioni del presente decreto.
Coloro i quali siano stati abilitati con riserva e non si siano presentati agli esami di Stato di cui al precedente comma o che in essi siano stati dichiarati non idonei decadono dall'abilitazione condizionata di cui all'art. 2. Ad essi si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 69 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale – e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.
Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Visto il R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5 B

Ritenuta la necessità per causa di guerra di sospendere l'annuale sessione di esami di Stato per l'abilitazione professionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quelli per l'Interno e per l'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per l'anno 1944 è sospesa la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e di abilitazione nelle discipline statistiche.

Art. 2

A coloro che si trovino nelle condizioni di cui al seguente articolo 4, è rilasciato un certificato, sottoscritto dal Rettore o Direttore e dal Direttore amministrativo di una Università o Istituto universitario, attestante che la laurea o il diploma, abilita, a norma del presente decreto, e con la riserva di cui all'art. 6, all'esercizio di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Il certificato suddetto costituisce titolo per l'iscrizione condizionata negli albi professionali.

Art. 3

Il certificato di abilitazione provvisoria è rilasciato dall'Università o Istituto presso il quale il candidato abbia conseguito la laurea o il diploma o abbia ottenuto il riconoscimento del titolo accademico conseguito all'estero.

Qualora l'Università o Istituto, indicato nel comma precedente, si trovi in zona non retta dall'amministrazione del Regio Governo, il certificato di abilitazione provvisoria può essere rilasciato anche da Università o Istituto diverso.

Art. 4

L'Università o Istituto di cui all'art. 3 rilascia i certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale:

1. – a coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma nell'anno accademico 1942-43;

2. – a coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma in uno degli anni accademici precedenti e siano stati dichiarati non idonei in una o più sessione di esami di Stato, semprechè non si tratti di inidoneità riportata in entrambe le sessioni del 1942 e del 1943.

Art. 5

Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione condizionata all'esercizio della professione, il candidato deve presentare domanda su carta legale al rettore o direttore dell'Università o Istituto, con la indicazione delle generalità complete e della residenza sua e della famiglia, unendo il titolo originale o il certificato di laurea o di diploma, ovvero il titolo originale accademico conseguito all'estero e convalidato nel Regno.

Alla domanda deve essere allegata la bolletta dalla quale risulti l'effettuato pagamento della tassa per la Opera Universitaria a favore dell'Università che rilascia il certificato.

Qualora l'Università che rilascia il certificato di abilitazione sia diversa da quella in cui il candidato abbia conseguito la laurea o il diploma, essa dovrà versare, a suo tempo, l'importo della tassa stessa alla Università di provenienza del laureato o diplomato

Art. 6

A cura del Ministero dell'Educazione Nazionale sarà indetta una sessione straordinaria di esami di Stato, riservata ai candidati che si avvalgano delle disposizioni del presente decreto.

Coloro i quali siano stati abilitati con riserva e non si siano presentati agli esami di Stato di cui al precedente comma o che in essi siano stati dichiarati non idonei decadono dall'abilitazione condizionata di cui all'art. 2. Ad essi si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 69 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 7

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale – e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per l'Educazione Nazionale è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CUOMO — REALE — CORBINO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1 B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

TESTI VITTORIO, *gerente*

BRINDISI - TIP. DEL COMMERCIO V. RAGIONE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fil 4010

MEMORANDUM

ACC/4010/1

26 February 44

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale no. 7 of 16 Feb. 44.

TO : Chief Legal Officer, ACC.

The above mentioned issue contains the following legislation:

1. R.D. Law 11 Feb 44 no. 30. Provisions for the return under Italian administration of certain territories heretofor administered by the Allied Military Government.

2. R.D. Law 11 Feb 44, no. 31. Provisions on the legal status of the libereted Italian territories.

3. R.D. Law 11 Feb. 44, no. 32. Provisions of economic and financial character issued at the occasion of the return under Italian administration of Italian territories heretofore administered by the Allied Military Government.

4. R.D. Law 31 Jan 44, n. 33. Rules for payment of accrued interests on quintennuel 5% treasury bonds (with premium) established by R.D.L. 26 May 1943 n. 398 and not delivered to the subscribers.

5. R.D. Law 31 Jan 44, n. 34. Reemployment of retired State employees.

6. R.D. Law 31 Jan 44, n. 35. Authorization to print State notes in derogation of the rules set forth in the Appendix to the R.D.L. 30 May 1935, n. 87.

7. R.D.L. 31 Jan 44, n. 36. Abrogation of limitations upon the sale of liquor and imposition of State tax.

8. R.D.L. 31 Jan 44 n. 37. Abrogation of limitations upon the sale of alcohol and establishment of a State tax.

9. R.D.L. 31 Jan 44, n. 38. Regulations of the use of fats and of soap production.

10. R.D.L. 31 Jan 44, n. 39. Major additions to the estimates of [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

The above mentioned issue contains the following legislation:

1. R.D. Law 11 Feb 44 no. 30. Provisions for the return under Italian administration of certain territories heretofor administered by the Allied Military Government.

2. R.D. Law 11 Feb 44, no. 31. Provisions on the legal status of the liberated Italian territories.

3. R.D. Law 11 Feb. 44, no. 32. Provisions of economic and financial character issued at the occasion of the return under Italian administration of Italian territories heretofore administered by the Allied Military Government.

4. R.D. Law 31 Jan 44, n. 33. Rules for payment of accrued interests on quintennael 5% treasury bonds (with premium) established by R.D.L. 26 May 1943 n. 398 and not delivered to the subscribers.

5. R.D. Law 31 Jan 44, n. 34. Reemployment of retired State employees.

6. R.D. Law 31 Jan 44, n. 35. Authorization to print State notes in derogation of the rules set forth in the Appendix to the R.D.L. 30 May 1935, n. 87.

7. R.D.L. 31 Jan 44, n. 36. Abrogation of limitations upon the sale of liquor and imposition of State tax.

8. R.D.L. 31 Jan 44 n. 37. Abrogation of limitations upon the sale of alcohol and establishment of a State tax.

9. R.D.L. 31 Jan 44, n. 38. Regulations of the use of fats and of soap production.

10. R.D.L. 31 Jan 44, n. 39. Major additions to the estimates of expenditures of several Ministries for the budget 1943-44.

11. R.D.L. 31 Jan 44, n. 40. Increase of general tariffs for ~~improved~~ prepared tobacco imported for personal use.

12. R.D.L. 31 Jan 44, n. 41. Reimbursement of tax collectors for increased expenditures of the tax collection.

Notes:

35

Ref 1 above: This decree sets up the date of the restoration on which the jurisdiction of the Italian Government will extend over the restored territory.

Ref 2 above: One of the decrees relating to restoration.
(a) It terminates the validity of AMG Proclamations etc. pro futuro.
(b) Confirms the validity of official acts performed by AMG.
(c) Confirms the sentences rendered by Allied Military Tribunals and provides for completion of pending cases.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(d) Continues the jurisdiction of Allied Military Tribunals over crimes perpetrated by Italian ~~civilians~~ against Allied interests as well as the right of members of Allied Forces to arrest the offenders.

(e) Confirms the power of the Allied Forces to set up and administer military zones .

Note: Could not the provision mentioned above under (d) be used to cope with situations like the Taranto thefts of Allied property or the Bari thefts of Allied mail?

Ref 3 above: Another decree based on the restoration documents.
(a) It continues the rates of wages and the prices fixed in the restored territories.
(b) Confers upon the Chief of Government powers to regulate business and production.
(c) Confers upon the Ministry of Finance the power to control all property and enterprises in which Fascists or enemy nationals are interested and to continue the measures freezing certain bank deposits.

Ref 4 above: An emergency provision for servicing certain bonds which could not be delivered to the subscribers. (Attention Finance Subcommission).

Ref 5 above: This decree authorizes temporary reemployment (for the maximum of duration plus 6 months) of the personnel now in retirement and formerly serving with Central State offices and regulates the status and allowances of the reemployed officials. This decree is a counterpart to RDL 20 Jan 44 n. 28 authorizing reemployment of certain retired judicial officials.

Ref 6 above: A provision of monetary character (Attention Finance Subcommission).

Ref 7 above (also 8 & 9): Decrees concerning the rationing system and control of production (Supply, Industry and Commerce). A free sale of liquor and alcohol is established.

Ref 10 above: The additional items added to the 1943-44 budget cover expenditures flowing from the payment of increased salaries and travel expenses of Ministers and Undersecretaries (see RDL 13 Jan 44 n. 11, G.U. n. 2, 1944), from the payment of compensations for Allied real estate requisitions and for damages caused by Allied forces. It authorizes expenditures for repair of railways as well as for certain confidential investigations (Finance).

Ref 11 above: 100% tariff increase on import of cigarettes, cigars etc. (Finance, Industry and Commerce).

Ref 12 above: Attention Finance Subcommission.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

territories.

(b) Confers upon the Chief of Government powers to regulate business and production.

(c) Confers upon the Ministry of Finance the power to control all property and enterprises in which Fascists or enemy nationals are interested and to continue the measures freezing certain bank deposits.

Ref 4 above: An emergency provision for servicing certain bonds which could not be delivered to the subscribers. (Attention Finance Subcommission).

Ref 5 above: This decree authorizes temporary reemployment (for the maximum of duration plus 6 months) of the personnel now in retirement and formerly serving with Central State offices and regulates the status and allowances of the reemployed officials. This decree is a counterpart to RDL 20 Jan 44 n. 28 authorizing reemployment of certain retired judicial officials.

Ref 6 above: A provision of monetary character (Attention Finance Subcommission).

Ref 7 above (also 8 & 9): Decrees concerning the rationing system and control of production (Supply, Industry and Commerce). A free sale of liquor and alcohol is established.

Ref 10 above: The additional items added to the 1943-44 budget cover expenditures flowing from the payment of increased salaries and travel expenses of Ministers and Undersecretaries (see RDL 13 Jan 44 n. 11, G.U. n. 2, 1944), from the payment of compensations for Allied real estate requisitions and for damages caused by Allied forces. It authorizes expenditures for repair of railways as well as for certain confidential investigations (Finance).

Ref 11 above: 100% tariff increase on import of cigarettes, cigars etc. (Finance, Industry and Commerce).

Ref 12 above: Attention Finance Subcommission.

ES/gmc

3/

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, Mercoledì 16 Febbraio 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero: Abb. annuo	L. 400	Nel Regno: Abb. annuo L. 120	All'Estero: Abb. annuo L. 240
	» semestrale	» 100	» semestrale	» 200	» semestrale » 60	» semestrale » 120
	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 100	» trimestrale » 30	» trimestrale » 60
	Un fascicolo	4	Un fascicolo	8	Un fascicolo 4	Un fascicolo 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno: Abbonamento annuo . . L. 100; Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero: Abbonamento annuo . . . L. 200; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 31 febbraio 1944, n. 39
Provvedimenti circa il ritorno all'amministrazione italiana di alcuni territori finora sottoposti al Governo Militare Alleato . . . . . Pag. 38

REGIO DECRETO LEGGE 31 febbraio 1944, n. 31
Provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati. . . . . . Pag. 39

REGIO DECRETO LEGGE 31 febbraio 1944, n. 32
Provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'amministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al Governo Militare Alleato. . . . . . Pag. 40

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 33
Norme per il pagamento degli interessi scaduti sui buoni del tesoro quinquennali 5 % a premio creati col R. D. L. 26 maggio 1943, n. 398 e non consegnati ai sottoscrittori. . . . . . Pag. 40

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 34
Assunzione in servizio di pensionati dell'Amministrazione dello Stato. . . . . . Pag. 41

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 28
Disciplina delle materie grasse e della produzione dei saponi. . . . . . Pag. 44

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 39
Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1943-1944. . . . . . Pag. 46

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 40
Aumento dei dazi generali d'importazione sui tabacchi lavorati importati per uso personale. . Pag. 47

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 41
Reintegrazione a favore degli Esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione. . . Pag. 48

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreti in data 11 andante S. M. il Re, considerato che a causa delle attuali contingenze i sottoindicati Ministri si trovano nella impossibilità di esercitare le loro funzioni, ha, su proposta del Capo del Governo,

Declassified E.O. 12356 Sec. Section 3.3/NND No. 785016

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero — Abbonamento annuo — L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13 7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 30

Provvedimenti circa il ritorno all'amministrazione italiana di alcuni territori finora sottoposti al Governo Militare Alleato. . . . . . Pag. 38

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 31

Provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati. . . . . . Pag. 39

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 32

Provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'ammministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al Governo Militare Alleato. . . . . . Pag. 40

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 33

Norme per il pagamento degli interessi scaduti sui buoni del tesoro quinquennali 5 % a premio creati col R. D. L. 26 maggio 1943, n. 398 e non consegnati ai sottoscrittori. . . . . . Pag. 40

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 34

Assunzione in servizio di pensionati dell'Amministrazione dello Stato. . . . . . Pag. 41

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 35

Facoltà di fabbricazione dei biglietti di Stato in deroga alle norme di cui al regolamento allegato al R. D. L. 20 maggio 1935, n. 874. . . . . . Pag. 42

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 36

Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale . . . . . Pag. 42

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 37

Sblocco degli alcoli e istituzione di un diritto erariale . . . . . Pag. 43

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 38

Disciplina delle materie grasse e della produzione dei saponi. . . . . . Pag. 44

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 39

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1943-1944. . . . . . Pag. 46

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 40

Aumento dei dazi generali d'importazione sui tabacchi lavorati importati per uso personale. . Pag. 47

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 41

Reintegrazione a favore degli Esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione. . . Pag. 48

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreti in data 11 andante S. M. il Re, considerato che a causa delle attuali contingenze i sottoindicati Ministri si trovano nella impossibilità di esercitare le loro funzioni, ha, su proposta del Capo del Governo, disposto la revoca:

— del Dr. Raffaele Guariglia dalla carica di Ministro degli Esteri;

— del Dr. Umberto Ricci dalla carica di Ministro dell'Interno;

— del Dr. Bartolini dalla carica di Ministro delle Finanze;

— del Generale Antonio Sorice dalla carica di Ministro della Guerra:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

— del Dr. Leonardo Severi dalla carica di Ministro dell'Educazione Nazionale;

— del Dr. Antonio Romano dalla carica di Ministro dei Lavori Pubblici;

— del Senatore Alessandro Brizi dalla carica di Ministro dell'Agricoltura e Foreste;

— del Generale Federico Amoroso dalla carica di Ministro delle Comunicazioni;

Con decreti recanti uguale data S. M. il Re ha nominato, su proposta del Capo del Governo, i seguenti Ministri:

— per gli Affari Esteri: S. E. il Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio;

— per l'Interno: S. E. l'Avv. Vito Reale;

— per le Finanze: S. E. Guido Jung;

— per la Guerra: S. E. il Generale Taddeo Orlando;

— per l'Educazione Naz.le S. E. il Prof. Avv. Giovanni Cuomo;

— per i Lavori Pubblici: S. E. l'Avv. Raffaele De Caro;

— per l'Agricoltura e Foreste: S. E. l'Avv. Falcone Lucifero;

— per le Comunicazioni: S. E. il Prof. Avv. Tommaso Siciliani;

— per l'Industria, Commercio e Lavoro: S. E. il Prof. Epicarmo Corbino.

Con decreti del 15 andante S. M. il Re ha per gli stessi motivi, su proposta del Capo del Governo, revocato dalla carica di Ministro per la Grazia e Giustizia il Dr. Gaetano Azzariti ed ha accettato le dimissioni rassegnate dal Dr. Giuseppe De Santis dalla carica di Sottosegretario di Stato per il relativo Dicastero.

Con decreto di ugual data S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato Ministro per la Grazia e Giustizia S. E. l'Avv. Ettore Casati.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 30

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa con i Ministri della Marina e della Aeronautica e con i Sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia per le Finanze, per la Guerra, per l'Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici, per l'Agricoltura e Foreste, per le Ferrovie, la Motorizzazione Civile ed i Trasporti in Concessione e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dalle ore zero del giorno 11 febbraio 1944 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei seguenti territori sin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata:

1) Territori a sud dei limiti settentrionali delle provincie di Salerno, Potenza e Bari;

2) Isola di Sicilia ed isole adiacenti, escluse le isole di Pantelleria, Lampedusa e Linosa.

Art. 2

Il presente decreto, che ha effetto dalla data indicata nell'art. 1, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 11 febbraio 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nato, su proposta del Capo del Governo, i seguenti Ministri:

— per gli Affari Esteri: S. E. il Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio;

— per l'Interno: S. E. l'Avv. Vito Reale;

— per le Finanze: S. E. Guido Jung;

— per la Guerra: S. E. il Generale Taddeo Orlando;

— per l'Educazione Nazle S. E. il Prof. Avv. Giovanni Cuomo;

— per i Lavori Pubblici: S. E. l'Avv. Raffaele De Caro;

— per l'Agricoltura e Foreste: S. E. l'Avv. Falcone Lucifero;

— per le Comunicazioni: S. E. il Prof. Avv. Tommaso Siciliani;

— per l'Industria, Commercio e Lavoro: S. E. il Prof. Epicarmo Corbino.

Con decreti del 15 andante S. M. il Re ha per gli stessi motivi, su proposta del Capo del Governo, revocato dalla carica di Ministro per la Grazia e Giustizia il Dr. Gaetano Azzariti ed ha accettato le dimissioni rassegnate dal Dr. Giuseppe De Santis dalla carica di Sottosegretario di Stato per il relativo Dicastero.

Con decreto di ugual data S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato Ministro per la Grazia e Giustizia S. E. l'Avv. Ettore Casati.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 30

Provvedimenti circa il ritorno all'amministrazione italiana di alcuni territori finora sottoposti al Governo Militare Alleato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il proclama n. 16 del Governo Militare Alleato;

stro Segretario di Stato, di intesa con i Ministri della Marina e della Aeronautica e con i Sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per la Guerra, per l'Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici, per l'Agricoltura e Foreste, per le Ferrovie, la Motorizzazione Civile ed i Trasporti in Concessione e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dalle ore zero del giorno 11 febbraio 1944 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei seguenti territori sin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata:

1) Territori a sud dei limiti settentrionali delle provincie di Salerno, Potenza e Bari;

2) Isola di Sicilia ed isole adiacenti, escluse le isole di Pantelleria, Lampedusa e Linosa.

Art. 2

Il presente decreto, che ha effetto dalla data indicata nell'art. 1, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 11 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — SANDALLI — REALE — DE SANTIS — JUNG — ORLANDO — CUOMO — DE CARO — SICILIANI — DI RAIMONDO — CORBINO

Visto, si sensi del R. D. 30 ottobre 1933, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 31.

Provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'Amministrazione Italiana di territori già sottoposti allo stesso;
Visto il R. D. L. 11 febbraio 1944, n.30;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa con i Ministri della Marina e della Aeronautica e con i Sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze e per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Con la cessazione della Amministrazione Militare Alleata non avranno più vigore nei territori Italiani già ad essa sottoposti tutti i proclami e le ordinanze finora emanate dal Generale Governatore militare delle Forze Alleate o dai suoi delegati.

Resta ferma l'efficacia degli atti o fatti compiuti dalle Autorità Militari Alleate, di cui al comma che precede, in virtù di detti proclami ed ordinanze, comprese le nomine e licenziamenti da uffici pubblici o privati, cui sarà riconosciuta in ogni caso piena validità agli effetti di legge, come se compiuti dal Governo Italiano.

Lo stato giuridico ed economico di coloro che siano stati assunti a pubblici uffici dal Governo Militare Alleato sarà regolato a norma delle leggi Italiane.

continuati e definiti da detti Tribunali, ai sensi di dette norme.

Art. 3

Chiunque entro il territorio Italiano liberato compia atti ostili o delitti contro il patrimonio in danno delle forze Militari Alleate e dei membri di esse o dei funzionari, rappresentanti od agenti delle Nazioni Unite, o compia manifestazioni sediziose contro le Forze Alleate o atti che comunque ostacolino lo sforzo bellico o aiutino il nemico, sarà passibile delle pene previste dalle leggi penali italiane e sarà giudicato dai Tribunali Militari Alleati secondo la propria procedura.

Nell'ipotesi di cui al comma che precede, qualsiasi membro delle Forze Armate Alleate potrà procedere all'arresto di ogni persona che si abbia ragionevole motivo di ritenere implicata nei fatti ivi previsti, salvo che si tratti di un Ufficiale o di un alto funzionario italiano, nel qual caso il Governo Italiano o la competente superiore Autorità locale sarà richiesta di cooperare negli atti cui si ritenga necessario procedere.

Art. 4

Qualora nel territorio Italiano liberato vengano istituite da parte delle forze Armate Alleate zone militari, sarà riserbato alle stesse, nell'ambito di dette zone, anche ogni potere di polizia, compreso quello di emanare ed applicare in esse regolamenti ed ordinanze.

Art. 5

Il presente decreto, che ha effetto dalle ore zero del giorno 11 febbraio 1944, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'Amministrazione Italiana di territori già sottoposti allo stesso;
Visto il R. D. L. 11 febbraio 1944, n.30;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa con i Ministri della Marina e della Aeronautica e con i Sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze e per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Con la cessazione della Amministrazione Militare Alleata non avranno più vigore nei territori Italiani già ad essa sottoposti tutti i proclami e le ordinanze finora emanate dal Generale Governatore militare delle Forze Alleate o dai suoi delegati.

Resta ferma l'efficacia degli atti o fatti compiuti dalle Autorità Militari Alleate, di cui al comma che precede, in virtù di detti proclami ed ordinanze, comprese le nomine e licenziamenti da uffici pubblici o privati, cui sarà riconosciuta in ogni caso piena validità agli effetti di legge, come se compiuti dal Governo Italiano.

Lo stato giuridico ed economico di coloro che siano stati assunti a pubblici uffici dal Governo Militare Alleato sarà regolato a norma delle leggi Italiane.

Art. 2

Resta ugualmente ferma l'efficacia delle sentenze pronunciate dai Tribunali Militari Alleati che ad ogni effetto avranno valore come se pronunciate da Tribunali Italiani, a meno che non siano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o col consenso della Commissione Alleata.

I procedimenti presso i Tribunali militari Alleati per i reati precedentemente commessi, previsti dai proclami e dalle ordinanze di cui all'art. 2, saranno

[illegible] rappresentanti od agenti delle Nazioni Unite, o compia manifestazioni sediziose contro le Forze Alleate o atti che comunque ostacolino lo sforzo bellico o aiutino il nemico, sarà passibile delle pene previste dalle leggi penali italiane e sarà giudicato dai Tribunali Militari Alleati, secondo la propria procedura.

Nell'ipotesi di cui al comma che precede, qualsiasi membro delle Forze Armate Alleate potrà procedere all'arresto di ogni persona che si abbia ragionevole motivo di ritenere implicata nei fatti ivi previsti, salvo che si tratti di un Ufficiale o di un alto funzionario italiano, nel qual caso il Governo Italiano o la competente superiore Autorità locale sarà richiesta di cooperare negli atti cui si ritenga necessario procedere.

Art. 4

Qualora nel territorio Italiano liberato vengano istituite da parte delle forze Armate Alleate zone militari, sarà riserbato alle stesse, nell'ambito di dette zone, anche ogni potere di polizia, compreso quello di emanare ed applicare in esse regolamenti ed ordinanze.

Art. 5

Il presente decreto, che ha effetto dalle ore zero del giorno 11 febbraio 1944, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

32

Dato a Salerno l'11 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — SANDALLI — REALE — DE SANTIS — JUNG — ORLANDO

Visto: (al sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 32

Provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'amministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al Governo Militare Alleato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'amministrazione italiana di territori già sottoposti allo stesso;

Visto il R. D. L. 11 febbraio 1944, n. 30;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per l'Agricoltura e Foreste e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le remunerazioni di prestatori d'opera privati, i prezzi stabiliti come massimi per ogni sorta di beni e le tariffe stabilite come massime per i servizi nei territori restituiti all'amministrazione italiana rimangono immutati nella misura in vigore all'11 febbraio 1944 alle ore zero.

Restano del pari immutate le norme in vigore circa i quantitativi massimi di prodotti vincolati che è consentito detenere.

Art. 2

Ai fini della condotta della guerra è data facoltà al Capo del Governo di imporre, nei detti territori, di rettamente interessati fascisti o persone fisiche o giuridiche di nazionalità nemica;

b) di mantenere bloccati i valori e depositi in banca già sottoposti a tale misura, determinando le relative modalità, e disponendo altresì che gli Istituti di credito presso cui esistano tali valori o depositi segnalino ogni quindici giorni al Ministero delle Finanze le operazioni effettuate.

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dalle ore zero del giorno 11 febbraio 1944, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, l'11 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — DE SANTIS — IUNG — SICILIANI — CORBINO

Visto, si sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 33

Norme per il pagamento degli interessi scaduti sui buoni del tesoro quinquennali 5 % a premio creati col R. D. L. 26 maggio 1943, n. 398 e non consegnati ai sottoscrittori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la necessità e l'urgenza derivanti da cause

Declassified E.O. 12356 Sec. Section 3.3/NND No. 785016

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'amministrazione italiana di territori già sottoposti allo stesso;

Visto il R. D. L. 11 febbraio 1944, n. 30;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per l'Agricoltura e Foreste e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le remunerazioni di prestatori d'opera privati, i prezzi stabiliti come massimi per ogni sorta di beni e le tariffe stabilite come massime per i servizi nei territori restituiti all'amministrazione italiana rimangono immutati nella misura in vigore all'11 febbraio 1944 alle ore zero.

Restano del pari immutate le norme in vigore circa i quantitativi massimi di prodotti vincolati che è consentito detenere.

Art. 2

Ai fini della condotta della guerra è data facoltà al Capo del Governo di imporre, nei detti territori, di intesa con i Ministri competenti e caso per caso, particolari direttive o limitazioni all'esercizio di qualsivoglia attività produttiva o commerciale, fissando anche la zona in cui l'attività stessa debba essere esplicata.

E' data parimenti facoltà al Ministro delle Finanze:

a) di sottoporre a sequestro o ad altra forma di amministrazione controllata, sotto la sua vigilanza, beni ed aziende in cui risultino direttamente o indi-

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dalle ore zero del giorno 11 febbraio 1944, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno l'11 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — DE SANTIS — IUNG — SICILIANI — CORBINO

Visto: (al sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 33

Norme per il pagamento degli interessi scaduti sui buoni del tesoro quinquennali 5 % a premio creati col R. D. L. 26 maggio 1943, n. 398 e non consegnati ai sottoscrittori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la necessità e l'urgenza derivanti da cause di guerra;

Visto il R. D. L. 26 maggio 1943, n. 398, per la emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5% a premio;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Viste il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alle Finanze:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il pagamento della semestralità di interessi scaduta il 15 dicembre 1943 sui buoni del Tesoro quinquennali 5% a premio, creati col R. D. L. 26 maggio 1943, n. 398 e non potuti consegnare ai sottoscrittori per le attuali contingenze, può essere effettuato dalla Sezione di R. Tesoreria Prov.le che rilasciò la ricevuta provviseria mod. 2 B. Q., sulla esibizione della stessa ricevuta e su domanda in carta libera, in duplice esemplare.

Art. 2

La Sezione di R. Tesoreria Provinciale, eseguito il controllo della ricevuta provviseria con la relativa matrice in suo possesso, ed apposta su entrambe l'annotazione dell'avvenuta corresponsione degli interessi scaduti al 15 dicembre 1943, darà corso al pagamento di detti interessi ritirandone quietanza sui due esemplari della domanda e restituirà la ricevuta all'intestatario.

Un esemplare della domanda sarà prodotto in contabilità.

Art. 3

Allorchè la R. Tesoreria riceverà i buoni del Tesoro quinquennali 5%, per la consegna ai sottoscrittori, staccherà da essi la cedola al 15 dicembre 1943 relativa al pagamento eseguito in base al presente decreto e la restituirà, annullata, alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 34

Assunzione in servizio di pensionati dell'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 528;

Vista la legge 11 dicembre 1941, n. 1414;

Visto il R. D. L. 8 luglio 1943, n. 610;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza derivanti da causa di guerra;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Visto il R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 18/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a sei mesi dopo la conclusione della pace è autorizzata l'assunzione temporanea in servizio presso le Amministrazioni Centrali di personale civile pensionato già appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2

Ai pensionati assunti in servizio sarà corrisposta una retribuzione da fissarsi con decreto del Ministro competente, di intesa con quello delle Finanze, non superiore alla eccedenza del trattamento di attività, a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo, eventuale aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra di cui alla legge 11 dicembre 1941, n. 1414 ed al R. D. L. 8 luglio 1943, n. 610 e di integrazione temporanea di cui al R. D. L. 6 dicembre 1943,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

attuali contingenze, può essere effettuato dalla Sezione di R. Tesoreria Prov.le che rilascio la ricevuta provviseria mod. 2 B. Q., sulla esibizione della stessa ricevuta e su domanda in carta libera, in duplice esemplare.

Art. 2

La Sezione di R. Tesoreria Provinciale, eseguito il controllo della ricevuta provvisoria con la relativa matrice in suo possesso, ed apposta su entrambe l'annotazione dell'avvenuta corresponsione degli interessi scaduti al 15 dicembre 1943, darà corso al pagamento di detti interessi ritirandone quietanza sui due esemplari della domanda e restituirà la ricevuta all'intestatario.

Un esemplare della domanda sarà prodotto in contabilità.

Art. 3

Allorchè la R. Tesoreria riceverà i buoni del Tesoro quinquennali 5%, per la consegna ai sottoscrittori, staccherà da essi la cedola al 15 dicembre 1943 relativa al pagamento eseguito in base al presente decreto e la restituirà, annullata, alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

Visto il R. D. 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 528;

Vista la legge 11 dicembre 1941, n. 1414;

Visto il R. D. L. 8 luglio 1943, n. 610;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza derivanti da causa di guerra;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Visto il R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 18/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a sei mesi dopo la conclusione della pace è autorizzata l'assunzione temperanea in servizio presso le Amministrazioni Centrali di personale civile pensionato già appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2

Ai pensionati assunti in servizio sarà corrisposta una retribuzione da fissarsi con decreto del Ministro competente, di intesa con quello delle Finanze, non superiore alla eccedenza del trattamento di attività, a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo, eventuale aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra di cui alla legge 11 dicembre 1941, n. 1414 ed al R. D. L. 8 luglio 1943, n. 610 e di integrazione temporanea di cui al R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 18/B determinati ai sensi delle vigenti disposizioni ed inerenti al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo e relativa anzianità nel grado medesimo, rispetto alla pensione in godimento, compreso l'eventuale assegno di caro-viveri.

Tale eccedenza è soggetta a revisione in relazione ad eventuali successive modifiche del trattamento economico.

Ai detti pensionati potrà essere liquidata, quando il Ministro competente lo giudicherà del caso, con

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

apposita disposizione, anche la indennità di missione ragguagliata al grado che il pensionato rivestiva in attività di servizio.

Art. 3

Le assunzioni di pensionati ai termini del precedente art. 1 si intendono effettuate con la condizione dell'immediato licenziamento appena cessi lo stato di bisogno che ha determinato l'assunzione.

In ogni caso i riassunti non potranno essere conservati in servizio oltre il termine di cui all'art. 1 del presente decreto legge.

Art. 4

Il servizio prestato dai pensionati, ai termini del presente decreto, non da diritto a riliquidazione del trattamento di quiescenza, nè a concessione di indennità di licenziamento.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto: dal sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 2/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 35

Facoltà di fabbricazione dei biglietti di Stato in deroga alle norme di cui al Regolamento alligato al R. D. L. 20 maggio 1935, n. 874.

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a sei mesi dalla conclusione della pace, il Ministro delle Finanze è autorizzato a derogare alle norme per la fabbricazione dei biglietti di Stato di cui al regolamento approvato col R. D. L. 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393 ed alle norme per la fabbricazione dei biglietti di Banca di cui al regolamento approvato con R.D.L. 30 ottobre 1896, n. 508.

Art. 2

Fino alla stessa data tutte le funzioni di sorveglianza, di controllo e di sindacato relative alla fabbricazione dei biglietti di Stato sono esercitate, nei limiti consentiti dalla situazione determinata dalle contingenze belliche, dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —Serie Speciale —. Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto: dal sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 2/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In ogni caso i riassunti non potranno essere conservati in servizio oltre il termine di cui all'art. 1 del presente decreto legge.

Art. 4

Il servizio prestato dai pensionati, ai termini del presente decreto, non da diritto a riliquidazione del trattamento di quiescenza, nè a concessione di indennità di licenziamento.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto: ai sensi del R. D. 30 ottobre 1933, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 35

Facoltà di fabbricazione dei biglietti di Stato in deroga alle norme di cui al Regolamento alligato al R. D. L. 20 maggio 1935, n. 874.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 20 maggio 1935, n. 874 convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393, per la fabbricazione dei biglietti di Stato;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1896, n. 508, per la fabbricazione dei biglietti di Banca;

Art. 1

Fino a sei mesi dalla conclusione della pace, il Ministro delle Finanze è autorizzato a derogare alle norme per la fabbricazione dei biglietti di Stato di cui al regolamento approvato col R. D. L. 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393 ed alle norme per la fabbricazione dei biglietti di Banca di cui al regolamento approvato con R.D.L. 30 ottobre 1896, n. 508.

Art. 2

Fino alla stessa data tutte le funzioni di sorveglianza, di controllo e di sindacato relative alla fabbricazione dei biglietti di Stato sono esercitate, nei limiti consentiti dalla situazione determinata dalle contingenze belliche, dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno —Serie Speciale —. Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto: ai sensi del R. D. 30 ottobre 1933, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 36

Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 14 giugno 1940, n. 764, conver-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tito con modificazioni nella legge 25 novembre 1940, n. 1770;

Visto il R. D. L. 27 dicembre 1940, n. 172, convertito con modificazioni nella legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il Decreto Ministeriale 3 febbraio 1943 che disciplina la produzione e la vendita delle bevande alcoliche;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla sostituzione dell'art. 3 del R. D. L. 2 dicembre 1943, n. 13/B;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze d'intesa con quelli dell'Agricoltura e Foreste e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'art. 3 del R. D. L. 2 dicembre 1943, n. 13/B è sostituito dal seguente:

« All'atto del pagamento del diritto erariale di cui all'art. 2 gli Uffici Tecnici per le imposte di fabbricazione provvederanno ad apporre alla bocca delle bottiglie una fascetta portante il timbro dell'Amministrazione Finanziaria e la dicitura « Sblocco dei liquori diritto erariale » apposta con le modalità stabilite per l'applicazione del contrassegno di Stato di cui al decreto 2 febbraio 1933, n. 23 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI - CORBINO

degli spiriti approvato con D. M. 8 luglio 1924 e successive modificazioni;

Visto il R. D. L. 27 aprile 1933, n. 635, convertito in legge 8 aprile 1937, n. 594, che diede un nuovo assetto al regime fiscale degli alcoli;

Visto il R. D. L. 24 gennaio 1938, n. 3, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 767;

Vista la legge del 6 luglio 1940, n. 872

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il D. M. 17 agosto 1941 che determina i prezzi di alcuni semi oleosi destinati alla industria della spremitura;

Visto il R. D. L. 2 dicembre 1943, n. 13/B relativo allo sblocco dei liquori;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di procedere allo sblocco degli alcoli e di imporre un tributo che tenga conto dello scarto dei prezzi relativi;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze, di concerto con quelli per l'Agricoltura e le Foreste e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il commercio degli alcoli, comunque destinati, è libero, salva la osservanza delle vigenti leggi fiscali per quanto concerne la produzione e la vendita.

Art. 2

In aggiunta alle imposizioni in atto in vigore sugli alcoli puri e denaturati, di produzione delle campagne distillatorie 1942-1943 e precedenti, che all'entrata in vigore del presente decreto si trovino vincolati alla finanza, è dovuto un diritto erariale straordinario di L. 500 per ogni ettolitro anidro alla temperatura di 15,56° del termometro centesimale.

Lo svincolo fiscale degli alcoli verrà effettuato dando la precedenza a quelli prodotti nella campagna 1942-1943 e anteriori.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla sostituzione dell'art. 3 del R. D. L. 2 dicembre 1943, n. 13/B;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze d'intesa con quelli dell'Agricoltura e Foreste e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'art. 3 del R. D. L. 2 dicembre 1943, n. 13/B è sostituito dal seguente:

« All'atto del pagamento del diritto erariale di cui all'art. 2 gli Uffici Tecnici per le imposte di fabbricazione provvederanno ad apporre alla bocca delle bottiglie una fascetta portante il timbro dell'Amministrazione Finanziaria e la dicitura « Sblocco dei liquori diritto erariale » apposta con le modalità stabilite per l'applicazione del contrassegno di Stato di cui al decreto 2 febbraio 1933, n. 23 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relative disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI - CORBINO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 37

Sblocco degli alcoli e istituzione di un diritto erariale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle disposizioni di carattere legislativo concernente l'imposta di fabbricazione

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 892;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il D. M. 17 agosto 1941 che determina i prezzi di alcuni semi oleosi destinati alla industria della spremitura;

Visto il R. D. L. 2 dicembre 1943, n. 13/B relativo allo sblocco dei liquori;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di procedere allo sblocco degli alcoli e di imporre un tributo che tenga conto dello scarto dei prezzi relativi;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze, di concerto con quelli per l'Agricoltura e le Foreste e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il commercio degli alcoli, comunque destinati, è libero, salva la osservanza delle vigenti leggi fiscali per quanto concerne la produzione e la vendita.

Art. 2

In aggiunta alle imposizioni in atto in vigore sugli alcoli puri e denaturati, di produzione delle campagne distillatorie 1942-1943 e precedenti, che all'entrata in vigore del presente decreto si trovino vincolati alla finanza, è dovuto un diritto erariale straordinario di L. 500 per ogni ettolitro anidro alla temperatura di 15,56° del termometro centesimale.

Lo svincolo fiscale degli alcoli verrà effettuato dando la precedenza a quelli prodotti nella campagna 1942-1943 e anteriori.

Art. 3

Il pagamento del diritto erariale sulle acqueviti, grappa e liquori di cui all'art. 2 del R. D. L. 2 dicembre 1943, n. 13/B dovrà essere effettuato, in base ai verbali di accertamento eseguiti dall'Ufficio e, in difetto del verbale di accertamento, in base alle denunzie già fatte, senza che occorrano inviti, nè ingiunzioni, entro il 15 marzo 1944.

I liquori per i quali non sarà assolto nel termine

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

anzidetto il pagamento del diritto erariale verranno sequestrati e venduti all'asta per il ricupero del diritto erariale.

Art. 4

Al sequestro provvede l'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione con l'assistenza della polizia tributaria.

La vendita viene disposta dall'Intendente di Finanza nella cui giurisdizione si procede ed è eseguita con le formalità stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato per gli incanti e per le licitazioni a trattativa privata.

Nell'avviso d'asta da pubblicarsi deve essere fatta la descrizione delle merci con l'indicazione dei diritti dovuti. L'avviso d'asta viene affisso nell'albo dell'Intendenza di Finanza e comunicato al Consiglio Provinciale dell'Economia e al Municipio locale affinchè abbia la maggiore possibile pubblicità. Le aste hanno luogo per mezzo di pubblico banditore.

La somma sulla quale si apre l'asta deve comprendere il prezzo di stima delle merci e i diritti dovuti, comprese le spese di custodia.

La vendita può farsi anche in lotti separati.

Le merci rimaste invedute al pubblico incanto saranno vendute a trattativa privata. In tal caso la vendita viene comprovata da processo verbale sottoscritto dal compratore, dal funzionario dell'Amministrazione delegato ai contratti e da due testimoni.

Sul ricavato della vendita l'Amministrazione ritiene l'importo dei diritti dovuti e delle spese che verranno liquidate dall'Intendente di Finanza; ove risulti eccedenza la stessa sarà versata alla Cassa Depositi e Prestiti a disposizione degli aventi diritto.

Art. 5

La fabbricazione delle acqueviti, grappa e liquori sarà libera a decorrere dal 15 aprile 1944, salva l'applicazione delle vigenti leggi fiscali.

Art. 7

Il prezzo medio delle vinacce, già consegnate dai vinificatori ai distillatori, per la campagna distillatoria 1943-1944, è fissato in ragione di L. 20 al quintale.

Il prezzo medio per il trasporto, già effettuato, delle stesse vinacce dalle cantine dei vinificatori alle distillerie è fissato in L. 15 al quintale.

Dette spese sono tutte a carico dei distillatori.

Al conguaglio di esse provvederà l'Ente Nazionale della Distillazione di 2ª categoria.

Art. 8

Sono abrogate tutte le disposizioni che limitano il commercio dei vinaccioli.

Art. 9

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI - CORBINO

Visto, Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 38

Disciplina delle materie grasse e della produzione dei saponi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

poste di fabbricazione con l'assistenza della polizia tributaria.

La vendita viene disposta dall'Intendente di Finanza nella cui giurisdizione si procede ed è eseguita con le formalità stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato per gli incanti e per le licitazioni a trattativa privata.

Nell'avviso d'asta da pubblicarsi deve essere fatta la descrizione delle merci con l'indicazione dei diritti dovuti. L'avviso d'asta viene affisso nell'albo dell'Intendenza di Finanza e comunicato al Consiglio Provinciale dell'Economia e al Municipio locale affinchè abbia la maggiore possibile pubblicità. Le aste hanno luogo per mezzo di pubblico banditore.

La somma sulla quale si apre l'asta deve comprendere il prezzo di stima delle merci e i diritti dovuti, comprese le spese di custodia.

La vendita può farsi anche in lotti separati.

Le merci rimaste invedute al pubblico incanto saranno vendute a trattativa privata. In tal caso la vendita viene comprovata da processo verbale sottoscritto dal compratore, dal funzionario dell'Amministrazione delegato ai contratti e da due testimoni.

Sul ricavato della vendita l'Amministrazione ritiene l'importo dei diritti dovuti e delle spese che verranno liquidate dall'Intendente di Finanza; ove risulti eccedenza la stessa sarà versata alla Cassa Depositi e Prestiti a disposizione degli aventi diritto.

Art. 5

La fabbricazione delle acqueviti, grappa e liquori sarà libera a decorrere dal 15 aprile 1944, salva l'applicazione delle vigenti leggi fiscali.

Art. 6

A transitoria deroga del disposto dell'articolo 3 del R. D. L. 2 febbraio 1933, n. 23 fino a che gli Uffici Tecnici Imposte di Fabbricazione non saranno in grado di disporre dei contrassegni di Stato di cui al detto articolo, in luogo di questi, saranno applicate alla bocca delle bottiglie delle fascette portanti impressi un timbro particolare dell'Amministrazione con la dicitura «Imposta di Fabbricazione» e l'anno di fabbricazione, nonchè l'indicazione corrispondente al volume della bottiglia.

stesse vinacce dalle cantine dei vinificatori alle distillerie è fissato in L. 15 al quintale.

Dette spese sono tutte a carico dei distillatori.

Al conguaglio di esse provvederà l'Ente Nazionale della Distillazione di 2ª categoria.

Art. 8

Sono abrogate tutte le disposizioni che limitano il commercio dei vinacciuoli.

Art. 9

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI - CORBINO

Visto, 0il sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 2/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 38

Disciplina delle materie grasse e della produzione dei saponi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Visto il R. D. L. 12 ottobre 1939 n. 1696 che reca norme per la disciplina della produzione dei saponi;

Visto il Decreto Ministeriale 31 dicembre 1941 che disciplina il controllo sull'impiego delle morchie e dei fondami di olio d'oliva e degli olii lampanti ed al solvente;

Vista l'urgente necessità che venga ripristinata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'attività produttiva dei saponi, sospesa dagli stabilimenti siti nelle Provincie liberate a causa degli avvenimenti bellici, e di aggiornare le disposizioni che disciplinano la materia necessaria inerente alla produzione di saponi;

Considerata l'opportunità di adeguare all'attuale situazione, la disciplina della fabbricazione dei saponi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze d'intesa col Sottosegretario di Stato per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Tutte le aziende produttrici a qualsiasi titolo delle materie grasse sottoelencate debbono denunciare, al competente Consiglio Provinciale dell'Economia entro i primi cinque giorni di ciascun mese, il quantitativo delle materie anzidette prodotte nel mese precedente e le loro giacenze alla fine dello stesso mese:

a) olii estratti con solventi e con acidità superiore ai 30 gradi;

b) pasta di raffinazione degli olii ed oleine;

c) oleine da sego animale;

d) grassi animali;

e) morchie e fondami;

f) olii di cocco;

g) grasso di crisalide;

h) qualunque altro olio e grasso vegetale od animale destinato alla saponeria esclusi quelli di cui al R. D. L. 21 dicembre 1937, n. 2131, convertito in legge 7 aprile 1938, n. 469, contenente norme sulle utilizzazioni dei grassi animali.

Per i prodotti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), devono essere indicati separatamente i quantitativi che il produttore intenderebbe destinare all'Industria saponiera e che a tale scopo debbono essere messi a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e quelli che intenderebbe destinare ad altri usi. Per questi ultimi il produttore deve indicare quali sono gli usi previsti ed i quantitativi a ciascuno di essi indicati.

Lavoro in relazione alle disponibilità delle materie prime denunciate ai sensi degli articoli precedenti, ed in base alle quote di assegnazione di acidi grassi già fissate dalla Confederazione degli Industriali, procede alla ripartizione tra le singole ditte saponiere.

Detto piano di ripartizione viene comunicato per conoscenza alle Unioni Industriali e per la esecuzione ai Consigli Provinciali della Economia che provvederanno al rilascio dei buoni di consegna ai singoli saponifici.

Art. 4

I saponifici non possono destinare alla saponeria i quantitativi di sostanze grasse per i quali il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro abbia disposto diversamente.

Art. 5

Le materie grasse di cui agli articoli precedenti, la colofonia, nonchè tutte le materie prime provenienti dalle importazioni, restano a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e devono essere utilizzate in conformità delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero stesso, attraverso i Consigli Provinciali dell'Economia.

Art. 6

E' data facoltà al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro di stabilire con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale —, il tipo e i tipi di sapone che potranno essere prodotti e posti in commercio, nonchè la loro composizione e la loro pezzatura.

Art. 7

I saponi di qualsiasi natura che siano stati prodotti anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro, di cui all'articolo precedente, possono essere venduti al pubblico, al prezzo fissato a suo tempo dai Consigli Provinciali dell'Economia, sino a tre mesi dopo la pubblicazione del decreto medesimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

saponi:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze d'intesa col Sottosegretario di Stato per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Tutte le aziende produttrici a qualsiasi titolo delle materie grasse sottoelencate debbono denunciare, al competente Consiglio Provinciale dell'Economia entro i primi cinque giorni di ciascun mese, il quantitativo delle materie anzidette prodotte nel mese precedente e le loro giacenze alla fine dello stesso mese:

a) olii estratti con solventi e con acidità superiore ai 30 gradi;

b) pasta di raffinazione degli olii ed oleine;

c) oleine da sego animale;

d) grassi animali;

e) morchie e fondami;

f) olii di cocco;

g) grasso di crisalide;

h) qualunque altro olio e grasso vegetale od animale destinato alla saponeria esclusi quelli di cui al R. D. L. 21 dicembre 1937, n. 2131, convertito in legge 7 aprile 1938, n. 469, contenente norme sulle utilizzazioni dei grassi animali.

Per i prodotti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), devono essere indicati separatamente i quantitativi che il produttore intenderebbe destinare all'Industria saponiera e che a tale scopo debbono essere messi a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e quelli che intenderebbe destinare ad altri usi. Per questi ultimi il produttore deve indicare quali sono gli usi previsti ed i quantitativi a ciascuno di essi indicati.

Art. 2

I Consigli Provinciali dell'Economia, devono trasmettere entro il 20 di ciascun mese, al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, la distinta delle denuncie di cui all'art. 1.

Art. 3

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, sentite le Unioni Industriali e per la esecuzione ai Consigli Provinciali della Economia che provvederanno al rilascio dei buoni di consegna ai singoli saponifici.

Art. 4

I saponifici non possono destinare alla saponeria i quantitativi di sostanze grasse per i quali il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro abbia disposto diversamente.

Art. 5

Le materie grasse di cui agli articoli precedenti, la colofonia, nonchè tutte le materie prime provenienti dalle importazioni, restano a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e devono essere utilizzate in conformità delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero stesso, attraverso i Consigli Provinciali dell'Economia.

Art. 6

E' data facoltà al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro di stabilire con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale —, il tipo o i tipi di sapone che potranno essere prodotti e posti in commercio, nonchè la loro composizione e la loro pezzatura.

Art. 7

I saponi di qualsiasi natura che siano stati prodotti anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro, di cui all'articolo precedente, possono essere venduti al pubblico, al prezzo fissato a suo tempo dai Consigli Provinciali dell'Economia, sino a tre mesi dopo la pubblicazione del decreto medesimo.

Art. 8

E' punito con l'ammenda da L. 3.000 a L. 10.000 29

a) chiunque ometta di effettuare la denuncia stabilita dall'art. 1 del presente decreto o fornisca, scientemente, dati inesatti.

b) chiunque destini alla saponeria materie grasse denunciate come destinate ad altri usi o viceversa;

c) chiunque venda od acquisti materie grasse

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per saponeria da persone o ditte diverse da quelle indicate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, attraverso i Consigli Provinciali della Economia;

d) chiunque ceda a terzi le materie grasse assegnategli dal Ministero anzidetto, o le utilizzi per la produzione tipo di saponi diversi da quelli stabiliti mediante il decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, previsto ai sensi dell'art. 6 del presente decreto;

e) chiunque, dopo l'entrata in vigore del decreto Ministeriale di cui alla lettera *d*) del presente articolo, produca sapone di tipo e contenuto diversi da quelli stabiliti nel decreto stesso.

Nei casi di recidiva potrà essere disposta, con provvedimento del Prefetto, anche la chiusura dello stabilimento industriale fino a sei mesi.

Art. 9

Chiunque dopo il termine di tre mesi di cui all'articolo 7 del presente decreto ponga in vendita sapone di tipo e contenuto diversi da quelli stabiliti nel decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro di cui all'art. 6 del presente decreto, è punito con l'ammenda da L. 3.000 a L. 10.000.

Nei casi di recidiva potrà essere disposta, con provvedimento dell'Autorità Comunale, anche la sospensione della licenza di commercio di cui al R. D. L. 16-12-1926 convertito in legge 18-1-1927, n. 2501, con la conseguente chiusura dell'esercizio commerciale, fino a sei mesi.

Art. 10

La pena prevista dagli articoli 9 e 10 del presente decreto si applica semprechè il fatto non costituisca reato più grave ai sensi di altre leggi.

Il Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro può disporre inoltre, a carico degli inadempienti agli obblighi stabiliti dall'art. 4 del presente decreto, la riduzione e la sospensione delle assegnazioni di materie prime.

Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — CORBINO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 39

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio Finanziario 1943 - 1944.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 giugno 1943, n. 538; 17 giugno 1943, n. 473; 10 giugno 1943, n. 573;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'iscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati:

MINISTERO DELLE FINANZE:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e) chiunque dopo l'entrata in vigore del decreto Ministeriale di cui alla lettera *d*) del presente articolo, produca sapone di tipo e contenuto diversi da quelli stabiliti nel decreto stesso.

Nei casi di recidiva potrà essere disposta, con provvedimento del Prefetto, anche la chiusura dello stabilimento industriale fino a sei mesi.

Art. 9

Chiunque dopo il termine di tre mesi di cui all'articolo 7 del presente decreto ponga in vendita sapone di tipo e contenuto diversi da quelli stabiliti nel decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro di cui all'art. 6 del presente decreto, è punito con l'ammenda da L. 3.000 a L. 10.000.

Nei casi di recidiva potrà essere disposta, con provvedimento dell'Autorità Comunale, anche la sospensione della licenza di commercio di cui al R. D. L. 16-12-1926 convertito in legge 18-1-1927, n. 2501, con la conseguente chiusura dell'esercizio commerciale, fino a sei mesi.

Art. 10

La pena prevista dagli articoli 9 e 10 del presente decreto si applica semprechè il fatto non costituisca reato più grave ai sensi di altre leggi.

Il Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro può disporre inoltre, a carico degli inadempienti agli obblighi stabiliti dall'art. 4 del presente decreto, la riduzione e la sospensione delle assegnazioni di materie prime.

Art. 11

Alla R. Guardia di Finanza sono affidati i servizi di vigilanza sulla raccolta delle materie prime per l'industria saponiera, sulla produzione e sulla vendita dei saponi.

Art. 12

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Serie Speciale della Gazzetta

BADOGLIO — JUNG — CORBINO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 39

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio Finanziario 1943 - 1944.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 giugno 1943, n. 538; 17 giugno 1943, n. 473; 10 giugno 1943, n. 573;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'iscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati:

MINISTERO DELLE FINANZE:

Cap. 44 bis — (di nuova istituzione) Indennità di carica ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato lire 750.000;

Cap. 44 ter — (di nuova istituzione) Viaggi dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato . L. 750.000;

MINISTERO DELLA GUERRA:

Cap. 66 bis — (di nuova istituzione) Spese per il pagamento delle indennità relative agli immobili requisiti dalle truppe alleate . . L. (per memoria);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. 66 ter — (di nuova istituzione) Spese per il risarcimento di danni occasionati dalle truppe alleate L. (per memoria);

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Cap. 108 bis — (di nuova istituzione) Riparazione di danni di guerra alle ferrovie, tranvie e funivie di proprietà dello Stato concesse in esercizio all'industria privata . . . . . L. 4.500.000;

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI:

Cap. 6 bis — (di nuova istituzione) Spese per indagini di carattere riservato ed urgente L. 200.000;

Art. 2

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 40

Aumento dei dazi generali d'importazione sui tabacchi lavorati importati per uso personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il Regolamento per l'esecuzione della detta legge approvato con R. D. [illegible];

Visto l'art. 51 della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere alla modifica della tariffa riguardante i tabacchi importati per uso personale in relazione ai recenti aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi nazionali;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I dazi generali d'importazione relativi ai prodotti compresi nella voce n. 115, lettera b) numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 della Tariffa dei dazi doganali del Regno d'Italia sono modificati come appresso:

TABACCHI LAVORATI:

1) Sigarette da L. 477 a L. 954, al Kg.
2) Sigari Manilla, Avana, uso Avana ed altri sigari di qualità superiore da L. 477 a L. 954, al Kg.
3) Sigari comuni da L. 237 a L. 514, al Kg.
4) Trinciati chiari dolci e trinciati dell'Avana da L. 367 a L. 734, al Kg.
5) Trinciati, altri da L. 220 a L. 440, al Kg.
6) Tabacchi da fiuto da L. 183,50 a L. 367, al Kg.
7) altri da L. 183,50 a L. 367, al Kg.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale —, sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le Finanze resta autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

proprietà dello Stato concesse in esercizio all'industria privata . . . . . L. 4.500.000:

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI:

Cap. 6 bis — (di nuova istituzione) Spese per indagini di carattere riservato ed urgente L. 200.000:

Art. 2

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 40

Aumento dei dazi generali d'importazione sui tabacchi lavorati importati per uso personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il Regolamento per l'esecuzione della detta legge approvato con R. D. 13 febbraio 1896, n. 65 e successive modificazioni;

Visto il Testo della Tariffa dei dazi doganali del Regno d'Italia approvato con R. D. L. 9 giugno 1921, n. 806 convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni;

Visto il R. D. 16 febbraio 1931, n. 129 che reca norme per la esecuzione del R. D. L. 15 dicembre 1930, n. 1936 concernente l'applicazione della valuta legale ai dazi doganali;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I dazi generali d'importazione relativi ai prodotti compresi nella voce n. 115, lettera b) numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 della Tariffa dei dazi doganali del Regno d'Italia sono modificati come appresso:

TABACCHI LAVORATI:

1) Sigarette da L. 477 a L. 954, al Kg.
2) Sigari Manilla, Avana, uso Avana ed altri sigari di qualità superiore da L. 477 a L. 954, al Kg.
3) Sigari comuni da L. 237 a L. 514, al Kg.
4) Trinciati chiari dolci e trinciati dell'Avana da L. 367 a L. 734, al Kg.
5) Trinciati, altri da L. 220 a L. 440, al Kg.
6) Tabacchi da fiuto da L. 183,50 a L. 367, al Kg.
7) altri da L. 183,50 a L. 367, al Kg.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale —, sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le Finanze resta autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

28

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 41

Reintegrazione a favore degli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

Visto il R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401, che approva il Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta per causa della guerra di adeguare al loro costo effettivo i servizi di riscossione;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1 gennaio c. a. e fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla cessazione dello stato di guerra è istituita una aliquota straordinaria di aggio nella misura del 3 %.

Detta aliquota si applica al momento della riscossione dei tributi e contributi sull'importo globale di essi.

Art. 2

Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata l'esattore è tenuto a versare al ricevitore provinciale l'ammontare complessivo dell'aliquota di cui all'articolo 1 riscossa nel bimestre cui la rata si riferisce, comunicando all'intendente di finanza da cui dipende l'importo di detto ammontare.

Art. 4

Per il ritardo nei versamenti tanto da parte degli esattori, quanto da parte dei ricevitori provinciali, si applica la indennità di mora, a favore dello Stato, di sei centesimi per ogni lira della somma non versata.

Per la riscossione della indennità di mora e per quant'altro non previsto nel presente decreto si applicheranno le norme contenute nelle vigenti leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 5

Agli esattori verrà rimborsata la quota di maggiori spese di esazione, costituita dal maggiore esborso, per aumento di stipendi, tributi e contributi, conseguente alle modificazioni autorizzate dopo il 5-12-1943.

Detta quota sarà maggiorata del 15% per aumentate spese generali e decurtata dell 85% dell'eventuale maggiore introito per aggio, dipendente da più elevato gettito dei ruoli in confronto al 1943.

L'ammontare dei rimborsi non potrà superare il gettito complessivo dell'aliquota di cui all'art. 1.

Art. 6

La liquidazione verrà fatta dall'intendente di finanza e contro la stessa l'esattore potrà ricorrere al Ministro delle Finanze il quale deciderà con determinazione non suscettibile di gravame.

Art. 7

Il Ministro per le Finanze è autorizzato a emanare con propri decreti, le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente provvedimento, ed è altresì autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e verrà presentato alle Assemblee Legislative per essere convertito in legge.

Il Ministro per le Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401, che approva il Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta per causa della guerra di adeguare al loro costo effettivo i servizi di riscossione;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1 gennaio c. a. e fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla cessazione dello stato di guerra è istituita una aliquota straordinaria di aggio nella misura del 3 %.

Detta aliquota si applica al momento della riscossione dei tributi e contributi, sull'importo globale di essi.

Art. 2

Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata l'esattore è tenuto a versare al ricevitore provinciale l'ammontare complessivo dell'aliquota di cui all'articolo 1 riscossa nel bimestre cui la rata si riferisce, comunicando all'intendente di finanza da cui dipende l'importo di detto ammontare.

Art. 3

Il ricevitore provinciale nel quinto giorno successivo al termine assegnato all'esattore dall'articolo precedente, è tenuto a versare nelle casse della Tesoreria Provinciale l'ammontare della aliquota di cui all'articolo 1 versatagli dagli esattori con imputazione al capitolo di nuova istituzione del bilancio dello Stato denominato « Fondo reintegrazione maggiori spese riscossioni ».

cheranno le norme contenute nelle vigenti leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 5

Agli esattori verrà rimborsata la quota di maggiori spese di esazione, costituita dal maggiore esborso, per aumento di stipendi, tributi e contributi, conseguente alle modificazioni autorizzate dopo il 5-12-1943.

Detta quota sarà maggiorata del 15% per aumentate spese generali e decurtata dell 85% dell'eventuale maggiore introito per aggio, dipendente da più elevato gettito dei ruoli in confronto al 1943.

L'ammontare dei rimborsi non potrà superare il gettito complessivo dell'aliquota di cui all'art. 1.

Art. 6

La liquidazione verrà fatta dall'intendente di finanza e contro la stessa l'esattore potrà ricorrere al Ministro delle Finanze il quale deciderà con determinazione non suscettibile di gravame.

Art. 7

Il Ministro per le Finanze è autorizzato a emanare con propri decreti, le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente provvedimento, ed è altresì autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e verrà presentato alle Assemblee Legislative per essere convertito in legge.

Il Ministro per le Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge di Stato

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto, (al sens del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

TESTI VITTORIO, *gerente*

LINOTIPOGRAFIA M. STABIANO — SALERNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC/4017/L

4 Feb. 1944

M E M O R A N D U M

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 6, 12 Feb. 1944.

TO : Chief Legal Officer, HQ ACC.

The above stated issue of the G.U. contains the following legislation:

1. Ministerial Decree 23 Jan 44 - Rules for extraordinary recruitment of officers into the R. Carabinieri.

2. Ministerial Decree 20 Dec. 43 fixing the rate of expenditures for the refinement of salt etc.

3. Ministerial Decree 16 Jan. 44 - Temporary suspension of certain fares and reduced tarifs on the State Railroads and on enteprises conducted on franchise.

4. Proclamation (Bando) of 31 Dec. 43, no. 16 - Modification of the organization and procedure of the Military War Tribunals.

Notes:

Ref. 1, 2, 3 above: no comments

Ref. 4. This proclamation signed by Messe
(a) abolishes the Military Tribunal of War of the 7th Army.
(b) establishes such Tribunal at the 51st Army Corps
(c) defines the jurisdiction of such Tribunal to extend over the following crimes:
(i) all offences, wherever committed by military personnel (including absence without official leave), subject to the Commander of the 51st Army Corps.
(ii) all offences committed by persons other than members of Armed Forces who are in service of or who follow the units belonging to said Army Corps.
(d) provides that the Military Procurator at this Tribunal may for reasons of convenience refer the crimes of an absence without official leave to the Territorial Tribunal of War of the place where the defendant was arrested or handed over.

ES/gmf

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

TO : Chief Legal Officer, HQ ACC.

The above stated issue of the G.U. contains the following legislation:

1. Ministerial Decree 23 Jan 44 - Rules for extraordinary recruitment of officers ~~into~~ the R. Carabinieri.

2. Ministerial Decree 20 Dec. 43 fixing the rate of expenditures for the ~~the~~ refinement of salt etc.

3. Ministerial Decree 16 Jan. 44 - Temporary suspension of certain fares and reduced tarifs on the State Railroads and on enteprises conducted on franchise.

4. Proclamation (Bando) of 31 Dec. 43, no. 16 - Modification of the organization and procedure of the Military War Tribunals.

Notes:

Ref. 1, 2, 3 above: no comments

Ref. 4. This proclamation signed by Messe
(a) abolishes the Military Tribunal of War of the 7th Army.
(b) establishes such Tribunal at the 51st Army Corps
(c) defines the jurisdiction of such Tribunal to extend over the following crimes:
(i) all offences wherever committed by military personnel (including absence without official leave), subject to the Commander of the 51st Army Corps.
(ii) all offences committed by persons other than members of Armed Forces who are in service of or who follow the units belonging to said Army Corps.
(d) provides that the Military Procurator at this Tribunal may for reasons of convenience refer the crimes of an absence without official leave to the Territorial Tribunal of War of the place where the defendant was arrested or handed over.

ES/gmf

26

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Sabato 12 Febbraio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « GazzettaUfficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanze - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale -.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1944.

Norme per il reclutamento straordinario di ufficiali nell'Arma dei CC. RR. . . . . . Pag. 29

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Determinazione della misura delle spese per la sofisticazione del sale da cedersi a prezzi speciali da rimborsare all'Amministrazione dei monopoli di Stato . Pag. 35

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1944.

Sospensione temporanea di biglietti e di facilitazioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato e sui servizi in concessione . . . . . Pag. 35

BANDO del 31 dicembre 1943, n. 16

Modificazioni all'ordinamento e alla procedura dei Tribunali militari di guerra . . . . . Pag. 36

LEGGI E DECRETI

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione delle predette disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito;

Visti i Regi decreti-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, che estendono a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale o in servizio non isolato all'estero le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915 – 1918;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, col quale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915 - 1918 vengono estese a coloro che abbiano partecipato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nel Regno: Abb. annuo L. 200 · semestrale · 100 · trimestrale · 50 · Un fascicolo · 4 — All'Estero: Abb. annuo L. 400 · semestrale · 200 · trimestrale · 100 · Un fascicolo · 8

Nel Regno: Abb. annuo L. 120 · semestrale · 60 · trimestrale · 30 · Un fascicolo · 4 — All'Estero: Abb. annuo L. 240 · semestrale · 120 · trimestrale · 60 · Un fascicolo · 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno . . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « GazzettaUfficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale -.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1944.

Norme per il reclutamento straordinario di ufficiali nell'Arma dei CC. RR. . . . . . Pag. 29

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Determinazione della misura delle spese per la sofisticazione del sale da cedersi a prezzi speciali da rimborsare all'Amministrazione dei monopoli di Stato . Pag. 35

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1944.

Sospensione temporanea di biglietti e di facilitazioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato e sui servizi in concessione . . . . . Pag. 35

BANDO del 31 dicembre 1943, n. 16

Modificazioni all'ordinamento e alla procedura dei Tribunali militari di guerra . . . . . Pag. 36

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1944.

Norme per il reclutamento straordinario di ufficiali nell'Arma dei CC. RR.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del R. Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione delle predette disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito;

Visti i Regi decreti-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, che estendono a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale o in servizio non isolato all'estero le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915 - 1918;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, col quale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915 - 1918 vengono estese a coloro che abbiano partecipato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 5, concernente il reclutamento degli ufficiali in s. p. dell'Arma dei carabinieri reali;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Decreta:

Art. 1

Sono indetti concorsi per titoli per il reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri reali delle seguenti aliquote di ufficiali:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

a) – 60 sottotenenti effettivi, di cui 40 provenienti dai sottotenenti in s. p. delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e 20 dai subalterni di complemento della stessa Arma dei carabinieri reali;

b) – 90 sottotenenti di complemento, da trarre dai sottotenenti di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

PARTE I

Norme per il passaggio a Sottotenente CC. RR. in S. P.

Art. 2

I sottotenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, aspiranti al passaggio nell'Arma dei carabinieri reali debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1 – avere una anzianità di grado nell'Arma di provenienza di almeno 18 mesi;

2 – aver frequentato i corsi normali presso le Accademie Militari;

3 – aver prestato lodevole servizio in zona di operazioni al comando effettivo di reparto per almeno 5 mesi, oppure aver riportato una ferita in guerra;

4 – aver riportato il giudizio di idoneità, dopo il compimento di apposito corso tecnico-professionale della durata di mesi 2, nonchè dopo un periodo di servizio d'istituto della durata di mesi 10;

5 – non aver superato il 28° anno di età alla data dell'entrata in vigore del presente decreto;

6 – possedere la piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato;

7 – avere statura non inferiore a m. 1,70.

I subalterni di complemento dell'Arma che intendono partecipare al concorso per il passaggio in s. p. devono possedere i requisiti di cui ai numeri 3 - 4 - 5 - 6 e 7. Gli stessi debbono inoltre avere due anni di anzianità da ufficiale all'atto della nomina in servizio permanente.

Art. 3

Sono esclusi, senz'altro, dai concorsi i sottotenenti delle varie armi che abbiamo riportato un giudizio di «*non prescelto*».

Il Ministero della Guerra, cui gli aspiranti dovranno indirizzare le domande, sentito il parere del comandante del Corpo od Ente dal quale dipendono, unitamente ai documenti prescritti, irrevocabilmente, *non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –*,

Alla domanda debbono essere allegati:

1 – estratto dell'atto di nascita;

2 – stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi;

3 – dichiarazione – solo per i coniugati – in carta libera, attestante se siano, o meno, coniugati con straniera e, nell'affermativa, la data del matrimonio;

4 – fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata dal notaio o dal podestà ovvero dal comandante del Corpo od Ente dal quale il concorrente stesso dipende;

5 – uno almeno dei seguenti titoli di studio (soltanto per gli ufficiali di complemento dell'Arma):

– diploma di maturità classica o scientifica;

– diploma di abilitazione rilasciato dagli Istituti (regi o pareggiati) tecnico-commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

– diploma di un regio istituto nautico;

– diploma di abilitazione magistrale.

I titoli di studio debbono essere in originale o in copia notarile autenticata. Sono ammessi i certificati, legalizzati dai Provveditori agli Studi o dai Rettori Magnifici delle RR. Università per coloro che non abbiano potuto ottenere, causa gli eventi bellici, i diplomi originali;

6 – tutti quegli altri documenti che il concorrente credesse di produrre, relativi ai titoli cui al successivo art. 8, nonchè alle lauree o ai diplomi eventualmente posseduti (sono esclusi gli attestati di iscrizioni a semplici corsi generici universitari). L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli elencati al precedente n. 5.

Tutti i documenti debbono essere redatti sulla prescritta carta da bollo ed essere legalizzati, o vidimati, dalle competenti autorità.

Non è ammesso l'inoltro di altri documenti, oltre quelli indicati nel presente articolo, nè di fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE I

Norme per il passaggio a Sottotenente CC. RR. in S. P.

Art. 2

I sottotenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, aspiranti al passaggio nell'Arma dei carabinieri reali debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1 – avere una anzianità di grado nell'Arma di provenienza di almeno 18 mesi;

2 – aver frequentato i corsi normali presso le Accademie Militari;

3 – aver prestato lodevole servizio in zona di operazioni al comando effettivo di reparto per almeno 5 mesi, oppure aver riportato una ferita in guerra;

4 – aver riportato il giudizio di idoneità, dopo il compimento di apposito corso tecnico-professionale della durata di mesi 2, nonchè dopo un periodo di servizio d'istituto della durata di mesi 10;

5 – non aver superato il 28° anno di età alla data dell'entrata in vigore del presente decreto;

6 – possedere la piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato;

7 – avere statura non inferiore a m. 1,70.

I subalterni di complemento dell'Arma che intendono partecipare al concorso per il passaggio in s. p. devono possedere i requisiti di cui ai numeri 3 - 4 - 5 - 6 e 7. Gli stessi debbono inoltre avere due anni di anzianità da ufficiale all'atto della nomina in servizio permanente.

Art. 3

Sono esclusi, senz'altro, dai concorsi i sottotenenti delle varie armi che abbiamo riportato un giudizio di «*non prescelto*».

Il Ministero della Guerra, cui gli aspiranti dovranno indirizzare le domande, sentito il parere del comando Arma carabinieri reali dell'Italia liberata, decide insindacabilmente. Lo stesso Ministero può negare, in ogni caso, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione ai concorsi.

Art. 4

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti:

I concorrenti dovranno produrre domanda in carta da bollo da L. 8, tenendo presente il modello allegato

2 – stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi;

3 – dichiarazione – solo per i coniugati – in carta libera, attestante se siano, o meno, coniugati con straniera e, nell'affermativa, la data del matrimonio;

4 – fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata dal notaio o dal podestà ovvero dal comandante del Corpo od Ente dal quale il concorrente stesso dipende;

5 – uno almeno dei seguenti titoli di studio (soltanto per gli ufficiali di complemento dell'Arma):

– diploma di maturità classica o scientifica;

– diploma di abilitazione rilasciato dagli Istituti (regi o pareggiati) tecnico-commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

– diploma di un regio istituto nautico;

– diploma di abilitazione magistrale.

I titoli di studio debbono essere in originale o in copia notarile autenticata. Sono ammessi i certificati, legalizzati dai Provveditori agli Studi o dai Rettori Magnifici delle RR. Università per coloro che non abbiano potuto ottenere, causa gli eventi bellici, i diplomi originali;

6 – tutti quegli altri documenti che il concorrente credesse di produrre, relativi ai titoli cui al successivo art. 8, nonchè alle lauree o ai diplomi eventualmente posseduti (sono esclusi gli attestati di iscrizioni a semplici corsi generici universitari). L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli elencati al precedente n. 5.

Tutti i documenti debbono essere redatti sulla prescritta carta da bollo ed essere legalizzati, o vidimati, dalle competenti autorità.

Non è ammesso l'inoltro di altri documenti, oltre quelli indicati nel presente articolo, nè di fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato.

L'eventuale riferimento a documenti presentati presso l'amministrazione della Guerra deve riguardare quelli rilasciati entro i termini prescritti dal presente bando.

I candidati, al fine di non incorrere nell'esclusione dal concorso, debbono ottemperare rigorosamente a quanto è stabilito nel presente articolo.

Gli aspiranti che non potessero esibire i documenti di cui ai numeri 1, 2, e 5 del presente articolo, perchè nativi o domiciliati in comuni non ancora liberati,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

potranno fare riserva, rilasciando – *sotto la personale responsabilità disciplinare e penale* – una dichiarazione conforme all'allegato 3.

Le domande e i documenti prodotti dagli aspiranti s'intendono acquisiti agli atti di ufficio; a concorso espletato saranno restituiti solo i documenti inoltrati in originale e quei documenti che l'amministrazione ritenesse non necessario conservare agli atti.

Art. 5

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari riceventi.

Le autorità riceventi:

1 – non daranno corso alle domande:

a) – insufficientemente documentate, salvo le eccezioni – accertate – circa l'impossibilità di produrre i prescritti documenti per i nativi di comuni occupati dal nemico;

b) – dei sottotenenti che abbiano riportato un giudizio di «*non prescelto*», o che abbiano gravami penali o disciplinari di rilievo a loro carico;

2 – faranno risultare, con dichiarazione conforme al modello allegato 2 da iscriversi in calce alla domanda del concorrente:

a) – la data di presentazione della domanda stessa e dei documenti, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo i termini prescritti (salvo l'unica eccezione innanzi prevista);

b) – i periodi di partecipazione del concorrente ad operazioni di guerra, o le ferite riportate in guerra. Laddove per raggiungere il richiesto periodo complessivo di 5 mesi occorressero analoghe dichiarazioni di altre autorità militari, nelle richieste che faranno immediatamente le autorità riceventi, si dovrà avvertire che le dichiarazioni stesse debbono essere direttamente inoltrate al comando Arma carabinieri reali Italia liberata.

Qualora non sia possibile eseguire tali accertamenti in dipendenza degli eventi bellici, le autorità gerarchiche si riporteranno ai dati forniti dagli interessati *(ed accettati con riserva)* specificando esplicitamente che si tratta di dati non documentati;

c) – il servizio militare prestato (vedi precedente lettera *a*);

d) – richiesta - se possibile - di un certificato generale mod. 44 (già modello 42) di cui alla circolare 228 del G. M. 1914 per i nativi o residenti nel territorio liberato;

e) – dichiarazione medica di ufficiale superiore dirigente il servizio sanitario del Corpo cui appartiene l'aspirante o delle legioni CC. RR., oppure dell'ospedale militare, dalla quale risulti l'idoneità al servizio militare incondizionato del medesimo, la sua statura ed il perimetro toracico.

Le domande, corredate di tutti i richiesti documenti, e referti autenticati, con distinto elenco di trasmissione per ogni concorrente, saranno inoltrate - con ogni urgenza - dai Corpi o reparti autonomi, al comando Arma CC. RR. Italia liberata - P. M. 67 -, anche se sprovviste dei documenti di cui alle lettere *d)* e *e)*, che saranno inviati in seguito, non appena possibile.

Detti Corpi o reparti autonomi, inoltre, segnaleranno immediatamente e preventivamente al predetto comando Arma CC. RR. Italia liberata le generalità complete e il domicilio o residenza delle famiglie dei concorrenti, per dar modo di accelerare le informazioni.

Le informazioni sulla condotta morale, civile e politica del concorrente e della sua famiglia e, se il concorrente è coniugato, anche informazioni dettagliate sulle condizioni sociali e morali della moglie e della famiglia della moglie, saranno assunte dalle legioni CC. RR. competenti per territorio.

Le autorità che hanno trasmesso le domande di ammissione ai concorsi sono tenute a comunicare le eventuali *variazioni* che si verificassero nella posizione militare o disciplinare dei concorrenti.

Il presente bando di concorso dovrà essere portato subito a conoscenza di tutti gli ufficiali interessati.

Art. 6

Disposizioni riflettenti l'accertamento della idoneità fisica dei sottotenenti di complemento dell'Arma.

La visita sanitaria per accertare l'idoneità, o meno, al servizio militare incondizionato per i sottotenenti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari riceventi.

Le autorità riceventi:

1 – non daranno corso alle domande:

a) – insufficientemente documentate, salvo le eccezioni – accertate – circa l'impossibilità di produrre i prescritti documenti per i nativi di comuni occupati dal nemico;

b) – dei sottotenenti che abbiano riportato un giudizio di «*non prescelto*», o che abbiano gravami penali o disciplinari di rilievo a loro carico;

2 – faranno risultare, con dichiarazione conforme al modello allegato 2 da iscriversi in calce alla domanda del concorrente:

a) – la data di presentazione della domanda stessa e dei documenti, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo i termini prescritti (salvo l'unica eccezione innanzi prevista);

b) – i periodi di partecipazione del concorrente ad operazioni di guerra, o le ferite riportate in guerra. Laddove per raggiungere il richiesto periodo complessivo di 5 mesi occorressero analoghe dichiarazioni di altre autorità militari, nelle richieste che faranno immediatamente le autorità riceventi, si dovrà avvertire che le dichiarazioni stesse debbono essere direttamente inoltrate al comando Arma carabinieri reali Italia liberata.

Qualora non sia possibile eseguire tali accertamenti in dipendenza degli eventi bellici, le autorità gerarchiche si riporteranno ai dati forniti dagli interessati *(ed accettati con riserva)*, specificando esplicitamente che si tratta di dati non documentati;

3 – completeranno la documentazione con:

a) – il libretto personale – (se possibile - diversamente con il rapporto personale a tutt'oggi, compilato e riveduto di urgenza dai superiori gerarchici, con la indicazione in esso dei precedenti di carriera e militari degli ufficiali, su dichiarazione responsabile di questi);

b) – copia dello stato di servizio (se possibile);

c) – rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio militare incondizionato del medesimo, la sua statura ed il perimetro toracico.

Le domande, corredate di tutti i richiesti documenti, e referti autenticati, con distinto elenco di trasmissione per ogni concorrente, saranno inoltrate – con ogni urgenza – dai Corpi o reparti autonomi, al comando Arma CC. RR. Italia liberata - P. M. 67 –, anche se sprovviste dei documenti di cui alle lettere *d)* e *e)*, che saranno inviati in seguito, non appena possibile.

Detti Corpi o reparti autonomi, inoltre, segnaleranno immediatamente e preventivamente al predetto comando Arma CC. RR. Italia liberata le generalità complete e il domicilio o residenza delle famiglie dei concorrenti, per dar modo di accelerare le informazioni.

Le informazioni sulla condotta morale, civile e politica del concorrente e della sua famiglia e, se il concorrente è coniugato, anche informazioni dettagliate sulle condizioni sociali e morali della moglie e della famiglia della moglie, saranno assunte dalle legioni CC. RR. competenti per territorio.

Le autorità che hanno trasmesso le domande di ammissione ai concorsi sono tenute a comunicare le eventuali *variazioni* che si verificassero nella posizione militare o disciplinare dei concorrenti.

Il presente bando di concorso dovrà essere portato subito a conoscenza di tutti gli ufficiali interessati.

Art. 6

Disposizioni riflettenti l'accertamento della idoneità fisica dei sottotenenti di complemento dell'Arma.

La visita sanitaria per accertare l'idoneità, o meno, al servizio militare incondizionato per i sottotenenti di complemento dei CC. RR. aspiranti al passaggio in s. p., sarà effettuata presso un ospedale militare in sede di comando di Corpo d'Armata da una commissione composta del rispettivo Direttore di Sanità (presidente), del direttore dell'ospedale e di un altro ufficiale medico superiore (membri), con l'assistenza e diritto ad esprimere il suo giudizio nella dichiarazione conclusiva, del comandante la legione CC. RR.,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

o, nell'impossibilità, di un ufficiale superiore della Arma del servizio permanente.

Le commissioni sanitarie, tenuto presente il compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente nell'Arma dei CC. RR., e che come tali devono, anche dal lato della resistenza fisica essere di esempio ai loro inferiori, accerteranno, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione fisica con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra, tanto nel territorio del Regno quanto nelle Colonie.

Limite di statura: metri 1,70.

Le commissioni sanitarie dovranno, inoltre, accertare che i candidati:

1 – abbiano il visus pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

a) – miopia e ipermetropia: 3 D. in ciascun occhio;

b) – astigmatismo regolare (miopico e impermetropico): 3 D. in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 D. quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico;

2 – percepiscano la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno e a una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia ,disartria), anche se in forme lievi.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, sempre per tutti i candidati, l'esame radioscopico del torace.

La commissione, dopo eseguiti tutti gli esami prescritti, deve pronunziarsi in modo esplicito e definitivo sulla idoneità o meno del candidato al servizio permanente effettivo in pace e in guerra, tanto nel territorio del Regno che nelle Colonie, senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

Nelle visite mediche gli interessati dovranno esibire un documento di riconoscimento.

Le autorità sanitarie trasmetteranno immediatamente all'autorità che ha disposto la visita, la relativa dichiarazione medica, dalla quale dovrà risultare in modo esplicito il giudizio conclusivo di idoneità, o meno, al servizio attivo incondizionato nel territorio del

Art. 7

Norme concernenti la commissione giudicatrice e lo svolgimento del concorso.

Per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria degli idonei sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice da nominarsi con decreto ministeriale.

In caso di impedimento è ammessa la sostituzione dei componenti la commissione, anche durante il periodo di svolgimento del concorso.

I titoli da valutare, specificati nel successivo articolo 8, debbono essere quelli posseduti alla data del presente decreto.

Art. 8

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) – benemerenze di guerra:

1 – ricompense al valor militare (tenendo conto relativo anche delle proposte inoltrate superiormente, risultanti però da un qualsiasi documento probativo);

2 – Avanzamenti per meriti di guerra;

3 – ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo (tenendo conto relativo anche delle proposte o delle pratiche iniziate a tal riguardo e non definite per i noti eventi bellici);

4 – croci di guerra (tenendo conto delle proposte come al numero precedente);

b) – doti professionali, militari, in relazione al servizio prestato da ufficiale del R. Esercito o in unità inquadrate nel R. Esercito;

c) – medaglie al valor civile.

Per tale valutazione sono assegnati in complesso fino a 75 punti ripartiti come segue:

– 25 punti per titoli di cui alla lettera *a)*;

– 45 punti di cui alla lettera *b)*;

– 5 punti di cui alla lettera *c)*;

I criteri generali e particolari nella valutazione dei titoli, in base ai punti sopra fissati, saranno stabiliti, in via preliminare, dalla commissione di cui al precedente art. 7.

I 45 punti fissati per il titolo di cui alla lettera *b)* - qualità professionali - dovranno essere ripartiti come segue:

da 1 a 25 per qualità professionali in genere;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

trica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra, tanto nel territorio del Regno quanto nelle Colonie.

Limite di statura: metri 1,70.

Le commissioni sanitarie dovranno, inoltre, accertare che i candidati:

1 – abbiano il visus pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

a) – miopia e ipermetropia: 3 D. in ciascun occhio;

b) – astigmatismo regolare (miopico e impermetropico): 3 D. in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 D. quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico;

2 – percepiscano la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno e a una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia ,disartria), anche se in forme lievi.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, sempre per tutti i candidati, l'esame radioscopico del torace.

La commissione, dopo eseguiti tutti gli esami prescritti, deve pronunziarsi in modo esplicito e definitivo sulla idoneità o meno del candidato al servizio permanente effettivo in pace e in guerra, tanto nel territorio del Regno che nelle Colonie, senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

Nelle visite mediche gli interessati dovranno esibire un documento di riconoscimento.

Le autorità sanitarie trasmetteranno immediatamente all'autorità che ha disposto la visita, la relativa dichiarazione medica, dalla quale dovrà risultare in modo esplicito il giudizio conclusivo di idoneità, o meno, al servizio attivo incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie.

Il giudizio espresso dalla commissione medica è inappellabile.

Non saranno motivo di inidoneità le menomazioni derivanti da fatti di guerra, tranne che non siano di tale gravità da rendere il candidato non perfettamente idoneo al servizio militare.

I candidati che non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità perderanno il diritto al concorso.

In caso di impedimento è ammessa la sostituzione dei componenti la commissione, anche durante il periodo di svolgimento del concorso.

I titoli da valutare, specificati nel successivo articolo 8, debbono essere quelli posseduti alla data del presente decreto.

Art. 8

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) – *benemerenze di guerra*:

1 – ricompense al valor militare (tenendo conto relativo anche delle proposte inoltrate superiormente, risultanti però da un qualsiasi documento probativo);

2 – Avanzamenti per meriti di guerra;

3 – ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo (tenendo conto relativo anche delle proposte o delle pratiche iniziate a tal riguardo e non definite per i noti eventi bellici);

4 – croci di guerra (tenendo conto delle proposte come al numero precedente);

b) – doti professionali, militari, in relazione al servizio prestato da ufficiale del R. Esercito o in unità inquadrate nel R. Esercito;

c) – medaglie al valor civile.

Per tale valutazione sono assegnati in complesso fino a 75 punti ripartiti come segue:

– 25 punti per titoli di cui alla lettera *a)*;

– 45 punti di cui alla lettera *b)*;

– 5 punti di cui alla lettera *c)*;

I criteri generali e particolari nella valutazione dei titoli, in base ai punti sopra fissati, saranno stabiliti, in via preliminare, dalla commissione di cui al precedente art. 7.

I 45 punti fissati per il titolo di cui alla lettera *b)* - qualità professionali - dovranno essere ripartiti come segue:

da 1 a 25 per qualità professionali in genere;

da 1 a 15 per doti combattentistiche;

da 1 a 5 per la durata del servizio.

I candidati che non riporteranno almeno 10 punti per le qualità professionali in genere saranno dichiarati non idonei.

Art. 9

La graduatoria dei concorrenti è stabilita in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 8.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

A parità di valutazione sono titoli preferenziali: le benemerenze di guerra, l'essere orfano di caduto in guerra, i titoli di studio superiori a quelli richiesti, l'età più giovane ed essere figlio di ufficiale dell'Arma.

Saranno formate distinte graduatorie per i sottotenenti provenienti dagli effettivi e per quelli provenienti dalla categoria di complemento.

Art. 10

I vincitori del concorso sono nominati in servizio permanente nell'Arma dei CC. RR. – con diritto a indossarne subito i distintivi –, con l'anzianità di grado, per quelli provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in s. p., già acquisita nell'arma di provenienza.

Qualora nelle more dell'espletamento della pratica di reclutamento i concorrenti venissero promossi tenenti con anzianità anteriore alla data di presentazione della domanda, conserveranno il grado e l'anzianità acquisiti.

Art. 11

I vincitori del concorso non possono ottenere a domanda la cessazione dal servizio permanente, prima che sia trascorso un triennio dalla firma del trattato di pace.

Art. 12

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con Decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Giornale Militare Ufficiale.

Carta bollata da L. 8

Allegato n. 1
(Art. 4, comma 1., del bando di conc.)

Modello della domanda di partecipazione ai concorsi
(possibilmente dattilografare il testo)

AL MINISTERO DELLA GUERRA

P. M. 107

Il sottoscritto . . . . . (grado, arma, corpo o servizio - cognome e nome - come risulta dall'atto di nascita) domanda di partecipare al concorso straordinario per il passaggio nell'Arma dei CC. RR. di sottotenenti in s. p. in servizio permanente effettivo.

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità disciplinare e penale quanto appresso:

1) *Stato di servizio*
– arruolato . . . . . il . . . . . ;
– nel . . . . . ;
– documenti probativi (unendoli se li possiede): . . . . . .

Domicilio e residenza della propria famiglia . . . . provincia . . . . . .

(data) . . . . . li . . . . . .

. . . . . *firma* . . . . . .

Allegato n. 2
(Art. 5, n. 2, del bando di concorso

Modello delle dichiarazioni che le autorità riceventi debbono apporre in calce alla domanda dei concorrenti

. . . . . .
(indicazione del comando o ente militare)

La domanda, corredata dei documenti in essa elencati, è stata presentata in data . . . . . .

(Eventuale) «Il . . . . . ha partecipato ad operazioni di guerra . . . . . dal . . . . . ., ha cessato di partecipare ad operazioni di guerra . . . . . il . . . . . (come accertato o avendo unito dichiarazione originale dell'interessato)».

(data) . . . . . li . . . . . .
(data in cui la dichiarazione viene apposta)

(bollo) . . . . . *firma* . . . . . .

Allegato n. 3

Dichiarazione degli aspiranti che, per essere nati o domiciliati in comune situato in territorio non ancora liberato, non sono in condizioni di esibire i documenti di cui all'art. 4

Il sottoscritto . . . . . (generalità complete), appartenente al . . . . . (corpo cui appartiene) aspirante al passaggio nell'Arma dei CC. RR. dichiara di non essere in grado di presentare i documenti di cui ai numeri . . . . . dell'art. 4 del bando di concorso per . . . . . (indicare il motivo).

Fa riserva di produrli appena sarà possibile e dichiara sotto la propria personale responsabilità disciplinare e penale quanto appresso:

1) *Stato di servizio*
– arruolato . . . . . il . . . . . ;
– nel . . . . . ;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 10

I vincitori del concorso sono nominati in servizio permanente nell'Arma dei CC. RR. – con diritto a indossarne subito i distintivi –, con l'anzianità di grado, per quelli provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in s. p., già acquisita nell'arma di provenienza.

Qualora nelle more dell'espletamento della pratica di reclutamento i concorrenti venissero promossi tenenti con anzianità anteriore alla data di presentazione della domanda, conserveranno il grado e l'anzianità acquisiti.

Art. 11

I vincitori del concorso non possono ottenere a domanda la cessazione dal servizio permanente, prima che sia trascorso un triennio dalla firma del trattato di pace.

Art. 12

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con Decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Giornale Militare Ufficiale.

Carta bollata da L. 8

Allegato n. 1
(Art. 4, comma 1., del bando di conc.)

Modello della domanda di partecipazione ai concorsi
(possibilmente dattilografare il testo)

AL MINISTERO DELLA GUERRA

P. M. 107

Il sottoscritto . . . . . (grado, arma, corpo o servizio - cognome e nome - come risulta dall'atto di nascita) domanda di partecipare al concorso straordinario per la nomina a sottotenente nell'Arma dei CC. RR. in servizio permanente, indetto con bando di concorso pubblicato nella circolare . . . G.M. corr. anno.

Unisce i seguenti documenti richiesti dall'art. 4 del bando: . . . . . .

(Eventuale) nonchè i sottoelencati relativi a titoli di cui al n. 6 dello stesso articolo 4.

(Eventuale) Dichiara di essere inoltre in possesso dei seguenti titoli ammessi a valutazione ai sensi dell'art. 8 del bando dei quali è in grado di produrre

Allegato n. 2
(Art. 5, n. 2, del bando di concorso

Modello delle dichiarazioni che le autorità riceventi debbono apporre in calce alla domanda dei concorrenti

. . . . . .
(indicazione del comando o ente militare)

La domanda, corredata dei documenti in essa elencati, è stata presentata in data . . . . . .

(Eventuale) «Il . . . . . ha partecipato ad operazioni di guerra . . . . . dal . . . . . ., ha cessato di partecipare ad operazioni di guerra . . . . . il . . . . . (come accertato o avendo unito dichiarazione originale dell'interessato)».

(data) . . . . . li . . . . . .
(data in cui la dichiarazione viene apposta)

(bollo) . . . . . *firma* . . . . . .

Allegato n. 3

Dichiarazione degli aspiranti che, per essere nati o domiciliati in comune situato in territorio non ancora liberato, non sono in condizioni di esibire i documenti di cui all'art. 4

Il sottoscritto . . . . . (generalità complete), appartenente al . . . . . (corpo cui appartiene) aspirante al passaggio nell'Arma dei CC. RR. dichiara di non essere in grado di presentare i documenti di cui ai numeri . . . . . dell'art. 4 del bando di concorso per . . . . . (indicare il motivo).

Fa riserva di produrli appena sarà possibile e dichiara sotto la propria personale responsabilità disciplinare e penale quanto appresso:

1) *Stato di servizio*
- arruolato . . . . . il . . . . . ;
- nel . . . . . ;
- trasferito il . . . . . ;
- sbandato il . . . . . ;
- tutti gli altri eventuali dati;

2) *Condotta morale e politica.*
- precedenti morali, penali, sociali, economici;
- precedenti politici;

a) se sia stato iscritto al P. N. F. (precisare l'anzianità);

b) se sia stato squadrista, sciarpa littorio, marcia su Roma o gerarca;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) tutti gli altri eventuali dati;

3) *Situazione di famiglia.*

- condizioni sociali, economiche e in genere dei membri della famiglia;
- precedenti penali e politici di ciascuno.

PARTE II

Norme per il reclutamento di 90 sottotenenti di complemento dei Carabinieri Reali.

Art. 13

Possono prendere parte al concorso per la nomina a sottotenente di complemento nell'Arma dei CC. RR., i sottotenenti di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - *non impiegati statali di ruolo* - attualmente alle armi (in servizio di 1ª nomina, trattenuti o richiamati) ed in possesso dei seguenti requisiti:

- anzianità di grado *non superiore al 1. gennaio 1942;*
- servizio di 1ª nomina *non inferiore a 4 mesi, alla data del presente decreto;*
- età *non superiore a 28 anni alla data del presente decreto;*
- statura *non inferiore a metri 1,70.*
- abbiano conseguito uno dei titoli di studio di cui all'art. 4.

Art. 14

Gli aspiranti che entreranno in graduatoria saranno ammessi a frequentare un corso di due mesi presso comandi dell'Arma.

Art. 15

Le domande per l'ammissione a tale concorso - redatte su carta da bollo da L. 8 e indirizzate al Ministero della Guerra - dovranno essere presentate dagli interessati ai comandi di Corpo o reparti autonomi dai quali dipendono.

Norme analoghe a quelle di cui alla parte 1. del presente decreto per la presentazione dei documenti, segnalazioni da parte dei Corpi o reparti autonomi al comando Arma CC. RR. Italia liberata, trasmissione, istruzione delle domande, che dovranno essere presentate *irrevocabilmente non oltre il trentesimo giorno* dali militari con l'assistenza di un ufficiale superiore dei CC. RR. in servizio permanente delegato dal comandante di legione, il quale ultimo in ogni modo si assicurerà personalmente dei requisiti dei concorrenti.

Nel rapporto informativo le qualità di ciascun concorrente dovranno essere riassunte in un giudizio complessivo espresso in ventesimi.

Per uniformità di giudizio, gli ufficiali che dovranno esprimerlo (comandante di compagnia, battaglione, reggimento o unità corrispondenti), si atterranno alle norme seguenti:

- punti 19 o 20 potranno essere attribuiti ai sottotenenti che hanno dimostrato di possedere, in misura eccezionale, doti e qualità positive e dato in servizio rendimento pieno e sicuro;
- punti 17 o 18 a quelli che emergono per il complesso delle doti e qualità possedute e rendimento;
- punti 15 o 16 a coloro che posseggono dette doti e qualità in modo distinto;
- punti 10 a 14 a coloro che tali doti e qualità hanno dimostrato di possedere in modo normale (12 - 13 - 14) o appena sufficienti (10 - 11).

Non meritevoli gli ufficiali che riportino punti inferiori a 10.

Art. 16

Il comando Arma CC. RR. Italia Liberata, espletati celermente i suoi lavori, trasmetterà al Ministero della Guerra le domande dei concorrenti, con i documenti di cui sopra, ed una graduatoria generale di merito in duplice copia, segnalando la data di inizio del corso applicativo ed i comandi che gli ufficiali ammessi al concorso dovranno raggiungere.

L'ordine di presentazione sarà comunicato dal Ministero della Guerra direttamente ai comandi di Corpo interessati.

Art. 17

Al termine del corso applicativo, gli idonei saranno trasferiti con lo stesso grado nell'Arma dei CC. RR., ruolo complemento, conservando ognuno la propria anzianità assoluta, e saranno trattenuti in servizio d'autorità per un periodo di tempo illimitato in rap-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 13

Possono prendere parte al concorso per la nomina a sottotenente di complemento nell'Arma dei CC. RR., i sottotenenti di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - *non impiegati statali di ruolo* - attualmente alle armi (in servizio di 1ª nomina, trattenuti o richiamati) ed in possesso dei seguenti requisiti:

– anzianità di grado *non superiore al 1. gennaio 1942;*

– servizio di 1ª nomina *non inferiore a 4 mesi, alla data del presente decreto;*

– età *non superiore a 28 anni alla data del presente decreto;*

– statura *non inferiore a metri 1,70.*

– abbiano conseguito uno dei titoli di studio di cui all'art. 4.

Art. 14

Gli aspiranti che entreranno in graduatoria saranno ammessi a frequentare un corso di due mesi presso comandi dell'Arma.

Art. 15

Le domande per l'ammissione a tale concorso - redatte su carta da bollo da L. 8 e indirizzate al Ministero della Guerra - dovranno essere presentate dagli interessati ai comandi di Corpo o reparti autonomi dai quali dipendono,

Norme analoghe a quelle di cui alla parte 1. del presente decreto per la presentazione dei documenti, segnalazioni da parte dei Corpi o reparti autonomi al comando Arma CC. RR. Italia liberata, trasmissione, istruzione delle domande, che dovranno essere presentate *irrevocabilmente non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente* decreto nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ai documenti va aggiunta la dichiarazione dell'ufficiale - accertata se possibile dal Corpo - attestante che egli non è impiegato statale di ruolo.

Sarà prodotta la dichiarazione di ufficiale superiore dirigente il servizio sanitario del Corpo o della legione CC. RR., dalla quale si rilevino il giudizio di idoneità fisica, vista, udito, ecc. e la statura. Gli aspiranti saranno però sottoposti a nuova visita presso gli ospe-

me seguenti:

– punti 19 o 20 potranno essere attribuiti ai sottotenenti che hanno dimostrato di possedere, in misura eccezionale, doti e qualità positive e dato in servizio rendimento pieno e sicuro;

– punti 17 o 18 a quelli che emergono per il complesso delle doti e qualità possedute e rendimento;

– punti 15 o 16 a coloro che posseggono dette doti e qualità in modo distinto;

– punti 10 a 14 a coloro che tali doti e qualità hanno dimostrato di possedere in modo normale (12 - 13 - 14) o appena sufficienti (10 - 11).

Non meritevoli gli ufficiali che riportino punti inferiori a 10.

Art. 16

Il comando Arma CC. RR. Italia Liberata, espletati celermente i suoi lavori, trasmetterà al Ministero della Guerra le domande dei concorrenti, con i documenti di cui sopra, ed una graduatoria generale di merito in duplice copia, segnalando la data di inizio del corso applicativo ed i comandi che gli ufficiali ammessi al concorso dovranno raggiungere.

L'ordine di presentazione sarà comunicato dal Ministero della Guerra direttamente ai comandi di Corpo interessati.

Art. 17

Al termine del corso applicativo, gli idonei saranno trasferiti con lo stesso grado nell'Arma dei CC. RR., ruolo complemento, conservando ognuno la propria anzianità assoluta, e saranno trattenuti in servizio d'autorità per un periodo di tempo illimitato in rapporto alle attuali straordinarie esigenze.

I non idonei rientreranno ai Corpi di provenienza.

P. M. 107, 23 gennaio 1944.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ORLANDO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Determinazione della misura delle spese per la sofisticazione del sale da cedersi a prezzi speciali da rimborsare all'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907 sui Monopoli dei sali e dei tabacchi;

Visto il D.M. 8 giugno 1940 che stabilisce la misura delle spese per la sofisticazione del sale da cedersi a prezzi speciali da rimborsare all'Amministrazione dei Monopoli di Stato;

Visto il R.D. 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Considerata l'opportunità di consentire alla predetta Amministrazione la reintegrazione delle spese che essa incontra per la sofisticazione dei sali da cedersi a prezzi speciali;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1944, l'Amministrazione dei Monopoli di Stato ha facoltà di ripetere dagli esercenti le industrie e le attività economiche ammesse all'acquisto del sale a prezzi speciali ai sensi dell'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907, le spese inerenti alla sofisticazione dei sali ceduti, nella seguente misura:

1) Sale pastorizio, tipi normali	L. 4,–	per q.le
Sale pastorizio, con aggiunta di olio di pesce	» 6,–	»
Sale pastorizio, iodurato	» 20,–	»
2) Sale industriale tipo comune	» 1,–	»
3) Sale per concia delle pelli preparato con solfato di sodio e petrolio ovvero con soda solvay e naftalina	» 10,–	»
Sale preparato con cloruro di potassio e petrolio	» 20,–	»
4) Sale per budella destinate all'insaccamento delle carni preparato con solfato di magnesio e olio di lino	» 40,–	»
Sale preparato con solfato di soda e ossido di ferro	» 10	

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1944.

Sospensione temporanea di biglietti e di facilitazioni di viaggio sulle ferrovie dello stato e sui servizi in concessione.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FERROVIE
LA MOTORIZZAZIONE CIVILE
ED I TRASPORTI IN CONCESSIONE

di concerto col

SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Viste le comunicazioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Visto il terzo alinea dell'art. 3 del R.D.L. 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;

Visti i decreti interministeriali 27 dicembre 1940, n. 2061 e 30 dicembre 1941, n. 2029;

Decreta:

Art. 1

L'amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a sospendere temporaneamente il rilascio delle seguenti specie di biglietti ed a sospendere o modificare come appresso le seguenti concessioni speciali, a decorrere dal 1° gennaio 1944:

a) biglietti a tariffa n. 9, di cui all'art. 20 delle condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato;

b) biglietti di abbonamento ordinari oltre i 100 chilometri;

c) le Concessioni speciali XIV, XX e XXI;

d) la tariffa n. 14 per i biglietti di abbonamento per studenti, di cui all'art. 45 delle citate «Condizioni e Tariffe» viene applicata in tutti i casi con la riduzione del cinquanta per cento;

e) la tariffa per biglietti di abbonamento settimanali e festivi, di cui all'articolo 49 delle stesse «Condizioni e Tariffe», si applica esclusivamente a favore di operai e braccianti;

f) la Concessione speciale E si applica soltanto a favore delle seguenti associazioni:

Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907 sui Monopoli dei sali e dei tabacchi;

Visto il D.M. 8 giugno 1940 che stabilisce la misura delle spese per la sofisticazione del sale da cedersi a prezzi speciali da rimborsare all'Amministrazione dei Monopoli di Stato;

Visto il R.D. 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Considerata l'opportunità di consentire alla predetta Amministrazione la reintegrazione delle spese che essa incontra per la sofisticazione dei sali da cedersi a prezzi speciali;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1944, l'Amministrazione dei Monopoli di Stato ha facoltà di ripetere dagli esercenti le industrie e le attività economiche ammesse all'acquisto del sale a prezzi speciali ai sensi dell'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907, le spese inerenti alla sofisticazione dei sali ceduti, nella seguente misura:

1) Sale pastorizio, tipi normali	L. 4,–	per q.le
Sale pastorizio, con aggiunta di olio di pesce	» 6,–	»
Sale pastorizio, iodurato	» 20,–	»
2) Sale industriale tipo comune	» 1,–	»
3) Sale per concia delle pelli preparato con solfato di sodio e petrolio ovvero con soda solvay e naftalina	» 10,–	»
Sale preparato con cloruro di potassio e petrolio	» 20,–	»
4) Sale per budella destinate all'insaccamento delle carni preparato con solfato di magnesio e olio di lino	» 40,–	»
Sale preparato con solfato di soda e ossido di ferro	» 10,–	»
5) Sale per budella per corde armoniche preparato con solfato di magnesio e acido fenico	» 30,–	»
6) Sale refrigerante	» 2,–	»

Il presente decreto sarà comunicato alla corte dei conti per la registrazione.

P. M. 151, 20 dicembre 1943.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
JUNG

di concerto col

SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Viste le comunicazioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Visto il terzo alinea dell'art. 3 del R.D.L. 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;

Visti i decreti interministeriali 27 dicembre 1940, n. 2061 e 30 dicembre 1941, n. 2029;

Decreta:

Art. 1

L'amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a sospendere temporaneamente il rilascio delle seguenti specie di biglietti ed a sospendere o modificare come appresso le seguenti concessioni speciali, a decorrere dal 1° gennaio 1944:

a) biglietti a tariffa n. 9, di cui all'art. 20 delle condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato;

b) biglietti di abbonamento ordinari oltre i 100 chilometri;

c) le Concessioni speciali XIV, XX e XXI;

d) la tariffa n. 14 per i biglietti di abbonamento per studenti, di cui all'art. 45 delle citate «Condizioni e Tariffe» viene applicata in tutti i casi con la riduzione del cinquanta per cento;

e) la tariffa per biglietti di abbonamento settimanali e festivi, di cui all'articolo 49 delle stesse «Condizioni e Tariffe», si applica esclusivamente a favore di operai e braccianti;

f) la Concessione speciale E si applica soltanto a favore delle seguenti associazioni:

Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra;

Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti in guerra;

Associazione Nazionale Combattenti;

Opera Nazionale per l'Assistenza ai Mutilati ed Invalidi;

Istituto Nastro Azzurro;

g) la Concessione speciale XVII si applica soltanto a favore di Mutilati ed invalidi di guerra;

h) la Concessione speciale XVIII si applica soltanto a favore di Mutilati ed Invalidi di guerra, nonchè a favore di congiunti dei Caduti in guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

i) la Concessione speciale XIX si applica soltanto a favore di minorenni ed interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa della guerra.

Art. 2

Per quanto riguarda i servizi pubblici di trasporto di persone in concessione gestiti da enti autonomi, provinciali, comunali e consorziali, da società o da privati, sono autorizzati analoghi provvedimenti a cura dell'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e verrà a suo tempo registrato alla Corte dei conti, ai sensi del 2° comma, art. 2 R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B.

P. M. 151, 16 gennaio 1943.

IL SOTTOSEGRETARIO PER LE FINANZE
JUNG

IL SOTTOSEGRETARIO PER LE FERROVIE LA MOTORIZZAZIONE CIVILE ED I TRASPORTI IN CONCESSIONE
DI RAIMONDO

BANDO del 31 dicembre 1943, n. 16.

Modificazioni all'ordinamento e alla procedura dei Tribunali Militari di Guerra.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R.D. 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli art. 17, 20, 251, 254 C. P. M. G.;

Visto il Bando 21 - 10 - 1941, contenente disposizioni concernenti l'amministrazione della giustizia militare di guerra;

Visto il Bando 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di S. M. Generale il potere di emanare Bandi in materia attinente alla legge e alla procedura militare di guerra, nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Ordiniamo:

la denominazione di «Tribunale Militare di Guerra del LI Corpo d'Armata».

Art. 3

Il Tribunale di cui al numero precedente è composto e funziona con le norme stabilite per i Tribunali militari di Armata e le attribuzioni che ai sensi della legge penale militare spettano al comandante dell'Armata, sono devolute al comandante del LI Corpo d'Armata.

Art. 4

Qualunque sia il luogo del commesso reato, al Tribunale Militare di Guerra del LI Corpo d'Armata appartiene la cognizione:

1 – di tutti i reati, anche di assenza dal servizio di guerra, commessi da militari dei Corpi o Servizi mobilitati direttamente dipendenti dal Comando del LI Corpo d'Armata;

2 – dei reati commessi da persone estranee alle FF. AA. dello Stato che si trovano al servizio o al seguito di esse, presso i Corpi o servizi suddetti.

Il Procuratore Militare presso il detto Tribunale ha facoltà di rimettere, per ragioni di convenienza, la cognizione dei reati di assenza dal servizio al Tribunale Territoriale di Guerra del luogo ove fu eseguito l'arresto o avvenne la presentazione dell'imputato.

Art. 5

La competenza a conoscere dei procedimenti in corso presso il soppresso Tribunale della 7ª Armata è devoluta, fino alla data del 31 - 12 - 43, al Tribunale del LI Corpo d'Armata.

Le denunzie relative a reati commessi dopo tale data saranno trasmesse ai Tribunali Militari Territoriali di Guerra competenti secondo le disposizioni in vigore – salvo quanto disposto nell'art. 4 –.

Art. 6

Il personale giudicante, di magistratura e di cancelleria in servizio presso il soppresso Tribunale Militare della 7ª Armata passa, con le rispettive funzioni, al Tribunale Militare del LI Corpo d'Armata.

Art. 7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

privati, sono autorizzati analoghi provvedimenti a cura dell'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e verrà a suo tempo registrato alla Corte dei conti, ai sensi del 2° comma, art. 2 R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B.

P. M. 151, 16 gennaio 1943

IL SOTTOSEGRETARIO PER LE FINANZE
JUNG

IL SOTTOSEGRETARIO PER LE FERROVIE
LA MOTORIZZAZIONE CIVILE
ED I TRASPORTI IN CONCESSIONE
DI RAIMONDO

BANDO del 31 dicembre 1943, n. 16.

Modificazioni all'ordinamento e alla procedura dei Tribunali Militari di Guerra.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R.D. 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli art. 17, 20, 251, 254 C. P. M. G.;

Visto il Bando 21 - 10 - 1941, contenente disposizioni concernenti l'amministrazione della giustizia militare di guerra;

Visto il Bando 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di S. M. Generale il potere di emanare Bandi in materia attinente alla legge e alla procedura militare di guerra, nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Ordiniamo:

Art. 1

Il Tribunale Militare di Guerra della 7ª Armata è soppresso.

Art. 2

E' ~~istituito~~ un Tribunale Militare di Guerra presso il Comando del LI Corpo d'Armata, il quale assume della legge penale militare spettano al comandante dell'Armata, sono devolute al comandante del LI Corpo d'Armata.

Art. 4

Qualunque sia il luogo del commesso reato, al Tribunale Militare di Guerra del LI Corpo d'Armata appartiene la cognizione:

1 – di tutti i reati, anche di assenza dal servizio di guerra, commessi da militari dei Corpi o Servizi mobilitati direttamente dipendenti dal Comando del LI Corpo d'Armata;

2 – dei reati commessi da persone estranee alle FF. AA. dello Stato che si trovano al servizio o al seguito di esse, presso i Corpi o servizi suddetti.

Il Procuratore Militare presso il detto Tribunale ha facoltà di rimettere, per ragioni di convenienza, la cognizione dei reati di assenza dal servizio al Tribunale Territoriale di Guerra del luogo ove fu eseguito l'arresto o avvenne la presentazione dell'imputato.

Art. 5

La competenza a conoscere dei procedimenti in corso presso il soppresso Tribunale della 7ª Armata è devoluta, fino alla data del 31 - 12 - 43, al Tribunale del LI Corpo d'Armata.

Le denunzie relative a reati commessi dopo tale data saranno trasmesse ai Tribunali Militari Territoriali di Guerra competenti secondo le disposizioni in vigore – salvo quanto disposto nell'art. 4 –.

Art. 6

Il personale giudicante, di magistratura e di cancelleria in servizio presso il soppresso Tribunale Militare della 7ª Armata passa, con le rispettive funzioni, al Tribunale Militare del LI Corpo d'Armata.

Art. 7

Il presente Bando entra in vigore immediatamente e sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dal Comando Supremo, 31 dicembre 1943.

MESSE

TESTI VITTORIO, *gerente*

TIP. DEL COMMERCIO V. RAGIONE P. M. 151

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale N° 5.

TO : Chief Legal Officer

14th February 1944

The above mentioned issue of Gazzetta Ufficiale contains the following laws and decrees :-

1. R.D. Law of 20 Jan. 1944, No. 25 restoring civil and political rights to Italian citizens and foreigners of jewish race.

2. R.D.Law of 20 Jan. 1944, No. 27 establishing a temporarily detached section of Court of Appeal at Lucera.

3. R.D.Law of 20 Jan. 1944, No. 28 recalling in service magistrates holding Grade V and retired during the last two years.

4. R.D.Law of 20 Jan. 1944, No. 29. Temporary modification of Art.220 and 224 of the judicial organic law.

5. Ministerial Decree 20 Dec. 1943. Change in the selling price of salt for industrial use.

NOTES

Ref 1 above. The law corresponds word for word to the draft submitted to us.

Ref 2 above. The Decree is identical with the draft submitted to us. (Copy of the draft given to Col. Behrens). It has been published although the covering letter of De Santis with which the draft was enclosed would seem to indicate that the decree will not be published before we fix the date of opening of the Court.

Ref 3 above. This might prove worthy of republication where judicial personnel of grade IV which comprises the consigliere, assistant Procuratore General of Court of Appeal and ~~first pretor~~, (Ordinamento Giudiziano Art. 118). di Piazza Cursaleo

Ref 4 above. Art. 220 of the Judicial organic law established a central commission comprised o the 1st President of the Court of Cassation and other high officials. This Commission is to be heard before a transfer of a magistrate without his consent is effected. According to Art. 224 of the judicial organic law the opinion of the Commission must be obtained for removal from office of magistrates on the ground of sickness, lack of apttitude to hold office, etc. The decree under consideration provides that temporarily the opinion of the Council of Ministries will substitute that of the Central Commission. ~~The~~ De Santis planned to transfer judicial officials involved in local politics but not to

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

such a degree as to be affected by the "defascistization law". This temporary modification obviously was designed to facilitate the project.

Ref. 5 above. See remarks under Note 2 and 3 of the memo on G.U. No.4.

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Mercoledì 9 Febbraio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100 —	All'Estero: Abbonamento anno L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « GazzettaUfficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale -.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 25.

Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica. . . Pag. 25

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 27.

Temporanea istituzione in Lucera di una sezione distaccata di Corte d'Appello. . . . . . Pag. 27

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 28.

Richiamo in servizio di magistrati di grado V collocati a riposo negli ultimi due anni. . . . . Pag. 27

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 29.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 25.

Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390;
Visto il R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1381;
Visto il R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1779;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1024;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1054;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1055;
Vista la legge 19 aprile 1942, n. 517;
Vista la legge 9 ottobre 1942, n. 1420;
Visti gli articoli 1, 91, 155, 292, 342, 348, 404 del C. C.;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti anteriori i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica per riparare prontamente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200—
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « GazzettaUfficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanze - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale -.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 25.

Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica. . . Pag. 25

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 27.

Temporanea istituzione in Lucera di una sezione distaccata di Corte d'Appello. . . . . . Pag. 27

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 28.

Richiamo in servizio di magistrati di grado V collocati a riposo negli ultimi due anni. . . . . . Pag. 27

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, N. 29.

Temporanea modifica agli art. 220 e 224 dell'ordinamento giudiziario. . . . . . Pag. 28

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Variazioni del prezzo di vendita del sale per uso industriale . . . . . Pag. 28

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 25.

Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390;
Visto il R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1381;
Visto il R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1779;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1024;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1054;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1055;
Vista la legge 19 aprile 1942, n. 517;
Vista la legge 9 ottobre 1942, n. 1420;
Visti gli articoli 1, 91, 155, 292, 342, 348, 404 del C. C.;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti anteriori i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica per riparare prontamente alle gravi sperequazioni di ordine morale e politico create da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa della razza;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, di intesa con i Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1

Sono abrogati i seguenti RR. DD. LL. e le seguenti leggi:

R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1381, contenente provvedimenti nei confronti di ebrei stranieri;

R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista;

R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

R.D.L. 15 dicembre 1938, n. 1779, relativo alla integrazione ed al coordinamento in testo unico delle norme già emanate per la difesa della razza nella scuola italiana;

Legge 13 luglio 1939, n. 1024, contenente norme integrative del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, sulla difesa della razza italiana;

Legge 29 giugno 1939, n. 1054, contenente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica;

Legge 13 luglio 1939, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonchè sulla disciplina dei cognomi nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica;

Legge 19 aprile 1942, n. 517, riguardante la esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo;

Legge 9 ottobre 1942, n. 1420, riguardante le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia;

Art. 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma, 404 ultimo comma, Cod. Civ.

Sono altresì abrogate tutte quelle disposizioni, che, per qualsiasi atto o rapporto richiedono accertamento o menzione di razza, nonchè ogni altra disposizione o norma, emanata sotto qualsiasi forma, che sia di carattere razziale o comunque contraria al presente decreto o con esso incompatibile.

I cittadini italiani che l'art. 8 del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, dichiarava essere di razza ebraica o considerati di razza ebraica, sono reintegrati nel pieno godimento dei diritti civili e politici eguali a quelli di tutti gli altri cittadini dei quali hanno eguali doveri.

Art. 2

sono da considerarsi inesistenti. Nel rilascio di estratti o di copie di atti dello Stato Civile o di certificati anagrafici, tali annotazioni non dovranno mai essere riprodotte, salvo che per espressa richiesta della Autorità giudiziaria o in seguito a specifica autorizzazione del Procuratore del Re su domanda dell'interessato.

Art. 4

Tutti coloro che furono dispensati dal servizio in applicazione del R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1779, del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 o di qualsiasi altra disposizione o norma di carattere razziale emanata sotto qualsiasi forma, sono riammessi in servizio.

In deroga all'art. 1 ed all'art. 3, comma primo, del R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 9, la riammissione in servizio avverrà di ufficio entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, per coloro che appartenevano alle amministrazioni dello Stato e degli enti locali.

La riammissione avverrà invece a domanda dell'interessato per i dipendenti delle altre amministrazioni.

Restano ferme, in quanto applicabili, tutte le altre disposizioni impartite per tali riammissioni col R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 9.

Art. 5

Agli effetti dei limiti di età fissata o da fissarsi in bandi di concorso di ogni genere, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il lasso di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6

Agli effetti del conseguimento di titoli di studio in scuole italiane di ogni grado, su richiesta degli interessati e con provvedimento del Ministro dell'Educazione Nazionale, gli esami superati in scuole estere dopo il 5 settembre 1938 e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, da cittadini italiani già colpiti dalle leggi razziali, verranno considerati validi per le materie che il Ministro dell'Educazione Nazionale stabilirà a suo giudizio insindacabile.

Il richiedente verrà messo a sostenere, per altre materie, esami complementari nelle scuole italiane.

Ove esistano limiti di età non verrà computato il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

vedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista;

R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

R.D.L. 15 dicembre 1938, n. 1779, relativo alla integrazione ed al coordinamento in testo unico delle norme già emanate per la difesa della razza nella scuola italiana;

Legge 13 luglio 1939, n. 1024, contenente norme integrative del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, sulla difesa della razza italiana;

Legge 29 giugno 1939, n. 1054, contenente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica;

Legge 13 luglio 1939, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonchè sulla disciplina dei cognomi nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica;

Legge 19 aprile 1942, n. 517, riguardante la esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo;

Legge 9 ottobre 1942, n. 1420, riguardante le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia;

Art. 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma, 404 ultimo comma, Cod. Civ.

Sono altresì abrogate tutte quelle disposizioni, che, per qualsiasi atto o rapporto richiedono accertamento o menzione di razza, nonchè ogni altra disposizione o norma, emanata sotto qualsiasi forma, che sia di carattere razziale o comunque contraria al presente decreto o con esso incompatibile.

I cittadini italiani che l'art. 8 del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, dichiarava essere di razza ebraica o considerati di razza ebraica, sono reintegrati nel pieno godimento dei diritti civili e politici eguali a quelli di tutti gli altri cittadini dei quali hanno eguali doveri.

Art. 2

Sono nulli di pieno diritto i provvedimenti di revoca di cittadinanza emanati in dipendenza dell'art. 3 del R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1381, e 23 del Regio Decreto Legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Coloro ai quali sia stata revocata la concessione della cittadinanza in dipendenza delle disposizioni di cui al comma precedente, la riacquistano di pieno diritto.

Art. 3

Le annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello Stato Civile ed in quelli della popolazione

Art. 4

Tutti coloro che furono dispensati dal servizio in applicazione del R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1779, del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 o di qualsiasi altra disposizione o norma di carattere razziale emanata sotto qualsiasi forma, sono riammessi in servizio.

In deroga all'art. 1 ed all'art. 3, comma primo, del R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 9, la riammissione in servizio avverrà di ufficio entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, per coloro che appartenevano alle amministrazioni dello Stato e degli enti locali.

La riammissione avverrà invece a domanda dell'interessato per i dipendenti delle altre amministrazioni.

Restano ferme, in quanto applicabili, tutte le altre disposizioni impartite per tali riammissioni col R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 9.

Art. 5

Agli effetti dei limiti di età fissata o da fissarsi in bandi di concorso di ogni genere, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il lasso di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6

Agli effetti del conseguimento di titoli di studio in scuole italiane di ogni grado, su richiesta degli interessati e con provvedimento del Ministro dell'Educazione Nazionale, gli esami superati in scuole estere dopo il 5 settembre 1938 e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, da cittadini italiani già colpiti dalle leggi razziali, verranno considerati validi per le materie che il Ministro dell'Educazione Nazionale stabilirà a suo giudizio insindacabile.

Il richiedente verrà messo a sostenere, per altre materie, esami complementari nelle scuole italiane.

Ove esistano limiti di età non verrà computato il lasso di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Disposizioni transitorie e di attuazione

Art. 7

Tutti i procedimenti penali in corso per violazioni delle leggi razziali sono estinti.

Le condanne pronunciate con sentenza passata in giudicato, relative alle suddette violazioni, perdono ogni efficacia giuridica.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Le schede riguardanti tali condanne non debbono essere compilate; quelle già compilate debbono essere eliminate dal casellario giudiziario nel termine in un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8

Il Capo del Governo è autorizzato ad emanare con propri decreti, sentiti i Ministri per la Grazia e Giustizia e per le Finanze, le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 27.

Temporanea istituzione in Lucera di una Sezione distaccata di Corte d'Appello.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 30 gennaio 1941, n. 12 e le tabelle annesse;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente per causa di guerra;

Ritenuta la opportunità che si svolgano senza ulteriore ritardo i processi in grado di appello in materia penale, relativi alle circoscrizioni territoriali dei Tribunali di Foggia e Lucera, compresi nella zona con[illegible] dei governi alleati;

processi penali decisi in primo grado da detti Tribunali e non ancora trasmessi per il giudizio di secondo grado alla Corte di Appello di Bari.

Art. 2

Alla sezione di Corte di Appello di cui all'art. 1 sono destinati un Consigliere di Cassazione con le funzioni di Presidente di sezione di corte di appello e 5 consiglieri di corte di appello.

Art. 3

All'ufficio del Pubblico Ministero è destinato un Sostituto Procuratore Generale di Cassazione, con le funzioni di avvocato generale e può esservi addetto un Sostituto Procuratore del Re.

Art. 4

Per il funzionamento dei servizi della sezione suddetta sono distaccati presso di essa da altri uffici giudiziari cancellieri e segretari giudiziari nel numero strettamente indispensabile per il regolare andamento degli uffici.

Art. 5

La sezione distaccata di corte di appello di Lucera cesserà di funzionare con il ritorno della zona di Foggia al governo italiano.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO— DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 28.

Richiamo in servizio di magistrati di grado V° collocati a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

stizia e per le Finanze, le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 27.

Temporanea istituzione in Lucera di una Sezione distaccata di Corte d'Appello.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 30 gennaio 1941, n. 12 e le tabelle annesse;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente per causa di guerra;

Ritenuta la opportunità che si svolgano senza ulteriore ritardo i processi in grado di appello in materia penale, relativi alle circoscrizioni territoriali dei Tribunali di Foggia e Lucera, compresi nella zona controllata dalle truppe dei governi alleati;

Sulla proposta del nostro Sottosegretario di Stato alla Grazia e Giustizia di concerto con il Sottosegretario di Stato alle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituita temporaneamente in Lucera una sezione distaccata di Corte di Appello, avente giurisdizione sui Tribunali di Foggia e di Lucera per la trattazione dei

Art. 3

All'ufficio del Pubblico Ministero è destinato un Sostituto Procuratore Generale di Cassazione, con le funzioni di avvocato generale e può esservi addetto un Sostituto Procuratore del Re.

Art. 4

Per il funzionamento dei servizi della sezione suddetta sono distaccati presso di essa da altri uffici giudiziari cancellieri e segretari giudiziari nel numero strettamente indispensabile per il regolare andamento degli uffici.

Art. 5

La sezione distaccata di corte di appello di Lucera cesserà di funzionare con il ritorno della zona di Foggia al governo italiano.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO— DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 28.

Richiamo in servizio di magistrati di grado V° collocati a riposo negli ultimi due anni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 30 - 1 - 1941, n. 12, sull'Ordinamento Giudiziario;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere a causa delle attuali contingenze di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, di concerto col Sottosegretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per sopperire a temporanee inderogabili esigenze dipendenti dalla costituzione di nuovi organi giudiziari, possono essere richiamati in servizio con destinazione a detti uffici fino a tre mesi dopo la cessazione delle ostilità magistrati di grado V° collocati a riposo da non più di due anni e che non abbiano ancora compiuto 70 anni di età.

Al richiamo in servizio si provvederà con decreto ministeriale di concerto col Ministro delle Finanze che dovrà anche stabilire il trattamento economico, il quale non potrà essere superiore alla differenza fra la pensione e gli assegni complessivamente goduti da magistrati di eguale grado e anzianità nello stesso.

Art. 2

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. **29**.

Temporanea modifica agli articoli 220 e 224 dell'ordinamento giudiziario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 220 e 224 R.D. 30-1-1941, n. 12 sull'ordinamento giudiziario;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere per cause di guerra;

Art. 1

Nei casi previsti dagli articoli 220 e 224 dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, è sostitituita la deliberazione del Consiglio dei Ministri al parere della Commissione centrale costituita a norma dell'art. 220.

Tale modificazione avrà vigore sino al momento in cui sarà possibile provvedere al regolare funzionamento della predetta Commissione Centrale.

Art. 2

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, autorizzandosi il Sottosegretario di Stato, proponente, alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo. 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B
Il Guardasigilli: BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Variazioni del prezzo di vendita del sale per uso industriale.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;
Visto il R. Decreto 14 giugno 1941, n. 577;
Visti i Decreti Ministeriali 20 ottobre 1941 e 13 marzo 1943 con i quali venne stabilito il prezzo di vendita del sale per le industrie alle quali è concesso in esenzione da imposte;
Visto il R. Decreto Legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. Decreto Legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuta la necessità di variare il prezzo di vendita del sale per l'uso suddetto

Decreta:

A decorrere dal 1 gennaio 1944 il prezzo di vendita del sale per le industrie indicate nell'articolo 21 della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942 è aumentato:

da L. 100 a L. 200 per ogni tonnellata di sale reso franco sulle aie o nei magazzini delle saline marittime, quando si tratti di ordinazioni inferiori alle 1000 tonnellate;

da L. 90 a L. 180 per ogni tonnellata di sale resa franca sulle aie o nei magazzini delle saline marittime,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dipendenti dalla costituzione di nuovi organi giudiziari, possono essere richiamati in servizio con destinazione a detti uffici fino a tre mesi dopo la cessazione delle ostilità magistrati di grado V° collocati a riposo da non più di due anni e che non abbiano ancora compiuto 70 anni di età.

Al richiamo in servizio si provvederà con decreto ministeriale di concerto col Ministro delle Finanze che dovrà anche stabilire il trattamento economico, il quale non potrà essere superiore alla differenza fra la pensione e gli assegni complessivamente goduti da magistrati di eguale grado e anzianità nello stesso.

Art. 2

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 29.

Temporanea modifica agli articoli 220 e 224 dell'ordinamento giudiziario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 220 e 224 R.D. 30-1-1941, n. 12 sull'ordinamento giudiziario;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere per cause di guerra;

Poichè non è possibile attualmente convocare la Commissione centrale di cui all'art. 220 R. D. 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5 B;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 2

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, autorizzandosi il Sottosegretario di Stato, proponente, alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B
Il Guardasigilli: BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Variazioni del prezzo di vendita del sale per uso industriale.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R. Decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Visti i Decreti Ministeriali 20 ottobre 1941 e 13 marzo 1943 con i quali venne stabilito il prezzo di vendita del sale per le industrie alle quali è concesso in esenzione da imposte;

Visto il R. Decreto Legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. Decreto Legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità di variare il prezzo di vendita del sale per l'uso suddetto

Decreta:

A decorrere dal 1 gennaio 1944 il prezzo di vendita del sale per le industrie indicate nell'articolo 21 della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942 è aumentato:

da L. 100 a L. 200 per ogni tonnellata di sale reso franco sulle aie o nei magazzini delle saline marittime, quando si tratti di ordinazioni inferiori alle 1000 tonnellate;

da L. 90 a L. 180 per ogni tonnellata di sale resa franca sulle aie o nei magazzini delle saline marittime, quando si tratti di ordinazioni superiori alle 1000 tonnellate;

da L. 45 a L. 90 per ogni tonnellata di sale di scorzatura dei cumuli delle saline marittime, resa sulle aie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

P. M. 151, 20 dicembre 1943.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
JUNG

TESTI VITTORIO, *gerente*

TIP. DEL COMMERCIO V. RAGIONE P. M. 151

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ES/gm

14 February 1941

SUBJECT: Gazzette Ufficale No. 4 of 29 Jan. 1944.

TO : Chief Legal Officer.

Gazzetta Ufficiale No. 4 of 29 Jan. 44 contains the following la and decrees:

1. R.D. 3 Jan 44 N. 15 modifying the constitution of the Military Commission for awarding and withdrawing military decorations.

2. R.D. 3 Jan. 44. N. 16 increasing the selling price of edible sal

3. R.D. 3 Jan 1944. N. 17 increasing the price of salt for agricultural and other uses.

4. R.D. Law 24 Jan. 44 N. 18 modifying the rates of allowances gran to family members of missing or dead military personnal, etc.

5. R.D. Law 24 Jan. 44. N. 19 re temporary raise of fixed allowance paid to the state subsidized clergy.

6. R.D. Law 24 Jan. 44. N. 20 extending the application of R.D.L. 1 1943 N. 8/B (concerning the protection of interests of Italian nationals (p physical persons and corporations) residing in enemy held territory) to pu bodies and institutes and all bodies subject to state control.

7. R.D. Law, 27 Jan. 44, no. 21 establishing the Office of the High Commissioner of Sardinia.

8. R.D. Law 27 Jan. 44, N. 22 authorizing the appointment of a Commi er Extraordinary for the administration of the Bank of Naples.

9. R.D. Law 27 Jan. 44, N. 23 providing for extraordinary administra of Provincial Economic Councils.

10. R.D. Law 27 Jan. 44, no. 24 abolishing the Ministry for War Produ and transfering its powers to other Ministries.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1. R.D. 3 Jan 44 N. 15 modifying the constitution of the Military Commission for awarding and withdrawing military decorations.

2. R.D. 3 Jan. 44. N. 16 increasing the selling price of edible sal

3. R.D. 3 Jan 1944. N. 17 increasing the price of salt for agricultural and other uses.

4. R.D. Law 24 Jan. 44 N. 18 modifying the rates of allowances gran to family members of missing or dead military personnel, etc.

5. R.D. Law 24 Jan. 44, N. 19 re temporary raise of fixed allowance paid to the state subsidized clergy.

6. R.D. Law 24 Jan. 44, N. 20 extending the application of R.D.L. 1 1943 N. 8/B (concerning the protection of interests of Italian nationals (physical persons and corporations) residing in enemy held territory) to pu bodies and institutes and all bodies subject to state control.

7. R.D. Law, 27 Jan. 44, no. 21 establishing the Office of the High Commissioner of Sardinia.

8. R.D. Law 27 Jan. 44, N. 22 authorizing the appointment of a Commi er Extraordinary for the administration of the Bank of Naples.

9. R.D. Law 27 Jan. 44, N. 23 providing for extraordinary administre of Provincial Economic Councils.

10. R.D. Law 27 Jan. 44, no. 24 abolishing the Ministry for War Produ and transfering its powers to other Ministries.

11. Ministerial Decree 9 Jan. 44 authorizing advancement of certain f necessary for ordinary administration of local Committees of the National I stitute for homes of State employees.

12. Announcement of the appointment of the General of Air Squadron Pietro PINNA to the office of High Commissioner for Sardinia.

Notes:
Ref. 1 above: The decree establishes membership requirements of the Commi and the procedure of voting within the Commission.

Ref. 2 & 3 above: The Ministry of Finance might be interested in republica these decrees in the unrestored territory because (a) the commerce in salt subject to state monopoly and thus constitutes a source of direct state inc (b) smuggling of salt over the Mason-Dixon Line might develop, (c) a uniform in prices of state monopoly goods might appear desirable. The increase is from 100% to 200%.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ref. 4 above: The decree simply extends the term for filing an applicatio for allowances and revives with retroactive effect the right to apply which was lost by lapse of time. There does not seem to be any particular reason for republishing this decree in view of the fact that the extension expires three months after the conclusion of peace at which time this decree will be probably in force in the entire Kingdom; besides that the validation of rights to allowances lost by lapse of time may be undertaken any time with retroactive effect.

Ref. 5 above: This decree extends the application of R.D.L. 6 Dec. 1943 N. 18/B (increasing the salaries of State employees) to the clergy subsi- dized by the State. Some time ago Maj. Howe indicated his intention to republish the Decree n. 18/B in the occupied territory so as to equalize the pay of state employees in the occupied and King's Italy. If Decree n. 18/B should be republished a republication of the decree under consid- eration might prove advisable.

Ref. 6 above: The republication of this decree might create a conflict wit our Property Control regulations valid in occupied territory.

Ref. 7 above: Confers broad administrative powers to the High Commissioner

Ref. 8 above: This decree was obviously prepared in cooperation with the Finance Subcommission and confers upon the Chief of Government the power to appoint the Commissioner. An AMG order might be necessary to make the appointment effective in AMG territory.

Ref. 9 above: The decree dissolves the organs of the Councils and entrusts their powers to the Prefects. Industry and Commerce Subcommissions might be interested in it.

Ref. 10 above: The decree leaves the coordination of the war production programs to the Ministry of Industry, Commerce and Labor which will act in agreement with other Ministries and with military authorities. In case of conflict the Chief of Government will decide.

Ref. 11 & 12 above: No comments.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

n. 18/B should be republished a republication of [illegible]
eration might prove advisable.

Ref. 6 above: The republication of this decree might create a conflict wit our Property Control regulations valid in occupied territory.

Ref. 7 above: Confers broad administrative powers to the High Commissioner

Ref. 8 above: This decree was obviously prepared in cooperation with the Finance Subcommission and confers upon the Chief of Government the power to appoint the Commissioner. An AMG order might be necessary to make the appointment effective in AMG territory.

Ref. 9 above: The decree dissolves the organs of the Councils and entrusts their powers to the Prefects. Industry and Commerce Subcommissions might be interested in it.

Ref. 10 above: The decree leaves the coordination of the war production programs to the Ministry of Industry, Commerce and Labor which will act in agreement with other Ministries and with military authorities. In case of conflict the Chief of Government will decide.

Ref. 11 & 12 above: No comments.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. T85016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Sabato 29 Gennaio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero: Abbonamento annuo L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « GazzettaUfficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale -.

ERRATA - CORRIGE

Nel numero 1 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicato il 12 gennaio 1944, al quarto rigo del comunicato concernente la nomina del Commissario Generale per l'Alimentazione, il nome di Domenico *va sostituito con quello di* Romeo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 15
Modifiche alla costituzione della Commissione militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 17

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 16
Aumento del prezzo di vendita del sale commestibile Pag. 18

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 17
Aumento del prezzo di cessione del sale destinato ad uso dell'agricoltura, della pastorizia e dell'industria . Pag. 19

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1944, N. 18
Modifiche alle norme concernenti il trattamento spettante ai familiari dei militari o militarizzati da considerarsi "Presenti alle Bandiere" . . . . . Pag. 19

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1944, N. 19
Miglioramenti temporanei sulle misure degli assegni fissi a favore del clero congruato . . . . . Pag. 20

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1944, N. 20
Norme integrative del R. D. L. 15 novembre 1943, n. 8 8 concernente la tutela degli interessi di persone fisiche o [illegible] **aventi la residenza o la**

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1944.
Attribuzione temporanea ai Comitati locali dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato di prelevare fondi occorrenti alla ordinaria amministrazione e manutenzione delle case dell'Istituto . . . . Pag. 24

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Nomina dell'Alto Commissario per la Sardegna Pag. 24

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, n. 15.

Modifiche alla costituzione della Commissione militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;

Visto l'art. 11 del R.D. 4 novembre 1932, n. 1433, che disciplina la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Visto l'art. 7 della legge 24 marzo 1932, n. 453, che disciplina la perdita delle decorazioni al valor [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento anno	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella «GazzettaUfficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale -.

ERRATA - CORRIGE

Nel numero 1 *della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicato il 12 gennaio 1944, al quarto rigo del comunicato concernente la nomina del Commissario Generale per l'Alimentazione, il nome di* Domenico *va sostituito con quello di* Romeo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 15
Modifiche alla costituzione della Commissione militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 17

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 16
Aumento del prezzo di vendita del sale commestibile Pag. 18

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 17
Aumento del prezzo di cessione del sale destinato ed uso dell'agricoltura, della pastorizia e dell'industria . Pag. 19

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1944, N. 18
Modifiche alle norme concernenti il trattamento spettante ai familiari dei militari o militarizzati da considerarsi "Presenti alle Bandiere,, ... Pag. 19

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1944, N. 19
Miglioramenti temporanei sulle misure degli assegni fissi a favore del clero congruato . . . . . Pag. 20

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1944, N. 20
Norme integrative del R. D. L. 15 novembre 1943, n. 8/B concernente la tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico . . Pag. 20

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, N. 21
Istituzione dell'Alto Commissariato della Sardegna Pag. 20

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 22
Autorizzazione alla nomina di un Commissario Straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli Pag. 21

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 23
Disposizioni per la straordinaria amministrazione dei Consigli Provinciali dell'Economia . . . . . Pag. 22

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 24
Abolizione del Ministero della produzione bellica e ripartizione delle attribuzioni già ad esso spettanti agli altri Ministeri . . . . . Pag. 22

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1944.
Attribuzione temporanea ai Comitati locali dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato di prelevare fondi occorrenti alla ordinaria amministrazione e manutenzione delle case dell'Istituto . . . Pag. 24

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Nomina dell'Alto Commissario per la Sardegna Pag. 24

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, n. 15.

Modifiche alla costituzione della Commissione militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;

Visto l'art. 11 del R.D. 4 novembre 1932, n. 1433, che disciplina la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Visto l'art. 7 della legge 24 marzo 1932, n. 453, che disciplina la perdita delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra;

Visto il R.D. 30 marzo 1933, n. 422, concernente la organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e perdita delle decorazioni al valor militare, e successive modificazioni;

Visto il R.D. 17 ottobre 1941, n. 1480, che estende al tempo di pace la concessione della croce al valor militare;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra, d'intesa coi Ministri per la Marina e per la Aeronautica e col Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita delle decorazioni al valor militare, di cui al R.D. 30 marzo 1933, n. 422, e successive modificazioni, ha sede presso il Ministero della Guerra.

Art. 2

La Commissione di cui all'articolo precedente è, a seconda dei casi, così costituita:

Presidente:

un generale di armata o un generale designato di armata.

Membri effettivi:

per le proposte di competenza del Ministero per la Guerra:

un generale del R. Esercito;

un ammiraglio;

un generale R. Aeronautica.

Per le proposte di competenza del Ministero per la Marina:

un generale del R. Esercito;

due ammiragli;

un generale R. Aeronautica.

Per le proposte di competenza del Ministero dell'Aeronautica:

un generale del R. Esercito;

due generali R. Aeronautica;

un ammiraglio.

I Ministeri della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica provvederanno ciascuno alla nomina di un membro supplente in seno alla Commissione predetta.

Art. 3

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta di voti e con l'intervento di tutti i suoi componenti, sostituendosi i membri effettivi, in caso di assenza o di legittimo impedimento, con i membri supplenti.

Per le proposte di competenza del Ministero della

sente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE COURTEN - SANDALLI - JUNG - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, n. 16.

Aumento del prezzo di vendita del sale commestibile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di variare i prezzi di vendita al pubblico dei sali commestibili per adattarli al costo di produzione ed a quello del trasporto;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 15 gennaio 1944 il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di sali commestibili è stabilito come segue:

Sale comune	da L.	150	a L.	500	al quintale
Sale scelto	da L.	300	a L.	600	al »
Sale macinato	da L.	350	a L.	800	al »
Sale raffinato	da L.	600	a L.	1000	al »
Sale niveo	da L.	700	a L.	1500	al »

Art. 2

Fino a che non sia riattivata la regolarità del servizio ferroviario e non siano ripresi con normalità i trasporti marittimi il Ministro delle Finanze, con suo decreto, potrà stabilire, provincia per provincia, un sopraprezzo che tenga conto di eccezionali spese di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

concessione e la perdita delle decorazioni al valor militare, di cui al R.D. 30 marzo 1933, n. 422, e successive modificazioni, ha sede presso il Ministero della Guerra.

Art. 2

La Commissione di cui all'articolo precedente è, a seconda dei casi, così costituita:

Presidente:

un generale di armata o un generale designato di armata.

Membri effettivi:

per le proposte di competenza del Ministero per la Guerra:

un generale del R. Esercito;

un ammiraglio;

un generale R. Aeronautica.

Per le proposte di competenza del Ministero per la Marina:

un generale del R. Esercito;

due ammiragli;

un generale R. Aeronautica.

Per le proposte di competenza del Ministero dell'Aeronautica:

un generale del R. Esercito;

due generali R. Aeronautica;

un ammiraglio.

I Ministeri della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica provvederanno ciascuno alla nomina di un membro supplente in seno alla Commissione predetta.

Art. 3

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta di voti e con l'intervento di tutti i suoi componenti, sostituendosi i membri effettivi, in caso di assenza o di legittimo impedimento, con i membri suppienti.

Per le proposte di competenza del Ministero della Guerra, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 4

Restano in vigore le disposizioni del R.D. 30 marzo 1933, n. 422, e successive modificazioni, che non siano in contrasto con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, n. 16.

Aumento del prezzo di vendita del sale commestibile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di variare i prezzi di vendita al pubblico dei sali commestibili per adattarli al costo di produzione ed a quello del trasporto;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 15 gennaio 1944 il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di sali commestibili è stabilito come segue:

Sale comune	da L. 150 a L.	500	al	quintale
Sale scelto	da L. 300 a L.	600	al	»
Sale macinato	da L. 350 a L.	800	al	»
Sale raffinato	da L. 600 a L.	1000	al	»
Sale niveo	da L. 700 a L.	1500	al	»

Art. 2

Fino a che non sia riattivata la regolarità del servizio ferroviario e non siano ripresi con normalità i trasporti marittimi il Ministro delle Finanze, con suo decreto, potrà stabilire, provincia per provincia, un sopraprezzo che tenga conto di eccezionali spese di trasporto.

Art. 3

Resta invariato l'aggio concesso ai rivenditori di generi di monopolio.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, n. 17.

Aumento del prezzo di cessione del sale destinato ad uso dell'agricoltura, della pastorizia e dell'industria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di variare il prezzo di cessione dei sali destinati ad uso dell'agricoltura, della pastorizia e dell'industria;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 15 gennaio 1944 il prezzo di cessione dei sali destinati ad uso dell'agricoltura, dell'industria e delle arti di cui all'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio dei sali e dei tabacchi, è modificato come segue:

Sale comune per la salagione dei pesci	da L. 60 a L. 120	per q.le
Sale macinato per la salagione dei pesci	da L. 70 a L. 140	»
Sale comune per la salagione dei prodotti del suolo, commestibili, destinati alla esportazione	da L. 60 a L. 120	»
Sale per la pastorizia	da L. 50 a L. 100	»
Sale comune per l'industria del freddo e per la preparazione dei vini spumanti	da L. 100 a L. 200	»
Sali per le industrie ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale e non particolarmente previsto dalla presente tariffa	da L. 60 a L. 120	»
Salaccio	da L. 30 a L. 60	»

Art. 2

Fino a che non sia riattivata la regolarità del servizio ferroviario e non siano ripresi con normalità i trasporti marittimi il Ministro delle Finanze, con suo decreto

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1944, n. 18.

Modifiche alle norme concernenti il trattamento spettante ai familiari dei militari o militarizzati da considerarsi «Presenti alle Bandiere».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 15 marzo 1943, n. 121;

Visto il R.D. 5 aprile 1943, n. 681;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e d'intesa coi Ministri della Marina e dell'Aeronautica e coi Sottosegretari di Stato per la Guerra e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il termine di decadenza di tre mesi dalla data di partecipazione di morte o dalla dichiarazione di irreperibilità del militare o militarizzato considerato «presente alle bandiere», assegnato negli art. 2, cap. 1, del R.D.L. 15 marzo 1943, n. 121 e 7 del R.D. 5 aprile 1943, n. 681 ai familiari e militarizzati che siano titolari di soccorso giornaliero, per la presentazione della domanda di pensione di guerra o della dichiarazione del Ministero delle Finanze dalla quale risulti l'avvenuta presentazione della domanda di pensione richiesta ai fini della concessione del trattamento di «presenza alle bandiere», è prorogato a tre mesi dalla conclusione della pace.

Restano, pertanto, sanate le decadenze dal diritto a tale trattamento, che si fossero verificate nei confronti di detti familiari per la mancata presentazione della domanda di pensione di guerra o della dichiarazione che ne attesti l'avvenuta presentazione nel termine assegnato negli art. 2 cap. 1 del R.D.L. 15 marzo 1943, n. 121 e 7 del R.D. 5 aprile 1943, n. 681.

Art. 2

Il presente decreto che entra in vigore dal giorno

16

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di variare il prezzo di cessione dei sali destinati ad uso dell'agricoltura, della pastorizia e dell'industria;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 15 gennaio 1944 il prezzo di cessione dei sali destinati ad uso dell'agricoltura, dell'industria e delle arti di cui all'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio dei sali e dei tabacchi, è modificato come segue:

Sale comune per la salagione dei pesci	da L. 60 a L. 120	per q.le
Sale macinato per la salagione dei pesci	da L. 70 a L. 140	»
Sale comune per la salagione dei prodotti del suolo, commestibili, destinati alla esportazione	da L. 60 a L. 120	»
Sale per la pastorizia	da L. 50 a L. 100	»
Sale comune per l'industria del freddo e per la preparazione dei vini spumanti	da L. 100 a L. 200	»
Sali per le industrie ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale e non particolarmente previsto dalla presente tariffa	da L. 60 a L. 120	»
Salaccio	da L. 30 a L. 60	»

Art. 2

Fino a che non sia riattivata la regolarità del servizio ferroviario e non siano ripresi con normalità i trasporti marittimi il Ministro delle Finanze, con suo decreto potrà stabilire, provincia per provincia, un sopraprezzo che tenga conto di eccezionali spese di trasporto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Rifenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e d'intesa coi Ministri della Marina e dell'Aeronautica e coi Sottosegretari di Stato per la Guerra e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il termine di decadenza di tre mesi dalla data di partecipazione di morte o dalla dichiarazione di irreperibilità del militare o militarizzato considerato «presente alle bandiere», assegnato negli art. 2, cap. 1, del R.D.L. 15 marzo 1943, n. 121 e 7 del R.D. 5 aprile 1943, n. 681 ai familiari e militarizzati che siano titolari di soccorso giornaliero, per la presentazione della domanda di pensione di guerra o della dichiarazione del Ministero delle Finanze dalla quale risulti l'avvenuta presentazione della domanda di pensione richiesta ai fini della concessione del trattamento di «presenza alle bandiere», è prorogato a tre mesi dalla conclusione della pace.

Restano, pertanto, sanate le decadenze dal diritto a tale trattamento, che si fossero verificate nei confronti di detti familiari per la mancata presentazione della domanda di pensione di guerra o della dichiarazione che ne attesti l'avvenuta presentazione nel termine assegnato negli art. 2 cap. 1 del R.D.L. 15 marzo 1943, n. 121 e 7 del R.D. 5 aprile 1943, n. 681.

Art. 2

Il presente decreto che entra in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 24 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE COURTEN - SANDALLI - JUNG - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

16

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1944, n. 19.

Miglioramenti temporanei sulle misure degli assegni fissi a favore del clero congruato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto l'art. 6 del R. Decreto Legge 23 febbraio 1942, n. 162;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per l'Interno di concerto con il Sottosegretario di Stato per le Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1° novembre 1943 e fino a nuova disposizione alle misure degli assegni fissi attualmente in vigore a favore del clero congruato è applicata una integrazione temporanea pari a quella stabilita dall'articolo 1 del R.D.L. 6 dicembre 1943 n. 18/B.

Art. 2

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a proporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge, e, ferma la decorrenza di cui all'articolo primo, entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - Serie Speciale -.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 24 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuta la necessità di provvedere per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa col Sottosegretario di Stato per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del R.D.L. 15 novembre 1943, n. 8/B è applicabile anche agli enti ed istituti di diritto pubblico ed a tutti in genere gli enti comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 24 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CORBINO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 21.

Istituzione dell'Alto Commissariato della Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

n. 162;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per l'Interno di concerto con il Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1° novembre 1943 e fino a nuova disposizione alle misure degli assegni fissi attualmente in vigore a favore del clero congruato è applicata una integrazione temporanea pari a quella stabilita dall'articolo 1 del R.D.L. 6 dicembre 1943 n. 18/B.

Art. 2

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a proporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge, e, ferma la decorrenza di cui all'articolo primo, entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - Serie Speciale -.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 24 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1944, n. 20.

Norme integrative del R.D.L. 15 novembre 1943, n. 8 B concernente la tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 15 novembre 1943. n. 8/B;

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Art. 1

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del R.D.L. 15 novembre 1943, n. 8/B è applicabile anche agli enti ed istituti di diritto pubblico ed a tutti in genere gli enti comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 24 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — CORBINO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 21.

Istituzione dell'Alto Commissariato della Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Ministri della Marina e dell'Aeronautica e coi Sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per la Guerra e pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1

E' istituito alle dirette dipendenze del Capo del Governo, e con carattere temporaneo, un Alto Commissariato per la Sardegna.

Art. 2

L'alto Commissario:

a) sovraintende e dirige, nel territorio dell'isola, tutte le amministrazioni statali, civili e militari, nonchè gli enti locali, gli enti ed istituti di diritto pubblico, ed in genere tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) dirige e coordina l'azione dei Prefetti e delle altre Autorità civili e militari dell'isola, e ne assicura l'unità di indirizzo;

c) esercita nel detto territorio, in caso di necessità, tutte le attribuzioni del Governo centrale, riferendone poi ai Ministeri competenti.

Art. 3

L'Alto Commissario esercita tutte le attribuzioni spettanti al Ministro dei Lavori Pubblici nei confronti del Provveditorato delle Opere Pubbliche con sede in Cagliari, istituito con il R.D.L. 7 luglio 1925, n. 1173.

Entro i limiti di spesa che saranno fissati per l'esecuzione di opere pubbliche in Sardegna, è in facoltà dell'Alto Commissario di estendere le attribuzioni spettanti al detto Provveditorato e di disporre, a cura dello stesso e con le norme prescritte dal predetto R. Decreto, qualsiasi opera pubblica, anche in aggiunta o in sostituzione dell'attività delle pubbliche amministrazioni e istituzioni locali, o relativa alla sistemazione edilizia e industriale di zone sinistrate ed alla attuazione dei piani regolatori parziali a questa inerenti.

Le approvazioni delle opere e dei piani restano in ogni caso a lui demandate, in deroga a tutte le vigenti disposizioni.

Art. 4

Spetta all'Alto Commissario promuovere la stipulazione di convenzioni e di concessioni da parte di enti locali, in materia di pubblici servizi, e disporre la revisione e, quando del caso, la rescissione di quelle in corso.

Nel caso di rescissione, le controversie che vengano

su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 6

L'Alto Commissario è coadiuvato da un Segretario Generale, scelto tra i Prefetti del Regno e nominato con Decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di intesa col Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 7

L'Alto Commissario provvede al funzionamento dei propri uffici con personale comandato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R.D. 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato e avventizio sarà determinato dal Capo del Governo, su proposta dell'Alto Commissario e sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 8

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a proporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE COURTEN - SANDALLI - REALE
DE SANTIS - JUNG - ORLANDO - DE CARO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 22.

Autorizzazione alla nomina di un Commissario Straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tutte le amministrazioni statali, civili e militari, nonchè gli enti locali, gli enti ed istituti di diritto pubblico, ed in genere tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) dirige e coordina l'azione dei Prefetti e delle altre Autorità civili e militari dell'isola, e ne assicura l'unità di indirizzo;

c) esercita nel detto territorio, in caso di necessità, tutte le attribuzioni del Governo centrale, riferendone poi ai Ministeri competenti.

Art. 3

L'Alto Commissario esercita tutte le attribuzioni spettanti al Ministro dei Lavori Pubblici nei confronti del Provveditorato delle Opere Pubbliche con sede in Cagliari, istituito con il R.D.L. 7 luglio 1925, n. 1173.

Entro i limiti di spesa che saranno fissati per l'esecuzione di opere pubbliche in Sardegna, è in facoltà dell'Alto Commissario di estendere le attribuzioni spettanti al detto Provveditorato e di disporre, a cura dello stesso e con le norme prescritte dal predetto R. Decreto, qualsiasi opera pubblica, anche in aggiunta o in sostituzione dell'attività delle pubbliche amministrazioni e istituzioni locali, o relativa alla sistemazione edilizia e industriale di zone sinistrate ed alla attuazione dei piani regolatori parziali a questa inerenti.

Le approvazioni delle opere e dei piani restano in ogni caso a lui demandate, in deroga a tutte le vigenti disposizioni.

Art. 4

Spetta all'Alto Commissario promuovere la stipulazione di convenzioni e di concessioni da parte di enti locali, in materia di pubblici servizi, e disporre la revisione e, quando del caso, la rescissione di quelle in corso.

Nel caso di rescissione, le controversie che vengano promosse saranno deferite alla cognizione di un Collegio arbitrale presieduto dal Primo Presidente della Corte di Appello di Cagliari o da un magistrato di grado non inferiore al IV da lui delegato, e composto di due membri nominati dalle parti. Gli arbitri dovranno emettere la loro decisione nel termine di novanta giorni dalla domanda di arbitrato.

Art. 5

L'Alto Commissario è nominato con Decreto Reale,

Art. 7

L'Alto Commissario provvede al funzionamento dei propri uffici con personale comandato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R.D. 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato e avventizio sarà determinato dal Capo del Governo, su proposta dell'Alto Commissario e sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 8

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a proporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE COURTEN - SANDALLI - REALE
DE SANTIS - JUNG - ORLANDO - DE CARO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 22.

Autorizzazione alla nomina di un Commissario Straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli.

15

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Visto lo Statuto del Banco di Napoli, approvato con Decreto del Capo del Governo del 30 aprile 1938;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Sottosegretario di Stato delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino alla conclusione della pace il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato a nominare con proprio decreto un Commissario Straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli.

Al Commissario straordinario è demandata la presidenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato direttivo del Banco, dei quali continua a far parte, come membro di diritto, il Direttore Generale del Banco.

Restano immutate le attribuzioni ed i poteri dei collegi suddetti.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 23.

Disposizioni per la straordinaria amministrazione dei Consigli Provinciali dell'Economia.

VITTORIO EMANUELE III

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Sottosegretari di Stato per l'Interno e per l'Industria, il Commercio e il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli organi amministrativi dei Consigli Provinciali dell'Economia sono sciolti e le relative attribuzioni sono demandate, fino a nuova disposizione, ai Prefetti in qualità di Commissari Straordinari.

Art. 2

E' data facoltà ai Prefetti di nominare un Vice-Commissario per coadiuvarli e all'occorrenza sostituirli nell'amministrazione dei Consigli.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLO — REALE — CORBINO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 24.

Abolizione del Ministero della produzione bellica e ripartizione delle attribuzioni già ad esso spettanti agli altri Ministeri.

VITTORIO EMANUELE III

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Fino alla conclusione della pace il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato a nominare con proprio decreto un Commissario Straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli.

Al Commissario straordinario è demandata la presidenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato direttivo del Banco, dei quali continua a far parte, come membro di diritto, il Direttore Generale del Banco.

Restano immutate le attribuzioni ed i poteri dei collegi suddetti.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 23.

Disposizioni per la straordinaria amministrazione dei Consigli Provinciali dell'Economia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici Provinciali dell'Economia Corporativa, con le successive modificazioni;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B

Gli organi amministrativi dei Consigli Provinciali dell'Economia sono sciolti e le relative attribuzioni sono demandate, fino a nuova disposizione, ai Prefetti in qualità di Commissari Straordinari.

Art. 2

E' data facoltà ai Prefetti di nominare un Vice-Commissario per coadiuvarli e all'occorrenza sostituirli nell'amministrazione dei Consigli.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLO — REALE — CORBINO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1944, n. 24.

Abolizione del Ministero della produzione bellica e ripartizione delle attribuzioni già ad esso spettanti agli altri Ministeri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto il R.D.L. 14 luglio 1935, n. 1374;

Visto il R.D. 23 maggio 1940, n. 499 istitutivo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

Visto il R.D.L. 12 gennaio 1942, n. 464 relativo alle attribuzioni del Sottosegretariato stesso;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R.D. 6 febbraio 1943, n. 24 che eleva il Sottosegretariato suddetto a Ministero per la produzione bellica;

Visto il R.D. 12 febbraio 1943, n. 25 che determina le attribuzioni del Ministero stesso;

Visto il R.D. 22 marzo 1943, n. 261;

Visto il R.D. 22 aprile 1943, n. 329;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Ministri della Marina e dell'Aeronautica e coi Sottosegretari di Stato per le Finanze, per la Guerra e per l'Industria, Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministero della Produzione Bellica è soppresso.

Art. 2

Sono devolute al Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro le attribuzioni indicate all'art. 2, lettere *b), e), f), g), i), l), m), n), o),* del R.D. 12 gennaio 1942, n. 464.

Allo stesso Ministero è attribuito l'esercizio del controllo sugli stabilimenti delle industrie private che esplicano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra, limitatamente alla parte disciplinare, restando affidato agli enti militari che attualmente lo esercitano il controllo tecnico.

Art. 3

Il coordinamento generale dei programmi delle lavorazioni occorrenti alle forze armate, alla marina mercantile ed alle altre amministrazioni dello Stato e la ripartizione fra le stesse delle varie fonti di produzione per l'espletamento delle relative commesse sono parimenti rimessi al Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro, che vi provvederà di intesa con gli altri Ministeri, curando anche, attraverso contatti diretti coi capi dei Dicasteri militari, il coordinamento generale [illegible]

ratteristiche tecniche, che necessiti avere a disposizione, viene restituita, senz'altro tramite, ai Ministeri interessati.

Vengono parimenti restituite alle competenti Amministrazioni militari le attribuzioni rimesse al Ministero della produzione bellica relative all'apprestamento e all'approvvigionamento dei mezzi e materiali bellici.

Art. 5

Le delegazioni interprovinciali (delefag), sono soppresse e le loro funzioni sono devolute ai Consigli Provinciali dell'Economia e agli enti tecnici delle FF.AA. secondo la rispettiva competenza.

Art. 6

Il personale civile e militare comandato a prestar servizio al Ministero della produzione bellica, ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 12 febbraio 1943, n. 25, cessa dalla posizione di comando e rientra ai rispettivi ruoli di origine.

Per la sistemazione del personale di ruolo nonchè per il licenziamento, e quanto altro possa riguardare il personale avventizio, saranno emanate disposizioni con successivi RR Decreti, su proposta del Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro di intesa coi Ministri delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 7

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti esecutivi necessari per le variazioni di bilancio conseguenti alle disposizioni del presente decreto.

Art. 8

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuta la necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Ministri della Marina e dell'Aeronautica e coi Sottosegretari di Stato per le Finanze, per la Guerra e per l'Industria, Commercio e Lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministero della Produzione Bellica è soppresso.

Art. 2

Sono devolute al Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro le attribuzioni indicate all'art. 2, lettere *b), e), f), g), i), l), m), n), o),* del R.D. 12 gennaio 1942, n. 464.
Allo stesso Ministero è attribuito l'esercizio del controllo sugli stabilimenti delle industrie private che esplicano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra, limitatamente alla parte disciplinare, restando affidato agli enti militari che attualmente lo esercitano il controllo tecnico.

Art. 3

Il coordinamento generale dei programmi delle lavorazioni occorrenti alle forze armate, alla marina mercantile ed alle altre amministrazioni dello Stato e la ripartizione fra le stesse delle varie fonti di produzione per l'espletamento delle relative commesse sono parimenti rimessi al Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro, che vi provvederà di intesa con gli altri Ministeri, curando anche, attraverso contatti diretti coi capi dei Dicasteri militari, il coordinamento generale della produzione ai fini bellici.
Qualora fra il Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro e le altre Amministrazioni interessate non si raggiunga l'accordo, relativamente alla ripartizione delle fonti di produzione e coordinamento dei programmi delle varie lavorazioni, decide il Capo del Governo ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263.

Art. 4

La potestà di provvedere agli approvvigionamenti dei prodotti di fabbricazione estera e di speciali ca-

Le delegazioni interprovinciali (delefag), sono soppresse e le loro funzioni sono devolute ai Consigli Provinciali dell'Economia e agli enti tecnici delle FF.AA. secondo la rispettiva competenza.

Art. 6

Il personale civile e militare comandato a prestar servizio al Ministero della produzione bellica, ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 12 febbraio 1943, n. 25, cessa dalla posizione di comando e rientra ai rispettivi ruoli di origine.
Per la sistemazione del personale di ruolo nonchè per il licenziamento, e quanto altro possa riguardare il personale avventizio, saranno emanate disposizioni con successivi RR Decreti, su proposta del Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro di intesa coi Ministri delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 7

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti esecutivi necessari per le variazioni di bilancio conseguenti alle disposizioni del presente decreto.

Art. 8

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –. Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.
Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE COURTEN - SANDALLI — JUNG
ORLANDO - CORBINO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1944.

Attribuzione temporanea ai Comitati locali dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato di prelevare fondi occorrenti alla ordinaria amministrazione e manutenzione delle case dell'Istituto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Vista la Legislazione sulle case popolari ed economiche;
Visto il Decreto Ministeriale 28 giugno 1932;
Ritenuta la necessità di provvedere alla erogazione dei fondi occorrenti alla ordinaria amministrazione e manutenzione delle case dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato, stante l'impossibilità da parte dei Comitati locali, a causa delle attuali contingenze, di ottenerli dalla sede centrale dell'Istituto medesimo;

Decreta:

Art. 1

Fino a quando le Sezioni di Tesoreria non potranno rimettere alla Cassa Depositi e Prestiti le somme raccolte a norma dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 28 giugno 1932, e non sarà possibile alla Sede centrale dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato di fornire direttamente ai Comitati locali dell'Istituto stesso i fondi occorrenti alla ordinaria amministrazione e manutenzione delle case, i detti Comitati avranno facoltà di prelevare dalle somme versate, a norma dell'art. 5 del citato Decreto Ministeriale presso ciascuna Sezione di Tesoreria, i fondi occorrenti alla ordinaria amministrazione e manutenzione delle case dell'Istituto.

Art. 2

Ogni Sezione di Tesoreria dovrà istituire a norma dell'art. 585 e seguenti del Regolamento di contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, una contabilità speciale intestata al Comitato locale dell'I.N.C.I.S. alla quale dovranno affluire le somme che a fine di ogni mese saranno state versate nella contabilità speciale intestata all'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.).

Su detta nuova contabilità speciale il Comitato locale trarrà con ordinativi di pagamento le somme necessarie per le spese di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3

Cessata la necessità per la istituzione della contabilità speciale di cui all'art. 2, il fondo residuato alla detta contabilità sarà versato direttamente alla Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 4

Delle somme prelevate i Comitati locali compileranno apposito rendiconto che, unitamente alle contabilità mensili dei fitti e a quelle semestrali di gestione, sarà sottoposto all'approvazione dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato (sede centrale) appena sarà ripristinato il suo normale funzionamento in Roma.

P. M. 151, 9 gennaio 1944.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
JUNG

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'Alto Commissario per la Sardegna.

Con decreto odierno la Maestà del RE ha nominato, su proposta del Capo del Governo, Alto Commissario per la Sardegna il Gen. di Squadra Aerea Pietro Pinna.

TESTI VITTORIO, *gerente*

TIP. DEL COMMISSARIATO V. RACIONE 6, n. 151

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

miche;

Visto il Decreto Ministeriale 28 giugno 1932;

Ritenuta la necessità di provvedere alla erogazione dei fondi occorrenti alla ordinaria amministrazione e manutenzione delle case dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato, stante l'impossibilità da parte dei Comitati locali, a causa delle attuali contingenze, di ottenerli dalla sede centrale dell'Istituto medesimo;

Decreta:

Art. 1

Fino a quando le Sezioni di Tesoreria non potranno rimettere alla Cassa Depositi e Prestiti le somme raccolte a norma dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 28 giugno 1932, e non sarà possibile alla Sede centrale dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato di fornire direttamente ai Comitati locali dell'Istituto stesso i fondi occorrenti alla ordinaria amministrazione e manutenzione delle case, i detti Comitati avranno facoltà di prelevare dalle somme versate, a norma dell'art. 5 del citato Decreto Ministeriale presso ciascuna Sezione di Tesoreria, i fondi occorrenti alla ordinaria amministrazione e manutenzione delle case dell'Istituto.

Art. 2

Ogni Sezione di Tesoreria dovrà istituire a norma dell'art. 585 e seguenti del Regolamento di contabilità

Cessata la necessità per la istituzione della contabilità speciale di cui all'art. 2, il fondo residuato alla detta contabilità sarà versato direttamente alla Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 4

Delle somme prelevate i Comitati locali compileranno apposito rendiconto che, unitamente alle contabilità mensili dei fitti e a quelle semestrali di gestione, sarà sottoposto all'approvazione dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato (sede centrale) appena sarà ripristinato il suo normale funzionamento in Roma.

P. M. 151, 9 gennaio 1944.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
JUNG

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'Alto Commissario per la Sardegna.

Con decreto odierno la Maestà del RE ha nominato, su proposta del Capo del Governo, Alto Commissario per la Sardegna il Gen. di Squadra Aerea Pietro Pinna.

TESTI VITTORIO, *gerente*

Tip. del Commercio V. Ragione e. n. 151

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA *FOGLIO DELLE INSERZIONI*

Anno 85° P. M. 151 - Sabato 29 gennaio 1944 N. 2

MODALITA' PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli *annunci* da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è di L. **8,00**, per gli *annunci giudiziari* e di L. **10,00**, per *ogni altro annuncio*, per ciascuna linea di scrittura o di spazio dell'annuncio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. **60,00**, per gli *annunci giudiziari* e di L. **100,00**, per gli *altri annunci*.

Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 25 sillabe.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo da L. **8,00**, o su carta non bollata per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annuncio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 85 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Date le particolari contingenze di guerra la stampa di ciascun « Foglio delle inserzioni » sarà effettuata ogni qualvolta il materiale pervenuto per la pubblicazione sia sufficiente a coprire per intero almeno due facciate.

Ove non si realizzino tali condizioni o non vi sia spazio nel foglio o nelle facciate, predisposti per le inserzioni pervenute in antecedenza, gli annunzi per cui vi sia richiesta di urgenza verranno pubblicati su foglio o parte di foglio contenente le sole inserzioni urgenti e la menzione dell'urgenza.

Il tutto a condizione che l'interessato versi, all'atto della richiesta, con i diritti dovuti anche il prezzo dello spazio che rimanga in bianco.

Tale prezzo viene preventivamente determinato in lire 500 che saranno, a seconda dello spazio occupato, rimborsate, trattenute o ripartite proporzionalmente e in parti uguali fra più richiedenti la pubblicazione di urgenza.

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta non assume veruna responsabilità in ordine alla pubblicazione tempestiva degli avvisi a scadenza di termini che non pervengano almeno 20 giorni prima della scadenza dei termini medesimi.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 gennaio 1940, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2%.

Inoltre, agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo degli annunzi soggetti a tassa di pubblicità è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80%, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale -.

ANNUNZI GIUDIZIARI

AMMORTAMENTO TITOLI

Il Presidente del Tribunale di Lecce con decreto in data 12 ottobre 1943 ha pronunziato l'ammortamento degli assegni:

1. Assegno di c/c emesso il 23 luglio 1943 dal signor Cazzato Giulio sulla Banca Tamborrino-S. Giovanni di Alessano, rilasciato a favore di Boccadamo Santo e da costui girato in bianco - n. 1680 - valuta L. 26.000;

2. Assegno di c/c a copertura garentita, emesso sul Banco di Napoli di Gallipoli dal signor Maniglio Donato, girato il 9 settembre 1943 a favore di Gratis Vitale, girato in bianco da Boccadamo Santo - numero 237822 - valuta L. 5.000;

3. Assegno di c/c a copertura garantita, emesso dal signor Maniglio Donato sul Banco di Napoli di Gallipoli, girato a favore di Perrone Ernesto il 9 settembre 1943, girato in bianco da Boccadamo Santo - numero 111059 - valuta L. 3.000;

liana n. 164720 rilasciato dalla Banca Arditi-Galati di Presicce il 29 maggio 1943 a favore di Fanciullo Santo, girato in bianco da Fanciullo Lorenzo - valuta L. 7.000;

8. Assegno circolare Istituto di Credito Italiano numero 6757259 rilasciato dalla Banca Popolare di San Pietro Vernotico il 1. settembre 1943 a favore di Manca Cosimo, girato in bianco da Fanciullo Lorenzo - valuta L. 2.000;

9. Assegno circolare Istituto di Credito Italiano numero 6757260 rilasciato dalla Banca popolare di San Pietro Vernotico il 1. settembre 1943 a favore di Manca Cosimo, girato in bianco da Fanciullo Lorenzo - valuta L. 2.000;

10. Assegno circolare Istituto di Credito Italiano numero 6757261 rilasciato dalla Banca Popolare di San Pietro Vernotico il 1. settembre 1943 a favore di Manca Cosimo, girato in bianco da Fanciullo Lorenzo - valuta L. 2.000;

11. Assegno circolare Istituto di credito Italiano numero 6757262 rilasciato dalla Banca Popolare di San Pietro Vernotico il 1. settembre 1943 a favore di Manca Cosimo, girato in bianco da Fanciullo Lorenzo - valuta L. 2.000;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. **60,00**, per gli *avvisi giudiziari* e di L. **100,00**, per gli *altri annunzi*.
Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 65 sillabe.
I prospetti e gli elenchi contenenti cifre verranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale comunicato dai richiedenti.
Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo da L. **8,00**, o su carta non bollo per quelli che, in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.
Qualora l'annunzio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 65 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei righi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei righi e degli spazi di righi occupati dal testo, esclusa, ben s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suespressa.
Date le particolari contingenze di guerra la stampa di ciascun « Foglio delle inserzioni » sarà effettuata ogni qualvolta il materiale pervenuto per la pubblicazione sia sufficiente a coprire per intero almeno due facciate.

annunzi per cui si sia richiesta la urgenza verranno pubblicati su foglio o parte di foglio contenente le sole inserzioni urgenti e la menzione dell'urgenza.
Il tutto a condizione che l'interessato versi, all'atto della richiesta, con i diritti dovuti anche il prezzo dello spazio che rimanga in bianco.
Tale prezzo viene preventivamente determinato in lire 500 che saranno, a seconda dello spazio occupato, rimborsate, trattenute o ripartite proporzionalmente e in parti uguali fra più richiedenti la pubblicazione di urgenza.
L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta non assume veruna responsabilità in ordine alla pubblicazione tempestiva degli avvisi a scadenza di termini che non pervengano almeno 20 giorni prima della scadenza dei termini medesimi.
Agli effetti del R. decreto-legge 5 gennaio 1941, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata l'imposta generale sull'entrata in ragione del 3%.
Inoltre, agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo degli annunzi soggetti a tassa di pubblicità è dovuta la tassa proporzionale dell'1,20% comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei giornalisti.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanze - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale -.

ANNUNZI GIUDIZIARI

AMMORTAMENTO TITOLI

Il Presidente del Tribunale di Lecce con decreto in data 12 ottobre 1943 ha pronunziato l'ammortamento degli assegni:

1. Assegno di c/c emesso il 23 luglio 1943 dal signor Cazzato Giulio sulla Banca Tamborrino-S. Giovanni di Alessano, rilasciato a favore di Boccadamo Santo e da costui girato in bianco - n. 1680 - valuta L. 26.000;

2. Assegno di c/c a copertura garentita, emesso sul Banco di Napoli di Gallipoli dal signor Maniglio Donato, girato il 9 settembre 1943 a favore di Gratis Vitale, girato in bianco da Boccadamo Santo - numero 237822 - valuta L. 5.000;

3. Assegno di c/c a copertura garantita, emesso dal signor Maniglio Donato sul Banco di Napoli di Gallipoli, girato a favore di Perrone Ernesto il 9 settembre 1943, girato in bianco da Boccadamo Santo - numero 111059 - valuta L. 3.000;

4. Assegno circolare Istituto Credito Italiano numero 6180337, rilasciato dalla Banca Arditi e Galati di Tricase il 6 settembre 1943 a favore di Sanapo Gioacchino, girato in bianco da Boccadamo Santo - valuta L. 4 120;

5. Vaglia Bancario del Banco di Napoli di Squinzano n. 007704 rilasciato a favore di Longo Raffaele l'8 settembre 1943 girato in bianco da Fanciullo Lorenzo - valuta L. 1.600;

6. Assegno circolare del Banco di Roma di Squinzano n. 013191 rilasciato a favore di Longo Raffaele il 6 settembre 1943, girato in bianco da Fanciullo Lorenzo - valuta L. 5.000;

7. Assegno circolare della Banca Commerciale Italiana n. 164720 rilasciato dalla Banca Arditi-Galati di Presicce il 29 maggio 1943 a favore di Fanciullo Santo, girato in bianco da Fanciullo Lorenzo - valuta L. 7.000;

8. Assegno circolare Istituto di Credito Italiano numero 6757259 rilasciato dalla Banca Popolare di San Pietro Vernotico il 1. settembre 1943 a favore di Manca Cosimo, girato in bianco da Fanciullo Lorenzo - valuta L. 2.000;

9. Assegno circolare Istituto di Credito Italiano numero 6757260 rilasciato dalla Banca popolare di San Pietro Vernotico il 1. settembre 1943 a favore di Manca Cosimo, girato in bianco da Fanciullo Lorenzo - valuta L. 2.000;

10. Assegno circolare Istituto di Credito Italiano numero 6757261 rilasciato dalla Banca Popolare di San Pietro Vernotico il 1. settembre 1943 a favore di Manca Cosimo, girato in bianco da Fanciullo Lorenzo - valuta L. 2.000;

11. Assegno circolare Istituto di credito Italiano numero 6757262 rilasciato dalla Banca Popolare di San Pietro Vernotico il 1. settembre 1943 a favore di Manca Cosimo, girato in bianco da Fanciullo Lorenzo - valuta L. 2.000;

12. Assegno circolare del Banco di Roma di Lecce n. 005559 rilasciato il 9 settembre 1943 a favore del geometra Graziuso Gaetano e da costui girato in bianco - valuta L. 15.000;

13. Assegno circolare Banca Commerciale Italiana di Lecce n. 09754 rilasciato il 9 settembre 1943 a favore del geometra Gaetano Graziuso e da costui girato in bianco - valuta L. 15.000;

14. Assegno circolare della Banca d'Italia (oppure vaglia cambiario della medesima) n. 1068766 (o 1068767 o 1068768), rilasciato dalla Banca Agricola di Matino a favore di Stendardo Cesario, girato in bianco da Fanciullo Lorenzo - valuta L. 5.000;

autorizzando il pagamento degli assegni medesimi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

in favore del sig. Sestilio Strengacci nella sua qualità di Direttore dell'Azienda di Frigole dell'Opera Nazionale Combattenti, dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del suindicato decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, purchè non venga nel frattempo fatta opposizione dal detentore.

Lecce, 12 ottobre 1943.

Avv. Nicola Petrucci

9 (A pagamento).

AMMORTAMENTO VAGLIA

Il Presidente del Tribunale di Napoli, con decreto del 3 novembre 1943, notificato al Banco di Napoli il 5 stesso mese, ha ordinato l'ammortamento dei seguenti nove vaglia cambiari, emessi il giorno 9 settembre 1943 dal Banco di Napoli - Sede di Napoli - San Giacomo, tutti a nome dell'avv. Emilio Rocca, per l'ammontare di lire cinquantamila ciascuno (L. 50.000 ciascuno):

1) Vaglia n. C 016880 di L. 50.000;
2) Vaglia n. C 016881 di L. 50.000;
3) Vaglia n. C 016882 di L. 50.000;
4) Vaglia n. C 016883 di L. 50.000;
5) Vaglia n. C 016884 di L. 50.000;
6) Vaglia n. C 016885 di L. 50.000;
7) Vaglia n. C 016886 di L. 50.000;
8) Vaglia n. C 016887 di L. 50.000;
9) Vaglia n. C 016888 di L. 50.000;

i quali non portano girata alcuna.

Con lo stesso decreto il prefato Presidente ha disposto il pagamento dell'ammontare dei Vaglia medesimi al titolare avv. Emilio Rocca dopo quindici giorni dalla pubblicazione del suo decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, qualora non venga mossa nel frattempo opposizione da parte del detentore.

Napoli, 16 dicembre 1943.

Avv. Emilio Rocca

10 (A pagamento).

AMMORTAMENTO VAGLIA

Con decreto 22 ottobre 1942 questo Pretore dispose l'ammortamento del vaglia cambiario N. 020668 di L. 5079,60 emesso da questa Succursale Banco di Napoli all'ordine mio il 16 Aprile 1942 e il pagamento della somma dopo 15 giorni dalla presente pubblicazione.

Barletta, 9 gennaio 1943.

Filomena Severini

11 (A pagamento).

Chiunque abbia interesse può nel termine di 30 giorni presentare opposizione giusta l'art. 160 del R. D. 9 luglio 1939, n. 1238.

Putignano, 15 gennaio 1944.

Casulli Gianluigi

12 (A pagamento).

RICHIESTA DI MUTAMENTO DI NOME

Con istanza del 15 giugno 1943 diretta a S. E. il Procuratore Generale del Re presso la Corte di Appello di Bari, il sottoscritto Rag. Polignano Angelo Domenico fu Gaetano da Putignano, ha chiesto che a sua figlia Angela Maria nata in Putignano il 2-8-1934 dal sottoscritto e da Mastrangelo Maria Luigia, venga aggiunto il terzo nome di Margherita e che faccia da primo nome, venendo così a chiamarsi Polignano Margherita Angela Maria.

Chiunque abbia interesse può nel termine di 30 giorni presentare opposizione giusta l'art. 160 del R. D. 9 luglio 1939, n. 1238.

Putignano, 15 gennaio 1944.

Il Rag. Polignano Angelo Domenico

13 (A pagamento).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Il Giudice Istruttore Cav. Dr. M. Cifarelli per delega del Presidente del Tribunale di Bari, con ordinanza del 27 11-1943, ai sensi dell'art. 727 c. p. c., ha ordinato la pubblicazione della domanda presentata da Ruccia Marta, da Bari, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, intesa ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di suo marito Festoso Domenico, il quale emigrato in America fin dal 1909 non ha dato notizie di sè dal 1915.

Chiunque abbia notizie dello scomparso è invitato a farle pervenire al Tribunale Civile e Penale di Bari entro sei mesi dalla presente pubblicazione.

Avv. Vincenzo Zaccaria

14 (Gratuito)

AMMORTAMENTO VAGLIA

Con proprio decreto dell'11 gennaio 1944 il Presidente del Tribunale di Bari ha dichiarato l'ammortamento dei seguenti due vaglia cambiari smarriti:

1. - Vaglia cambiario di L. 41.310,00 distinto col numero 13121 emesso in data 8 gennaio 1944 in testa alla ditta «Luigi e Attilio Pirrelli - Bari» dalla Sede di Bari del Banco di Napoli.

2 - Vaglia cambiario di L. 9.855,65 distinto col numero 205346 emesso in data 8 gennaio 1944 in testa alla ditta «Luigi e Attilio Pirrelli - Bari» dalla Sede

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Presidente del Tribunale di Napoli, con decreto del 3 novembre 1943, notificato al Banco di Napoli il 5 stesso mese, ha ordinato l'ammortamento dei seguenti nove vaglia cambiari, emessi il giorno 9 settembre 1943 dal Banco di Napoli – Sede di Napoli – San Giacomo, tutti a nome dell'avv. Emilio Rocca, per l'ammontare di lire cinquantamila ciascuno (L. 50.000 ciascuno):

1) Vaglia n. C 016880 di L. 50.000;
2) Vaglia n. C 016881 di L. 50.000;
3) Vaglia n. C 016882 di L. 50.000;
4) Vaglia n. C 016883 di L. 50.000;
5) Vaglia n. C 016884 di L. 50.000;
6) Vaglia n. C 016885 di L. 50.000;
7) Vaglia n. C 016886 di L. 50.000;
8) Vaglia n. C 016887 di L. 50.000;
9) Vaglia n. C 016888 di L. 50.000;

i quali non portano girata alcuna.

Con lo stesso decreto il prefato Presidente ha disposto il pagamento dell'ammontare dei Vaglia medesimi al titolare avv. Emilio Rocca dopo quindici giorni dalla pubblicazione del suo decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, qualora non venga mossa nel frattempo opposizione da parte del detentore.

Napoli, 10 dicembre 1943.

Avv. Emilio Rocca

10 (A pagamento).

AMMORTAMENTO VAGLIA

Con decreto 22 ottobre 1942 questo Pretore dispose l'ammortamento del vaglia cambiario N. 020668 di L. 5079,60 emesso da questa Succursale Banco di Napoli all'ordine mio il 16 Aprile 1942 e il pagamento della somma dopo 15 giorni dalla presente pubblicazione.

Barletta, 9 gennaio 1943.

Filomena Severini

11 (A pagamento)

RICHIESTA DI MUTAMENTO DI NOME

Con domanda in data 27 febbraio 1943 diretta a S. E. il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari, il sottoscritto Casulli Gianluigi fu Giovanni Vincenzo da Purignano ha chiesto che a suo figlio minore Casulli Matteo nato in Putignano (Bari) il 20 marzo 1940 dal sottoscritto e da Pastori Maria, sia cambiato il nome in quello di Martino.

sua figlia Angela Maria nata in Putignano il 2-8-1934 dal sottoscritto e da Mastrangelo Maria Luigia, venga aggiunto il terzo nome di Margherita e che faccia da primo nome, venendo così a chiamarsi Polignano Margherita Angela Maria.

Chiunque abbia interesse può nel termine di 30 giorni presentare opposizione giusta l'art. 160 del R. D. 9 luglio 1939, n. 1238.

Putignano, 15 gennaio 1944.

Il Rag. Polignano Angelo Domenico

13 (A pagamento).

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Il Giudice Istruttore Cav. Dr. M. Cifarelli per delega del Presidente del Tribunale di Bari, con ordinanza del 27-11-1943, ai sensi dell'art. 727 c. p. c., ha ordinato la pubblicazione della domanda presentata da Ruccia Marta, da Bari, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, intesa ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di suo marito Festoso Domenico, il quale emigrato in America fin dal 1909 non ha dato notizie di sè dal 1915.

Chiunque abbia notizie dello scomparso è invitato a farle pervenire al Tribunale Civile e Penale di Bari entro sei mesi dalla presente pubblicazione.

Avv. Vincenzo Zaccaria

14 (Gratuito)

AMMORTAMENTO VAGLIA

Con proprio decreto dell'11 gennaio 1944 il Presidente del Tribunale di Bari ha dichiarato l'ammortamento dei seguenti due vaglia cambiari smarriti:

1. – Vaglia cambiario di L. 41.310,00 distinto col numero 13121 emesso in data 8 gennaio 1944 in testa alla ditta «Luigi e Attilio Pirrelli - Bari» dalla Sede di Bari del Banco di Napoli.

2 - Vaglia cambiario di L. 9.855,65 distinto col numero 205346 emesso in data 8 gennaio 1944 in testa alla ditta «Luigi e Attilio Pirrelli - Bari» dalla Sede di Bari del Banco di Napoli.

Nel contempo il Presidente del Tribunale di Bari col suindicato decreto ha autorizzato il Banco di Napoli - Sede di Bari - a pagare in favore della ditta Luigi e Attilio Pirrelli di Bari l'importo dei sovra indicati vaglia cambiari dopo decorsi quindici giorni dalla inserzione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale del Regno purchè nel frattempo non venisse fatta regolare opposizione dal detentore.

Avv. Carlo De Liddo

15 (A pagamento)

TESTI VITTORIO, *gerente*

Tip. del Commercio e Ragione p. s., 151

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ES/gmf

M E M O R A N D U M

16 February 1944.

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale, No. 3, 19 Jan. 44.

TO : Chief Legal Officer, HQ ACC.

The above referred to issue of the G.U. contains the following legislation:

1. R.D. 13 Jan. 44, No. 12 on raise of certain daily allowances to personnel of the R. Air Force.

2. R.D. Law 14 Jan. 44, no. 13 on suspension of the press during the present state of war.

3. R.D. Law 14 Jan. 44, no. 14 on the duty to report paper stocks and priority materials.

Notes:
Ref 1 above: No comments.

Ref 2 & 3 above: These are the notorious decrees based on the AFHQ directive setting up the Allied Publication Board. The matter was to some extent discussed in the Brindisi office of this Subcommission.

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 3

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Mercoledì 19 Gennaio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento anno	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento anno	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « GazzettaUfficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 gennaio 1944, N. 12

Aumento dell'indennità di trattamento tavola per il personale della R. Aeronautica . . . . . Pag. 13

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1944, N. 13

Disciplina della stampa durante l'attuale stato di guerra. Pag. 14

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1944, N. 14

Obbligo di denunziare le scorte di carta e di materiali da stampa . . . . . Pag. 14

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 gennaio 1944, n. 12.

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'Aeronautica, d'intesa col Sottosegretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'indennità di trattamento tavola prevista dall'art. 23 delle « Norme sulle indennità da corrispondersi al personale militare e civile della R. Aeronautica » approvate con il R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1302 – tabella 2 – è aumentata di L. 4 giornaliere per gli Ufficiali, personale civile e militarizzati equiparati e di L. 2 giornaliere per i Sottufficiali, personale civile e militarizzati equiparati.

Gli aumenti di cui al comma precedente decorrono dal 1° novembre 1943 e si intendono al netto delle riduzioni di cui ai Regi Decreti Legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561 convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nel Regno: Abb. annuo L. 200 · semestrale » 100 · trimestrale » 50 · Un fascicolo » 4 — All'Estero: » semestrale » 200 · trimestrale » 100 · Un fascicolo » 8

Nel Regno: » semestrale » 60 · trimestrale » 30 · Un fascicolo » 4 — All'Estero: » trimestrale » 60 · Un fascicolo » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno: Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari. — All'Estero: Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « GazzettaUfficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 gennaio 1944, N. 12

Aumento dell'indennità di trattamento tavola per il personale della R. Aeronautica . . . . . Pag. 13

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1944, N. 13

Disciplina della stampa durante l'attuale stato di guerra. Pag. 14

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1944, N. 14

Obbligo di denunziare le scorte di carta e di materiali da stampa . . . . . Pag. 14

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 gennaio 1944, n. 12.

Aumento dell'indennità di trattamento tavola per il personale della R. Aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 e successive modificazioni;

Visto il R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Aeronautica, d'intesa col Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'indennità di trattamento tavola prevista dall'art. 23 delle « Norme sulle indennità da corrispondersi al personale militare e civile della R. Aeronautica » approvate con il R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1302 – tabella 2 – è aumentata di L. 4 giornaliere per gli Ufficiali, personale civile e militarizzati equiparati e di L. 2 giornaliere per i Sottufficiali, personale civile e militarizzati equiparati.

Gli aumenti di cui al comma precedente decorrono dal 1° novembre 1943 e si intendono al netto delle riduzioni di cui ai Regi Decreti Legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561 convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - SANDALLI — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. T85016

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1944, n. **13.**

Disciplina della stampa durante l'attuale stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'Editto sulla stampa 26 marzo 1848 n. 695;

Visti gli articoli 112 e 113 della legge di P.S. (T.U. 18 giugno 1931 n. 773);

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere, per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Chiunque attualmente pubblichi, stampi o riproduca giornali od altri scritti periodici, in cui vengano riportate notizie od opinioni politiche, dovrà richiedere entro il 31 gennaio 1944 specifica ed espressa autorizzazione a continuare la pubblicazione alla Prefettura della Provincia in cui il foglio periodico viene edito. Tale obbligo vale anche per i giornali e per le altre pubblicazioni periodiche per cui sia stata già data autorizzazione in data anteriore al presente decreto.

Ove il Prefetto neghi l'autorizzazione, la pubblicazione dovrà cessare dalla data di notificazione di tale provvedimento.

Art. 2

Chiunque intenda iniziare la pubblicazione, stampa o riproduzione di giornali o di altri scritti periodici in cui vengano riportate notizie od opinioni politiche deve richiederne autorizzazione preventiva alla Prefettura della Provincia in cui il foglio o scritto periodico dovrà pubblicarsi.

Eguale obbligo è imposto a chiunque intenda stampare, pubblicare o riprodurre fogli o scritti di carattere non periodico in cui vengano riportate notizie od

c) stato finanziario;

d) eventuale affiliazione politica;

e) indicazione se si tratta di foglio quotidiano, settimanale, mensile ecc.

f) prezzo di vendita;

g) sede della direzione, redazione ed amministrazione.

h) nome, cognome ed indirizzo del direttore responsabile, del vice direttore responsabile e del direttore amministrativo;

i) nome, cognome ed indirizzo del proprietario o dei proprietari;

l) nome ed indirizzo della tipografia e del suo direttore;

m) numero di copie per ciascun numero;

n) formato e numero di pagine;

o) stima del quantitativo di carta mensile ritenuto necessario, con indicazione se in fogli o bobine;

p) zona e mezzi di diffusione;

q) quantitativo di carta di cui si è già in possesso al momento della domanda e luogo ove la medesima trovasi;

r) precisazione del quantitativo di carta che si presume doversi usare e del luogo ove la stessa trovasi.

Per le pubblicazioni non periodiche la domanda deve contenere oltre ai dati di cui alle lettere *a) b) c) d) f) i) l) p) q)* ed *r)*, le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e domicilio o residenza dell'editore;

b) numero di copie che si intendono stampare;

c) formato e numero di pagine;

d) stima del quantitativo e del tipo di carta ritenuto necessario.

Art. 4

La richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1 deve essere rinnovata ogni tre mesi.

Art. 5

I fogli e gli scritti che vengano stampati o pubblicati in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto devono essere sequestrati e ne sarà vietata la pubblicazione anche per l'avvenire.

Il sequestro è eseguito dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, senza che occorra speciale autorizzazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto l'Editto sulla stampa 26 marzo 1848 n. 695;

Visti gli articoli 112 e 113 della legge di P.S. (T.U. 18 giugno 1931 n. 773);

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere, per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Chiunque attualmente pubblichi, stampi o riproduca giornali od altri scritti periodici, in cui vengano riportate notizie od opinioni politiche, dovrà richiedere entro il 31 gennaio 1944 specifica ed espressa autorizzazione a continuare la pubblicazione alla Prefettura della Provincia in cui il foglio periodico viene edito. Tale obbligo vale anche per i giornali e per le altre pubblicazioni periodiche per cui sia stata già data autorizzazione in data anteriore al presente decreto.

Ove il Prefetto neghi l'autorizzazione, la pubblicazione dovrà cessare dalla data di notificazione di tale provvedimento.

Art. 2

Chiunque intenda iniziare la pubblicazione, stampa o riproduzione di giornali o di altri scritti periodici in cui vengano riportate notizie od opinioni politiche deve richiederne autorizzazione preventiva alla Prefettura della Provincia in cui il foglio o scritto periodico dovrà pubblicarsi.

Eguale obbligo è imposto a chiunque intenda stampare, pubblicare o riprodurre fogli o scritti di carattere non periodico in cui vengano riportate notizie od opinioni politiche.

La pubblicazione di detti giornali o scritti non potrà in nessun caso e per nessuna ragione avere luogo fino a quando non sia intervenuto il provvedimento di autorizzazione.

Art. 3

La domanda di autorizzazione, di cui agli articoli che precedono, deve contenere, per la stampa periodica, le seguenti indicazioni:

a) nome e località della pubblicazione;

b) fine che la stessa si propone;

h) nome, cognome ed indirizzo del direttore responsabile, del vice-direttore responsabile e del direttore amministrativo;

i) nome, cognome ed indirizzo del proprietario o dei proprietari;

l) nome ed indirizzo della tipografia e del suo direttore;

m) numero di copie per ciascun numero;

n) formato e numero di pagine;

o) stima del quantitativo di carta mensile ritenuto necessario, con indicazione se in fogli o bobine;

p) zona e mezzi di diffusione;

q) quantitativo di carta di cui si è già in possesso al momento della domanda e luogo ove la medesima trovasi;

r) precisazione del quantitativo di carta che si presume doversi usare e del luogo ove la stessa trovasi.

Per le pubblicazioni non periodiche la domanda deve contenere oltre ai dati di cui alle lettere *a) b) c) d) f) i) l) p) q)* ed *r)*, le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e domicilio o residenza dell'editore;

b) numero di copie che si intendono stampare;

c) formato e numero di pagine;

d) stima del quantitativo e del tipo di carta ritenuto necessario.

Art. 4

La richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1 deve essere rinnovata ogni tre mesi.

Art. 5

I fogli e gli scritti che vengano stampati o pubblicati in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto devono essere sequestrati e ne sarà vietata la pubblicazione anche per l'avvenire.

Il sequestro è eseguito dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, senza che occorra speciale autorizzazione.

Art. 6

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite con la multa da L. 10.000 a L. 50.000 o con la reclusione da tre mesi ad un anno o con l'una e l'altra pena congiuntamente.

Di tali infrazioni rispondono:

a) qualora si tratti di stampa periodica, chi riveste la qualità di direttore responsabile ed il proprietario del foglio periodico o chi ne ha la rappresentanza legale o di fatto;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) qualora si tratti di stampa non periodica, chi ha fatto eseguire la pubblicazione ed il proprietario della stessa, nonchè l'editore o, se questo manchi, il tipografo.

Art. 7

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto si applicano per tutta la durata della guerra.

Art. 8

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno è autorizzato alla presentazione del relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 14 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1944, n. 14.

Obbligo di denunziare le scorte di carta e di materiali da stampa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. Decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. Decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per l'Interno;

Art. 1

Chiunque sia in possesso di carta per la stampa di giornali (in fogli o bobine) o di materiali e forniture per stampe di qualsiasi tipo e natura è tenuto a farne denunzia alla Prefettura della Provincia in cui il detto materiale si trovi entro il termine perentorio del 31 gennaio 1944.

La denunzia deve contenere oltre alle complete generalità, domicilio e residenza del dichiarante, le seguenti indicazioni:

a) per la carta a fogli: tipo della carta, misura, numero dei fogli;

b) per la carta in bobine: qualità, numero e larghezza delle bobine;

c) per gli inchiostri: quantità in Kg. e colori;

d) per i macchinari: misura e marca, rotative, linotypes;

e) nome, domicilio e residenza del proprietario o dei proprietari di detti materiali;

f) località in cui i detti materiali si trovano.

Art. 2

In caso di mancata denunzia il materiale di cui all'articolo che precede verrà confiscato, ed il detentore sarà punito con la multa da lire diecimila a lire cinquantamila o con la reclusione da tre mesi ad un anno o con l'una l'altra pena congiuntamente.

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Interno è autorizzato alla presentazione del relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 14 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno è autorizzato alla presentazione del relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 14 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1944, n. 14.

Obbligo di denunziare le scorte di carta e di materiali da stampa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. Decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. Decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per l'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

a) per la carta a fogli: tipo della carta, misura, numero dei fogli;

b) per la carta in bobine: qualità, numero e larghezza delle bobine;

c) per gli inchiostri: quantità in Kg. e colori;

d) per i macchinari: misura e marca, rotative, linotypes;

e) nome, domicilio e residenza del proprietario o dei proprietari di detti materiali;

f) località in cui i detti materiali si trovano.

Art. 2

In caso di mancata denunzia il materiale di cui all'articolo che precede verrà confiscato, ed il detentore sarà punito con la multa da lire diecimila a lire cinquantamila o con la reclusione da tre mesi ad un anno o con l'una l'altra pena congiuntamente.

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'Interno è autorizzato alla presentazione del relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 14 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

TESTI VITTORIO, *gerente*

TIP. DEL COMMERCIO V. RAGIONE - P. M. 110

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MEMORANDUM

16 February 1944

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 2, 15 Jan. 44.

TO : Chief Legal Officer, HQ ACC.

The above referred to issue of the G.U. contains the following laws and decrees:

1. R. Decree Law 3 Jan. 44, No. 5 on Recruitment of officers for permanent Service with the R. Carabinieri.

2. R. Decree Law of 3 Jan. 44, No. 6 authorizing the first recruitment quota of NCOs and troops for the R. Carabinieri and fixing their salaries.

3. R. Decree Law of 3 Jan. 44, No. 7 constituting a central commission for promotions of army officers during the present war.

4. R. Decree Law of 3 Jan. 44 No. 8 modifying the organic law of the R. Army General Staff.

5. R. Decree Law of 6 Jan. 44 No. 9 providing for readmission in service of State and other public & quasi public employees dismissed for political motives.

6. R. Decree Law 10 Jan. 44, No. 10 conferring extraordinary powers on the Ministry for communications and modifying Art. 68 of R.D. No. 2960 of 30 Dec. 1923 on disciplinary commission for the personnel of posts and telegraphs.

7. R. Decree Law 13 Jan. 44 No. 11 on salaries of Ministers and Undersecretaries of State, of the Chief of General Staff and Inspector General of the Army.

8. Ministerial Decree 6 Jan. 44. Issue of an ordinary postal stamp in the value of 50 centesimi.

Notes:
Ref 1 & 2 above: Public Safety Subcommission might be interested in this. The first recruitment quota for "liberated territory" is 16000 men.

Ref. 3 & 4 above: This is for the military section. No comments.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

The above referred to issue of the G.U. contains the following laws and decrees:

1. R. Decree Law 3 Jan. 44, No. 5 on Recruitment of officers for permanent service with the R. Carabinieri.

2. R. Decree Law of 3 Jan. 44, No. 6 authorizing the first recruitment quota of NCOs and troops for the R. Carabinieri and fixing their salaries.

3. R. Decree Law of 3 Jan. 44, No. 7 constituting a central commission for promotions of army officers during the present war.

4. R. Decree Law of 3 Jan. 44 No. 8 modifying the organic law of the R. Army General Staff.

5. R. Decree Law of 6 Jan. 44 No. 9 providing for readmission in service of State and other public & quasi public employees dismissed for political motives.

6. R. Decree Law 10 Jan. 44, No. 10 conferring extraordinary powers on the Ministry for communications and modifying Art. 68 of R.D. No. 2960 of 30 Dec. 1923 on disciplinary commission for the personnel of posts and telegraphs.

7. R. Decree Law 13 Jan. 44 No. 11 on salaries of Ministers and Undersecretaries of State, of the Chief of General Staff and Inspector General of the Army.

8. Ministerial Decree 6 Jan. 44. Issue of an ordinary postal stamp in the value of 50 centesimi.

Notes:
Ref 1 & 2 above: Public Safety Subcommission might be interested in this. The first recruitment quota for "liberated territory" is 16000 men.

Ref. 3 & 4 above: This is for the military section. No comments.

Ref. 5 above: This decree concerns civil and military employees of the State and its subdivision, of parastatal and sindical organizations, of public utilities etc. Employees of such organizations who were dismissed for political motives may be readmitted in service upon application. For the purpose of this decree the following persons are considered as having been dismissed for political motives.

(a) Those dismissed in pursuance to racial laws.
(b) Those dismissed because of their refusal to take oath of allegiance to the fascist regime.
(c) Those dismissed in consequence of a condemnation for political crimes or of a confinement for political motives.
(d) Those who are able to prove that their dismissal was due exclusively to political motives.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

The employees will be reinstated in the grade and seniority which they held at the time of dismissal with a reexamination of their status after six months of their reassumed service. At the occasion of this reexamination a possibility of promotion for each readmitted employee will be considered. — Several letters have been received at the Brindisi HQ wherein former state employees allegedly dismissed for political motives requested their readmission. This decree will remedy such situations and may be considered for republication with certain modifications especially as the organs which would pass upon the request for readmission. Under the Italian decree the following bodies deal with the applications: Council of Ministers (for officials of higher than 5th grade), Disciplinary Commission (for lower grade officials), Provincial Commissions set up by the famous "defascistization decree" (for other employees than those employed directly by the State). This decree has been amended by the Jewish decree as far as it concerns Jewish employees in that they are readmitted in their office automatically and without any application. (That part of the Jewish decree containing this provision has been inserted by the Italians in the last moment and does not appear in our Proclamation 1°). ~~Several letters originating in the then occupied territory have been received.~~

Ref. 6 above: Minister of Communications is vested with the powers of the Council of Administration of Posts and Telegraphs of the Directorate General of this administration. Certain changes are made in the composition of the disciplinary commission for the personnel of Posts and Telegraphs.

Ref. 7 above: Ministers Secretaries of State will receive a salary of ten thousand lire; Undersecretaries of State that of eight thousand lire. A two thousand lire increase will be paid for the time during which the Government resides outside of its regular seat.

Ref. 8 above: No comments.

EC/gmf

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

than those employed directly by the State). This decree has been amended by the Jewish decree as far as it concerns Jewish employees in that they are readmitted in their office automatically and without any application. (That part of the Jewish decree containing this provision has been inserted by the Italians in the last moment and does not appear in our Proclamation 19). ~~Several letters originating in the then occupied territory have been received.~~

Ref. 6 above: Minister of Communications is vested with the powers of the Council of Administration of Posts and Telegraphs of the Directorate General of this administration. Certain changes are made in the composition of the disciplinary commission for the personnel of Posts and Telegraphs.

Ref. 7 above: Ministers Secretaries of State will receive a salary of ten thousand lire; Undersecretaries of State that of eight thousand lire. A two thousand lire increase will be paid for the time during which the Government resides outside of its regular seat.

Ref. 8 above: No comments.

EC/gmf

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Sabato 15 Gennaio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella « GazzettaUfficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 5

Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei R.R. C.C. . . . . . Pag. 5

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 6

Organico e trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei C.C. R.R. . . Pag. 6

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 7

Composizione della commissione centrale di avanzamento degli ufficiali del R.E. durante le attuali contingenze di guerra . . . . . Pag. 7

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 8

Modifiche all'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio Esercito . . . . . Pag. 8

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1944, N. 9

Riammissione in servizio degli appartenenti alle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, aziende che gestiscono servizi pubblici o d'interesse nazionale, già licenziati per motivi politici. Pag. 9

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 5

Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei C.C. R.R.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito, approvato con R. Decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 360, recante modificazioni al testo unico predetto;

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. Decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la straordinaria necessità per causa di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DOVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno: Abb. annuo L. 200 — semestrale » 100 — trimestrale » 50 — Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400 — semestrale » 200 — trimestrale » 100 — Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno: Abb. annuo L. 120 — semestrale » 60 — trimestrale » 30 — Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240 — semestrale » 120 — trimestrale » 60 — Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno: Abbonamento annuo . . . L. 100 — Un fascicolo » Prezzo vari.
All'Estero: Abbonamento annuo . . . L. 200 — Un fascicolo » Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella «GazzettaUfficiale» valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

Le «Gazzette Ufficiali» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 5
Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei R.R. C C. . . . . . Pag. 5

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 6
Organico e trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei C C. R.R. . . Pag 6

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 7
Composizione della commissione centrale di avanzamento degli ufficiali del R E durante le attuali contingenze di guerra . . . . . Pag. 7

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 8
Modifiche all'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio Esercito . . . . . Pag. 8

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1944, N. 9
Riammissione in servizio degli appartenenti alle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, aziende che gestiscono servizi pubblici o d'interesse nazionale, già licenziati per motivi politici. Pag. 9

REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1944, N. 10
Attribuzioni straordinarie del Ministro delle Comunicazioni e modificazioni all'art. 68 del R. D. n. 2960 del 30 dicembre 1923 concernente la commissione di disciplina per il personale delle Poste e Telegrafi . . . Pag. 10

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1944, N. 11
Indennità di carica ai Ministri e Sottosegretari di Stato, al Capo di S. M. Generale e all'Ispettore Generale del R. Esercito . . . . . Pag. 11

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1944.
Emissione di un francobollo postale ordinario da centesimi 50 . . . . . Pag. 12

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 5

Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei C.C. R.R.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito, approvato con R. Decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 360, recante modificazioni al testo unico predetto;

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. Decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la guerra d'intesa col Sottosegretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In deroga a quanto stabilito dall'art. 8 della legge 24 marzo 1942, n. 360, per la durata dell'attuale stato di guerra e fino a 6 mesi dopo la cessazione di esso, i sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali sono tratti, in ragione di due terzi, dai

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sottotenenti in servizio permanente effettivo appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed in ragione di un terzo, mediante concorso per soli titoli, secondo le norme che verranno stabilite col relativo bando di concorso, dai subalterni di complemento dei carabinieri reali provenienti, oltrechè dai subalterni di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, anche dai sottufficiali dei carabinieri reali.

Qualora una delle fonti di reclutamento risulti deficitaria, i posti rimasti scoperti potranno andare in aumento alla aliquota fissata per l'altra fonte di reclutamento.

Art. 2

I sottotenenti in servizio permanente aspiranti al passaggio nell'Arma dei carabinieri reali debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

— avere una anzianità di grado nell'arma di provenienza di almeno mesi 18;

— aver frequentato i corsi normali presso le accademie militari;

— aver prestato lodevole servizio in zona di operazioni al comando effettivo di reparto per almeno 5 mesi oppure aver riportato una ferita in guerra;

— aver riportato il giudizio di idoneità dopo il compimento di apposito corso tecnico-professionale presso i gruppi dei carabinieri reali della durata di mesi 2 nonchè dopo un periodo di servizio di istituto della durata di mesi 10.

Art. 3

Gli ufficiali reclutati dai sottotenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, conservano nell'Arma dei carabinieri reali l'anzianità di grado già acquisita nell'Arma di provenienza.

Art. 4

I sottotenenti in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni previste, aspirano al passaggio nell'Arma dei carabinieri reali, devono inoltrare domanda al Ministero della Guerra il quale, sentito il parere del comando Arma dei carabinieri reali dell'Italia liberata, decide insindacabilmente.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 6

Organico e trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei C.C. R.R.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, recante modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri reali, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929, n. 2294, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1941, n. 911, concernente il reclutamento di carabinieri aggiunti;

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la guerra d'intesa con i Sottosegretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Qualora una delle fonti di reclutamento risulti deficitaria, i posti rimasti scoperti potranno andare in aumento alla aliquota fissata per l'altra fonte di reclutamento.

Art. 2

I sottotenenti in servizio permanente aspiranti al passaggio nell'Arma dei carabinieri reali debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

— avere una anzianità di grado nell'arma di provenienza di almeno mesi 18;

— aver frequentato i corsi normali presso le accademie militari;

— aver prestato lodevole servizio in zona di operazioni al comando effettivo di reparto per almeno 5 mesi oppure aver riportato una ferita in guerra;

— aver riportato il giudizio di idoneità dopo il compimento di apposito corso tecnico-professionale presso i gruppi dei carabinieri reali della durata di mesi 2 nonchè dopo un periodo di servizio di istituto della durata di mesi 10.

Art. 3

Gli ufficiali reclutati dai sottotenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, conservano nell'Arma dei carabinieri reali l'anzianità di grado già acquisita nell'Arma di provenienza.

Art. 4

I sottotenenti in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni previste, aspirano al passaggio nell'Arma dei carabinieri reali, devono inoltrare domanda al Ministero della Guerra il quale, sentito il parere del comando Arma dei carabinieri reali dell'Italia liberata, decide insindacabilmente.

Art. 5

Nella prima applicazione del presente decreto, possono far domanda di passaggio nell'Arma dei carabinieri reali i sottotenenti in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che rivestono tale grado alla data di entrata in vigore del decreto stesso, anche se successivamente vengano promossi tenenti con anzianità anteriore alla data di presentazione della domanda. In tale caso conservano il grado e l'anzianità acquisiti.

sente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 31 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 6

Organico e trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei C.C. R.R.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, recante modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri reali, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929, n. 2294, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1941, n. 911, concernente il reclutamento di carabinieri aggiunti;

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la guerra d'intesa con i Sottosegretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per far fronte alle esigenze di istituto e di ordine pubblico nei territori liberati, è autorizzato un primo reclutamento di sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri reali, nella seguente misura:
600 vicebrigadieri in servizio effettivo;
8000 carabinieri, di cui 3500 carabinieri in servizio effettivo e 4500 carabinieri ausiliari.

Parte del contingente reclutato sarà impiegato per la costituzione di nuclei mobili motorizzati nei capoluoghi delle provincie liberate.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2

Ai militari che, arruolandosi nell'Arma dei carabinieri reali in base a quanto disposto nel precedente articolo 1, contraggano la ferma di anni 3 (carabinieri effettivi) ed a quelli che assumano il vincolo di servizio di 18 mesi (carabinieri ausiliari in servizio di leva) verrà corrisposto un premio di arruolamento rispettivamente di lire 3000 e di lire 1500.

Ai carabinieri ausiliari che assumano l'obbligo di rimanere in servizio fino a sei mesi dopo la firma del trattato di pace, sarà corrisposto, all'atto del passaggio nell'Arma, un premio di lire 1500.

Agli stessi carabinieri ausiliari con vincolo di ferma fino a 6 mesi dopo la stipulazione del trattato di pace verrà corrisposto, all'atto del congedo, un premio variabile da 5000 a 3000 lire a seconda dell'attaccamento al servizio e della condotta tenuta durante il servizio stesso.

Art. 3

I sottufficiali e militari di truppa che si vincolino, dopo la ferma, a 3 successive rafferme triennali, acquisteranno diritto ad una prima indennità di L. 3000, ad una seconda di L. 5000 e ad una terza pure di L. 5000, che verranno loro pagate al termine di ciascuna rafferma maturata.

Art. 4

Ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali, per le effettive giornate di presenza in servizio, viene corrisposta una speciale indennità giornaliera di pubblica sicurezza, cumulabile con le altre indennità, nella seguente misura:

— carabinieri ausiliari . . .	L. 15
— carabinieri effettivi . . .	» 21
— appuntati	» 24
— vicebrigadieri	» 25
— brigadieri	» 27
— marescialli dei tre gradi . .	» 30

La speciale indennità giornaliera di pubblica sicurezza di cui al presente articolo non è, però, cumulabile con la indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza concessa col R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22.

Art. 5

se in possesso dei prescritti requisiti, possono, a domanda, far passaggio nelle categorie dei carabinieri effettivi od ausiliari.

I rimanenti carabinieri aggiunti saranno restituiti all'arma di provenienza.

Art. 7

E' abolito il ruolo territoriale dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri reali.

E' in facoltà dei comandanti di legioni carabinieri reali di trattenere in servizio fino a sei mesi dopo la stipulazione del trattato di pace i suttufficiali del ruolo territoriale che siano stati segnalati quali elementi di ottimo rendimento dai superiori gerarchici.

Art. 8

I sottufficiali dei carabinieri reali ed i carabinieri delle categorie in congedo, anche se richiamati o trattenuti alle armi, possono ottenere la riammissione nell'Arma, vincolandosi a nuova ferma triennale, purchè siano celibi o vedovi senza prole, non abbiano oltrepassato il 35° anno di età e siano in possesso degli altri prescritti requisiti.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 7

Composizione della commissione centrale di avanzamento degli ufficiali del R.E. durante le attuali contingenze di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ai carabinieri ausiliari che assumano l'obbligo di rimanere in servizio fino a sei mesi dopo la firma del trattato di pace, sarà corrisposto, all'atto del passaggio nell'Arma, un premio di lire 1500.

Agli stessi carabinieri ausiliari con vincolo di ferma fino a 6 mesi dopo la stipulazione del trattato di pace verrà corrisposto, all'atto del congedo, un premio variabile da 5000 a 3000 lire a seconda dell'attaccamento al servizio e della condotta tenuta durante il servizio stesso.

Art. 3

I sottufficiali e militari di truppa che si vincolino, dopo la ferma, a 3 successive rafferme triennali, acquisteranno diritto ad una prima indennità di L. 3000, ad una seconda di L. 5000 e ad una terza pure di L. 5000, che verranno loro pagate al termine di ciascuna rafferma maturata.

Art. 4

Ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali, per le effettive giornate di presenza in servizio, viene corrisposta una speciale indennità giornaliera di pubblica sicurezza, cumulabile con le altre indennità, nella seguente misura:

— carabinieri ausiliari . . .	L. 15
— carabinieri effettivi . . .	» 21
— appuntati	» 24
— vicebrigadieri	» 25
— brigadieri	» 27
— marescialli dei tre gradi . .	» 30

La speciale indennità giornaliera di pubblica sicurezza di cui al presente articolo non è, però, cumulabile con la indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza concessa col R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22.

Art. 5

Ai militari dell'arma dei carabinieri reali sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni.

Ai sottufficiali e militari di truppa della stessa arma è corrisposto il vitto in natura od in contanti.

Art. 6

E' soppressa la categoria dei carabinieri aggiunti.

I carabinieri aggiunti delle classi 1920 e più giovani, reali di trattenere in servizio fino a sei mesi dopo la stipulazione del trattato di pace i sottufficiali del ruolo territoriale che siano stati segnalati quali elementi di ottimo rendimento dai superiori gerarchici.

Art. 8

I sottufficiali dei carabinieri reali ed i carabinieri delle categorie in congedo, anche se richiamati o trattenuti alle armi, possono ottenere la riammissione nell'Arma, vincolandosi a nuova ferma triennale, purchè siano celibi o vedovi senza prole, non abbiano oltrepassato il 35° anno di età e siano in possesso degli altri prescritti requisiti.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 7

Composizione della commissione centrale di avanzamento degli ufficiali del R.E. durante le attuali contingenze di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra d'intesa col Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione Centrale di avanzamento di cui all'art. 15 della Legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, è composta dei seguenti membri effettivi:

a) Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, quando non ricopra anche la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato per la Guerra;

b) quattro o più generali scelti dal Ministro della Guerra fra i generali di armata o di corpo di armata comandanti designati di armata o di corpo di armata o incaricati del comando di corpo di armata, con precedenza, nei riguardi dei generali di armata o dei generali di corpo d'armata comandanti designati di armata, per quelli che hanno effettivo comando di armata.

Della Commissione deve sempre far parte con voto consultivo il comandante di corpo di armata da cui dipende l'ufficiale da valutare.

La presidenza della Commissione è assunta dal generale più elevato in grado o più anziano fra i membri effettivi presenti.

Qualora l'ufficiale da valutare rivesta grado superiore a generale di divisione, la Commissione è validamente costituita coi soli generali di armata o designati di armata, qualunque sia il numero di essi.

Art. 2

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge. Il Ministro per la Guerra, proponente, è autorizzato a presentare il

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 8

Modifiche all'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio Esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del R. Esercito e successive modificazioni.

Visto il R.D.L. 17 febbraio 1942, n. 151, circa l'adeguamento alle esigenze dell'attuale stato di guerra delle disposizioni sull'ordinamento del R. Esercito e sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 842, sul reclutamento degli ufficiali di stato maggiore e sull'ordinamento dello Stato Maggiore R. Esercito;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la guerra, d'intesa col Sottosegretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 6 della legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del R. Esercito, quale risulta modificato dall'art. 47 del R.D.L. 17 febbraio 1942, n. 151, è sostituito dal seguente:

« Lo Stato Maggiore è costituito:

— da un corpo di Stato Maggiore, formato dagli ufficiali di Stato Maggiore;

— da un servizio di Stato Maggiore, formato dagli ufficiali in servizio di Stato Maggiore.

Il Comando del Corpo di Stato Maggiore è retto dal Capo di Stato Maggiore del R. Esercito che è coadiuvato da un Sottocapo di Stato Maggiore del R. Esercito (comandante in 2° del Corpo di Stato Maggiore.)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sente decreto, la Commissione Centrale di avanzamento di cui all'art. 15 della Legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, è composta dei seguenti membri effettivi;

a) Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, quando non ricopra anche la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato per la Guerra;

b) quattro o più generali scelti dal Ministro della Guerra fra i generali di armata o di corpo di armata comandanti designati di armata o di corpo di armata o incaricati del comando di corpo di armata, con precedenza, nei riguardi dei generali di armata o dei generali di corpo d'armata comandanti designati di armata, per quelli che hanno effettivo comando di armata.

Della Commissione deve sempre far parte con voto consultivo il comandante di corpo di armata da cui dipende l'ufficiale da valutare.

La presidenza della Commissione è assunta dal generale più elevato in grado o più anziano fra i membri effettivi presenti.

Qualora l'ufficiale da valutare rivesta grado superiore a generale di divisione, la Commissione è validamente costituita coi soli generali di armata o designati di armata, qualunque sia il numero di essi.

Art. 2

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge. Il Ministro per la Guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del R. Esercito e successive modificazioni.

Visto il R.D.L. 17 febbraio 1942, n. 151, circa l'adeguamento alle esigenze dell'attuale stato di guerra delle disposizioni sull'ordinamento del R. Esercito e sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 842, sul reclutamento degli ufficiali di stato maggiore e sull'ordinamento dello Stato Maggiore R. Esercito;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la guerra, d'intesa col Sottosegretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 6 della legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del R. Esercito, quale risulta modificato dall'art. 47 del R.D.L. 17 febbraio 1942, n. 151, è sostituito dal seguente:

« Lo Stato Maggiore è costituito:

— da un corpo di Stato Maggiore, formato dagli ufficiali di Stato Maggiore;

— da un servizio di Stato Maggiore, formato dagli ufficiali in servizio di Stato Maggiore.

Il Comando del Corpo di Stato Maggiore è retto dal Capo di Stato Maggiore del R. Esercito che è coadiuvato da un Sottocapo di Stato Maggiore del R. Esercito (comandante in 2° del Corpo di Stato Maggiore.)

L'organico degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore è il seguente:

Colonnelli	n. 48
Tenenti colonnelli . . .	n. 178
Totale	n. 226

Per gli ufficiali in servizio di Stato Maggiore (tenenti, capitani, maggiori e tenenti colonnelli) non esiste organico fisso.

Gli ufficiali indicati nei precedenti commi appartengono ai ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

artiglieria e del genio e sono compresi nella tabella organica dell'arma rispettiva ».

Art. 2.

Gli art. 16, 17 e 18 della legge 27 giugno 1942, n. 842, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 16 — I provvedimenti che interessano gli ufficiali di Stato Maggiore e gli ufficiali in servizio di Stato Maggiore sono decisi dal Ministro per la guerra, su proposta del comandante del Corpo di Stato Maggiore assistito dal Comandante in 2° del Corpo di Stato Maggiore.

Le decisioni del Ministro sono definitive ed insindacabili ».

« Art. 17 — Il comandante del Corpo di Stato Maggiore ha facoltà di richiedere il parere di qualunque ufficiale che sia superiore in grado al giudicando e che abbia, o abbia avuto, alle proprie dipendenze l'ufficiale, per chiarire fatti e circostanze riguardanti il servizio da lui prestato ».

« Art. 18 — Il comandante del Corpo di Stato Maggiore si pronuncia:

a) sull'invio ai comandi, indicati nell'art. 9 della presente legge, degli ufficiali che hanno compiuto con successo i corsi dell'Istituto Superiore di Guerra;

b) sull'idoneità al servizio di Stato Maggiore e al relativo trasferimento;

c) sull'idoneità al trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore;

d) sui trasferimenti nell'arma di provenienza per qualsiasi causa, eccetto che per promozioni;

e) sulla preventiva esclusione dal rientro nel servizio o nel Corpo di Stato Maggiore degli ufficiali di cui agli articoli 7 e 14 che ritenga non meritevoli del rientro stesso, per fatti avvenuti durante il prescritto periodo di comando di reparto ».

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemble legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Guerra, proponente, è autorizzato

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1944, n. 9.

Riammissione in servizio degli appartenenti alle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, aziende che gestiscono servizi pubblici o d'interesse nazionale, già licenziati per motivi politici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, concernente lo scioglimento del partito nazionale fascista;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli appartenenti alle amministrazioni civili e militari dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, degli enti locali, degli enti parastatali comunque costituiti e denominati, delle associazioni sindacali ed enti collaterali, e in genere degli enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti comunque a tutela e vigilanza dello Stato, nonchè gli appartenenti alle aziende dipendenti da dette amministrazioni o da detti enti o alle aziende private esercenti servizi di pubblico interesse, che siano stati dispensati dal servizio o licenziati per motivi politici, saranno su loro domanda riammessi ove risultino ancora in possesso dei requisiti necessari, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, per la permanenza in servizio.

Art. 2

Agli effetti del precedente articolo si considerano dispensati o licenziati per motivi politici:

a) coloro ai quali siano state applicate le leggi razziali;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ufficiali di Stato Maggiore e gli ufficiali in servizio di Stato Maggiore sono decisi dal Ministro per la guerra, su proposta del comandante del Corpo di Stato Maggiore assistito dal Comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore.

Le decisioni del Ministro sono definitive ed insindacabili».

«Art. 17 — Il comandante del Corpo di Stato Maggiore ha facoltà di richiedere il parere di qualunque ufficiale che sia superiore in grado al giudicando e che abbia, o abbia avuto, alle proprie dipendenze l'ufficiale, per chiarire fatti e circostanze riguardanti il servizio da lui prestato».

«Art. 18 — Il comandante del Corpo di Stato Maggiore si pronuncia:

a) sull'invio ai comandi, indicati nell'art. 9 della presente legge, degli ufficiali che hanno compiuto con successo i corsi dell'Istituto Superiore di Guerra;

b) sull'idoneità al servizio di Stato Maggiore e al relativo trasferimento;

c) sull'idoneità al trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore;

d) sui trasferimenti nell'arma di provenienza per qualsiasi causa, eccetto che per promozioni;

e) sulla preventiva esclusione dal rientro nel servizio o nel Corpo di Stato Maggiore degli ufficiali di cui agli articoli 7 e 14 che ritenga non meritevoli del rientro stesso, per fatti avvenuti durante il prescritto periodo di comando di reparto».

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la Guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1941.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO

Visto: (ai sensi del presente R.D. 30 ottobre 1943) n. 1/B
Il Guardasigilli: BADOGLIO

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, concernente lo scioglimento del partito nazionale fascista;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli appartenenti alle amministrazioni civili e militari dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, degli enti locali, degli enti parastatali comunque costituiti e denominati, delle associazioni sindacali ed enti collaterali, e in genere degli enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti comunque a tutela e vigilanza dello Stato, nonchè gli appartenenti alle aziende dipendenti da dette amministrazioni o da detti enti o alle aziende private esercenti servizi di pubblico interesse, che siano stati dispensati dal servizio o licenziati per motivi politici, saranno su loro domanda riammessi ove risultino ancora in possesso dei requisiti necessari, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, per la permanenza in servizio.

Art. 2

Agli effetti del precedente articolo si considerano dispensati o licenziati per motivi politici:

a) coloro ai quali siano state applicate le leggi razziali;

b) coloro che si siano rifiutati di prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista;

c) coloro che siano stati privati dell'impiego in seguito a condanna penale per reati politici o assegnazione al confino di polizia per motivi politici;

d) coloro che possano dimostrare che la loro dispensa dal servizio o il loro licenziamento sia dovuto esclusivamente a motivi politici.

Art. 3

Le Amministrazioni provvederanno sulla domanda di riammissione entro tre mesi dalla presentazione.

5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La valutazione delle condizioni di cui al precedente articolo è demandata:

1) per gli appartenenti alle amministrazioni statali al Consiglio dei Ministri, quando si tratti di impiegati di grado superiore al quinto, ed alle competenti Commissioni di disciplina per quelli di grado inferiore;

2) per gli altri enti ed aziende di cui al precedente articolo 1 alle Commissioni provinciali di cui alla lettera *b)* dell'art. 3 del R.D.L. 28 dicembre 1943, n. 29/B.

Art. 4

I riammessi in servizio riprenderanno nelle rispettive amministrazioni il grado ed il posto di anzianità nel grado, che avevano all'atto della dispensa o del licenziamento.

Nel termine di sei mesi dalla rispettiva riassunzione le amministrazioni esamineranno la posizione individuale dei riammessi in servizio e vaglieranno le loro attitudini, agli effetti delle eventuali promozioni, che non potranno essere superiori a quelle che gli interessati avrebbero potuto conseguire su esami di idoneità o per anzianità congiunta al merito qualora fossero rimasti in attività di servizio.

Durante il triennio successivo sarà annualmente ripresa in esame la posizione di coloro che non avessero potuto conseguire le promozioni di cui al comma precedente.

Art. 5

Per il periodo intercorso tra la data della dispensa o del licenziamento e quella della riassunzione al personale non spetta alcuna retribuzione o alcun indennizzo.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le Finanze, verranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme riguardanti il trattamento di pensione per il personale riammesso in servizio e per quello che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto, non può essere riammesso in servizio per raggiunti limiti di età o per altro impedimento previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 6

I funzionari riassunti in base al presente decreto potranno essere tenuti in soprannumero agli organici

Art. 9

Le domande di riammissione, gli atti e i documenti sono esenti da bollo.

Art. 10

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutte le norme complementari, integrative e regolamentari, che potessero occorrere nella applicazione del presente decreto.

Art. 11

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale – sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — DE SANTIS — JUNG

Visto (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1944, n. 10

Attribuzioni straordinarie del Ministro delle comunicazioni e modificazioni all'art. 68 del R. D. n. 2960 del 30 dicembre 1923 concernente la commissione di disciplina per il personale delle poste e telegrafi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 23 aprile 1925 n. 5204;
Visto il R.D.L. 2 luglio 1925 n. 1196;
Visto il R.D.L. 10 luglio 1925 n. 1420;
Visto il R.D. 30 dicembre 1923 n. 2960;
Visto il R.D. 19 luglio 1924 n. 1357;
Visto l'art. 18 della legge 15 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;
Visto il R.D. 10 novembre 1943 n. 5/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità a causa di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4

I riammessi in servizio riprenderanno nelle rispettive amministrazioni il grado ed il posto di anzianità nel grado, che avevano all'atto della dispensa o del licenziamento.

Nel termine di sei mesi dalla rispettiva riassunzione le amministrazioni esamineranno la posizione individuale dei riammessi in servizio e vaglieranno le loro attitudini, agli effetti delle eventuali promozioni, che non potranno essere superiori a quelle che gli interessati avrebbero potuto conseguire su esami di idoneità o per anzianità congiunta al merito qualora fossero rimasti in attività di servizio.

Durante il triennio successivo sarà annualmente ripresa in esame la posizione di coloro che non avessero potuto conseguire le promozioni di cui al comma precedente.

Art. 5

Per il periodo intercorso tra la data della dispensa o del licenziamento e quella della riassunzione al personale non spetta alcuna retribuzione o alcun indennizzo.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le Finanze, verranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme riguardanti il trattamento di pensione per il personale riammesso in servizio e per quello che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto, non può essere riammesso in servizio per raggiunti limiti di età o per altro impedimento previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 6

I funzionari riassunti in base al presente decreto potranno essere tenuti in soprannumero agli organici attuali, fino al riassorbimento nei ruoli.

Art. 7

Nei casi di sopravvenuta soppressione o di tramutamento di uffici sarà applicato il trattamento adottato per il personale in servizio al tempo della soppressione o del tramutamento.

Art. 8

Le domande di riammissione di cui al presente decreto possono essere presentate fino ad un anno dalla conclusione della pace.

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale – sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 6 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — DE SANTIS — JUNG

Visto (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1944, n. 10

Attribuzioni straordinarie del Ministro delle comunicazioni e modificazioni all'art. 68 del R. D. n. 2960 del 30 dicembre 1923 concernente la commissione di disciplina per il personale delle poste e telegrafi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 23 aprile 1925 n. 5204;
Visto il R.D.L. 2 luglio 1925 n. 1196;
Visto il R.D.L. 10 luglio 1925 n. 1420;
Visto il R.D. 30 dicembre 1923 n. 2960;
Visto il R.D. 19 luglio 1924 n. 1357;
Visto l'art. 18 della legge 15 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;
Visto il R.D. 10 novembre 1943 n. 5/B;
Ritenuto che si versa in stato di necessità a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Ferrovie, Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione nelle veci del Ministro delle Comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a contraria disposizione al Ministro per le Comunicazioni sono conferiti tutti i poteri e le facoltà devoluti, in base ai vigenti ordinamenti, al Consiglio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di Amministrazione delle Poste e Telegrafi ed al Direttore Generale della Amministrazione stessa.

Art. 2

La Commissione di disciplina per il personale delle Poste e Telegrafi, istituita dal R.D L. 19 luglio 1924 n. 1357 e regolata dalle disposizioni di cui all'art. 68 del R.D. n. 2960 del 30 dicembre 1923, sarà presieduta dal Ministero delle Comunicazioni ed in sua assenza dal Sottosegretario di Stato per le Poste, Telegrafi e Radiocomunicazioni e sarà composta da tre impiegati dipendenti dallo stesso Ministero, di grado non inferiore al sesto, e da un impiegato di grado non inferiore al nono, con le funzioni di segretario. Per la validità delle decisioni della Commissione stessa, in caso di parità di voti, prevarrà quello del Presidente.

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale – sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle comunicazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 10 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DI RAIMONDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1 B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1944, n. 11

Indennità di carica ai Ministri e Sottosegretari di Stato, al Capo di S.M. Generale e all'Ispettore Generale del R. Esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai Ministri Segretari di Stato, per l'esercizio delle loro funzioni, è assegnata una indennità di carica di Lire dieci mila mensili.

Quando il Governo risieda fuori della sede ordinaria, la detta indennità è elevata a lire dodici mila mensili.

Art. 2

Ai Sottosegretari di Stato la indennità di cui sopra è corrisposta nella misura di lire otto mila mensili, nella ipotesi prevista al primo comma dell'articolo precedente, e di lire diecimila mensili nella ipotesi prevista al secondo comma.

Art. 3

Al Capo di Stato Maggiore Generale e all'Ispettore Generale del R. Esercito è assegnata una indennità di carica pari a quella stabilita nell'articolo primo.

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 25 luglio 1943.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a proporre le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge e, ferma la decorrenza di cui all'articolo precedente, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dal Sottosegretario di Stato per le Poste, Telegrafi e Radiocomunicazioni e sarà composta da tre impiegati dipendenti dallo stesso Ministero, di grado non inferiore al sesto, e da un impiegato di grado non inferiore al nono, con le funzioni di segretario. Per la validità delle decisioni della Commissione stessa, in caso di parità di voti, prevarrà quello del Presidente.

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale – sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle comunicazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 10 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DI RAIMONDO

Visto: (ai sensi del R. D. 3) ottobre 1943 n. 1 B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1944, n. 11

Indennità di carica ai Ministri e Sottosegretari di Stato, al Capo di S.M. Generale e all'Ispettore Generale del R. Esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5 B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;
Riconosciuta la necessità di disciplinare con norme di legge la corresponsione della indennità di carica ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato, nonchè al Capo di Stato Maggiore Generale e all'Ispettore Generale del R. Esercito;

loro funzioni, è assegnata una indennità di carica di Lire dieci mila mensili.

Quando il Governo risieda fuori della sede ordinaria, la detta indennità è elevata a lire dodici mila mensili.

Art. 2

Ai Sottosegretari di Stato la indennità di cui sopra è corrisposta nella misura di lire otto mila mensili, nella ipotesi prevista al primo comma dell'articolo precedente, e di lire diecimila mensili nella ipotesi prevista al secondo comma.

Art. 3

Al Capo di Stato Maggiore Generale e all'Ispettore Generale del R. Esercito è assegnata una indennità di carica pari a quella stabilita nell'articolo primo.

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 25 luglio 1943.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a proporre le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge e, ferma la decorrenza di cui all'articolo precedente, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 13 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. 3) ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1944.

Emissione di un francobollo postale ordinario da centesimi 50.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE E TELEGRAFI
di concerto con
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto l'articolo 21 del Codice Postale e delle Telecomunicazioni, testo unico approvato con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I di detto Codice Postale e delle Telecomunicazioni, approvato con R.D. 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità dell'emissione di un nuovo francobollo postale ordinario da valere per il pagamento delle tasse postali;

Decreta:

Art. 1

E' autorizzata l'emissione di un francobollo postale ordinario da centesimi 50, da valere per il pagamento delle tasse postali.

Art. 2

Il francobollo è del formato carta rettangolare di m/m. 27 x 30 e del formato stampa di m/m. 23 x 26, stampato in litografia su carta bianca con o senza filigrana e senza gommatura.

La dentellatura porta 15 dentelli nei lati superiore ed inferiore e 18 dentelli laterali, a distanza di m/m. 1 l'uno dall'altro.

Il francobollo reca al centro un motivo ornamentale ad otto lati curvilinei, entro il quale, nello stesso colore più scuro, è riprodotta la lupa capitolina.

Ai quattro lati, fra il motivo ornamentale e gli angoli, entro il formato stampa, corrono otto linee curve, che seguono il disegno del motivo ornamentale suddetto.

In alto è stampata la leggenda «POSTE ITALIANE» ed in basso, a sinistra la parola «CENT» e a destra la cifra «50».

In basso fra il formato stampa ed il margine dentellato è apposta la dicitura «RICHETR – Napoli».

Il francobollo è stampato in colore violetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –.

Da P. M. 151, addì 6 gennaio 1944.

FANO - JUNG

TESTI VITTORIO, *gerente*

Soc. tip. Commercio V. Ragione - p. m. 151

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MEMORANDUM

ES/gaf

23 Jan. 44

SUBJECT: Gazzette Ufficiale, Issue No. 1 - 1944.

TO : Chief Legal Officer, ACC.

The a/m issue of the Gazzette Ufficiale contains:-

1. Royal Decree Law suspending the course of statute of limitations and of procedural terms.

2. Royal Decree Law suspending the functioning of the Administrative Council of the State Railroads and transferring to the Minister of Communications the powers of the Director General of the State Railroads.

3. Royal Decree Law ordering state employees who were unable to reach their seat of office because of the war to report at the nearest Prefettura and providing for their reassignment, etc.

4. Royal Decree repealing the R. Decree of 1941 which permitted to consider the service performed by the army officers at certain commands and mobilized organizations as equal to combatant service for the purpose of advancements or transfers to services or general staff corps.

Note:
Ref. 1: This matter was dealt with by the Bando of 2 Oct. 1943 No. 280 the effect of which has expired on 31 Dec. 1943. The new decree contains similar provisions but is broader in its scope. It would be advisable to send a copy of this decree to Sicily where they plan to modify the order extending certain delays.
Ref. 2: This does not seem to be of any interest.
Ref. 3: This is obviously the Decree promised in Badoglio's Circular to Prefects of 10 Dec 1943 ordering the Prefects to see to it that displaced state employees be put to work. This Circular has been transcribed by DeSantis and sent under his signature to the First Presidents of Courts of Appeal thru us. Major Howe thought the Circular was very reasonable. The decree embodies in substance the terms of the circular and would possibly be suitable for republication - perhaps with certain mitigating modifications for territories which until recently have been part of the military operation zone. It would help to employ all the idle state employees and to establish stricter control over employees temporarily employed in other than their regular branches of service.
Ref. 4: This is an internal army personnel provision of no interest to us.

3

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Mercoledì 12 Gennaio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200—
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserirsi nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 1

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali Pag. 1

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 2

Sospensione delle norme relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e attribuzione al Ministero delle Comunicazioni dei poteri del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato. . Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 3

Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra. . . . . . Pag. 3

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 4

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 1

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 15 novembre 1925, n. 2071 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 9 luglio 1940, n. 890;

Vista la legge 9 luglio 1940, n. 891;

Vista la legge 9 luglio 1940, n. 924;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 633;

Visto il R.D.L. 19 gennaio 1942, n. 87;

Visto il bando emanato per Nostra delega dal Capo di S. M. Generale del R. E. il 2 ottobre 1943;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno . . . . . Abbonamento anno . . L. 100 —
Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . Abbonamento anno . . L. 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « GazzettaUfficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 1

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali Pag. 1

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 2

Sospensione delle norme relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e attribuzione al Ministero delle Comunicazioni dei poteri del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato. . Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 3

Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra. . . . . . Pag. 3

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 4

Validità del servizio prestato dagli Ufficiali del R.E. presso comandi od enti mobilitati. . . . . . Pag. 4

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Nomina del Commissario Generale per l'Alimentazione Pag. 4

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 1

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 15 novembre 1925, n. 2071 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 890;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 891;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 924;
Vista la legge 4 luglio 1941, n. 633;
Visto il R.D.L. 19 gennaio 1942, n. 87;
Visto il bando emanato per Nostra delega dal Capo di S. M. Generale del R. E. il 2 ottobre 1943;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la necessità e l'urgenza per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa col Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il corso dei termini di prescrizione è sospeso di diritto fino al 31 dicembre 1944.

E' del pari sospeso di diritto fino alla detta data il corso dei termini perentorii, tanto legali quanto con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

venzionali, portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto qualsiasi, quando sussista la impossibilità di osservarli per cause dipendenti dallo attuale stato di guerra.

La sospensione può essere dichiarata anche di ufficio.

Art. 2

La sospensione di cui all'art. 1 vale anche per i termini di prescrizione o di decadenza previsti dalle leggi tributarie. Non rimangono invece sospesi i termini relativi al pagamento dei tributi, salvo che il contribuente dimostri la materiale impossibilità dell'adempimento della obbligazione per essersi trovato, allo scadere del termine, in località occupata dal nemico o in località con la quale fossero interrotte le comunicazioni postali e ferroviarie, o perchè l'oggetto del tributo si trovi in dette località.

Art. 3

Indipendentemente dalle ipotesi previste negli articoli precedenti, il corso dei procedimenti giudiziari civili, amministrativi o riflettenti la materia tributaria può essere sospeso quando risulti che una delle parti si trovi in zona non libera del territorio nazionale.

La sospensione di cui al presente articolo è disposta anche d'ufficio dal giudice o dalla autorità amministrativa competente, con provvedimento inoppugnabile.

Art. 4

Quando non si è dichiarata d'ufficio la sospensione del procedimento, l'istanza deve essere fatta all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, la quale provvede in calce alla domanda.

L'istanza può essere proposta anche all'udienza oralmente, nel qual caso il provvedimento va adottato con verbale.

Il provvedimento suddetto è inoppugnabile.

Egualmente si provvede per l'istanza di sospensione dei termini.

Art. 5

Gli uffici interessati devono tenere uno speciale re-

Art. 8

Le disposizioni del presente decreto per la sospensione delle prescrizioni e dei termini di decadenza e quelle per le [illegible] hanno effetto dall'8 settembre 1943.

Art. 9

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 Gennaio 1944, n. 2

Sospensione delle norme relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e attribuzione al Ministero delle Comunicazioni dei poteri del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dal R. D. 28 Giugno 1912, n. 728;

Visto il R. D. L. 22 maggio 1924, n. 868, riguardante la istituzione del Consiglio di Amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La sospensione di cui all'art. 1 vale anche per i termini di prescrizione o di decadenza previsti dalle leggi tributarie. Non rimangono invece sospesi i termini relativi al pagamento dei tributi, salvo che il contribuente dimostri la materiale impossibilità dell'adempimento della obbligazione per essersi trovato, allo scadere del termine, in località occupata dal nemico o in località con la quale fossero interrotte le comunicazioni postali e ferroviarie, o perchè l'oggetto del tributo si trovi in dette località.

Art. 3

Indipendentemente dalle ipotesi previste negli articoli precedenti, il corso dei procedimenti giudiziari civili, amministrativi o riflettenti la materia tributaria può essere sospeso quando risulti che una delle parti si trovi in zona non libera del territorio nazionale.

La sospensione di cui al presente articolo è disposta anche d'ufficio dal giudice o dalla autorità amministrativa competente, con provvedimento inoppugnabile.

Art. 4

Quando non si è dichiarata d'ufficio la sospensione del procedimento, l'istanza deve essere fatta all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, la quale provvede in calce alla domanda.

L'istanza può essere proposta anche all'udienza oralmente, nel qual caso il provvedimento va adottato con verbale.

Il provvedimento suddetto è inoppugnabile.

Egualmente si provvede per l'istanza di sospensione dei termini.

Art. 5

Gli uffici interessati devono tenere uno speciale registro dei provvedimenti adottati a norma degli articoli precedenti.

Art. 6

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1940, n. 890, al R.D.L. 19 gennaio 1942, n. 87 ed alla legge 9 luglio 1940, n. 924.

Art. 7

I termini per tutte le rinnovazioni ipotecarie, cui debba provvedersi di ufficio o ad istanza di parte, sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1944.

cessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale -. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 Gennaio 1944, n. 2

Sospensione delle norme relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e attribuzione al Ministero delle Comunicazioni dei poteri del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dal R. D. 28 Giugno 1912, n. 728;

Visto il R. D. L. 22 maggio 1924, n. 868, riguardante la istituzione del Consiglio di Amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le ferrovie, la motorizzazione civile e i trasporti in concessione, di concerto con il Sottosegretario di Stato per le finanze e con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a nuova disposizione non si applicano le norme che richiedono, per l'emanazione e l'attuazione di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

determinati provvedimenti, il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 2

Durante l'assenza dalla sede del Governo del direttore generale e dei componenti il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato i poteri e le facoltà attribuiti agli organi stessi dalle vigenti disposizioni sono devoluti al Ministro per le Comunicazioni.

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale –, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per le Comunicazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DI RAIMONDO — JUNG — DE CARO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 3

Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli art. 46 e 47 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento approvato con R. D. 23 maggio 1924, n. 827;

Viste le varie norme organiche del personale delle Amministrazioni dello Stato e di quelle ad ordinamento autonomo, e relative modificazioni ed integrazioni;

Visto il R.D.L. 30 gennaio 1941 n. 12 sull'ordinamento giudiziario;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai funzionari e dipendenti civili dello Stato e delle Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo residenti o dimoranti nei territori liberati, che non hanno potuto raggiungere la loro sede di servizio per cause dipendenti dallo stato di guerra, è fatto obbligo di presentarsi senza indugio, ed in ogni caso non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Prefettura più vicina per essere avviati alla propria sede, se possibile, o per eventuale destinazione od impiego presso altri uffici.

Il personale che allo scadere del termine anzidetto non abbia ottemperato a quanto prescritto nel comma precedente è dichiarato d'ufficio dimissionario dall'impiego.

Eguale sanzione si applica nei confronti dei funzionari e dipendenti che non ottemperino nel termine loro prefisso alle disposizioni ricevute dalle Prefetture.

Art. 2

L'assegnazione ad altra sede od altro impiego prevista per il personale statale dall'articolo precedente viene disposta, qualunque sia il grado e la categoria del dipendente statale, dalle competenti Amministrazioni centrali ed eventualmente, in via provvisoria, dalle Prefetture, con determinazioni insindacabili, tenendo presente le normali attribuzioni del personale in parola e le esigenze dei servizi.

Art. 3

Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi ad aver assunto servizio presso uffici statali diversi da quelli di normale appartenenza sarà, nello stesso termine previsto dall'art. 1, a cura dei rispettivi capi ufficio, segnalato alle competenti Amministrazioni centrali ovvero, nell'impossibilità, alla Prefettura più vicina.

Art. 4

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la continuazione del pagamento dello stipendio e degli assegni fissi, ovvero la iscrizione di nuove partite con la procedura eccezionale prevista dal R.D.L. 19 ago-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per le Comunicazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DI RAIMONDO — JUNG — DE CARO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 3

Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli art. 46 e 47 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento approvato con R. D. 23 maggio 1924, n. 827;

Viste le varie norme organiche del personale delle Amministrazioni dello Stato e di quelle ad ordinamento autonomo, e relative modificazioni ed integrazioni;

Visto il R.D.L. 30 gennaio 1941 n. 12 sull'ordinamento giudiziario;

Visto il R.D.L. 19 agosto 1943, n. 730;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità e l'urgenza derivanti dallo stato di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

tre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Prefettura più vicina per essere avviati alla propria sede, se possibile, o per eventuale destinazione od impiego presso altri uffici.

Il personale che allo scadere del termine anzidetto non abbia ottemperato a quanto prescritto nel comma precedente è dichiarato d'ufficio dimissionario dall'impiego.

Eguale sanzione si applica nei confronti dei funzionari e dipendenti che non ottemperino nel termine loro prefisso alle disposizioni ricevute dalle Prefetture.

Art. 2

L'assegnazione ad altra sede od altro impiego prevista per il personale statale dall'articolo precedente viene disposta, qualunque sia il grado e la categoria del dipendente statale, dalle competenti Amministrazioni centrali ed eventualmente, in via provvisoria, dalle Prefetture, con determinazioni insindacabili, tenendo presente le normali attribuzioni del personale in parola e le esigenze dei servizi.

Art. 3

Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi ad aver assunto servizio presso uffici statali diversi da quelli di normale appartenenza sarà, nello stesso termine previsto dall'art. 1, a cura dei rispettivi capi ufficio, segnalato alle competenti Amministrazioni centrali ovvero, nell'impossibilità, alla Prefettura più vicina.

Art. 4

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la continuazione del pagamento dello stipendio e degli assegni fissi, ovvero la iscrizione di nuove partite con la procedura eccezionale prevista dal R.D.L. 19 agosto 1943, n. 730, sono subordinate ad apposita dichiarazione di avvenuta assunzione in servizio da rilasciarsi dalle amministrazioni centrali competenti, o nell'impossibilità, dai capi degli uffici presso i quali gli impiegati si trovano addetti.

Art. 5

I funzionari e dipendenti civili dello Stato e delle amministrazioni autonome che si trovino in servizio militare nelle zone liberate sono tenuti a notificare,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nel termine di cui all'art. 1, la loro presenza e posizione alle rispettive amministrazioni centrali, ovvero, nell'impossibilità, alle Prefetture.

Il personale che non si atterrà a quanto disposto nel precedente comma, sarà assoggettato a procedimento disciplinare, all'atto del rientro nell'Amministrazione civile.

Art. 6

Entro il termine di cui all'art. 1 i funzionari e dipendenti statali ivi specificati che si trovino in corso di congedo, ordinario o straordinario, in aspettativa o in posizione di disponibilità, o assenti dal servizio per provvedimenti disciplinari di sospensione, devono presentarsi alla Prefettura più vicina perchè venga presa nota della località in cui risiedono e della ragione che temporaneamente li esime dal servizio.

Agli stessi verranno comunicate per il tramite delle Prefetture, tenendosi conto della rispettiva loro situazione, le disposizioni del caso, alle quali dovranno uniformarsi sotto pena, in mancanza, di incorrere nelle sanzioni stabilite dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 7

Le disposizioni di cui agli articoli che precedono sono applicabili anche ai magistrati, restando espressamente derogato dalle norme della legge sull'ordinamento giudiziario che comunque condizioni i trasferimenti e le applicazioni al consenso dell'interessato.

Art. 8

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al personale che verrà a trovarsi nelle zone liberate posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il termine di giorni quindici previsto dall'articolo 1 decorrerà dalla data che sarà fissata con decreti del Capo del Governo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 9

Il presente decreto che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo ...

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, n. 4

Validità del servizio prestato dagli ufficiali del R. E. presso comandi od enti mobilitati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito;

Visto il R. decreto 14 novembre 1941, n. 1328, relativo alla validità del servizio prestato dagli ufficiali del R. Esercito, presso comandi od enti mobilitati, agli effetti dell'avanzamento e del trasferimento nel servizio o nel corpo di stato maggiore;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' abrogato il R. decreto 14 novembre 1941, n. 1328, concernente la validità del servizio prestato dagli ufficiali del R. Esercito, presso comandi od enti mobilitati, agli effetti dell'avanzamento e del trasferimento nel servizio o nel corpo di stato maggiore.

Art. 2

Il Ministro della Guerra, in relazione alla disponibilità dei reparti ed alla situazione contingente, stabilirà le modalità per l'assegnazione alle truppe degli ufficiali che debbono compiere il prescritto periodo di comando di reparto, assegnando per ultimi alle truppe gli ufficiali che hanno prestato servizio, in zona di operazioni, presso i minori comandi di Grandi Unità (Divisioni).

Art. 3

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

pendenti statali ivi specificati che si trovino in corso di congedo, ordinario o straordinario, in aspettativa o in posizione di disponibilità, o assenti dal servizio per provvedimenti disciplinari di sospensione, devono presentarsi alla Prefettura più vicina perchè venga presa nota della località in cui risiedono e della ragione che temporaneamente li esime dal servizio.

Agli stessi verranno comunicate per il tramite delle Prefetture, tenendosi conto della rispettiva loro situazione, le disposizioni del caso, alle quali dovranno uniformarsi sotto pena, in mancanza, di incorrere nelle sanzioni stabilite dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 7

Le disposizioni di cui agli articoli che precedono sono applicabili anche ai magistrati, restando espressamente derogato dalle norme della legge sull'ordinamento giudiziario che comunque condizioni i trasferimenti e le applicazioni al consenso dell'interessato.

Art. 8

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al personale che verrà a trovarsi nelle zone liberate posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il termine di giorni quindici previsto dall'articolo 1 decorrerà dalla data che sarà fissata con decreti del Capo del Governo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 9

Il presente decreto che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

Visto il R. decreto 14 novembre 1941, n. 1328, relativo alla validità del servizio prestato dagli ufficiali del R. Esercito, presso comandi od enti mobilitati, agli effetti dell'avanzamento e del trasferimento nel servizio o nel corpo di stato maggiore;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' abrogato il R. decreto 14 novembre 1941, n. 1328, concernente la validità del servizio prestato dagli ufficiali del R. Esercito, presso comandi od enti mobilitati, agli effetti dell'avanzamento e del trasferimento nel servizio o nel corpo di stato maggiore.

Art. 2

Il Ministro della Guerra, in relazione alla disponibilità dei reparti ed alla situazione contingente, stabilirà le modalità per l'assegnazione alle truppe degli ufficiali che debbono compiere il prescritto periodo di comando di reparto, assegnando per ultimi alle truppe gli ufficiali che hanno prestato servizio, in zona di operazioni, presso i minori comandi di Grandi Unità (Divisioni).

Art. 3

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del Commissario Generale per l'Alimentazione.

Con decreto in data 30 dicembre 1943 la Maestà del Re ha nominato, su proposta del Sottosegretario di Stato per la Industria, Commercio e Lavoro, il Generale di Brigata Domenico Marcello Camèra, Commissario Generale per l'Alimentazione.

TESTI VITTORIO, *gerente*

TIP. DEL COMMERCIO V. RAGIONE - P. M. 151

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016